

Verbale n. **69**

Seduta pomeridiana del 25 luglio 2024

Presidenza del Presidente **Bordin**

indi

del Vicepresidente **Mazzolini**

indi

del Presidente **Bordin**

Verbalizza Sandro BURLONE, segue Paolo LENARDI, segue Leopoldo PITALI, segue Enrico Guglielmo FOCARDI, segue Barbara LOGAR

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 14.40

Il PRESIDENTE dichiara aperta la 69ª seduta del Consiglio regionale.

Il PRESIDENTE, nel comunicare all'Aula che il gruppo del Partito Democratico ha chiesto una breve sospensione dei lavori, non riscontrando contrarietà, sospende la seduta.

La seduta viene sospesa alle ore 14.41

La seduta riprende alle ore 15.04

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, comunica che hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, i consiglieri Moretti e Bolzonello
(I congedi sono concessi)

Comunica, quindi, che sono pervenute alla Presidenza le seguenti interrogazioni a risposta orale:

CELOTTI: "Quale è il progetto di ASUFC sui Centri di Salute Mentale? Quale il futuro del CSM di Tarcento?" **(299)**

POZZO: "Trasferimento del personale di Promoturismo FVG presso Aeroporto di Ronchi dei Legionari ed Ente Fiera di Martignacco" **(300);**

la seguente interpellanza:

MASSOLINO: "Edificazioni a Punta Olmi (Muggia): la Regione tuteli i suoi interessi ambientali e turistici" **(14);**

e la seguente interrogazione a risposta scritta:

HONSELL: "Infelice riferimento al coniglietto di Playboy sul sito di Arpa Fvg" **(39)**

Comunica, infine, che è pervenuta alla Presidenza la seguente mozione:

LIGUORI, PUTTO, MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PELLEGRINO, HONSELL, CAPOZZI, CELOTTI, MARTINES, POZZO, CONFICONI: <<Implementazione delle strutture informatiche e dei sistemi informativi a supporto dell'organizzazione dei servizi sanitari e della semplificazione dell'accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini del FVG>> **(90)**

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **1 dell'ordine del giorno** che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge

"Assestamento del bilancio per gli anni 2024- 2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" (23)

(Relatori di maggioranza: **CALLIGARIS, BASSO, DI BERT, CABIBBO**)

(Relatori di minoranza: **CARLI, MORETUZZO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE ricorda che i lavori procedono ora dal punto in cui erano stati interrotti nella seduta antimeridiana, ossia con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

Il consigliere MIANI illustra l'emendamento 5.72.5, mentre dà per illustrato l'emendamento 5.29.1.

Il Relatore di minoranza MORETUZZO, vista la mancanza momentanea dall'Aula del consigliere Bullian quale primo firmatario degli emendamenti, dà per illustrati gli emendamenti 5.72.6 e 5.80.

Il Relatore di maggioranza BASSO illustra gli emendamenti 5.73 e 5.74, e svolge quindi un intervento sull'articolo nel suo complesso.

Il consigliere LIRUTTI illustra l'emendamento 5.79.

Il consigliere LOBIANCO illustra gli emendamenti 5.86.0.1, 5.86.1 e 5.87.

Il consigliere MORANDINI illustra l'emendamento 5.92.

Conclusasi così l'illustrazione degli emendamenti, in sede di dibattito intervengono i consiglieri BULLIAN (il quale, tra l'altro, ritira l'emendamento 5.72.6) e FERRARI.

L'assessore AMIRANTE, nell'ambito di un proprio intervento di replica, chiede ai proponenti la disponibilità ad accogliere alcune modifiche verbali ai seguenti emendamenti: *nell'emendamento 5.16.2, al comma 121 bis ripristinare la parola <<straordinarie>> precedentemente soppressa; nell'emendamento 5.19, al comma 121 sexies sostituire la locuzione <<articolo 39 della legge regionale 7/2000>> con la locuzione <<articolo 60 della legge regionale 14/2002>>; nell'emendamento 5.41, sostituire la locuzione <<alle Comunità e alle Comunità di montagna di cui alla>> con la locuzione <<singolarmente o nelle forme di gestione associata di cui all'articolo 3>>.*

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS e il consigliere MENTIL dichiarano di fare proprie le modifiche suggerite testé dall'assessore Amirante.

Nella prosecuzione del proprio intervento di replica, l'assessore AMIRANTE, dopo aver espresso alcune considerazioni su quanto emerso dalla discussione dell'articolo, si pronuncia sugli emendamenti presentati: favorevole agli emendamenti 5.1.1, 5.2, 5.4, 5.6.0.1, 5.6.0.2.1, 5.6.0.3, 5.6.0.5.1, 5.6.0.6, 5.6.0.7, 5.6.1, 5.16.0.1, 5.16.1.0.1, 5.16.1.1, 5.16.2, 5.17, 5.18, 5.18.1, 5.18.2, 5.19, 5.20, 5.20.1, 5.21, 5.22, 5.22.1, 5.23, 5.23.2, 5.23.3, 5.24, 5.25.1, 5.26, 5.26.1.1, 5.26.2, 5.27, 5.29, 5.29.1, 5.30, 5.41, 5.45, 5.55, 5.72.5, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.86.0.1, 5.86.1, 5.87, 5.91, 5.92, 5.92.1; contraria a tutti gli altri; si dice altresì favorevole all'emendamento 5.4 se la proponente dovesse, con subemendamento orale, sopprimere il punto 2), (proposta accolta prontamente dalla consigliera PELLEGRINO).

A questo punto, il Presidente della Regione FEDRIGA si esprime in particolare su una richiesta di contributo pervenuta da parte del comune di Udine.

Intervengono, quindi, sull'ordine dei lavori, il Relatore di minoranza MORETUZZO (il quale chiede di poter replicare a quanto affermato in precedenza dal Presidente della Regione Fedriga), il PRESIDENTE (il quale, motivandone le ragioni, invita il Relatore di minoranza Moretuzzo, in quanto Relatore, ad eventualmente replicare in fase di espressione dei pareri), il Relatore di minoranza CARLI

(il quale chiede al Presidente della Regione Fedriga alcune precisazioni) e il Presidente della Regione FEDRIGA (il quale risponde al quesito postogli dal Relatore di minoranza Carli).

In sede di espressione dei pareri, intervengono i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si rimette alle valutazioni dell'Aula per tutti gli emendamenti e successivamente si esprime sull'articolo), MORETUZZO (il quale si rimette alle valutazioni dell'Aula per tutti gli emendamenti e successivamente si esprime su quanto affermato precedentemente dal Presidente della regione Fedriga).

A questo punto, il PRESIDENTE, a seguito di alcune affermazioni *fuori microfono* del consigliere RUSSO, preso atto del clima che si è venuto a creare in Aula in conseguenza delle stesse, sospende la seduta.

La seduta viene sospesa alle ore 16.03

La seduta riprende alle ore 16.10

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, dà la parola per la prosecuzione dell'espressione dei pareri ai Relatori di minoranza MORETUZZO (il quale conclude il proprio intervento precedentemente interrotto) e CARLI (il quale si rimette alle valutazioni dell'Aula per tutti gli emendamenti e successivamente si esprime sull'articolo), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT, e CALLIGARIS (il quale precisa che gli emendamenti 5.16.0.1 e 5.18.2 trovano copertura nel capitolo 970121), nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si rimettono alle valutazioni fatte in precedenza dall'assessore Amirante).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti.

L'emendamento 5.1, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 5.1.1 e 5.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 5.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 5.4, posto in votazione nel testo subemendato oralmente, viene approvato.

L'emendamento 5.5, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 5.6 è stato ricollocato come 6.48.2.

L'emendamento 5.6.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 5.6.0.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 5.6.0.2.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 5.6.0.3 decade a seguito della precedente votazione.

Gli emendamenti 5.6.0.4 e 5.6.0.5, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti 5.6.0.5.1, 5.6.0.6, 5.6.0.7 e 5.6.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.10.1, 5.11 e 5.12, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 5.13 è stato ricollocato con numerazione 10.6.

Gli emendamenti 5.14, 5.15 e 5.16, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 5.16.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 5.16.1 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti 5.16.1.0.1, 5.16.1.1 e 5.16.2 (quest'ultimo così come subemendato oralmente), posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 5.17 decade a seguito della precedente votazione.

Gli emendamenti 5.18 e 5.18.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 5.18.1.1, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 5.18.2, 5.19 (così come subemendato oralmente), 5.20 e 5.20.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 5.21 decade a seguito della precedente votazione.

Gli emendamenti 5.22 e 5.22.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 5.23 decade a seguito della precedente votazione.

L'emendamento 5.23.1 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 5.23.2 posto in votazione, viene approvato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Di Bert, l'emendamento 5.23.3, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 2040: favorevoli 28, astenuti 9*).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Giacomelli, l'emendamento 5.24, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 2041: favorevoli 39, astenuti 2*).

L'emendamento 5.25 è stato ricollocato con numerazione 6.48.3.

Gli emendamenti 5.25.1 e 5.26, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 5.26.1 è stato ricollocato con numerazione 5.22.1.

Gli emendamenti 5.26.1.1, 5.26.2 e 5.27, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 5.28, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 5.29, 5.29.1 e 5.30, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.35.1, 5.36, 5.37 e 5.38, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 5.39 è stato ricollocato con numerazione 8.37.4.

L'emendamento 5.40, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 5.41, così come subemendato oralmente, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 5.41.1 e 5.42, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 5.43 è stato ricollocato con numerazione 4.73.1.

L'emendamento 5.44, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 5.45, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 5.45.1, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49 e 5.50, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Martines, l'emendamento 5.51, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2072: favorevoli 18, contrari 26*).

Gli emendamenti 5.52, 5.53 e 5.54, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati

L'emendamento 5.55, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 5.56, posto in votazione, non viene approvato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Martines, l'emendamento 5.57, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2078: favorevoli 18, contrari 27*).

Gli emendamenti 5.58, 5.59, 5.59.1 e 5.60, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Martines, l'emendamento 5.61, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2083: favorevoli 18, contrari 26*).

L'emendamento 5.62 è stato ricollocato con numerazione 4.73.2.

Gli emendamenti 5.63, 5.64 e 5.65, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Martines, l'emendamento 5.66, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2087: favorevoli 16, contrari 27, astenuto 1*).

Gli emendamenti 5.67, 5.67.1 e 5.68, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 5.69 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti 5.69.1, 5.70, 5.70.1, 5.71, 5.72, 5.72.1, 5.72.2, 5.72.3, e 5.72.4, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 5.72.5, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 5.72.6 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 5.73, posto in votazione, viene approvato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Giacomelli, l'emendamento 5.74, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 2102: favorevoli 34, astenuti 9*).

Gli emendamenti 5.75, 5.76, 5.77, 5.78 e 5.79, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati

Gli emendamenti 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85 e 5.86, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti 5.86.0.1, 5.86.1 e 5.87, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti 5.88, 5.89 e 5.90, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti 5.91, 5.92 e 5.92.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Martines, l'emendamento 5.93, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2124: favorevoli 18, contrari 27*).

L'emendamento 5.94 è stato ricollocato con numerazione 3.22.

L'articolo 5, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 6 in materia di beni e attività culturali, sport e tempo libero, di competenza dell'assessore Anzil.

All'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (6.1)

"1. I commi 4, 5, 6, 7 sono abrogati."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CARLI, FASIOLO, MORETTI, CONFICONI

Emendamento modificativo (6.2)

"Dopo il comma 12 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

<<12 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare in qualità di socio amministratore alla Fondazione Vajont.

12 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni di Erto e Casso e di Vajont le risorse finanziarie necessarie per partecipare in qualità di soci amministratori alla Fondazione Vajont.

12 quater. Per le finalità di cui al comma 12 bis è destinata la spesa di 375.000,00 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 01 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (NI/S.)

12 quinquies. Per le finalità di cui al comma 12 ter è destinata la spesa di 750.000,00 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 01 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85 (NI/S.).>>"

Tabella F relativa all'articolo 6 - comma quater

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 01	Spese correnti

| 2024: + 375.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+ 375.000,00 euro per l'anno 2024

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione 20	Fondi e accantonamenti
Programma 03	Altri fondi
Titolo 01	Spese correnti

| 2024: - 375.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 375.000,00 euro per l'anno 2024

Tabella F relativa all'articolo 6 - comma quinquies

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 01	Spese correnti

| 2024: + 750.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+ 750.000,00 euro per l'anno 2024

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione 20	Fondi e accantonamenti
Programma 03	Altri fondi
Titolo 01	Spese correnti

| 2024: - 750.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 750.000,00 euro per l'anno 2024

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (6.2.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) 1. Al comma 13, dopo la lettera J è inserita la seguente:

<< J bis) dopo l'articolo 30 quater è inserito il seguente:

<<Articolo 30 quinquies

(Finanziamento al contenitore culturale e creativo "ITS Arcademy - Museum of Art in Fashion")

1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione della creatività, della moda contemporanea, del design e della multimedialità, anche attraverso forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, intelligenti e formative, idonei a nuove

forme di apprendimento permanente, l'Amministrazione regionale concede alla Fondazione ITS di Trieste, soggetto gestore del contenitore culturale e creativo "ITS Arcademy - Museum of Art in Fashion", un finanziamento annuo, sulla base di piani di intervento annuali, da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in una convenzione di durata triennale.>>

2. Dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:

<<17 bis. Per le finalità di cui al comma 30 quinquies della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 13, lettera J bis, è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2024 e di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85. (NI/S 69200)

17 ter. Per le finalità di cui al comma 30 quinquies della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 13, lettera J bis, è destinata altresì la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2024 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85. >>. (NI/S 69201)

B) Dopo il comma 84 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fontanafredda un contributo per interventi finalizzati all'adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon.

84 ter. Per le finalità di cui al comma 84 bis il Comune di Fontanafredda presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

84 quater. Per le finalità di cui al comma 84 bis, è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85.>>. (NI/S 69169)

C) Dopo il comma 84 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione delle attività generali, di promozione e di rappresentanza connesse all'organizzazione dell'evento denominato <<EYOF FVG 2027, Festival Olimpico della Gioventù Europea>> che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro con l'eventuale coinvolgimento dell'intero territorio regionale.

84 ter. Il finanziamento è concesso ed erogato in via anticipata in misura non superiore al 90 per cento del totale sulla base della programmazione della spesa con le modalità previste dal decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport, al Comitato organizzatore dell'evento, previa presentazione entro il 30 novembre 2024 di apposita domanda al Servizio competente in materia di sport, corredata del relativo preventivo di spesa. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a decorrere dalla data di costituzione del Comitato.

84 quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato organizzatore, a cui è autorizzata a partecipare la Regione.

84 quinquies. Il Comitato organizzatore, per le attività da questo specificatamente richieste, può

avvalersi delle strutture di PromoTurismoFVG e di Insiel SpA, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di ICT.

84 sexies. Per le finalità previste dal comma 84 bis è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024 - 2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85.>>. (NI/S 69173)

D) Dopo il comma 84 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari "Michele Gortani" di Tolmezzo un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2024, per la realizzazione e l'allestimento di strutture destinate ad ospitare laboratori tematici finalizzati a tramandare le arti e i mestieri propri della tradizione carnica.

84 ter. Per le finalità di cui al comma 84 bis, la Fondazione Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari "Michele Gortani" di Tolmezzo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa dei lavori da realizzare, del relativo preventivo di spesa e di un cronoprogramma dei lavori.

84 quater. La concessione del contributo è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 84 ter per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base del preventivo di spesa presentato.

84 quinquies. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore al contributo concesso.

84 sexies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85.>>. (NI/S 69175)

E) Dopo il comma 84 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture culturali e turistiche destinate a ospitare gli eventi di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i lavori di completamento e l'acquisto di arredi necessari a migliorare la fruibilità del PalaBigot.

84 ter. Per le finalità di cui al comma 84 bis il Comune di Gorizia presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

84 quater. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 85. (NI/S 69202)>>

F) Al comma 85, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella F sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella F e sono

collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

8204/S INTERVENTI DI RECUPERO DI BENI CULTURALI L.R. N. 23 DEL 2015 ART. 13 COMMA 2

CASSA	0,00	2024	-1.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	-1.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

CASSA	0,00	2024	-1.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

8213/S CONTRIBUTI PER PROGRAMMI TRIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA' CULTURALI, CREATIVE E FORMATIVE, FINALIZZATI A PROMUOVERE LUOGHI DI CULTURA REGIONALE, ARRICCHIRE E RAFFORZARE IL CONTESTO TERRITORIALE ATTRAVERSO PROGETTI DI VALORIZZAZIONE ED ESPLORAZIONE DELLO SPAZIO URBANO, ANCHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI ATMOSFERE CREATIVE, INTELLIGENTI E FORMATIVE L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 30/ 2 COMMA 2 LETT. B

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	-1.200.000,00	2026	-1.200.000,00

68532/S INCENTIVI ANNUALI A SOSTEGNO DI RASSEGNE E STAGIONI SPETTACOLI DAL VIVO L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 14 COMMA 2/2 LETT. B

CASSA	0,00	2024	60.000,00	2025	0,00	2026	0,00

6920 0/S FINANZIAMENTO ANNUALE ALLA FONDAZIONE 'ITS ARCADEMY-MUSEUM OF ART IN FASHION' - PARTE CORRENTE L.R. ASS. N. 1 DEL 2014 ART. 6

CASSA	0,00	2024	100.000,00	2025	1.200.000,00	2026	1.200.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	160.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

6402/S INCENTIVI PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE SALE TEATRALI - U.2.03.04.01.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 17 COMMA 2

CASSA	0,00	2024	320.615,95	2025	0,00	2026	0,00

8212/S CONTRIBUTI PER PROGRAMMI TRIENNALI PER L'ALLESTIMENTO DI SPAZI FINALIZZATI A PROMUOVERE LUOGHI DI CULTURA REGIONALE, ARRICCHIRE E RAFFORZARE IL CONTESTO TERRITORIALE ATTRAVERSO PROGETTI DI VALORIZZAZIONE ED ESPLORAZIONE DELLO SPAZIO URBANO, ANCHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI ATMOSFERE CREATIVE, INTELLIGENTI E FORMATIVE L.R. N. 16 DEL 20 14 ART. 30/2 COMMA 2 LETT. A

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	- 800.000,00	2026	- 800.000,00

69174/S FINANZIAMENTI ALLE FONDAZIONI CHE GESTISCONO BENI CULTURALI PRIVATI DI PARTICOLARE RILEVANZA E DI ELEVATO VALORE STORICO ED ETNOGRAFICO COLLOCATI NELLA CITTÀ DI GORIZIA - SPESE IN CONTO CAPITALE L.R. N. 19 DEL 2021 ART. 5

CASSA	0,00	2024	350.000,00	2025	0,00	2026	0,00

69175/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE MUSEO CARNICO DELLE ARTI E TRADIZIONI POPOLARI "MICHELE GORTANI" DI TOLMEZZO PER LA REALIZZAZIONE E L'ALLESTIMENTO DI STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE LABORATORI TEMATICI FINALIZZATI A TRAMANDARE LE ARTI E I MESTIERI PROPRI DELLA TRADIZIONE CARNICA L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2024	300.000,00	2025	0,00	2026	0,00

69201/S FINANZIAMENTO ANNUALE ALLA FONDAZIONE 'ITS ARCADEMY-MUSEUM OF ART IN FASHION' – INVESTIMENTI L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2024	100.000,00	2025	800.000,00	2026	800.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	1.070.615,95	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

CASSA	0,00	2024	1.230.615,95	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

CASSA	0,00	2024	230.615,95	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

TITOLO 1 - Spese correnti

6088/S FINANZIAMENTO ANNUO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TALENTO SPORTIVO AL COMITATO REGIONALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA, PER LA PRATICA DELL'ATLETICA LEGGERA L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 16 COMMA 1, L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 16 COMMA 2

CASSA	0,00	2024	25.000,00	2025	0,00	2026	0,00

6089/S FINANZIAMENTO ANNUO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TALENTO SPORTIVO AL COMITATO REGIONALE DEL CONI PER LA PRATICA DI DISCIPLINE SPORTIVE INDIVIDUALI L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 16 COMMA 1, L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 16 COMMA 2

CASSA	0,00	2024	50.000,00	2025	0,00	2026	0,00

6097/S INCENTIVI ANNUI AL COMITATO REGIONALE DEL CONI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO UNITARIO DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA NELLA SCUOLA L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 20 COMMA 3, L.R. N. 13 DEL 2018 ART. 27 COMMA 3

CASSA	0,00	2024	50.000,00	2025	0,00	2026	0,00

69173/S CONTRIBUTO PER IL SOSTENIMENTO DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' GENERALI, DI PROMOZIONE E DI RAPPRESENTANZA CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO 'EYOF FVG 2027' L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2024	100.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	225.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

8205/S INTERVENTI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI L.R. 8/2003, L.R. N. 8 DEL 2003, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 6 COMMA 25

CASSA	0,00	2024	3.950.000,00	2025	0,00	2026	0,00

69169/S CONTRIBUTO AL COMUNE DI FONTANAFREDDA PER L'ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE OMERO TOGNON L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2024	1.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

69202/S FINANZIAMENTO AL COMUNE DI GORIZIA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO E L'ACQUISTO DI ARREDI NECESSARI A MIGLIORARE LA FRUIBILITA' DEL PALABIGOT L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2024	90.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	5.040.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

CASSA	0,00	2024	5.265.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

CASSA	0,00	2024	5.265.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA	0,00	2024	-5.495.615,95	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2024 -5.495.615,95 2025 0,00 2026 0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2024 -5.495.615,95 2025 0,00 2026 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2024 -5.495.615,95 2025 0,00 2026 0,00

CAPOZZI, BULLIAN

Emendamento modificativo (6.3)

"1. Al comma 28 la parola <<50.000>> è sostituita con la parola <<313.200>>."

Copertura:

=====

II	TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)	II

=====

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO 68266/S

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI O SOCIETA' SPORTIVE SENZA FINE DI LUCRO CON SEDE IN FRIULI VENEZIA GIULIA PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI CAMPI DA DESTINARE ALLA DISCIPLINA SPORTIVA DEL PADEL L.R. N.13 DEL 2023 ART. 6 COMMA 130

2024	+ 263.200,00	2025		2026		

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO 970994/S

NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 D. lgs. n. 118 DEL 2011 ART. 49

2024	- 263.200,00	2025	-	2026	-	

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (6.4)

"1. All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 40 dopo le parole <<di affreschi>> sono aggiunte le seguenti: <<e di murales>>;

b) Al comma 43 dopo le parole <<più affreschi>> sono aggiunte le seguenti: <<o murales>>;

c) Alla lettera a) del comma 43, così come sopra modificato, dopo le parole <<primo affresco>> sono aggiunte le parole <<o murales>>;

d) Alla lettera b) del comma 43, così come sopra modificato, dopo le parole <<secondo affresco>> sono aggiunte le parole <<o murales>>;

e) Alla lettera c) del comma 43, così come sopra modificato, dopo le parole <<per gli affreschi>> sono

aggiunte le parole <<o murales>>;

f) Al comma 44 dopo le parole <<più affreschi>> sono aggiunte le parole <<o murales>>;”

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (6.5)

“1. Al comma 42 dell’art. 6 dopo le parole <<domande pervenute>> sono aggiunte le seguenti:

<<Il 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili viene destinato a coloro che non sono già stati beneficiari del contributo di cui all’art. 6, commi 89 e seguenti, della Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)>>.”

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CARLI, FASIOLO,

Subemendamento modificativo all’emendamento 6.6 (6.5.1)

“All’emendamento 6.6 le parole <<30.000,00>> sono sostituite dalle seguenti <<20.000,00>>.”

La allegata Tabella è sostituita dalla seguente:

<<Tabella F relativa all’articolo 6

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 01 Spese correnti

| 2024: + 20.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 69056 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE CIVICHE DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI ORINAMENTO, INVENTARIAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO L.R. ASS. N.1 DEL 2024 ART. 6
+ 20.000,00 euro per l’anno 2024

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all’articolo 11

=====

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 03 Altri fondi

Titolo 01 Spese correnti

| 2024: - 20.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART. 49
- 20.000,00 euro per l’anno 2024>>.

FASIOLO, COSOLINI, CARLI

Emendamento modificativo (6.6)

“Al comma 48 dell’articolo 6 dopo le parole <<del proprio patrimonio documentario>> sono aggiunte le parole: <<, e alle Biblioteche statali site sul territorio regionale, che gestiscono il servizio di biblioteca civica in regime di convenzione con un Comune, per il patrimonio bibliotecario della biblioteca civica stessa.>>.”

Per le finalità previste dal comma 48 così come modificato è destinata la spesa di 30.000,00 euro per l’anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla

corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85. (S/69056)."

Tabella F relativa all'articolo 6

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: + 30.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 69056 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE CIVICHE DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI ORINAMENTO, INVENTARIAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO L.R. ASS. N.1 DEL 2024 ART. 6

+ 30.000,00 euro per l'anno 2024

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: - 30.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 30.000,00 euro per l'anno 2024

BALLOCH, BASSO, MAURMAIR, TRELEANI, GIACOMELLI

Emendamento modificativo (6.7)

"1. All'articolo 6, dopo il comma 65, sono aggiunti i seguenti:

<<65 bis. Al fine di valorizzare e diffondere l'arte del teatro di figura legato alle marionette, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per l'allestimento di nuovi spazi espositivi, l'acquisto di arredi e attrezzature destinati a musei o centri espositivi permanenti, aperti al pubblico in maniera continuativa, interamente dedicati a tale arte.

65 ter. I contributi, di cui al comma 64 bis, sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 64 bis nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

64 quater. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 64 bis, in seguito ad un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande con il quale vengono determinati i termini e le modalità di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi e le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.

65 quinquies Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata in unica soluzione del contributo concesso.

65 sexies. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa di 200.000,00 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista

dalla Tabella F di cui al comma 65.>>.”

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

s/ _____

CASSA 2024 +200.000 euro

CAPITOLO DI PRELIEVO

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2024 - 200.000 euro

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (6.8)

“1. Al comma 66 dell’art. 6 le parole <<da basket, pallavolo e calcetto all’aperto>> sono sostituite dalle seguenti <<all’aperto per la pratica sportiva a livello amatoriale e con funzione aggregativa e legata alla socializzazione>>.”

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (6.9)

“All’articolo 6, dopo il comma 84, sono aggiunti i seguenti:

<<84 bis. Al fine di preservare, valorizzare e arricchire il patrimonio culturale e artistico, l’amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per l’acquisizione di opere d’arte, collezioni, biblioteche private e altri beni archivistici e bibliografici di rilevante interesse.

84 ter. Le acquisizioni di cui al comma 84 bis sono effettuate dai Comuni mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

84 quater. I Comuni possono stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici, istituzioni culturali e soggetti privati per il co-finanziamento e la gestione congiunta dei beni acquisiti.

84 quinquies. I Comuni beneficiari predispongono annualmente un rapporto dettagliato sull’utilizzo delle risorse del fondo, da trasmettere all’amministrazione regionale.

84 sexies. Il rapporto di cui al comma 84 quinquies deve contenere informazioni sulle acquisizioni effettuate, i costi sostenuti, le attività di restauro e conservazione realizzate, e le iniziative di valorizzazione promosse.

32 quater. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa complessiva di 9.000.000 euro, suddivisa in ragione di 4.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85 (NI).>>

Nota: L’emendamento proposto mira a fornire ai Comuni le risorse necessarie per l’acquisizione e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico. L’istituzione di un fondo specifico consente ai Comuni di arricchire il proprio patrimonio culturale, promuovendo al contempo la conservazione e la fruibilità di opere di grande valore storico e artistico. La dotazione finanziaria prevista per il triennio 2024-2026 garantisce la sostenibilità delle iniziative, mentre le procedure di evidenza pubblica e gli accordi di co-finanziamento assicurano la trasparenza e l’efficacia nell’utilizzo delle risorse. Il monitoraggio e la rendicontazione annuale delle attività svolte permettono di valutare l’impatto delle misure adottate e di apportare eventuali correttivi necessari.”

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 970121 “NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49”

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA F (RELATIVA ALL'ART. 6)		
MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI PROGRAMMA 2: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		
2024: + 4.500.000	2025: + 4.500.000	2026: --

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)		
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI TITOLO 1: SPESE IN CONTO CAPITALE		
2024: + 4.500.000	2025: + 4.500.000	2026: --

HONSELL

Emendamento modificativo (6.10)

"All'articolo 6, dopo il comma 84, sono aggiunti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti di cui all'articolo 4 della Legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33, per promuovere il diritto al gioco e l'attività ludico-motoria-ricreativa, accessibili a tutti i cittadini della Regione, favorendo inclusione, benessere e socializzazione.

84 quater. Per le finalità previste al comma 84 bis, è stanziata una spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85 (NI).>>."

Nota: il presente emendamento intende sostenere economicamente, potenziandole, le iniziative previste dalla legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33, promuovendo l'attività ludico-motoria-ricreativa per tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo è favorire il più possibile l'inclusione sociale e promuovere gli stili di vita sani.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 970121 "NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA F (RELATIVA ALL'ART. 6)		
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 8: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO TITOLO 1: SPESE CORRENTI		
2024: + 100.000	2025: + 100.000	2026: + 100.000

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)		
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI TITOLO 1: SPESE CORRENTI		
2024: - 100.000	2025: - 100.000	2026: - 100.000

HONSELL

Emendamento modificativo (6.11)

"All'articolo 6, dopo il comma 84, sono aggiunti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Fondazione Vajont per il futuro accesso come socia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Erto e Casso e di Vajont, con la specifica finalità di sostenere le attività statutarie della Fondazione, inclusi progetti di ricerca, iniziative culturali, attività di sensibilizzazione e preservazione della memoria storica del disastro del Vajont.

84 ter. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa complessiva di 225.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 85 (NI).>>."

Nota: l'emendamento proposto introduce disposizioni per concedere un contributo alla Fondazione Vajont, consentendo alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e ai Comuni di Erto, Casso e Vajont di diventare socie della Fondazione stessa. Tale contributo è finalizzato a sostenere le attività statutarie della Fondazione Vajont, comprese ricerche, iniziative culturali, attività di sensibilizzazione e la conservazione della memoria storica del disastro del Vajont.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 970121 "NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA F (RELATIVA ALL'ART. 6)

MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA 2: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024:	+ 75.000	2025: + 75.000		2026: + 75.000

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024:	- 75.000	2025: - 75.000		2026: - 75.000

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 6.12 (6.11.1)

"Alla lettera N) dell'emendamento 6.12 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 85, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella F sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024- 2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella F e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

5159/S INCENTIVI AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO AVENTI SEDE OPERATIVA IN FRIULI VENEZIA GIULIA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE E MOBILI, IVI COMPRESI GLI AUTOMEZZI DESTINATI AL TRASPORTO DEGLI ATLETI E DEL MATERIALE SPORTIVO L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 5, L.R. N. 6 DEL 2019 ART. 56 COMMA 1

CASSA	0,00	2024	1.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

8205/S INTERVENTI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI L.R. 8/2003, L.R. N. 8 DEL 2003, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 6 COMMA 25

CASSA	0,00	2024	-3.950.000,00	2025	0,00	2026	0,00

43010/S INTERVENTI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI L.R. 8/2003, L.R. N. 8 DEL 2003, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 6 COMMA 25, L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 3 COMMA 1

CASSA	0,00	2024	-3.300.000,00	2025	0,00	2026	0,00

68665/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE, RICONOSCIUTE DAL CONI O DAL CIP, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, NONCHÉ PER INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI SOGGETTI PRIVATI DIVERSI DALLE ASSOCIAZIONI O SOCIETA' MEDESIME E SENZA FINALITA' DI LUCRO L.R. N. 16 DEL 2023 ART. 6 COMMA 162 REGIONE

CASSA	0,00	2024	490.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA	0,00	2024	-890.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	-840.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA	0,00	2024	-840.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA	0,00	2024	-840.000,00	2025	0,00	2026	0,00

CONFICONI, CARLI

Subemendamento modificativo all'emendamento 6.12 (6.11.1.1)

"Al punto D) alla lettera a) la parola <<3.000.000>> è sostituita da <<4.500.000,00>>;

Al punto D) il comma 84 quater è sostituito dal seguente:

<<84 quater. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa complessiva di 4.800.000,00 euro, suddivisa in ragione di 3.300.000,00 per l'anno 2024 e 1.500.000,00 per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui all'articolo 85 (NI/S69155).>>."

COPERTURA:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	03	Altri fondi
TITOLO	01	Spese correnti

| 2024: - 3.300.000,00 | 2025: - 1.500.000,00 | 2026: --- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 3.300.000,00 euro per il 2024

- 1.500.000,00 euro per il 2025

GIACOMELLI, BALLOCH, BASSO, MAURMAIR, TRELEANI

Subemendamento modificativo (6.11.2)

"All'emendamento 6.12, dopo la lettera K è aggiunta la seguente:

<<K) bis Dopo il comma 84 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nella misura massima di 15.000 euro ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge regionale 8/2003 per ulteriori esigenze di finanziamento nell'ambito delle attività istituzionali, diverse da quelle già finanziate nel 2024.

84 ter. Per le finalità di cui al 84 bis, i soggetti aventi diritto presentano al Servizio competente in materia di sport apposita domanda di contributo corredata dal preventivo delle spese e da una breve relazione illustrativa. La domanda è presentata dall'1 al 15 settembre 2024 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it.

84 quater. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e l'ammissibilità della spesa in coerenza con le attività istituzionali previste e con la tipologia delle spese di cui all'articolo 23 del d.p.reg. 201/2016. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

84 quinquies. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione.

84 sexies. Per le finalità di cui al 84 bis, è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo

libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85. (S/NI)>>.>>."

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE:

CAPITOLO S/NI

2024: + 50.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO DI COPERTURA:

CAPITOLO S/970090

NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024: - 50.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (6.12)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 62 le parole: <<50.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<200.000 euro>>.

B) Dopo il comma 84 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Filologica Friulana di Udine un contributo straordinario di 200.000 euro e all'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG) di Udine un contributo straordinario di 270.000 euro, per acquisizioni e investimenti funzionali all'attività istituzionale dei due enti.

84 ter. Per le finalità di cui al comma 84 bis, la Società Filologica Friulana e l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di attività culturali domanda di contributo corredata di una relazione contenente l'indicazione delle modalità e dei termini delle acquisizioni, degli investimenti e degli eventuali lavori, del relativo preventivo di spesa e di un cronoprogramma degli eventuali lavori da realizzare. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi.

84 quater. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85. (NI/S 69137)>>.

C) Dopo il comma 84 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un contributo per interventi finalizzati alla messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione dell'area di Porto Casoni per consentire lo svolgimento sia delle attività sportive ordinarie delle discipline della vela e del canottaggio e sia di competizioni di livello nazionale e internazionale all'interno della struttura sportiva.

84 ter. Per le finalità di cui al comma 84 bis il Comune di Lignano Sabbiadoro presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

84 quater. La concessione del contributo è subordinata, anche mediante parere emesso dalla struttura competente per materia del Comitato Regionale del CONI FVG o delle Federazioni sportive nazionali

competenti per materia, alla verifica del soddisfacimento dei requisiti di idoneità per lo svolgimento delle attività di cui al comma 84 bis. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

84 quinquies. L'assegnazione del contributo di cui al comma 84 bis assolve, per il comune beneficiario, alle finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 relativamente alle istanze da presentarsi ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del 29 marzo 2024, n. 466, a valere sulle risorse determinate nell'ambito della legge regionale di stabilità 2025.

84 sexies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 85. (NI/S 69139)>>.

D) Dopo il comma 84 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per lavori di manutenzione straordinaria e completamento dei velodromi siti sul territorio regionale, ai seguenti soggetti per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) Comune di Pordenone: 3.000.000 euro;

b) Comune di San Giovanni al Natisone: 300.000 euro.

84 ter. Per le finalità di cui al comma 84 bis i soggetti indicati presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

84 quater. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 3.300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 85. (NI/S 69155)>>.

E) Dopo il comma 84 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare specifici progetti sportivi connessi all'evento GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025 e a stipulare con i soggetti di cui al comma 84 ter convenzioni per disciplinare le modalità di finanziamento, l'intensità dei contributi, e i termini e le modalità di rendicontazione dei medesimi.

84 ter. Sono ammissibili ai finanziamenti di cui al comma 84 bis gli interventi realizzati dai seguenti soggetti:

a) Comitato regionale del CONI FVG;

b) Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), operanti a livello regionale;

c) Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

d) Sport e Salute S.p.A.

84 quater. Ai fini della stipula delle convenzioni i progetti di cui al comma 84 bis sono presentati al Servizio competente in materia di sport. Ai finanziamenti si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia tipologie delle spese ammissibili di cui agli articoli 9 e 39 del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 201.

84 quinquies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisi in ragione di 200.000 euro per l'anno 2024 e di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85. (NI/S 69147)>>.

F) Dopo il comma 84 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. La Regione riconosce nel patrimonio archeologico e paesaggistico dei castellieri un patrimonio culturale fondamentale per l'identità del Friuli Venezia Giulia e una risorsa per lo sviluppo economico dell'ambito territoriale nel quale essi insistono e ne promuove la valorizzazione, anche sulla base di un'intesa programmatica con i competenti organi dello Stato, sostenendo l'iniziativa coordinata delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati interessati per la realizzazione di un museo e per garantire l'adeguata conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei castellieri stessi.

84 ter. Ai fini del comma 84 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione della fondazione, a partecipazione pubblica e privata, la quale assume la denominazione di Fondazione Museo archeologico Terra dei Castellieri.

84 quater. Lo statuto della Fondazione prevede espressamente le finalità di cui al comma 84 bis e prevede che il fondo di gestione sia finanziato in modo maggioritario da soggetti di diritto pubblico ovvero che gli organi di amministrazione o vigilanza siano designati in maggioranza dai soggetti di parte pubblica.

84 quinquies. La Regione partecipa alla Fondazione mediante conferimenti alla sua dotazione patrimoniale.

84 sexies. La Regione partecipa parimenti al fondo di gestione previsto per il finanziamento delle attività statutarie, nei limiti annualmente stabiliti con legge.

84 septies. Per le finalità di cui al comma 84 quinquies è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85.>> (NI/S 69136)

84 octies. Per le finalità di cui al comma 84 sexies è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85. (NI/S 69142)>>.

G) Dopo il comma 84 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 100.000 euro, per l'allestimento di spazi espositivi all'interno di edifici pubblici.

84 ter. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 84 bis nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

84 quater. Per le finalità di cui al comma 84 bis i Comuni presentano, nel periodo compreso tra il 2 e il 30 settembre 2024, al Servizio competente in materia di beni culturali, domanda corredata di una relazione

illustrativa dell'intervento che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.

84 quinquies. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali, per un importo almeno pari al contributo concesso, entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

84 sexies. Per le finalità previste dal comma 84 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85. (NI/S 69145)>>.

H) Dopo il comma 84 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Latisana un contributo per interventi di adeguamento del Palasport comunale finalizzati a rendere idonea la struttura medesima ad ospitare competizioni sportive di livello nazionale.

84 ter. Per le finalità di cui al comma 84 bis il Comune di Latisana presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

84 quater. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 663.500 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 85. (NI/S 69143)>>.

I) Dopo il comma 84 è inserito il seguente:

<<84 bis. Al comma 2 dell'articolo 8 bis della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO) è aggiunto in fine il seguente periodo: <<L'erogazione degli incentivi può essere prevista in via anticipata anche in assenza di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.>>.

J) Dopo il comma 84 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. Al fine di aumentare l'efficacia dell'azione amministrativa di cui all'articolo 6, commi da 55 a 60 della legge regionale 14/2023 per l'organizzazione del Torneo Internazionale Primavera Calcio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale FVG della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti un contributo finalizzato al completamento dell'intervento finalizzato all'allestimento dell'impianto sportivo sede della manifestazione.

84 ter. Per le finalità di cui al comma 84 bis, il Comitato regionale FVG della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti presenta al Servizio competente in materia di sport, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dettagliato per voci di spesa, nonché della eventuale autorizzazione dell'ente pubblico proprietario alla realizzazione di lavori presso l'impianto sportivo di cui al comma 84 bis. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute prima della presentazione della domanda.

84 quater. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere liquidato in via anticipata, su richiesta del beneficiario.

84 quinquies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024,

a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85. (S/68330)>>.

K) Dopo il comma 84 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Lega Nazionale Dilettanti – Comitato regionale Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario finalizzato alla copertura di spese connesse all'attività istituzionale.

84 ter. Per le finalità di cui al comma 84 bis, la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato regionale Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio competente in materia di sport, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese.

84 quater. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario e vengono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.

84 quinquies. Per le finalità di cui al comma 84 bis, è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85. (NI/S 69156)>>.

L) Dopo il comma 84 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. All'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 2) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 40 la parola: <<minori>> è sostituita dalle seguenti: <<non rientranti tra quelli compresi nell'ambito di applicazione della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO);

b) al comma 41 ter la parola: <<minori>> è sostituita dalle seguenti: <<non rientranti tra quelli compresi nell'ambito di applicazione della legge regionale 11/2019>>.

84 ter. Per le finalità di cui al comma 40 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019, in relazione alle modifiche di cui al comma 84 bis, è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85. (S/7873)>>.

M) Dopo il comma 84 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. Nell'ambito delle procedure relative al Bando approvato con Deliberazione della Giunta regionale del 14 dicembre 2017, n. 2492, a valere sul POR FESR FVG 2014-2020, Linea di intervento 2.1.b.1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ad Area Science Park di Trieste il costo dei servizi resi a favore dei beneficiari del Bando stesso, nei cui confronti sia successivamente venuto meno il diritto al finanziamento a seguito di annullamento, decadenza, revoca o rideterminazione della sovvenzione.

84 ter. Al fine di consentire all'Amministrazione regionale le azioni di recupero del credito nei confronti dei beneficiari di cui al comma 84 bis, il rimborso è subordinato alla cessione all'Amministrazione regionale da parte di Area Science Park di Trieste del credito maturato nei confronti dei beneficiari decaduti dal diritto alla sovvenzione.

84 quater. L'importo dei crediti derivanti dal disposto di cui al comma 84 ter, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi ed altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2. (NI/E 37308)

84 quinquies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85. (NI/S 69160)>>.

N) Al comma 85, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella F sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella F e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

TITOLO 1 - Spese correnti

5453/S FINANZIAMENTO ALL'ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ERPAC) PER L'ATTIVITA' E LE SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. N. 14 DEL 2023 ART. 10 COMMA 4, L.R. N. 2 DEL 2016 ART. 3 COMMA 2/2, L.R. N. 2 DEL 2016 ART. 14 COMMA 1 LETT. A, L.R. N. 22 DEL 2016 ART. 6 COMMA 1, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 7 COMMA 19, L.R. N. 19 DEL 2021 ART. 32, L.R. N. 13 DEL 2021 ART. 6 COMMA 21, L.R. N. 2 DEL 2016 ART. 4/2

CASSA	0,00	2024	78.624,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	78.624,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

4246/S FINANZIAMENTI ANNUI ALLE BIBLIOTECHE D'INTERESSE REGIONALE PER SPESE D'INVESTIMENTO L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 34, L.R. N. 23 DEL 2015 ART. 30 COMMA 3, L.R. N. 15 DEL 2022 ART. 6 COMMA 38, L.R. N. 15 DEL 2022 ART. 6 COMMA 40

CASSA	0,00	2024	16.468,00	2025	0,00	2026	0,00

5348/S CONFERIMENTI FINANZIARI DELLA REGIONE ALLA FONDAZIONE AQUILEIA L.R. N. 18 DEL 2006 ART. 4 COMMA 1/2

CASSA	0,00	2024	1.500.000,00	2025	0,00	2026	0,00

6071/S FINANZIAMENTI ANNUI AI SISTEMI BIBLIOTECARI PER SPESE DI INVESTIMENTO L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 34, L.R. N. 23 DEL 2015 ART. 26 COMMA 1, L.R. N. 15 DEL 2022 ART. 6 COMMA 38, L.R. N. 15 DEL 2022 ART. 6 COMMA 40

CASSA	0,00	2024	94.106,00	2025	0,00	2026	0,00

6083/S FINANZIAMENTI ANNUI ALLE BIBLIOTECHE D'INTERESSE REGIONALE PER SPESE D'INVESTIMENTO L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 34, L.R. N. 23 DEL 2015 ART. 30 COMMA 3, L.R. N. 15 DEL 2022 ART. 6 COMMA 38, L.R. N. 15 DEL 2022 ART. 6 COMMA 40

CASSA	0,00	2024	2.000,00	2025	0,00
2026			0,00		

7873/S FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DI SITI ARCHEOLOGICI PALEOCRISTIANI NON RIENTRANTI TRA QUELLI COMPRESI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA L.R. 11/2019 L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 7 COMMA 40, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 7 COMMA 41, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 7 COMMA 42, L.R. N. 16 DEL 2019 ART. 7 COMMA 21, L.R. N. 16 DEL 2019 ART. 7 COMMA 22

CASSA	0,00	2024	400.000,00	2025	0,00	2026	0,00

8204/S INTERVENTI DI RECUPERO DI BENI CULTURALI
L.R. N. 23 DEL 2015 ART. 13 COMMA 2

CASSA	0,00	2024	-200.000,00	2025	0,00	2026	0,00

69137/S CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANDE ITALIANE MUSICALI AUTONOME FRIULI VENEZIA GIULIA (ANBIMA FVG) PER ACQUISIZIONI ED INVESTIMENTI FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEI DUE ENTI L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2024	470.000,00	2025	0,00	2026	0,00

69145/S CONTRIBUTI AI COMUNI PER L'ALLESTIMENTO DI SPAZI ESPOSITIVI ALL'INTERNO DI EDIFICI PUBBLICI L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2024	500.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	2.782.574,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

CASSA	0,00	2024	2.861.198,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

4245/S FINANZIAMENTI ANNUI DI PARTE CORRENTE ALLE BIBLIOTECHE D'INTERESSE REGIONALE L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 34, L.R. N. 23 DEL 2015 ART. 30 COMMA 3, L.R. N. 15 DEL 2022 ART. 6 COMMA 38, L.R. N. 15 DEL 2022 ART. 6 COMMA 40

CASSA	0,00	2024	- 18.468,00	2025	0,00	2026	0,00

6066/S FINANZIAMENTI ANNUI DI PARTE CORRENTE AI SISTEMI BIBLIOTECARI L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 34, L.R. N. 23 DEL 2015 ART. 26 COMMA 1, L.R. N. 15 DEL 2022 ART. 6 COMMA 38, L.R. N. 15 DEL 2022 ART. 6 COMMA 40

CASSA	0,00	2024	- 94.106,00	2025	0,00	2026	0,00

8655/S ONERI PER LA STIPULA CON I SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI TRIENNALI PER ATTIVITA' CULTURALI, DI CONVENZIONI DI DURATA ANNUALE O PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI ULTERIORI PROGETTI CHE RIVESTONO PARTICOLARE RILEVANZA DI INTERESSE PUBBLICO L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 29/ 2, L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 1, L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 2

CASSA 0,00 2024 30.000,00 2025 0,00 2026 0,00

12061/S FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE CULTURALI DI AVVICINAMENTO E DELLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO GO! 2025 NOVA GORICA E GORIZIA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2025 L.R. N. 19 DEL 2021 ART. 2, L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 1, L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 2

CASSA 0,00 2024 440.000,00 2025 80.000,00 2026 0,00

68117/S CONTRIBUTO AL COMUNE DI PORDENONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA AL TITOLO DI "CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2027" E PER LE ATTIVITA' COLLATERALI FUNZIONALI ALL'ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE, ALL'ANIMAZIONE E COINVOLGIMENTO ATTIVO DEL TERRITORIO E DELLE COMUNITA', NONCHÉ PER CREAZIONE DEL BRAND L.R. N. 13 DEL 2023 ART. 6 COMMA 1

CASSA 0,00 2024 150.000,00 2025 0,00 2026 0,00

68541/S INCENTIVI ANNUALI A SOSTEGNO DI PROGETTI LOCALI INERENTI MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE E ALTRE ATTIVITA' CULTURALI NELLE DISCIPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE, ARTI VISIVE, FOTOGRAFIA E MULTIMEDIALITA' L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 24 COMMA 6/2 LETT. C

CASSA 0,00 2024 -50.000,00 2025 0,00 2026 0,00

68543/S INCENTIVI ANNUALI A SOSTEGNO DI PROGETTI LOCALI DI ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE UMANISTICA E SCIENTIFICA L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 26 COMMA 8/2 LETT. C

CASSA 0,00 2024 83.950,00 2025 0,00 2026 0,00

68545/S INCENTIVI ANNUALI A SOSTEGNO DI PROGETTI ANNUALI NELL'AMBITO DI GO!2025 L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 3/2

CASSA 0,00 2024 500.000,00 2025 0,00 2026 0,00

69142/S CONFERIMENTO AL FONDO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO TERRA DEL CASTELLIERI, A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E PRIVATA, PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' STATUTARIE L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA 0,00 2024 10.000,00 2025 10.000,00 2026 10.000,00

69160/S CONTRIBUTO AD AREA SCIENCE PARK DI TRIESTE A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER I SERVIZI RESI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL BANDO POR FESR 2014-2020, LINEA DI INTERVENTO 2.1.B.1 L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA 0,00 2024 10.000,00 2025 0,00 2026 00,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2024 1.061.376,00 2025 90.000,00 2026 10.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

58502/S FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE A SOGGETTI GESTORI DI BENI CULTURALI DI PARTICOLARE RILEVANZA E DI ELEVATO VALORE STRATEGICO COLLOCATI NEI SITI REGIONALI CULTURALI UNESCO AL FINE DI SOSTENERE E INCREMENTARE IL LORO GRADO DI FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE L.R. N. 11 DEL 2019 ART. 8/ 2

CASSA	0,00	2024	1.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	1.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

69136/S CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE DELLA FONDAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO TERRA DEI CASTELLIERI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E PRIVATA L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2024	20.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

CASSA	0,00	2024	20.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

CASSA	0,00	2024	2.081.376,00	2025	90.000,00	2026	10.000,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

CASSA	0,00	2024	4.942.574,00	2025	90.000,00	2026	10.000,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

TITOLO 1 - Spese correnti

6656/S CONTRIBUTI AI COMUNI DI CLAUT E PONTEBBA PER LA GESTIONE DEI PALAZZETTI DEL GHIACCIO L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 7 COMMA 102

CASSA	0,00	2024	150.000,00	2025	0,00	2026	0,00

68661/S CONTRIBUTO, TRAMITE IL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA DEL CONI (CONI FVG), ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE NON PROFESSIONISTICHE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA CHE, NEGLI SPORT DI SQUADRA, MILITANO NEI CAMPIONATI FEMMINILI DI SERIE A E B L.R. N. 16 DEL 2023 ART. 6 COMMA 150

CASSA	0,00	2024	150.000,00	2025	0,00	2026	0,00

69147/S FINANZIAMENTO DI PROGETTI SPORTIVI CONNESSI ALL'EVENTO Go!2025 NOVA GORICA E GORIZIA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2025 L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2024	200.000,00	2025	150.000,00	2026	0,00

69156/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI-COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA A SOSTEGNO DELLE SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2024	100.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	600.000,00	2025	150.000,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

27858/S FONDO CONCERTAZIONE REGIONE ENTI LOCALI 2023-2025 - SPORT E TEMPO LIBERO

CASSA	0,00	2024	300.000,00	2025	150.000,00	2026	0,00

68330/S CONTRIBUTO AL COMITATO REGIONALE FVG DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (FIGC) - LEGA NAZIONALE DILETTANTI, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE NEREO ROCCO E PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE L.R. N. 14 DEL 2023 ART. 6 COMMA 55

CASSA	0,00	2024	250.000,00	2025	0,00	2026	0,00

69139/S CONTRIBUTO AL COMUNE DI LIGNANO SABBIA D'ORO PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI PORTO CASONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO SIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE ORDINARIE DELLE DISCIPLINE DELLA VELA E DEL CANOTTAGGIO SIA DI COMPETIZIONI DI LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2024	5.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

69143/S CONTRIBUTO AL COMUNE DI LATISANA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL PALASPORT COMUNALE FINALIZZATI A RENDERE IDONEA LA STRUTTURA AD OSPITARE COMPETIZIONI SPORTIVE DI LIVELLO NAZIONALE L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2024	663.500,00	2025	0,00	2026	0,00

69155/S CONTRIBUTO AI COMUNI DI PORDENONE E SAN GIOVANNI AL NATISONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DEI VELODROMI L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2024	3.300.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	9.513.500,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

CASSA	0,00	2024	10.113.500,00	2025	150.000,00	2026	0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

CASSA	0,00	2024	10.113.500,00	2025	150.000,00	2026	0,00

BUNA, CALLIGARIS, BUDAI
Emendamento modificativo (6.13)

"1. All'articolo 6, dopo il comma 84 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo nel limite massimo di euro 10.000,00 per spese derivanti dal noleggio di strutture prefabbricate utilizzate per sostituire temporaneamente le strutture fisse nell'ambito di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria delle medesime.

84 ter. I contributi sono concessi, con procedimento a sportello, ad Associazioni e società sportive dilettantistiche proprietarie di impianti sportivi o che dispongano di idoneo titolo autorizzatorio alla gestione di un impianto sportivo di proprietà pubblica o privata. Il Servizio competente in materia di sport svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 84 bis e l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

84 quater. I soggetti di cui al comma 84 ter presentano domanda di contributo dal 1 al 30 settembre 2024, su modello predisposto dal Servizio competente in materia di sport, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa analitico.

84 quinquies. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e in via anticipata e sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.

84 sexies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 150.000,00 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Capitolo S/NI

84 septies. Agli oneri di cui al comma 84 sexies si provvede mediante storno per pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Capitolo S/970090.>>."

Nota tecnica: Con tale norma si provvede a istituire una linea contributiva per concedere alle ASD finalizzati alla copertura delle spese derivanti dal noleggio di strutture prefabbricate volte a sostituire temporaneamente quelle fisse per motivi di ristrutturazione e manutenzione delle stesse.

Nota finanziaria: La presente norma comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione, soddisfatti tramite storno da altro capitolo.

MIANI, MAURMAIR

Emendamento modificativo (6.14) RICOLLOCATO 5.72.5

"1. Dopo il coma 84, viene aggiunto il seguente:

<<84 bis al come 1 dell'articolo 3 della legge regionale 06 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini) le parole: <<da celebrare il 20 maggio di ogni anno o la prima domenica successiva>> sono sostituite dalla seguente: <<da celebrare il 20 maggio di ogni anno o in una giornata della settimana che precede o segue tale data>>."

Note : L'emendamento è finalizzato ad ampliare la possibilità, qualora la giornata del 20 maggio cada in giorno lavorativo, di celebrare la ricorrenza in una giornata festiva o prefestiva o comunque ritenuta più idonea.

L'emendamento non comporta oneri finanziari.

BUNA, CALLIGARIS, BUDAI

Emendamento modificativo (6.15)

"1. All'articolo 6, dopo il comma 84 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite un contributo alla Lega Nazionale Dilettanti – Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, le associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia regolarmente iscritte ai campionati di Promozione ed Eccellenza regionali ed alle squadre regionali partecipanti al campionato di Serie D, per la copertura delle spese derivanti dalla presenza di un medico di presidio o dalla presenza dell'ambulanza. Alle Associazioni e Società sportive è riconosciuto un contributo nel limite massimo di 200,00 euro per ogni evento sportivo giocato in casa.

84 ter. La Lega Nazionale Dilettanti – Comitato regionale Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il 31 ottobre 2024, domanda di contributo corredata dal preventivo della spesa e dall'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al comma 84 bis interessate dal finanziamento regionale.

84 quater. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata alla Lega Nazionale Dilettanti – Comitato regionale Friuli Venezia Giulia e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.

84 quinquies. Per le finalità di cui al comma 84 bis, è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Capitolo S/NI

84 sexies. Agli oneri di cui al comma 84 quinquies si provvede mediante storno per pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Capitolo S/970090.>>"

Nota tecnica: Con tale norma si provvede a istituire una linea contributiva per concedere alla Lega Nazionale Dilettanti Comitato regionale Friuli Venezia Giulia un contributo finalizzato alla copertura delle spese derivanti dalla presenza di un medico di presidio o alla presenza dell'ambulanza durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive. Il contributo è ripartito equitativamente tra le ASD e SSD calcistiche regolarmente iscritte ai campionati di promozione ed eccellenza regionali ed alle squadre regionali partecipanti al campionato di Serie D, nel limite della spesa richiesta e comunque nel limite massimo di 200,00 euro a società e per evento sportivo giocato in casa.

Nota finanziaria: La presente norma comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione, soddisfatti tramite storno da altro capitolo.

MIANI, CALLIGARIS

Subemendamento modificativo all'emendamento 6.16 (6.15.1)

"1. All'emendamento di pagina 6.16, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 84 ter è modificato come segue:

<<La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 84 bis è presentata a partire dalle ore 9.00 del primo settembre ed entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, su apposito modello, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.>>.

b) al comma 84 quater le parole <<ai successivi scorrimenti della graduatoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<a finanziare le domande non soddisfatte>>.>>."

Nota tecnica:

Il presente sub emendamento definisce le modalità di presentazione delle domande.

Nota finanziaria:

Il presente sub emendamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

MIANI, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (6.16)

"1. All'articolo 6, dopo il comma 84 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni proprietari dei prefabbricati acquisiti post terremoto del 1976, a seguito della dismissione degli stessi, contributi fino al limite massimo di 15.000,00 euro a prefabbricato, finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di destinarli direttamente ad uso ricreativo o all'eventuale demolizione.

84 ter. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 84 bis è presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su apposito modello, alla Direzione centrale cultura e sport, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.

84 quater. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 84 bis, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. L'amministrazione regionale è autorizzata nei limiti delle risorse rese disponibili ai successivi scorrimenti della graduatoria.

84 quinquies. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

84 sexies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 300.000,00 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. ... (.....) e sul Programma n. ... (.....) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli anni 2024-2026. Capitolo S/NI

84 septies. Agli oneri di cui al comma 84 sexies si provvede mediante storno per pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Capitolo S/970090.>>"

Nota tecnica: Con tale norma si provvede a istituire una linea contributiva per concedere ai Comuni proprietari dei prefabbricati, acquisiti post terremoto del 1976 a seguito della dismissione degli stessi, contributi fino al limite massimo di 15.000,00 euro a prefabbricato, finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di destinarli direttamente ad uso turistico e ricreativo.

Nota finanziaria: La presente norma comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale, soddisfatti tramite storno da altro capitolo.

BASSO, GIACOMELLI, BALLOCH, MAURMAIR, TRELEANI

Emendamento modificativo (6.17)

"1. All'articolo 6, dopo il comma 84, sono aggiunti i seguenti:

<<84 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Biblioteche facenti parte dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, 236 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 "Norme regionali in materia di beni culturali") e alle biblioteche riconosciute di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento medesimo, contributi fino a un massimo di 100.000 Euro per l'installazione, la sostituzione o l'adeguamento di impianti antincendio a gas.

84 ter. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi

previsti dal comma 84bis nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

84 quater. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 84 bis, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi e le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.

84 quinquies. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.

84 sexies. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali, per un importo almeno pari al contributo concesso, entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

84 septies. Per le finalità previste dal comma 84 bis è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85.>>."

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE:

CAPITOLO S/

2024: + 100.000,00	2025: --- 2026: ---

CAPITOLO DI COPERTURA:

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024: - 100.000,00	2025: --- 2026: ---

BASSO, GIACOMELLI, BALLOCH, MAURMAIR, TRELEANI

Emendamento modificativo (6.18)

"1. Dopo il comma 84 è aggiunto il seguente:

<<84 bis. La validità della graduatoria approvata con Decreto n. 28883 GRFVG del 20 giugno 2023 è prorogata al 31 dicembre 2025.>>."

Nota: L'emendamento in oggetto proroga al 31 dicembre 2025 la graduatoria del bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di automezzi per il trasporto di atleti e di materiale sportivo di cui alla delibera di gg n. 65 del 20 gennaio 2023.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

TRELEANI, BALLOCH, BASSO, GIACOMELLI, MAURMAIR

Emendamento modificativo (6.19)

"1. All'articolo 6, dopo il comma 84, sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. Al fine di promuovere le attività sportive, di valorizzare il patrimonio degli impianti sportivi di proprietà pubblica e di potenziare l'offerta sportiva sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo fino all'80 per cento della spesa ammissibile, a favore di associazioni o società sportive senza finalità di lucro con sede legale o operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia e che dispongano di idoneo titolo giuridico ad effettuare gli interventi oggetto del presente comma su impianti sportivi di proprietà di Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per interventi finalizzati alla costruzione o al completamento di campi da destinare o destinati alla

disciplina sportiva del padel.

84 ter. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 84 bis e l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

84 quater. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 84 bis, in seguito a un bando approvato con deliberazione della Giunta regionale entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi e le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di sport, corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 14/2002, nonché del computo metrico estimativo riferito all'intervento e del titolo giuridico ad effettuare l'intervento medesimo rilasciato dal Comune proprietario dell'impianto.

84 quinquies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 950.000,00 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85.>>."

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

s/NI

CASSA 2024 +950.000 euro

CAPITOLO DI PRELIEVO

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2024 -950.000 euro

BALLOCH, BASSO, MAURMAIR, TRELEANI, GIACOMELLI

Emendamento modificativo (6.20)

"1. All'articolo 6, dopo il comma 84, sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. Al fine di valorizzare e diffondere il teatro di figura legato alle marionette, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per la ristrutturazione, l'adeguamento e l'allestimento, comprensivo di un palco allestito con ponte di manovra permanente per le marionette, di sale teatrali di proprietà comunale attigue a musei o centri espositivi permanenti dedicati all'arte di figura.

84 ter. I contributi, di cui al comma 84 bis, sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 84 bis nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

84 quater. Con bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili. I contributi di cui al comma 84 bis possono essere erogati in via anticipata

e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) e, ove compatibile, il Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191.

84 quinquies Per le finalità previste dal comma 84 bis è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. _ (_____) - Programma n. _ (_____) - Titolo n. (_____) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella F di cui al comma 85.>>."

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

s/____

CASSA 2024 +400.000 euro

CAPITOLO DI PRELIEVO

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2024 - 400.000 euro

TRELEANI, GIACOMELLI, BALLOCH, BASSO, MAURMAIR

Emendamento modificativo (6.21)

"1. Dopo il comma 84, sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo fino al 100% della spesa ammissibile per interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento e ristrutturazione di impianti sportivi destinati al tennis e/o al padel a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro che dispongano di idoneo titolo giuridico ad effettuare tali interventi su impianti sportivi di proprietà di soggetti privati diversi dall'associazione o società medesime.

84 ter. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 84 bis e l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

84 quater. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 84 bis, in seguito a un bando approvato con deliberazione della Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi e le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di sport, corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 14/2002.

84 quinquies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 600.000,00 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85.>>."

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

s/NI

CASSA 2024 +600.000 euro

CAPITOLO DI PRELIEVO

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
CASSA 2024 - 600.000 euro

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN

Subemendamento modificativo (6.21.0.1)

"1. Al comma 84 bis come introdotto dall'emendamento 6.22, dopo la parola <<famiglie>> sono aggiunte le parole <<, nonché dei relativi servizi igienici pubblici>>."

Non comporta oneri finanziari.

BALLOCH, BASSO

Subemendamento modificativo (6.21.1)

"Il comma 84 quinquies dell'emendamento 6.22 è sostituito dal seguente:

<<84 quinquies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 320.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. () - Programma n. () - Titolo n. () dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella F di cui al comma 85.>>."

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

s/

CASSA 2024 +80.000 euro

CAPITOLO DI PRELIEVO

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2024 - 80.000 euro

BALLOCH, BASSO, MAURMAIR, TRELEANI, GIACOMELLI

Emendamento modificativo (6.22)

"1. All'articolo 6, dopo il comma 84, sono aggiunti i seguenti:

<<84 bis. Al fine di promuovere il turismo scolastico nei siti riconosciuti Patrimonio Culturale UNESCO, la Regione è autorizzata a concedere ai Comuni sedi di siti culturali UNESCO contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di € 80.000 per l'acquisto di arredi e attrezzature finalizzati alla realizzazione di aree picnic destinate alla sosta e al ristoro di comitive di studenti e famiglie.

84 ter. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

84 quater. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 84 bis, in seguito a un bando, pubblicato sul sito istituzionale della Regione almeno 15 giorni prima del termine di presentazione della domanda, con il quale vengono determinati modalità e termini di presentazione della domanda, intensità dei contributi, tipologie di spese ammissibili e modalità di rendicontazione, presentano domanda alla Direzione competente in materia di cultura.

84 quinquies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. () - Programma n. () - Titolo n. () dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella F di cui al comma 85.>>."

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

s/

CASSA 2024 +240.000 euro

CAPITOLO DI PRELIEVO

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2024 - 240.000 euro

CONFICONI, CARLI, CELOTTI

Subemendamento modificativo dell'emendamento 6.23 (6.22.1)

"All'emendamento 6.23 comma 84 bis dopo le parole <<e la realizzazione>> sono aggiunte le parole <<di

attività benefiche nonché>>."

Nota: L'emendamento non comporta oneri finanziari.

MAURMAIR, BALLOCH, BASSO, GIACOMELLI, TRELEANI

Emendamento modificativo (6.23)

"1. All'articolo 6, dopo il comma 84, sono aggiunti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione un contributo fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per la programmazione, l'organizzazione e la realizzazione di attività ed eventi culturali inerenti al periodo delle festività natalizie, che valorizzino la socialità ed offrano alla cittadinanza occasioni di intrattenimento ricreativi e culturali, diffondendo lo spirito del Santo Natale

84 ter. Il contributo massimo concedibile ad ogni singolo comune è determinato nel seguente modo:

- a) 6.000 euro per i Comuni fino a 3.000 abitanti;
- b) 15.000 euro per i Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti;
- c) 25.000 euro per i Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti, salvo quanto previsto dalla lettera d);
- d) 100.000 euro per i Comuni già capoluoghi delle sopresse province.

84 quater. I contributi, di cui al comma 84 bis, sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 84 bis nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

84 quinquies. Con bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti dal comma 84 bis, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili. I contributi di cui al comma 84 bis possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) e, ove compatibile, il Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.

84 sexies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa 1.500.000 euro per il 2024, a valere sulla Missione n. () - Programma n. () - Titolo n. 1 (Spese in parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85.>>."

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE:

CAPITOLO S/

2024: + 1.500.000,00 2025: --- 2026: ---

CAPITOLO DI COPERTURA:

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024: 1.500.000,00 2025: --- 2026: ---

MAURMAIR, BALLOCH, BASSO, TRELEANI, GIACOMELLI

Emendamento modificativo (6.24)

"1. Dopo il comma 84, sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni della regione singoli o associati le risorse finanziarie per la concessione di contributi finalizzati alla manutenzione o al restauro di capitelli, edicole, ancone e crocifissi presenti nelle pubbliche vie o in prossimità delle stesse di proprietà di persone fisiche o giuridiche.

84 ter. Per le finalità di cui al comma 84 bis i Comuni della regione singoli o associati interessati presentano, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, domanda di trasferimento delle risorse finanziarie alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 15 ottobre.

84 quater. Le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite in parti uguali tra tutte le domande pervenute.

84 quinquies I Comuni ai quali vengono trasferite le risorse di cui al comma 84 bis possono concedere contributi per interventi di manutenzione o di restauro di un solo bene in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 25.000 euro;

84 sexies. Sono ammissibili a contributo tutte le spese direttamente attinenti all'intervento di manutenzione o di restauro, ivi comprese le spese tecniche e di allestimento del cantiere, nonché l'IVA nella misura in cui questa costituisca un costo per il beneficiario.

84 septies. Con il decreto di trasferimento delle risorse vengono stabiliti i termini e le modalità per la loro rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

84 octies. Le risorse trasferite possono essere erogate anticipatamente su richiesta del Comune beneficiario.

84 novies Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 200.000,00 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85.>>."

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE:

CAPITOLO S/

2024: + 200.000,00 2025: --- 2026: ---

CAPITOLO DI COPERTURA

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024: - 200.000,00 2025: --- 2026: ---

BALLOCH, MAURMAIR, BASSO

Subemendamento modificativo (6.24.1)

"1. Il comma 84 ter dell'emendamento 6.25 è sostituito dal seguente:

<<84 ter. Per le finalità di cui ai commi 116 e 117 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2023 n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), così come modificati dal comma 84 bis è destinata la spesa complessiva di 610.000,00 euro, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85 (S/NI).>>."

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE:

CAPITOLO S/NI

2024: + 60.000,00 2025: -- 2026: ---

CAPITOLO DI COPERTURA

CAPITOLO 9970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024: - 60.000,00 2025: -- 2026: ---

MAURMAIR, BALLOCH, BASSO, TRELEANI, GIACOMELLI

Emendamento modificativo (6.25)

"1. Dopo il comma 84, sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. All'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2023 n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 116 è integralmente sostituito dal seguente:

<<116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia per la manutenzione e il ripristino di percorsi, sentieri, capitelli, ancone, edicole, cippi commemorativi, chiesette e cimiteri nonché per la manutenzione di baite e rifugi da esse gestiti, al fine di valorizzare la memoria storica dei caduti anche per le nuove generazioni.>>;

b) Al comma 117 le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative e del relativo preventivo di spesa>> sono sostituite dalle seguenti <<il 31 ottobre, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare, del relativo preventivo di spesa e dall'autorizzazione alla realizzazione degli interventi medesimi rilasciata dagli enti proprietari>>.

84 ter. Per le finalità di cui ai commi 116 e 117 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2023 n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), così come modificati dal comma 84 bis è destinata la spesa complessiva di 550.000,00 euro, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85 (S/NI).>>."

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE:

CAPITOLO S/

2024: + 550.000,00 2025: --- 2026: ---

CAPITOLO DI COPERTURA

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

GIACOMELLI, BASSO

Subemendamento modificativo (6.25.1)

"1. All'emendamento 6.26 sono apportate le seguenti modifiche:

<<Al Comma 84 bis. lettera c) le parole << lo svolgimento di >> sono sostituite dalle parole <<eventi culturali in occasione di>>

<<Al Comma 84 bis. lettera d) la parola <<sociali>> è sostituita dalla parola <<culturali>>

Al Comma 84 bis. la lettera e) è soppressa."

Nota: Per la copertura finanziaria del presente sub-emendamento si rimanda alla RTF collegata all'emendamento 6.26, in quanto sia la finalità che gli importi ed il capitolo di prelievo rimangono i medesimi.

GIACOMELLI, BASSO

Subemendamento modificativo (6.25.2)

"1. All'emendamento 6.26 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 84 quater sono aggiunte infine le parole: <<La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 84 bis nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.>>;

Il comma 84 quinquies è abrogato;

Il comma 84 sexies è sostituito dal seguente comma:

<<84 sexies. Con Avviso pubblico sono definiti i settori d'intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti dal comma 84 bis, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili. I contributi di cui al comma 84 bis possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale il agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) e, ove compatibile, il Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..>>."

Nota: Per la copertura finanziaria del presente sub-emendamento si rimanda alla RTF collegata all'emendamento 6.26, in quanto sia la finalità che gli importi ed il capitolo di prelievo rimangono i medesimi.

GIACOMELLI, BALLOCH, BASSO, MAURMAIR, TRELEANI, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (6.26)

"1. Dopo il comma 84 sono aggiunti i seguenti:

<<84 bis. Al fine di promuovere la funzione storico-culturale, educativa e sociale svolta dalle associazioni combattentistiche e d'arma appartenenti a corpi e forze armate in essere, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle associazioni che ne facciano richiesta, operanti in regione da almeno un anno, finanziamenti per le seguenti attività:

a) svolgimento di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e iniziative nelle scuole in accordo con gli

istituti scolastici, per celebrare momenti e date salienti della storia del Friuli Venezia Giulia;
b) Iniziative di partecipazione alla gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione di siti museali, monumenti, cimiteri e sacrari di guerra della storia nazionale;
c) lo svolgimento di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;
d) iniziative di cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilità;
e) iniziative di tutela dei bisogni morali e materiali degli associati e dei loro superstiti.

84 ter. I finanziamenti di cui al comma 84 bis, concessi alle associazioni combattentistiche e d'arma, possono coprire fino al 100 per cento della spesa ammissibile, fino ad un massimo di 15.000,00 euro.

84 quater. I finanziamenti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

84 quinquies. La spesa relativa ai finanziamenti è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

84 sexies. Per l'ottenimento del finanziamento, i beneficiari di cui al comma 84 bis, in seguito a un Avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla Direzione centrale cultura e sport, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.

84 septies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 200.000,00 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. ____ (_____) - Programma n. ____ (_____) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85.>>."

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE:

CAPITOLO S/NI

2024: + 200.000,00 2025: --- 2026: ---

CAPITOLO DI COPERTURA:

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024: - 200.000,00 2025: --- 2026: ---

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Emendamento modificativo (6.27)

"1. Dopo il comma 84 dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti commi:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni culturali con sede nei comuni interamente montani ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, contributi fino ad un importo massimo di € 100.000 per l'anno 2024 destinati all'acquisto delle latterie non più utilizzate per finalità produttive e da riutilizzarsi come sede delle associazioni stesse, per lo svolgimento di attività socioculturali e per l'allestimento di musei delle arti e mestieri antichi.

84 ter. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 84 bis sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di cultura, a mezzo posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di acquisizione degli immobili con relativo preventivo di spesa.

84 quater. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 84 bis nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

84 quinquies. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata in unica soluzione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.

84 sexies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 200.000,00 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85.>>."

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

S/NI

| 2024: + 200.000 | 2025: --- | 2026: ---

COPERTURA:

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2024: - 200.000 | 2025: --- | 2026: ---

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento modificativo (6.28)

"1. All'articolo 6 dopo il comma 84 sono aggiunti i seguenti commi:

<<84 bis. Al fine di promuovere il diritto alla mobilità, alla salute, allo svago, nonché di incentivare gli stili di vita attivi delle persone con disabilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti persone fisiche portatrici di disabilità motoria certificata per l'acquisto di biciclette nuove di fabbrica utilizzabili da persone con disabilità motoria a copertura fino al 90 per cento della spesa sostenuta.

84 ter. I contributi di cui al comma 84 bis sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) fino all'ammontare massimo di 8.000 euro. È ammessa la concessione di un solo contributo ogni per soggetto richiedente. E ammissibile a contributo la spesa sostenuta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

84 quater. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti dei soggetti beneficiari, le relative spese ammissibili al contributo di cui al comma 84 bis, l'importo minimo del contributo concedibile, le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa.

84 quinquies. Per le finalità previste dal comma 84 bis, è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere della Missione 10 (TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ) - Programma 4 (ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO) - TITOLO 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>."

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 5/ 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024 - 500.000,00 | 2025 -- | 2026 ---

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (6.29) RICOLLOCATO 5.72.6

"All'art. 6 dopo il comma 84 è aggiunto il seguente:

<<84 bis. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali) dopo le parole <<tra loro cumulabili.>> sono aggiunte le seguenti <<Le anticipazioni sono concesse nella misura massima del 75 per cento dell'importo ammesso a contributo.>>."

Nota: attualmente l'anticipazione è prevista al 50 per cento, ma mette in difficoltà le associazioni. Si propone di portare la soglia al 75 per cento attraverso legge.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, PUTTO, MASSOLINO

Emendamento modificativo (6.30)

"1. Dopo il comma 84 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti religiosi della regione riconosciuti civilmente, che detengano in custodia archivi parrocchiali e/o ecclesiastici nonché ai Comuni detentori di archivi storici, un contributo straordinario per gli anni 2024-2025-2026 nel limite massimo ognuno di 25.000 euro, al fine di sostenere le spese necessarie per il completamento della digitalizzazione, catalogazione e per la realizzazione di postazioni informatizzate necessarie alla consultazione e purché in attuazione di progetti previsti da protocolli stipulati fra gli enti stessi, almeno una Università della regione e almeno una associazione con finalità storico-culturali.

84 ter. Al procedimento contributivo di cui al comma 84 bis si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).

84 quater. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

84 quinquies. Per le finalità previste al comma 84 bis è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo 1 (Spese correnti) del Bilancio di Previsione 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>."

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2024 -100.000,00 |2025 -100.000,00 |2026 -100.000,00 |

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, LIGUORI, PUTTO

Emendamento modificativo (6.31)

"1. Dopo il comma 84 sono aggiunti i seguenti commi:

<< 84 bis. L'Amministrazione regionale, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 797 del 31 maggio 2024, finanzia gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia con capienza complessiva superiore a 800 posti, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) che hanno presentato domanda per l'annualità 2024 e la cui graduatoria è stata approvata con Decreto n° 26345/GRFVG del 31/05/2024.

84 ter. Per le finalità previste al comma 84 bis è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo 2 (Spese in conto capitale) del Bilancio di Previsione 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>."

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2024 -450.000,00 |2025 -- |2026 -- |

MORETUZZO, MASSOLINO

Subemendamento modificativo all'emendamento 6.32 (6.31.1)

"I commi da 84 bis a 84 quinquies come aggiunti dall'emendamento 6.32 sono sostituiti dal seguente movimento tabellare:

<<Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella tabella stessa:"

TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 7892 - FINANZIAMENTO A FAVORE DELL'ENTE LOCALE CHE INTENDE PRESENTARE LA CANDIDATURA DI UN BENE CULTURALE, ANCHE IMMATERIALE, PER IL RICONOSCIMENTO UNESCO L.R. N. 11 DEL 2019 ART. 14 COMMA 1, L.R. N. 11 DEL 2019 ART. 18 COMM

|2024 + 50.000,00 |2025 -- |2026 -- |

12024 +50.00012025 -- 12026 --

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2024 - 50.000,00 |2025 -- |2026 -- |

MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI, MASSOLINO

Emendamento modificativo (6.32)

"1. Dopo il comma 84 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. Al fine di sostenere l'avvio del percorso della rete dei Comuni friulani che ospitano siti protostorici legati alla civiltà dei tumuli e dei castellieri e di proporre una candidatura delle aree degli stessi per il riconoscimento di bene del patrimonio Unesco, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni che aderiranno alla rete un contributo per la predisposizione del dossier di candidatura, per le attività collaterali funzionali all'analisi del contesto territoriale, all'animazione e al coinvolgimento attivo del territorio e delle comunità, nonché per la predisposizione dei materiali di comunicazione, di promozione, di presentazione e di approfondimento del dossier di candidatura.

84 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 84 bis è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa da parte del Comune che verrà individuato dagli stessi quale capofila del progetto.

84 quater. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

84 quinquies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2024 e 40.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85. (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)>>."

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2024 -10.000,00 |2025 -40.000,00 |2026 -- |

CONFICONI, CARLI, FASIOLO

Emendamento modificativo (6.33)

"All'articolo 6, dopo il comma 84 sono aggiunti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'ANED - Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti - Sezione di Pordenone per il restauro del monumento ai deportati nei lager nazisti sito nei giardini di piazza Maestri del Lavoro a Pordenone.

84 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 84 bis è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

84 quater. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.

84 quinquies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 12.000,00 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e

interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85 (NI S/).>>.”

=====		
TABELLA F relativa all'articolo 6		
=====		
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	02	Spese in conto capitale

2024: + 12.000,00 2025: --- 2026: ---		

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE
+ 12.000,00 euro per l'anno 2024
Copertura:

=====		
TABELLA K Relativa all'articolo 11		
=====		
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	03	Altri fondi
TITOLO	01	Spese correnti

2024: - 12.000,00 2025: - 2026: -		

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 12.000,00 euro per l'anno 2024

MARTINES, CARLI
Emendamento modificativo (6.34)

“All'articolo 6, dopo il comma 84 sono aggiunti i seguenti:
<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Nazionale Alpini - Sezione Di Palmanova per l'organizzazione e la realizzazione di eventi ed iniziative in occasione delle celebrazioni del centenario nel 1925 della sezione stessa.
84 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 84 bis è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa degli eventi e delle attività da realizzare e i relativi preventivi di spesa.
84 quater. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
84 quinquies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa complessiva di 50.000,00 euro, suddivisa in ragione di 10.000,00 euro per l'anno 2024 e di 40.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85 (NI S/).>>.”

=====		
TABELLA F relativa all'articolo 6		
=====		
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	01	Spese correnti
=====		

| 2024: + 10.000,00 | 2025: + 40.000,00--- | 2026: --- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+ 10.000,00 euro per l'anno 2024

+ 40.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2024: - 10.000,00 | 2025: - 40.000,00 | 2026: - |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 10.000,00 euro per l'anno 2024

- 40.000,00 euro per l'anno 2025

Nota di commento: La Sezione ANA di Palmanova il prossimo anno festeggia 100 anni dalla sua fondazione ed intende ricordare questo anniversario con tutta una serie di iniziative su tutto il territorio di sua competenza, territorio composto da oltre una trentina di Gruppi, con circa 2000 iscritti, presenti in gran parte dei comuni e loro frazioni della Bassa Friulana.

Il contributo richiesto è un riconoscimento al valore del lavoro e della generosità che da sempre gli alpini hanno dimostrato nelle nostre comunità.

Non solo, ma la loro presenza costante è motivo di sicurezza per i cittadini ed occasione di tantissimi momenti di socialità.

BERNARDIS, DI BERT, MORANDINI, GRILLI, POLESELLO, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (6.35) RICOLLOCATO 9.31.3

"1. Dopo il comma 84 sono aggiunti i seguenti:

<<84 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'ARLeF - Agenzie regional pe lenghe furlane – un finanziamento di Euro 50.000,00 per sostenere la promozione dell'identità friulana in ogni ambito della vita sociale mediante la concessione di contributi per attività svolte da enti pubblici o da soggetti privati.

84 ter. La domanda per il trasferimento previsto dal comma 84 bis è presentata al Servizio competente in materia di tutela della lingua friulana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate la modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del finanziamento.

84 quater. Per le finalità di cui al comma 84 bis è autorizzata la spesa di Euro 50.000,00 per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo n. 1 (Spese correnti), Capitolo S/5543 (finanziamento dell'attività dell'organismo preposto alla tutela e alla valorizzazione della lingua e della cultura friulana L.R. n.24 del 2021 art. 10 comma 10, L.R. n.16 del 2021 art. 9 comma 3, L.R. n. 4 del 2001 art. 6 comma 66, L.R. n. 4 del 2001 art. 6 comma 67, L.R. n. 4 del 2001 art. 6 comma 68, L.R. n. 29 del 2007 art. 34 comma 1) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85.

84 quinquies. Agli oneri di cui al comma 84 quater si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 970090 (NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2024 – 2026.>>."

Nota: L'ARLeF – Agenzie regional pe lenghe furlane (ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana), promuove e sostiene lo svolgimento coordinato e unitario dei programmi di iniziative realizzate dalla Regione e dalle altre Amministrazioni

pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di tutela della lingua friulana.

Al fine di una più efficace ed efficiente azione di valorizzazione non solo della lingua friulana, ma anche dell'identità friulana in generale, risulta opportuno prevedere la possibilità per l'ente di concedere contributi per sostenere le attività dei soggetti pubblici e privati presenti sul territorio operanti nei vari ambiti della vita sociale (cultura, sport, sociale, ecc..) finalizzate a valorizzare l'identità friulana.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

BERNARDIS, DI BERT, MORANDINI, GRILLI, POLESELLO, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (6.36)

"1. Dopo il comma 84 sono aggiunti i seguenti:

<<84 bis. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture culturali e turistiche destinate a ospitare gli eventi di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i lavori di completamento e l'acquisto di arredi necessari a migliorare la fruibilità del PalaBigot.

84 ter. Per le finalità di cui al comma 84 bis il Comune di Gorizia presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

84 quater. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), CAP. S/NI, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 85.

84 quinquies. Agli oneri di cui al comma 84 quater si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 970090 (NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2024 – 2026.>>."

Nota: La norma proposta autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un ulteriore contributo al Comune di Gorizia per lavori di completamento del PalaBigot, in particolare per le sedute e arredi interni.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

MAZZOLINI, DI BERT, MORANDINI, BERNARDIS, GRILLI, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (6.37)

"1. Dopo il comma 84 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

<<84 bis. Al fine di sostenere lo sport giovanile l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Sport Invernali per l'acquisto di automezzi per il trasporto degli atleti e per l'acquisto di equipaggiamenti per la rappresentativa regionale dello sci alpino.

84 ter. Per le finalità di cui al comma 84 bis, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato presenta alla struttura regionale competente in materia di sport domanda di contributo corredata dal preventivo della spesa.

84 quater. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata e vengono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.

84 quinquies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni

2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 85. Capitolo (NI/S)

84 sexies. Agli oneri di cui al comma 84 quinquies si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 970090 (NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2024 – 2026.>>.”

Nota: Il contributo previsto dalla presente norma consente al Comitato regionale FVG della FISl di acquistare 3 pulmini per il trasporto degli atleti e le divise della squadra della rappresentativa regionale di sci alpino.
Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

POZZO, FASIOLO

Emendamento modificativo (6.38)

“Dopo il comma 84 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

<<84 bis. Al comma 22 dell'art. 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), dopo le parole <<dell'assenza di cause di esclusione.>> sono aggiunte le parole <<Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.>>.”

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CARLI, PISANI, FASIOLO, RUSSO MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (6.39)

“Dopo il comma 84 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni singoli, proprietari di impianti sportivi o titolari di diritti reali sugli stessi e ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente pubblico proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione, incentivi in conto capitale per il sostegno di investimenti finalizzati alla costruzione di nuovi campi da calcio sintetici.

84 ter. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le modalità per svolgere le attività previste dal presente articolo.

84 quater. Per le finalità previste dal comma 84 bis è destinata la spesa di 5.000.000,00 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui all'articolo 85 (NI/S).>>.”

TABELLA F relativa all'articolo 6			
			===== Missione
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programma	01	Sport e tempo libero	
Titolo	02	Spese in conto capitale	
2024: + 5.000.000,00 2025: --- 2026: ---			

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+ 5.000.000,00 euro per l'anno 2024

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11		

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: - 5.000.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 5.000.000,00 euro per l'anno 2024

Nota di commento: L'emendamento vuole supportare la costruzione di nuovi campi sintetici per la pratica sportiva del calcio.

CARLI, FASIOLO, RUSSO

Emendamento modificativo (6.40)

"Dopo il comma 84 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a associazioni e società sportive dilettantistiche non professionistiche del settore calcistico che abbiano squadre giovanili miste fino alla categoria dei giovanissimi (14 anni), un contributo straordinario in conto capitale per adeguare gli spogliatoi esistenti alle esigenze delle giovani giocatrici, dotandoli di spazi doccia e cambio appositi.

84 ter. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le modalità per svolgere le attività previste dal comma 84 bis.

84 quater. Per le finalità previste dal comma 84 bis è destinata la spesa di 500.000,00 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui all'articolo 85 (NI/S_).>>."

TABELLA F relativa all'articolo 6

Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Programma	01	Sport e tempo libero
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2024: + 500.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+ 500.000,00 euro per l'anno 2024

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: - 500.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 500.000,00 euro per l'anno 2024

MARTINES, PISANI, FASIOLO, CELOTTI, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (6.41)

"Dopo il comma 84 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile alle parrocchie e alle diocesi della Regione per interventi di inventariazione e digitalizzazione degli archivi parrocchiali.

84 ter. Per le finalità previste dal comma 84 bis, ogni anno la Giunta regionale definisce con bando l'ammontare massimo del contributo concedibile e le modalità di erogazione del medesimo, le spese ammissibili, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione.

84 quater. I contributi di cui al comma 84 bis sono concessi con procedimento a sportello. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

84 quinquies. Il contributo concesso può essere erogato anticipatamente, in unica soluzione, su richiesta dell'ente richiedente.

84 sexies. Per le finalità previste dal comma 84 bis è destinata la spesa di 500.000,00 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85 (NI/S_).>>."

=====		
TABELLA F relativa all'articolo 6		
=====		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	01	Spese correnti

2024: + 500.000,00 2025: --- 2026: ---		

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE		
+ 500.000,00 euro per l'anno 2024		
Copertura:		

=====		
TABELLA K Relativa all'articolo 11		
=====		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

2024: - 500.000,00 2025: --- 2026: ---		

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 500.000,00 euro per l'anno 2024
Nota di commento:

La richiesta è motivata dalla necessità avanzata in incontri organizzati a livello comprensoriale di più comunità cristiane, dove è stata espressa la volontà di iniziare un percorso di catalogazione e digitalizzazione degli archivi delle parrocchie. L'idea sembra estremamente interessante e degna di attenzione da parte della Regione, in quanto questi archivi, come e forse di più di quelli comunali, rappresentano e raccontano la storia ed il passato delle tante piccole e grandi comunità della nostra regione.

MORETTI, FASIOLO, CARLI
Emendamento modificativo (6.42)

"Dopo il comma 84 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
<<84 bis. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce le attività di accompagnamento cui ai commi 84 ter

e 84 quinquies, svolte da esperti specializzati sui siti della Grande guerra, in attuazione del principio di valorizzazione storico e culturale delle vestigie della Prima guerra mondiale, di cui alla legge 78/2001 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale).

84 ter. L'attività di accompagnamento da parte degli esperti è rivolta a persone singole o gruppi nei percorsi di visita qualificati sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale, nel territorio a cavallo tra Italia, Austria e Slovenia o comunque presenti nel territorio della regione.

84 quater. Gli esperti possono operare autonomamente soltanto sui siti della Grande guerra, individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale; nel rimanente territorio regionale possono svolgere la propria attività solo in affiancamento alle guide turistiche.

84 quinquies. Le attività didattiche e di divulgazione del patrimonio storico culturale relativo ai siti della Prima guerra mondiale svolte nei confronti di studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali, associazioni combattentistiche, o in occasione di celebrazioni o manifestazioni culturali, possono essere effettuate da esperti specializzati sui siti della Grande guerra al fine di garantire le migliori condizioni di fruizione del patrimonio culturale e dei siti finanziati ai sensi della presente legge.

84 sexies. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le modalità per svolgere le attività previste dal presente articolo.

84 septies. Per le finalità previste dal comma 84 bis è autorizzata la spesa complessiva di 150.000,00 euro suddivisa in ragione di 50.000,00 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85 (NI/S_).>>."

TABELLA F relativa all'articolo 6			
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
Titolo	01	Spese correnti	
2024: + 50.000,00 2025: + 50.000,00 2026: + 50.000,00			

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE
+ 50.000,00 euro per l'anno 2024
+ 50.000,00 euro per l'anno 2025
+ 50.000,00 euro per l'anno 2026
Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11			
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	
PROGRAMMA	03	Altri fondi	
TITOLO	01	Spese correnti	
2024: - 50.000,00 2025: - 50.000,00 2026: - 50.000,00			

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 50.000,00 euro per l'anno 2024
- 50.000,00 euro per l'anno 2025
- 50.000,00 euro per l'anno 2026
Nota illustrativa: Nella legge regionale 11/2013 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia

di cultura) si prevedeva specificatamente l'istituzione della figura dell'Esperto specializzato sui siti della Grande Guerra. Il perseguimento di una politica di valorizzazione dei siti della Grande guerra anche in chiave turistica necessita di un intervento per costruire un adeguato strumento didattico a servizio della visita di tali luoghi.

BOLZONELLO, DI BERT, MORANDINI, POLESELLO, GRILLI, BERNARDIS

Emendamento modificativo (6.43)

"Dopo il comma 84 sono aggiunti i seguenti:

<<84 bis. Al fine di promuovere una cultura e una consapevolezza del rispetto delle diversità e della disabilità nonché sostenere il settore turistico e ricettivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Maniago per le spese relative all'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione "Prova di Coppa del Mondo di Paraciclismo", da tenersi a Maniago nel 2025.

84 ter. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 84 bis, corredata di una relazione illustrativa della manifestazione e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo in un'unica soluzione anticipata e sono fissate i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

84 quater. Per le finalità di cui al comma 84 ter è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1. (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti), CAP S/N.I. dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85.

84 quinquies. Agli oneri di cui al comma 84 quater si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 970090 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2024-2026.>>."

Note: La presente proposta è finalizzata a sostenere le spese relative all'organizzazione di una manifestazione sportiva paralimpica di ciclismo di rilievo internazionale a Maniago anche nell'anno 2025 che prevede la presenza nel corso di una settimana di circa un migliaio di persone tra atleti e tecnici e accompagnatori facenti parte dei vari team provenienti da oltre 50 nazioni del mondo, facendo seguito alle edizioni delle prove di Coppa del Mondo del 2015 e 2017 e dei Campionati Mondiali nel 2018 che sono stati ospitati nello stesso Comune.

L'evento, oltre a promuovere la capacità di inclusione delle politiche per la durabilità della Regione relativamente alle discipline paralimpiche, avrà una ricaduta economica derivante dalla spesa sostenuta dai partecipanti presso alberghi e locali vari, nonché un effetto volano per la promozione turistica del territorio regionale.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

CELOTTI, PISANI, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI, CARLI

Emendamento modificativo (6.44)

"Dopo il comma 84 dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. Al fine di non disperdere gli investimenti realizzati in materia di valorizzazione dei siti culturali, storici e archeologici da parte di enti diversi dalla regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario agli EDR per la manutenzione, il recupero e la nuova realizzazione della cartellonistica esplicativa.

84 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è definito il riparto delle risorse.

84 quater. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 500.000,00 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di

cui al comma 85 (NI S/_).>>."

TABELLA F relativa all'articolo 6

Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 02	Spese in conto capitale

| 2024: + 500.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+ 500.000,00 euro per l'anno 2024

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione 20	Fondi e accantonamenti
Programma 03	Altri fondi
Titolo 01	Spese correnti

| 2024: - 500.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 500.000,00 euro per l'anno 2024

CONFICONI, FASIOLO, CARLI

Emendamento modificativo (6.45)

"All'articolo 6, dopo il comma 84 sono aggiunti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Club Alpino Italiano (CAI) – sezione di Pordenone APS per l'organizzazione e la realizzazione di eventi ed iniziative in occasione del centenario della fondazione nel 1925 della sezione stessa.

84 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 84 bis è presentata al Servizio competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

84 quater. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

84 quinquies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa complessiva di 8.000,00 euro, suddivisa in ragione di 2.000,00 euro per l'anno 2024 e di 6.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85 (NI S/_).>>."

TABELLA F relativa all'articolo 6

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 01	Spese correnti

| 2024: + 2.000,00 | 2025: + 6.000,00--- | 2026: --- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+ 2.000,00 euro per l'anno 2024
+ 6.000,00 euro per l'anno 2025
Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11			
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	
PROGRAMMA	3	Altri fondi	
TITOLO	1	Spese correnti	
2024: - 2.000,00 2025: - 6.000,00 2026: - I			

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 2.000,00 euro per l'anno 2024
- 6.000,00 euro per l'anno 2025

CARLI, FASIOLO, PISANI, MORETTI,
Emendamento modificativo (6.46)

"Dopo il comma 84 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
<<84 bis. Al fine di tutelare il patrimonio storico e culturale regionale e di evitarne il deterioramento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni del Friuli Venezia Giulia per la sistemazione dei monumenti ai Caduti delle due Guerre mondiali.
84 ter. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 84 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura e sport, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dalla descrizione dell'intervento da realizzare, da un quadro economico e dal relativo cronoprogramma.
84 quater. I contributi di cui al comma 69 bis sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nella misura massima di 25.000,00 euro a Comune, fino a esaurimento delle risorse disponibili a bilancio regionale.
84 quinquies. Per le finalità previste dal comma 84 bis è destinata la spesa di 500.000,00 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85 (NI/S_).>>."

TABELLA F relativa all'articolo 6			
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
Titolo	02	Spese in conto capitale	
2024: + 500.000,00 2025: --- 2026: --- I			

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE
+ 500.000,00 euro per l'anno 2024
Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11			

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: - 500.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 500.000,00 euro per l'anno 2024

CONFICONI, FASIOLO, CARLI

Emendamento modificativo (6.47)

“All'articolo 6, dopo il comma 84 sono aggiunti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'ANPI Provinciale di Pordenone per il restauro del monumento alla Resistenza sito in Piazza Martiri della Libertà in località Piancavallo nel Comune di Aviano.

84 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 84 bis è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

84 quater. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.

84 quinquies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 50.000,00 euro, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85 (NI S/_).>>.”

TABELLA F relativa all'articolo 6

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2024: + 50.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE
+ 50.000,00 euro per l'anno 2024
Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2024: - 50.000,00 | 2025: - | 2026: - |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 50.000,00 euro per l'anno 2024

Nota: Il monumento, inaugurato nel 1984 dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini, versa in condizioni di degrado. In assenza di manutenzione tempestiva la situazione rischia di peggiorare. Si propone di intervenire per onorare chi ha dato la vita per liberare l'Italia dalla dittatura nazi-fascista.

CONFICONI, FASIOLO, CARLI
Emendamento modificativo (6.48)

"All'articolo 6, dopo il comma 84 sono aggiunti i seguenti:
<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'ANPI Provinciale di Pordenone per il restauro della lapide dedicata a Franco Martelli "Ferrini", eroe della Resistenza fucilato nel 1944, sita presso il parcheggio della Cittadella della salute in via Montereale a Pordenone.
84 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 84 bis è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.
84 quater. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.
84 quinquies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 5.000,00 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85 (NI S/_).>>."

TABELLA F relativa all'articolo 6		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	02	Spese in conto capitale
2024: + 5.000,00 2025: --- 2026: ---		

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE
+ 5.000,00 euro per l'anno 2024
Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11			
MISSIONE		20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA		3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti	
2024: - 5.000,00 2025: -		2026: -	I

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 5.000,00 euro per l'anno 2024
Nota: la lapide versa in condizioni di degrado e non è quasi più leggibile. Si propone di intervenire in occasione dell'ottantesimo anniversario della fucilazione per onorare chi ha dato la vita per liberare l'Italia dalla dittatura nazi-fascista.

CALLIGARIS
Subemendamento modificativo all'emendamento 6.48.1 (6.48.0.1)
"1. All'emendamento di pagina 6.48.1 lettera A) sono apportate le seguenti modifiche:
<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai Comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, contributi a sostegno delle spese di sistemazione, risanamento e messa in sicurezza di edifici che ospitano biblioteche facenti parte di Sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, 236 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle

biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 "Norme regionali in materia di beni culturali"), al fine di migliorarne la fruibilità e accessibilità.

84 ter. La domanda di contributo di cui al comma 84 bis è presentata, dal 2 al 30 settembre 2024, al Servizio competente in materia di beni culturali esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregionefvg.it, corredata di una relazione tecnico illustrativa dell'intervento, del relativo quadro economico e del cronoprogramma. Ai fini dell'accertamento della data e ora di invio della domanda di contributo faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.

84 quater. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 84 bis, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

84 quinquies. I contributi sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 20.000 euro. Il contributo concesso può essere erogato anticipatamente, in unica soluzione, su richiesta dell'ente richiedente. La spesa sostenuta per la realizzazione dei progetti e degli interventi di cui al comma 100 è rendicontata, a pena di rideterminazione, per un importo almeno pari al contributo concesso.

84 sexies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 200.000,00 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85. (NI/S)>>.

2. All'emendamento di pagina 6.48.1 iett. B) sono apportate le seguenti modifiche:

<<84 bis L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle parrocchie, nonché agli enti, ordini e istituti religiosi cattolici riconosciuti dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Friuli Venezia Giulia, contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni mobili e degli strumenti musicali, che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivisti e bibliografico, in proprietà o in possesso o in detenzione ai medesimi sulla base di idoneo titolo giuridico.

84 ter Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 84 bis, corredate di una relazione illustrativa dei lavori da realizzare e del relativo preventivo di spesa, devono essere presentate esclusivamente per il tramite delle Diocesi competenti per territorio. Le Diocesi inoltrano alla direzione competente in materia di beni culturali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregioneSvlg.it, tutte le domande ricevute con le relative motivazioni secondo l'ordine di priorità dalle stesse evidenziato. Con decreto del Direttore generale della Regione è costituita una commissione valutativa delle domande. Il decreto individua i componenti religiosi ed i direttori dell'Amministrazione regionale, o loro delegati ritenuti all'uopo competenti, ed è presieduta dal Direttore generale della Regione. In caso di parità nelle decisioni prevale il voto del Direttore generale. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Direttore centrale cultura e sport d'intesa con il Direttore generale, sono individuati i termini per la presentazione delle domande, i criteri per la predisposizione della graduatoria le tipologie di spese ammissibili e l'intensità del contributo. La graduatoria delle domande e la quantificazione dei

contributi è proposta dalla commissione valutativa che redige una unica graduatoria regionale ed è approvata con decreto del Direttore centrale cultura e sport.

84 quater, Il decreto del Direttore centrale cultura e sport approva la graduatoria degli interventi ammissibili, in ordine di priorità, e determina la spesa ammissibile e l'ammontare del contributo assegnato a ciascun intervento finanziato. Il contributo assegnato non è cumulabile con altri contributi pubblici erogati per le medesime finalità. La graduatoria delle domande ammissibili è soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili. Il procedimento contributivo di cui al comma 84 bis, limitatamente alle fasi della formale assunzione dell'atto di concessione successivo all'approvazione della graduatoria delle istanze di contributo e della gestione delle fasi ad esso conseguenti, è in capo agli Enti di decentramento regionale competenti per territorio. Qualora l'importo del contributo assegnato sia inferiore alla spesa ammissibile il beneficiario è autorizzato a ridefinire le modalità di realizzazione dell'intervento purché lo stesso venga completato. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

84 quinquies. Ad avvenuta conclusione dei lavori il beneficiario del contributo può essere autorizzato dall'organo concedente all'utilizzo di eventuali economie contributive per l'esecuzione di lavori affini a quelli oggetto del finanziamento anche riferiti ad altro bene mobile. A tal fine la richiesta è presentata all'Ente di decentramento regionale competente per territorio esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

84 sexies. Per le finalità di cui al comma 84 bis è destinata la spesa di 1.000.000,00 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85. (NI/S)

84 septies. Agli oneri di cui al comma 84 sexies si provvede mediante storno per pari importo a valere sulla missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Capitolo S/970090.>>."

Nota tecnica: Il sub emendamento modifica la lettera A) e B) precisando meglio il testo normativo.

Nota finanziaria: Il presente subemendamento comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale. In relazione, alla lettera A), prevede un aumento della dotazione finanziaria dell'originario emendamento 6.48.1 di 100.000,00 (portandolo a complessivi 200.000,00), mentre, alla lettera B), prevede un aumento della dotazione finanziaria dell'originario emendamento di 500.000,00 euro (portandolo a complessivi 1.000.000,00).

CALLIGARIS

Emendamento modificativo (6.48.1)

"1. All'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:

A) dopo il comma 84, sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti a sostegno delle spese di sistemazione, risanamento, messa in sicurezza al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità a edifici che ospitano biblioteche facenti parte di un Sistema Bibliotecario.

84 ter. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia beni culturali, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma. Il contributo è concesso con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

84 quater. Per le finalità di cui al comma 84 bis il contributo massimo concedibile a ciascun Comune ammonta a 20.000 euro.

84 quinquies. Per le finalità di cui al comma 84bis è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla

Missione n. Programma n., (.....) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024- 2026. Capitolo S/NI.

84 sexies. Agli oneri di cui al comma 84 quinquies si provvede mediante storno per pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Capitolo S/970090>>.

Nota tecnica:

Con il presente emendamento si concedono contributi in favore dei Comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti a sostegno delle spese di sistemazione, risanamento e messa in sicurezza al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità a edifici che ospitano biblioteche facenti parte di un Sistema Bibliotecario,

Nota finanziaria:

Il presente emendamento comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

B) dopo il comma 84 sono inseriti i seguenti:

<<84 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle parrocchie, agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed agli ordini e istituti religiosi cattolici riconosciuti dall'autorità ecclesiastica siti in Friuli Venezia Giulia, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni mobili, nonché degli strumenti musicali, che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico.

84 ter. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dei lavori da realizzare con quadro economico e preventivo sommario della spesa, devono essere presentate, esclusivamente per il tramite delle Diocesi competenti per territorio. Le Diocesi inoltrano alla Direzione centrale competente in materia di beni e attività culturali tutte le domande con le relative motivazioni secondo l'ordine di priorità dalle stesse evidenziato, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@cretregionefvg.it. Per la valutazione delle domande è costituita una commissione valutativa nominata con decreto del direttore generale. Il decreto individua i componenti religiosi ed i direttori dell'Amministrazione regionale, o loro delegati, ritenuti all'uopo competenti ed è presieduta dal direttore generale della Regione, in qualità di presidente della commissione. In caso di parità nelle decisioni prevale il voto del direttore generale. La graduatoria delle domande e la quantificazione del contributo è proposta dalla commissione valutativa che redige una unica graduatoria regionale sulla base dei criteri e modalità individuati con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del direttore centrale cultura e sport d'intesa con il direttore generale, ed è approvata con decreto del direttore generale.

84 quater. Il decreto del direttore generale che approva la graduatoria individua gli interventi ammissibili, in ordine di priorità, con l'indicazione della spesa ammissibile e dell'ammontare del contributo assegnato a ciascun intervento finanziato. Il contributo di cui al presente comma non è cumulabile con analoghi contributi pubblici erogati per le medesime finalità. La graduatoria delle domande ammissibili è soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili. Il procedimento contributivo di cui ai commi 84 bis e 84 ter, limitatamente alle fasi della formale assunzione dell'atto di concessione successivo all'approvazione della graduatoria delle istanze di contributo e della gestione delle fasi ad esso conseguenti, è in capo agli Enti di decentramento regionale competenti per territorio. Qualora l'importo del contributo assegnato sia inferiore alla spesa ammissibile, il beneficiario è autorizzato a ridefinire l'intervento, con la previsione anche di un singolo lotto, purché funzionale. Con il decreto di

concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

84 quinquies. Ad avvenuta conclusione dei lavori il beneficiario del contributo può essere autorizzato, previo parere della commissione valutativa e con decreto del direttore generale, all'utilizzo di eventuali economie contributi-ve per l'esecuzione di lavori affini a quelli oggetto del finanziamento, anche riferiti ad altro bene mobile, purché con i medesimi criteri e priorità assegnati all'intervento originario. A tal fine la richiesta è presentata alla direzione centrale competente in materia di beni e attività culturali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@cregione.fvg.it.

84 sexies. Per le finalità di cui ai commi da 84 bis a 84 quinquies è destinata la spesa di 500.000,00 euro per l'anno

2024 a valere sulla Missione n.... (.....) e sul Programma n.....) — Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli anni 2024-2026. Capitolo S/NI 84 septies. Agli oneri di cui al comma 84 sexies si provvede mediante storno per pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, Capitolo S/970090.>>."

Nota tecnica:

Con tale norma si provvede a istituire una linea contributiva in favore delle parrocchie e degli ordini e istituti religiosi cattolici riconosciuti dall'autorità ecclesiastica siti in Friuli Venezia Giulia, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni mobili, nonché degli strumenti musicali, che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico.

Nota finanziaria:

La presente norma comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione, soddisfatti tramite storno da altro capitolo.

CONFICONI, CARLI

Emendamento modificativo (6.48.2)

"Dopo il comma 84 sono aggiunti i seguenti:

<<84 bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario finalizzato alla progettazione e realizzazione della copertura del velodromo Ottavio Bottecchia.

84 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma precedente è presentata al Servizio competente in materia di infrastrutture entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata da una relazione illustrativa e da un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

84 quater Per le finalità previste dal comma 84 bis è destinata la spesa di 4.000.000 euro suddivisa in ragione di 3.000.000,00 per il 2024 e di 1.000.000,00 per il 2025 a valere sulla Missione n... (..) - Programma n. ... (..) - Titolo n... (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 85. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>."

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO 1 - Spese correnti

2024: - 3.000.000,00	2025: -1.000.000,00	2026: ----	

CAPITOLO 970121 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

-3.000.000 nel 2024

-1.000.000 nel 2025

NOTA DI COMMENTO: L'emendamento è finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di una copertura per il velodromo Ottavio Bottecchia di Pordenone, corredata da pannelli fotovoltaici al fine della creazione di un CER

GIACOMELLI, BALLOCH, BASSO, MAURMAIR, TRELEANI

Emendamento modificativo (6.48.3)

"1. All'articolo 5, dopo il comma 121, sono aggiunti i seguenti:

<<121 bis. Al fine di dotare i luoghi della cultura, anche in ragione della loro capillarità sul territorio, di aree dedicate alla cura dei neonati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle biblioteche e ai musei siti nel territorio della regione, di proprietà pubblica, un contributo fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione, l'adeguamento e l'allestimento di locali o spazi idonei da adibire all'allattamento e all'igiene dei neonati.

121 ter. I contributi, di cui al comma 121 bis, sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

121 quater. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 121 bis, in seguito a un bando, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi e le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente, corredata da un preventivo di spesa.

121 quinquies. Per le finalità di cui al comma 121 bis è destinata la spesa 200.000,00 euro per il 2024, a valere sulla Missione n. () - Programma n. () - Titolo n. () dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 122.>>."

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE:

CAPITOLO S/

2024: + 200.000,00 2025: --- 2026: ---

CAPITOLO DI COPERTURA:

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024: - 200.000,00 2025: --- 2026: ---

CALLIGARIS, BUNA

Emendamento modificativo (6.49)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

=====

TABELLA F relativa all'articolo 6

=====

Missione: 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Programma: 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo 1 SPESE CORRENTI

|2024: + 45.000,00

|2025:

|2026:

CAPITOLO 16898 INCENTIVI ALLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI L.R. N. 22 DEL 2021 ART. 44 COMMA 4, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 28/2 COMMA 2

Copertura:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 Spese correnti

2024: - 45000,00	2025: ---	2026: ---

CAPITOLO 970090

Nota tecnica: Il presente emendamento stanZIA risorse in favore dello scorrimento della graduatoria contributi per iniziative culturali a favore dei giovani

Nota finanziaria: La presente norma comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione, soddisfatti tramite storno da altro capitolo.

CALLIGARIS, BUNA

Emendamento modificativo (6.50)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

=====

TABELLA F relativa all'articolo 6

=====

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti

2024: + 337.000,00	2025:	2026:

CAPITOLO 8201 CONTRIBUTI PER SOSTENERE LA CRESCITA DI UNA CULTURA DI PACE E PACIFICA CONVIVENZA TRA I POPOLI TRAMITE LA CONOSCENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE STORICO ED ETNOGRAFICO RELATIVO AL TERRITORIO DELLA REGIONE E DELLE AREE CONTERMINI, ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI STUDI, RICERCHE, ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE ED EVENTI E MANIFESTAZIONI ANCHE TRANSNAZIONALI L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 27/ 2, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 27/ 4, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 27/ 4 COMMA 4

Copertura:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 Spese correnti

2024: - 337.000,00	2025: ---	2026: ---

CAPITOLO 970090

Nota tecnica: Il presente emendamento stanZIA risorse in favore dello scorrimento della graduatoria contributi per gli incentivi annuali per studi e ricerche, registrazione di testimonianze, digitalizzazione, prodotti multimediali e storytelling.

Nota finanziaria: La presente norma comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione, soddisfatti tramite storno da altro capitolo.

GIACOMELLI, BALLOCH, BASSO, MAURMAIR, TRELEANI

Emendamento modificativo (6.51)

"1. Alla Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:"

=====

TABELLA F

=====

Missione: 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Programma: 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

| 2024 + 75.000,00 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/58505 CONTRIBUTI A COMUNI E ASSOCIAZIONI CHE PER STATUTO SVOLGONO ATTIVITA' CULTURALI PER INIZIATIVE CULTURALI LEGATE ALLA FIGURA DI GIUSEPPE UNGARETTI E ALLA SUA ATTIVITA' LETTERARIA IN FRIULI VENEZIA GIULIA AL FINE DI ARRICCHIRE

L'OFFERTA CULTURALE CONNESSA A GORIZIA CAPITALE DELLA CULTURA EUROPEA 2025 L.R. N.16 DEL 2023 ART. 6 COMMA 106
CASSA 2024 + 75.000,00 euro

=====

TABELLA K

=====

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 ALTRI FONDI
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

| 2024 - 75.000,00 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
CASSA 2024 - 75.000,00 euro

BASSO, GIACOMELLI, BALLOCH, MAURMAIR, TRELEANI
Emendamento modificativo (6.52)

"1. Alla Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:"

=====

TABELLA F

=====

Missione: 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Programma: 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2024 + 100.000 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/8655 ONERI PER LA STIPULA CON I SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI TRIENNALI PER ATTIVITA' CULTURALI, DI CONVENZIONI DI DURATA ANNUALE O PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI ULTERIORI PROGETTI CHE RIVESTONO PARTICOLARE RILEVANZA DI INTERESSE PUBBLICO L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 29/ 2, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 1, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 2
CASSA 2024 + 100.000 euro

=====

TABELLA K

=====

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 - ALTRI FONDI
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2024 - 100.000 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
CASSA 2024 - 100.000 euro

BASSO, GIACOMELLI, BALLOCH, MAURMAIR, TRELEANI
Emendamento modificativo (6.53)

"1. Alla Tabella F, relativa all'articolo 6 con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:"

=====

TABELLA F

=====

Missione: 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Programma: 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Titolo: 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

| 2024 + 250.000 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/8204 INTERVENTI DI RECUPERO DI BENI CULTURALI L.R. N. 23 DEL 2015 ART. 13 COMMA 2

CASSA 2024 + 250.000 euro

TABELLA K

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2024 - 250.000 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2024 - 250.000 euro

BASSO, GIACOMELLI, BALLOCH, MAURMAIR, TRELEANI

Emendamento modificativo (6.54)

"1. Alla Tabella F, relativa all'articolo 6 con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:"

TABELLA F

Missione: 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Programma: 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

| 2024 + 280.000 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/68199 CONVENZIONI CON I SOGGETTI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI ANNUALI A PROGETTI O PROGRAMMI TRIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI E ATTIVITÀ DI COMUNE INTERESSE PUBBLICO L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 29/ 2

CASSA 2024 + 280.000 euro

TABELLA K

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2024 - 280.000 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2024 - 280.000 euro

BALLOCH, BASSO, MAURMAIR, TRELEANI, GIACOMELLI

Emendamento modificativo (6.55)

"1. Alla Tabella F relativa all'articolo 6 con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:"

TABELLA F

Missione: 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Programma: 2 – - Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2024 + 200.000 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/43014 FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE CULTURALI DI AVVICINAMENTO E DELLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO GO!
2025 NOVA GORICA E GORIZIA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2025 L.R. N.19 DEL 2021 ART. 2, L.R. N.24 DEL 2021
ART. 6 COMMA 1, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 2 L.R. N.24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 3, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 6
COMMA 1
CASSA 2024 + 200.000 euro

TABELLA K

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 - ALTRI FONDI
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2024 - 200.000 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
CASSA 2024 - 200.000 euro

BALLOCH

Emendamento modificativo (6.56)

"1. Alla Tabella F relativa all'articolo 6 con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la
seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:"

TABELLA F

Missione: 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Programma: 1 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2024 + 100.000 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/5453 FINANZIAMENTO ALL'ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ERPAC)
PER L'ATTIVITA' E LE SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. N.14 DEL 2023 ART. 10 COMMA 4, L.R. N. 2 DEL 2016 ART. 3
COMMA 2/2, L.R. N. 2 DEL 2016 ART. 14 COMMA 1 LETT. A, L.R. N. 22 DEL 2016 ART. 6 COMMA 1, L.R. N. 13 DEL 2019
ART. 7 COMMA 19, L.R. N.19 DEL 2021 ART. 32, L.R. N.13 DEL 2021 ART. 6 COMMA 21, L.R. N. 2 DEL 2016 ART. 4/2
CASSA 2024 + 100.000 euro

TABELLA K

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 - ALTRI FONDI
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2024 - 100.000 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
CASSA 2024 - 100.000 euro

CAPOZZI

Emendamento modificativo (6.57)

II TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6) II

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 68542/S INCENTIVI ANNUALI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA L.R. N. 16 DEL 2014
ART. 26 COMMA 8/2 LETT. B

2024	+ 275.000,00	2025	2026	

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121/S

NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LGS. N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024	- 275.000,00	2025	2026	

Nota: l'aumento delle risorse si rende necessario per completare lo scorrimento di graduatoria finanziando tutti i soggetti che hanno ottenuto il punteggio minimo previsto dalla Giunta e che non sono stati ancora finanziati per carenza di risorse e che non verrebbero soddisfatti nemmeno con i 260.000 euro stanziati dal DDL 23.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (6.58)

II TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6) II

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 68529/S INCENTIVI ANNUALI A SOSTEGNO DI EVENTI, FESTIVAL E SPETTACOLI DAL VIVO L.R. N. 16 DEL 2014
ART. 14 COMMA 2/2 LETT. A

2024	+ 1.000.000,00	2025	2026	

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121/S

NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LGS. N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024	- 1.000.000,00	2025	2026	

Nota: l'aumento delle risorse si rende necessario per completare lo scorrimento di graduatoria finanziando tutti i soggetti che hanno ottenuto il punteggio minimo previsto dalla Giunta e che non sono stati ancora finanziati per carenza di risorse e non verrebbero finanziati nemmeno con i 400.000 previsti nel DDL 23.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (6.59)

II TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6) II

=====

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 68530/S INCENTIVI ANNUALI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE UMANISTICA L.R. N. 16 DEL 2014
ART. 26 COMMA 8/2 LETT. A

2024	+ 1.320.000,00	2025	2026	

COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 970121/S
NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LGS. N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024	- 1.320.000,00	2025	2026	

Nota: l'aumento delle risorse si rende necessario per completare lo scorrimento di graduatoria finanziando tutti i soggetti che hanno ottenuto il punteggio minimo previsto dalla Giunta e che non sono stati ancora finanziati per carenza di risorse e che non verrebbero soddisfatti nemmeno con i 200.000 euro stanziati dal DDL 23.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (6.60)

II TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6) II

=====

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 68539/S INCENTIVI ANNUALI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE ED ALTRE ATTIVITA' CULTURALI
NELLE DISCIPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE, VISIVE, FOTOGRAFIA E MULTIMEDIALITA' L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 24
COMMA 6/2 LETT. A

2024	+ 590.000,00	2025	2026	

COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 970121/S
NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LGS. N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024	- 590.000,00	2025	2026	

Nota: l'aumento delle risorse si rende necessario per completare lo scorrimento di graduatoria finanziando tutti i soggetti che hanno ottenuto il punteggio minimo previsto dalla Giunta e che non sono stati ancora finanziati per carenza di risorse e che non verrebbero soddisfatti nemmeno con i 200.000 euro stanziati dal DDL 23.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (6.61)

II TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6) II

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 68544/S INCENTIVI ANNUALI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROGETTUALI RELATIVE AD ATTIVITA' CULTURALI DA ATTUARE PER FAVORIRE L'INCONTRO TRA IL MONDO PRODUTTIVO E LA CREATIVITA' L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 30/4

2024	+ 1.400.000,00	2025	2026	

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121/S

NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LGS. N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024	- 1.400.000,00	2025	2026	

Nota: l'aumento delle risorse si rende necessario per completare lo scorrimento di graduatoria finanziando tutti i soggetti che hanno ottenuto il punteggio minimo previsto dalla Giunta e che non sono stati ancora finanziati per carenza di risorse e che non verrebbero soddisfatti nemmeno con i 420.000 euro stanziati dal DDL 23.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (6.62)

II TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6) II

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 8201/S CONTRIBUTI PER SOSTENERE LA CRESCITA DI UNA CULTURA DI PACE E PACIFICA CONVIVENZA TRA I POPOLI TRAMITE LA CONOSCENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE STORICO ED ETNOGRAFICO RELATIVO AL TERRITORIO DELLA REGIONE E DELLE AREE CONTERMINI, ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI STUDI, RICERCHE, ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE ED EVENTI E MANIFESTAZIONI ANCHE TRANSNAZIONALI L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 27/ 2, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 27/ 4, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 27/ 4 COMMA 4

2024	+ 550.000,00	2025	2026	

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121/S

NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LGS. N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024	- 550.000,00	2025	2026	

Nota: l'aumento delle risorse si rende necessario per completare lo scorrimento di graduatoria finanziando tutti i soggetti che hanno ottenuto il punteggio minimo previsto dalla Giunta e che non sono stati ancora finanziati per carenza di risorse e che non verrebbero soddisfatti nemmeno con i 190.000 euro stanziati dal DDL 23.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (6.63)

II TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6) II

=====

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 68543/S INCENTIVI ANNUALI A SOSTEGNO DI PROGETTI LOCALI DI ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE UMANISTICA
E SCIENTIFICA L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 26 COMMA 8/2 LETT. C

2024	+ 240.000,00	2025	2026	

COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 970121/S
NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LGS. N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024	- 240.000,00	2025	2026	

Nota: l'aumento delle risorse si rende necessario per completare lo scorrimento di graduatoria finanziando tutti i soggetti che hanno ottenuto il punteggio minimo previsto dalla Giunta e che non sono stati ancora finanziati per carenza di risorse.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (6.64)

=====

II	TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)	II

=====

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 68532/S INCENTIVI ANNUALI A SOSTEGNO DI RASSEGNE E STAGIONI SPETTACOLI DAL VIVO L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 14 COMMA 2/2 LETT. B

2024	+ 210.000,00	2025	2026	

COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 970121/S
NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LGS. N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024	- 210.000,00	2025	2026	

Nota: l'aumento delle risorse si rende necessario per completare lo scorrimento di graduatoria finanziando tutti i soggetti che hanno ottenuto il punteggio minimo previsto dalla Giunta e che non sono stati ancora finanziati per carenza di risorse e non verrebbero finanziati nemmeno con i 360.000 previsti nel DDL 23.

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Emendamento modificativo (6.65)

"1. Al comma 85 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella F sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella F e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo.

Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.”

=====									
TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)									
=====									
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
TITOLO 1 - Spese correnti									
CAPITOLO 7889 FINANZIAMENTO AGLI ENTI GESTORI DEI SITI REGIONALI CULTURALI UNESCO PER L'AT-TUAZIONE DI INTERVENTI DI GESTIONE ORDINARIA PREVISTI NEI PROGRAMMI OPERATIVI L.R. N. 11 DEL 2019 ART. 7									

2024: + 125.000 2025: --- 2026: ---									

CASSA 2024: + 125.000 euro									
COPERTURA:									
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
PROGRAMMA 3 - Altri fondi									
TITOLO 1 - Spese correnti									
CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49									

2024: - 125.000 2025: --- 2026: ---									

Note: finanziamento agli enti gestori dei siti regionali culturali UNESCO per l'attuazione di interventi di gestione ordinaria.									

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO
Emendamento modificativo (6.66) RICOLLOCATO 9.37.1
“Al comma 85 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella F, sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024–2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella F e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente, si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.”

=====									
TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)									
=====									
MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI									
PROGRAMMA 2 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE									
TITOLO 1 – SPESE CORRENTI									
CAPITOLO S/5546: FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI IN FAVORE DEL RESIANO E DELLE VA-RIANTI LINGUISTICHE DELLE VALLI DEL NATISONE, DEL TORRE E DELLA VAL CANALE – ANNO 2024 – L.R. 26/2007, ART. 22, C.3.									

CASSA	--	2024	+ 35.000,00	2025	--		2026	--	

COPERTURA									
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI									
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118									

CASSA	--	2024	- 35.000,00	2025	--		2026	--	

BERNARDIS, DI BERT
Subemendamento sostitutivo dell'emendamento 6.67 (6.66.1)

“1. L'emendamento 6.67 è sostituito dal seguente:

<<1. Dopo il comma 84 sono aggiunti i seguenti:

<<84 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Lega nazionale di Trieste, ivi compresa della sezione di Gorizia, per il sostegno all'attività istituzionale della stessa.

84 ter. La domanda di contributo di cui al comma 84 bis è presentata al Servizio competente in materia di cultura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) e, ove compatibile, il Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 16/2014, emanato con il decreto del Presidente della Regione 31 marzo 2020, n. 053/Pres..

84 quater. Per le finalità di cui al comma 84 bis è autorizzata la spesa di Euro 50.000,00 per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo n. 1 (Spese correnti), Capitolo S/NI.

84 quinquies. Agli oneri di cui al comma 84 quater si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 970090 (NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2024 - 2026.>>>.”

Nota: La presente proposta è finalizzata a garantire un sostegno contributivo nei confronti di un soggetto, la Lega Nazionale, che vanta una documentazione storica che va dal 1885 ai giorni nostri già dichiarata di notevole interesse storico dalla Soprintendenza Archivistica per il Friuli Venezia Giulia, con sottoposizione alla disciplina prevista dal D.P.R. 1409 dd. 30/09/1963. Il patrimonio archivistico consta di circa 50 mila tra registri, buste, cartelle, fascicoli, carte sciolte, scatole, materiali eterogenei come vinili, nastri, fotografie, cartoline, pubblicazioni e altro, mai censito a fondo né catalogato e tantomeno trasferito su digitale: risulta quindi di stretta e improcrastinabile attualità il ricorso a un sistema di digitalizzazione dell'importante tesoro conoscitivo custodito dalla Lega nazionale, cui presente emendamento è prioritariamente finalizzato nel contribuire al mantenimento dell'istituzione e della gestione di tale risorsa di interesse collettivo.

BERNARDIS, GRILLI, DI BERT, MORANDINI, POLESELLO, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (6.67)

1. Alla tabella F riferita all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

=====

TABELLA F	(RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 68659 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE LEGALE O OPERATIVA IN COMUNI DELLA REGIONE CHE SI OCCUPANO DI RICERCHE DI STORIA CONTEMPORANEA E CHE DETENGONO ARCHIVI E DOCUMENTI RELATIVI AL PERIODO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE E CATALOGAZIONE L.R. N.16 DEL 2023 ART. 6 COMMA 100

CASSA	--	2024	+ 50.000,00	2025	--	2026	--

CAPITOLO DI COPERTURA

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

CASSA	--	2024	- 50.000,00	2025	--	2026	--

Nota: Con l'emendamento vengono stanziati ulteriori risorse a favore delle sedi di Trieste e Gorizia della Lega Nazionale, per

l'archiviazione, la catalogazione e la digitalizzazione della documentazione storica presente nell'archivio in Trieste, il cui notevole interesse storico è riconosciuto dalla Soprintendenza archivistica.
Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

BERNARDIS, DI BERT

Subemendamento modificativo a emendamento 6.68 (6.67.1)

"1. All'emendamento 6.68, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:"

<<1.bis. Alla tabella F riferita all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

=====

TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 5/68530 INCENTIVI ANNUALI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE UMANISTICA L.R. N. 16 DEL 2014
ART. 26 COMMA 8/2 LETT. A

CASSA -- |2024 + 90.000,00 |2025 -- |2026 -- |

CAPITOLO DI COPERTURA

MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI

TITOLO: 1 SPESA CORRENTE

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

CASSA -- |2024 - 90.000,00 |2025 - |2026 - ->>.

NOTA: La presente proposta è finalizzata allo scorrimento della graduatoria di cui alla legge regionale 16/2014 e DPR 33/2015 volta a sostenere iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica.
Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

BERNARDIS, DI BERT, MORANDINI, GRILLI, POLESELLO, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (6.68)

"1. Alla tabella F riferita all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:"

=====

TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 5/ 68542 INCENTIVI ANNUALI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA L.R. N. 16 DEL 2014
ART. 26 COMMA 8/2 LETT. B

CASSA -- |2024 + 150.000,00 |2025 -- |2026 --

CAPITOLO DI COPERTURA

MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI

TITOLO: 1 SPESA CORRENTE

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

CASSA -- |2024 - 150.000,00 |2025 -- |2026 --

Nota: La presente proposta è finalizzata allo scorrimento della graduatoria di cui alla legge regionale 16/2014 e DPR 33/2015 volta a sostenere iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica.
Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

BERNARDIS, DI BERT, MORANDINI, GRILLI, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (6.69)

"1. Alla tabella F riferita all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:"

=====

TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO S/68544 INCENTIVI ANNUALI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROGETTUALI RELATIVE AD ATTIVITA' CULTURALI DA ATTUARE PER FAVORIRE L'INCONTRO TRA IL MONDO PRODUTTIVO E LA CREATIVITA' L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 30/4

CASSA -- |2024 + 150.000,00 |2025 -- |2026 --

CAPITOLO DI COPERTURA

MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI

TITOLO: 1 SPESA CORRENTE

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

CASSA -- |2024 - 150.000,00 |2025 -- |2026 --

Nota: La presente proposta è finalizzata allo scorrimento della graduatoria ai sensi della legge regionale 16/2014, volta a sostenere iniziative progettuali riguardanti attività culturali da attuare per favorire l'incontro del mondo produttivo con la creatività, approvato con deliberazione di Giunta regionale 1673 del 30 ottobre 2023

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

BERNARDIS, DI BERT, MORANDINI, GRILLI, POLESELLO, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (6.70)

"1. Alla tabella F riferita all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:"

=====

TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 8201/S CONTRIBUTI PER SOSTENERE LA CRESCITA DI UNA CULTURA DI PACE E PACIFICA CONVIVENZA TRA I POPOLI TRAMITE LA CONOSCENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE STORICO ED ETNOGRAFICO RELATIVO AL TERRITORIO DELLA REGIONE E DELLE AREE CONTERMINI, ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI STUDI, RICERCHE, ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE ED EVENTI E MANIFESTAZIONI ANCHE TRANSNAZIONALI L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 27/ 2, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 27/ 4, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 27/ 4 COMMA 4

CASSA -- |2024 + 240.000,00 |2025 -- |2026 --

CAPITOLO DI COPERTURA

MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI

TITOLO: 1 SPESA CORRENTE

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

CASSA -- |2024 - 240.000,00 |2025 -- |2026 --

Nota: La presente proposta è finalizzata allo scorrimento della graduatoria - di cui al Bando 2024 - ai sensi della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), art. 27 quater comma 2 lett. a) - volta a favorire la conoscenza e l'approfondimento della storia e dell'etnografia della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la realizzazione di studi, ricerche, registrazione di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti multimediali, fotografici, storytelling ed attività espositive

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

BERNARDIS, DI BERT, MORANDINI, GRILLI, POLESELLO, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (6.71)

"1. Alla tabella F riferita all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:"

=====

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 49700 INCENTIVI ALLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI L.R. N.22 DEL 2021 ART. 44 COMMA 4, L.R. 16 DEL 2014 ART 28/2 COMMA 2 L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 28/2 COMMA 2

CASSA -- |2024 + 100.000,00 |2025 -- |2026 --

CAPITOLO DI COPERTURA

MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI

TITOLO: 1 SPESA CORRENTE

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

CASSA -- |2024 - 100.000,00 |2025 -- |2026 --

Nota: Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

BERNARDIS, DI BERT, MORANDINI, GRILLI, POLESELLO, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (6.72)

"1. Alla tabella F riferita all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:"

=====

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 8201/S CONTRIBUTI PER SOSTENERE LA CRESCITA DI UNA CULTURA DI PACE E PACIFICA CONVIVENZA TRA I POPOLI TRAMITE LA CONOSCENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE STORICO ED ETNOGRAFICO RELATIVO AL TERRITORIO DELLA REGIONE E DELLE AREE CONTERMINI, ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI STUDI, RICERCHE, ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE ED EVENTI E MANIFESTAZIONI ANCHE TRANSNAZIONALI L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 27/ 2, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 27/ 4, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 27/ 4 COMMA 4

CASSA -- |2024 + 190.000,00 |2025 -- |2026 --

CAPITOLO DI COPERTURA

MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI

TITOLO: 1 SPESA CORRENTE

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

CASSA -- |2024 - 190.000,00 |2025 -- |2026 --

Nota: La presente proposta è finalizzata allo scorrimento della graduatoria di cui alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), articolo 27 quater, comma 2, lettera b) finalizzata al sostegno di eventi e manifestazioni volti a favorire l'approfondimento e la conoscenza della storia del Novecento

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

LIRUTTI, DI BERT, MORANDINI, BERNARDIS, GRILLI, POLESELLO, , BOLZONELLO

Emendamento modificativo (6.73)

"1. Alla tabella F riferita all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:"

=====

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 5/8655 ONERI PER LA STIPULA CON I SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI TRIENNALI PER ATTIVITA' CULTURALI, DI CONVENZIONI DI DURATA ANNUALE O PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI ULTERIORI PROGETTI CHE

RIVESTONO PARTICOLARE RILEVANZA DI INTERESSE PUBBLICO L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 29/2, L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 1, L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 2

CASSA -- |2024 + 70.000,00 |2025 -- |2026 --

CAPITOLO DI COPERTURA

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

CASSA -- |2024 - 70.000,00 |2025 -- |2026 --

Nota: Con l'emendamento vengono stanziati risorse finalizzate alla stipula di convenzioni, privilegiando il sostegno all'attività della Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

LIRUTTI, DI BERT, MORANDINI, BERNARDIS, POLESELLO, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (6.74)

"1. Alla tabella F riferita all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:"

=====

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CAPITOLO S/6057 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI D'INVESTIMENTO PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI L.R. N. 23 DEL 2015 ART. 13 COMMA 2

CASSA -- |2024 + 385.000,00 |2025 -- |2026 --

CAPITOLO DI COPERTURA

MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI

TITOLO: 1 SPESA CORRENTE

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

CASSA -- |2024 - 385.000,00 |2025 -- |2026 --

Nota: La presente proposta è finalizzata al recupero, conservazione e valorizzazione di edifici di pregio artistico e architettonico attraverso la salvaguardia degli affreschi ivi esistenti

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

MAZZOLINI, DI BERT, MORANDINI, BERNARDIS, GRILLI, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (6.75) RICOLLOCATO 3.23

"1. Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA F (RELATIVA ALL'ART. 6)

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 2 Spese in conto capitale

CAPITOLO S/68239 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AVENTI SEDE O OPERANTI NEL TERRITORIO MONTANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE DELLE LATTERIE NON PIU' UTILIZZATE DA RIDESTINARE A CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE E CULTURALE L.R. N.13 DEL 2023 ART. 3 COMMA 59

|2024: + 275.000,00 |2025: |2026:

COPERTURA

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 Spese correnti

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2024: - 275.000,00

|2025: ---

|2026: ---

Nota: Il presente emendamento è volto a stanziare risorse al fine dello scorrimento della graduatoria del bando di cui all'art. 3, comma 59 della LR 13/2023.

La presente norma comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione, come da RTF allegata.

BOLZONELLO DI BERT, MORANDINI, POLESELLO, GRILLI, BERNARDIS

Emendamento modificativo (6.76)

"1. Alla Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:"

TABELLA F

Missione: 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Programma: 1 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 2 - SPESE

s/8204 Interventi recupero beni culturali art 13 lr 23/2015

| 2024 + 1.000.000,00 euro | 2025 --- | 2026 --- |

CASSA 2024 + 1.000.000,00 euro

TABELLA K

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2024 – 1.000.000,00 euro | 2025 --- | 2026 --- |

CASSA 2024 – 1.000.000,00 euro

Nota: Il presente emendamento assicura un incremento dello stanziamento finalizzato alla realizzazione di lavori di adeguamento dell'impiantistica sportiva, con particolare riferimento a stadi ed in particolare laddove insistono prescrizioni specifiche da parte di organi e commissioni preposte alla verifica di particolari requisiti di sicurezza, il cui assolvimento è indispensabile per garantire la funzionalità dell'impianto anche in ordine ad eventi di carattere sovracomunale, regionale o internazionale.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

BOLZONELLO, MAURMAIR, DI BERT, MORANDINI, POLESELLO, GRILLI, BERNARDIS

Emendamento modificativo (6.77)

"1. Alla Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:"

TABELLA F

Missione: 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Programma: 2 – ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

s/68529 INCENTIVI ANNUALI A SOSTEGNO DI EVENTI, FESTIVAL E SPETTACOLI DAL VIVO L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 14 COMMA 2/2 LETT. A

| 2024 + 605.000,00 euro | 2025 --- | 2026 --- |

CASSA 2024 + 605.000,00 euro

TABELLA K

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 - ALTRI FONDI
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI
s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2024 - 605.000,00 euro | 2025 --- | 2026 --- |

CASSA 2024 - 605.000,00 euro
NOTA: Il presente emendamento è finalizzato allo scorrimento della graduatoria approvata con decreto n. 12349/GRFVG del 15.03.2024 del Direttore Centrale Cultura e Sport.
Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

FASIOLO, POZZO, PISANI, RUSSO
Emendamento modificativo (6.78)
"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA F relativa all'articolo 6

Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: + 1.000.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 68545 INCENTIVI ANNUALI A SOSTEGNO DI PROGETTI ANNUALI NELL'AMBITO DI GO!2025 L.R. N.24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 3/2
+ 1.000.000,00 euro per l'anno 2024
Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: - 1.000.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2024

CARLI, CELOTTI, CONFICONI
Subemendamento modificativo dell'emendamento 6.79 (6.78.1)
"<<All'emendamento 6.79 è aggiunta la seguente tabella:"

Tabella F relativa all'Art. 6

Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA F relativa all'articolo 6

=====

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 01 Spese correnti

2024: + 10.000,00 2025: --- 2026: --- I

CAPITOLO 68819 BANDO PRIMIS PLUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL LUOGHI DELLA CULTURA DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA L.R. N.3 DEL 2024 ART. 128 COMMA 2, L.R. N.3 DEL 2024 ART. 128 COMMA
+ 10.000,00 euro per l'anno 2024
Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 03 Altri fondi
Titolo 01 Spese correnti
CAPITOLO 970090 NUOVI INTERVENTI LEGISLATIVI
- 10.000,00 euro per l'anno 2024

POZZO, FASIOLO, RUSSO, COSOLINI, CARLI
Emendamento modificativo (6.79)
"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la
seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

=====

TABELLA F relativa all'articolo 6

=====

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 01 Spese correnti

| 2024: + 240.000,00 | 2025: --- | 2026: --- I

CAPITOLO 68532 INCENTIVI ANNUALI A SOSTEGNO DI RASSEGNE E STAGIONI SPETTACOLI DAL VIVO L.R. N. 16 DEL
2014 ART. 14 COMMA 2/2 LETT. B
+ 240.000,00 euro per l'anno 2024
Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 03 Altri fondi
Titolo 01 Spese correnti

| 2024: - 240.000,00 | 2025: --- | 2026: --- I

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 240.000,00 euro per l'anno 2024

POZZO, FASIOLO, RUSSO, COSOLINI, CARLI
Emendamento modificativo (6.80)
"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la
seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

=====

TABELLA F relativa all'articolo 6

=====

Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: + 1.150.000,00 | 2025: --- | 2026: ---

CAPITOLO 68529 INCENTIVI ANNUALI A SOSTEGNO DI EVENTI, FESTIVAL E SPETTACOLI DAL VIVO L.R. N. 16 DEL 2014
ART. 14 COMMA 2/2 LETT. A

+ 1.150.000,00 euro per l'anno 2024

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: - 1.150.000,00 | 2025: --- | 2026: --- I

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 1.150.000,00 euro per l'anno 2024

POZZO, FASIOLO, RUSSO, COSOLINI, CARLI

Emendamento modificativo (6.81)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

=====

TABELLA F relativa all'articolo 6

=====

Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: + 800.000,00 | 2025: --- | 2026: --- I

CAPITOLO 68530 INCENTIVI ANNUALI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE UMANISTICA L.R. N. 16 DEL 2014
ART. 26 COMMA 8/2 LETT. A

+ 800.000,00 euro per l'anno 2024

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: - 800.000,00 | 2025: --- | 2026: --- I

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 800.000,00 euro per l'anno 2024

MARTINES, PISANI, FASIOLO, CARLI

Emendamento modificativo (6.82)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA F relativa all'Art. 6

Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	1	Spese correnti

| 2024: + 150.000,00 | 2025: + 150.000,00 | 2026: + 150.000,00 |

CAPITOLO 7889 FINANZIAMENTO AGLI ENTI GESTORI DEI SITI REGIONALI CULTURALI UNESCO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI GESTIONE ORDINARIA PREVISTI NEI PROGRAMMI OPERATIVI L.R. N. 11 DEL 2019 ART. 7

+ 150.000,00 euro per l'anno 2024

+ 150.000,00 euro per l'anno 2025

+ 150.000,00 euro per l'anno 2026

COPERTURA:

TABELLA K relativa all'Art. 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: - 150.000,00 | 2025: - 150.000,00 | 2026: - 150.000,00 |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 150.000,00 euro per l'anno 2024

- 150.000,00 euro per l'anno 2025

- 150.000,00 euro per l'anno 2026

MARTINES, PISANI, FASIOLO, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (6.83)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA F relativa all'Art. 6

Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2024: + 100.000,00 | 2025: + 100.000,00 | 2026: + 100.000,00 |

CAPITOLO 7890 FINANZIAMENTO AGLI ENTI GESTORI DEI SITI REGIONALI CULTURALI UNESCO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI GESTIONE ORDINARIA PREVISTI NEI PROGRAMMI OPERATIVI L.R. N. 11 DEL 2019 ART. 7

+ 100.000,00 euro per l'anno 2024

+ 100.000,00 euro per l'anno 2025

+ 100.000,00 euro per l'anno 2026

COPERTURA:

TABELLA K relativa all'Art. 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: - 100.000,00 | 2025: - 100.000,00 | 2026: - 100.000,00 |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 100.000,00 euro per l'anno 2024

- 100.000,00 euro per l'anno 2025

- 100.000,00 euro per l'anno 2026

CALLIGARIS

Subemendamento modificativo all'emendamento 6.84 (6.83.1)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA F relativa all'Art. 6

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti

I 2024: + 100.000,00

I 2025:

I 2026:

CAPITOLO 4971 INCENTIVI PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN FRIULI VENEZIA GIULIA AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE NON PROFESSIONISTICHE SENZA FINI DI LUCRO PROPRIETARIE DEGLI STESSI O CHE DISPONGONO DI IDONEO TITOLO GIURIDICO AD EFFETTUARE LAVORI SU IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 4, L.R. N. 34 DEL 2015 ART. 4 COMMA 67, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 6 COMMA 25

Copertura:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 Spese correnti

I 2024: - 100.000,00

I 2025:

I 2026:

CAPITOLO 970090

Nota tecnica: Il presente emendamento stanziava risorse in favore dello scorrimento della graduatoria riguardante l'ottenimento dei contributi per i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti sportivi.

Nota finanziaria: Il presente sub emendamento aggiunge ulteriori risorse, pari a 100.000,00 euro, rispetto a quanto già stanziato con l'emendamento all'articolo 6 di pagina 6.84, pari a 208.000,00 euro, portando l'ammontare complessivo dello stanziamento a 308.000,00 euro.

CALLIGARIS, BUNA

Emendamento modificativo (6.84)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA F relativa all'Art. 6

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti

|2024: + 208.000,00

|2025:

|2026:

CAPITOLO 4971 INCENTIVI PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN FRIULI VENEZIA GIULIA AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE NON PROFESSIONISTICHE SENZA FINI DI LUCRO PROPRIETARIE DEGLI STESSI O CHE DISPONGONO DI IDONEO TITOLO GIURIDICO AD EFFETTUARE LAVORI SU IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 4, L.R. N. 34 DEL 2015 ART. 4 COMMA 67, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 6 COMMA 25

Copertura:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 Spese correnti

|2024: - 208.000,00

|2025: ---

|2026: ---

CAPITOLO 970090

Nota tecnica: Il presente emendamento stanziava risorse in favore dello scorrimento della graduatoria riguardante l'ottenimento dei contributi per i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti sportivi.

Nota finanziaria: La presente norma comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione, soddisfatti tramite storno da altro capitolo.

CALLIGARIS

Emendamento modificativo (6.85)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA F relativa all'Art. 6

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti

|2024: + 100.000,00

|2025:

|2026:

CAPITOLO 68665 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE, RICONOSCIUTE DAL CONI O DAL CIP, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, NONCHE' PER INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI SOGGETTI PRIVATI DIVERSI DALLE ASSOCIAZIONI O SOCIETA' MEDESIME E SENZA FINALITA' DI LUCRO L.R. N.16 DEL 2023 ART. 6 COMMA 162

Copertura:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 Spese correnti

|2024: - 100.000,00

|2025: ---

|2026: ---

CAPITOLO 970090

Nota tecnica: Il presente emendamento stanziava risorse in favore dello scorrimento della graduatoria riguardante l'ottenimento dei contributi per i lavori di manutenzione sugli impianti sportivi.

Nota finanziaria: La presente norma comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione, soddisfatti tramite storno da altro capi.

BUNA, BUDAI, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (6.86)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA F relativa all'Art. 6

Missione: 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero)

Programma: 1 (Sport e tempo libero)

Titolo 2 (spese in conto capitale)

|2024: + 160.000,00

|2025:

|2026:

CAPITOLO 68266 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI O SOCIETA' SPORTIVE SENZA FINE DI LUCRO CON SEDE FRIULI VENEZIA GIULIA PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI CAMPI DA DESTINARE ALLA DISCIPLINA SPORTIVA DEL PADEL L.R. N. 13 DEL 2023 ART. 6 COMMA 130

Copertura:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 Spese correnti

|2024: - 160.000,00

|2025: ---

|2026: ---

CAPITOLO 970090

Nota tecnica: Con tale norma si provvede a stanziare fondi per lo scorrimento della graduatoria riguardante gli interventi finalizzati alla realizzazione di campi da destinare alla disciplina sportiva del padel.

Nota finanziaria: La presente norma comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione, soddisfatti tramite storno da altro capitolo.

CALLIGARIS

Subemendamento modificativo all'emendamento 6.87 (6.86.1)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA F relativa all'Art. 6

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Titolo 2 Spese in conto capitale

2024: + 200.000,00	2025: ---	2026: ---

CAPITOLO 5159

Copertura:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 Spese correnti

2024: - 200.000,00	2025: ---	2026: ---

CAPITOLO 970090

Nota tecnica: Il presente emendamento stanziava risorse in favore dello scorrimento della graduatoria riguardante l'acquisto di automezzi per il trasporto degli atleti nelle discipline sportive.

Nota finanziaria: Il presente sub emendamento aggiunge ulteriori risorse, pari a 200.000,00 euro, rispetto a quanto già stanziato con l'emendamento all'articolo 6 di pagina 6.87, pari a 330.000,00 euro, portando l'ammontare complessivo dello stanziamento a 530.000,00 euro.

LOBIANCO, CABIBBO, NOVELLI

Emendamento modificativo (6.87)

"Al comma 85 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella F, sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella F e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

TABELLA F di cui all'art. 6

MISSIONE: 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA: 1 – SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO 5159

2024: + 330.000,00	2025: ---	2026: ---

COPERTURA:

MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA: 3 ALTRI FONDI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090

2024: - 330.000,00	2025: ---	2026: ---

Note: il presente emendamento è volto allo scorrimento della graduatoria approvata con Decreto n. 28883/GRFVG del 20.06.2023, concernente il bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di automezzi per il trasporto di atleti e di

materiale sportivo (l.r. 8/2003 art. 5).

PUTTO, LIGUORI, MORETUZZO, BULLIAN, MASSOLINO
Emendamento modificativo (6.88)

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 6

Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 8205/S INTERVENTI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI LR 8/2003 L.R. N. 8 DEL 2003, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 6 COMMA 25

2024:--	2025 +1.000.000,00	2026 +1.000.000,00

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 3 Altri fondi

Titolo 1 Spese correnti

2024: --	2025: -1.000.000,00	2026: -1.000.000,00

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI – PARTE INVESTIMENTI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART 49

-2.000.000,00 euro per gli anni 2025-26

Nota: poiché le piste di atletica in regione sono numerose e consentono a molti giovani di fare sport e divertirsi, si ritiene opportuno sostenere questa misura con ulteriori risorse: si propone di aggiungere 2 milioni di euro a questo capitolo di spesa, in modo da estendere a più impianti l'opportunità di intervento.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (6.89)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella tabella stessa:"

TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO: 43010 INTERVENTI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI LR 8/2003 L.R. N. 8 DEL 2003, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 6 COMMA 25 L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 3 COMMA 1

2024 +1.000.000	2025 --	2026 --

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

970090 S –NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024 -1.000.000	2025 --	2026 --

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (6.90)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella tabella stessa:"

TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 4971 INCENTIVI PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN FRIULI VENEZIA GIULIA AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE NON PROFESSIONISTICHE SENZA FINI DI LUCRO PROPRIETARIE DEGLI STESSI O CHE DISPONGONO DI IDONEO TITOLO GIURIDICO AD EFFETTUARE LAVORI SU IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 4, L.R. N. 34 DEL 2015 ART. 4 COMMA 67, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 6 COMMA 25

|2024 +1.500.000 |2025 -- |2026 --

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

970090 S -NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2024 -1.500.000 |2025 --|2026 --

BERNARDIS, DI BERT, MORANDINI, GRILLI, POLESELLO, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (6.91)

"Alla tabella F riferita all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:"

TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CAPITOLO 68665 /S CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE, RICONOSCIUTE DAL CONI O DAL CIP, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, NONCHE' PER INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI SOGGETTI PRIVATI DIVERSI DALLE ASSOCIAZIONI O SOCIETA' MEDESIME E SENZA FINALITA' DI LUCRO L.R. N.16 DEL 2023 ART. 6 COMMA 162

CASSA -- |2024 + 200.000,00 |2025 -- |2026 --

CAPITOLO DI COPERTURA

MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI

TITOLO: 1 SPESA CORRENTE

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

CASSA -- |2024 - 200.000,00 |2025 -- |2026 --

Nota: La presente proposta è finalizzata allo scorrimento della graduatoria - di cui al Bando 2024 emanato con delibera n. 272/2024- per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 6 commi 162-167 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità).

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

GRILLI, POLESELLO, LIRUTTI, MORANDINI, DI BERT, BERNARDIS, POLESELLO, BOLZONELLO
Emendamento modificativo (6.92)

"1. Alla Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa: "

TABELLA F

Missione: 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma: 1 – SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo 2: - SPESE CONTO CAPITALE

s/5159 INCENTIVI AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO AVENTI SEDE OPERATIVA IN FRIULI VENEZIA GIULIA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE E MOBILI, IVI COMPRESI GLI AUTOMEZZI DESTINATI AL TRASPORTO DEGLI ATLETI E DEL MATERIALE SPORTIVO L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 5, L.R. N. 6 DEL 2019 ART. 56 COMMA 1

| 2024 + 660.000,00 euro | 2025 --- | 2026 --- |

CASSA 2024 + 660.000,00 euro

TABELLA K

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2024 - 660.000,00 euro | 2025 --- | 2026 --- |

CASSA 2024 - 660.000,00 euro

Nota: Il presente emendamento per finanziare ulteriori richieste di contributo in graduatoria nella linea contributiva "acquisto di automezzi per il trasporto di atleti e di materiale sportivo".

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

MAZZOLINI, GRILLI, DI BERT, MORANDINI, BERNARDIS, GRILLI, BOLZONELLO
Emendamento modificativo (6.93)

"1. Alla Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:"

TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)

Missione: 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma: 1 – SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo 1: - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/4971 INCENTIVI PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN FRIULI VENEZIA GIULIA AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE NON PROFESSIONISTICHE SENZA FINI DI LUCRO PROPRIETARIE DEGLI STESSI O CHE DISPONGONO DI IDONEO TITOLO GIURIDICO AD EFFETTUARE LAVORI SU IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 4, L.R. N. 34 DEL 2015 ART. 4 COMMA 67, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 6 COMMA 25

| 2024 + 400.000,00 euro | 2025 --- | 2026 --- |

TABELLA K

=====

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

=====

| 2024 - 400.000,00 euro | 2025 --- | 2026 --- |

=====

Nota: La presente proposta è finalizzata allo scorrimento della graduatoria di cui al "Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)"

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

POZZO, PISANI, FASIOLO, RUSSO, COSOLINI, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (6.94)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA F relativa all'articolo 6

=====

Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma	01	Sport e tempo libero

Titolo	02	Spese in conto capitale

=====

| 2024: + 3.000.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

=====

CAPITOLO 43010 INTERVENTI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI LR 8/2003 L.R. N. 8 DEL 2003, L.R. N. 22 DEL 2020
ART. 6 COMMA 25 L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 3 COMMA 1

+ 3.000.000,00 euro per l'anno 2024

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti

Programma	03	Altri fondi

Titolo	01	Spese correnti

=====

| 2024: - 3.000.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

=====

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 3.000.000,00 euro per l'anno 2024

CELOTTI, PISANI, FASIOLO, RUSSO, MARTINES, MORETTI, COSOLINI, CARLI

Emendamento modificativo (6.95)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA F relativa all'articolo 6

=====

Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma	01	Sport e tempo libero

Titolo 01 Spese correnti

| 2024: + 2.000.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 4969 INCENTIVI AD ENTI PUBBLICI PROPRIETARI DI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN FRIULI VENEZIA GIULIA PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 7 COMMA 115, L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 4, L.R. N. 34 DEL 2015 ART. 4 COMMA 67, L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 7 COMMA 85, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 6 COMMA 25
+ 2.000.000,00 euro per l'anno 2024

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: - 2.000.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 2.000.000,00 euro per l'anno 2024

BASSO, GIACOMELLI, BALLOCH, MAURMAIR, TRELEANI

Emendamento modificativo (6.95.1)

"1. Alla Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è appor-tata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:"

TABELLA F

Missione: 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma: 1 - SPORT E TEMPO LIBERO
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

2024 + 50.000 euro | 2025 --- | 2026 ---

S/6084

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE AGONISTICHE ED AMATORIALI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO, AI COMITATI ORGANIZZATORI LOCALI E ALLE ARTICOLAZIONI TER-RITORIALI SOVRACOMUNALI DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA L.R. N. 8 DEL 2003 ART. il COMMA 1, L.R. N. 25 DEL 2018 ART. 7 COMMA CASSA 2024 + 50.000 euro

TABELLA K

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 - ALTRI FONDI
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

2024 - 50.000 euro | 2025 --- | 2026 ---

5/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART.49 CASSA 2024 - 50.000 euro

BULLIAN, MORETUZZO

Emendamento modificativo (6.95.2)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella tabella stessa:"

TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: i SPESE CORRENTI

CAPITOLO: 68819 BANDO PRIMIS PLUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL LUOGHI DELLA CULTURA

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA L.R. N.3 DEL 2024 ART. 128 COMMA 2, L.R. N.3 DEL 2024 ART. 128

COMMA

|2024 +100.000|2025 -- |2026 -- |

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

970090 S -NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2024 -100.000|2025 -- |2026 -- |

La consigliera CAPOZZI illustra gli emendamenti 6.1, 6.3, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62 e 6.64.

Il Relatore di minoranza CARLI illustra l'emendamento 6.2 e dà per illustrati gli emendamenti 6.5.1, 6.39, 6.40, 6.46 e 6.78.1.

L'assessore ANZIL illustra gli emendamenti 6.2.1, 6.11.1 e 6.12.

Il consigliere BULLIAN, nell'illustrare gli emendamenti 6.4, 6.5, 6.8 e 6.95.2, ritira gli emendamenti 6.89 e 6.90 e, nel contempo, aggiunge, con il consenso dei proponenti, la propria firma agli emendamenti 6.84, 6.83.1 e 6.93.

La consigliera FASIOLO illustra gli emendamenti 6.6 e 6.78.

Il consigliere BALLOCH illustra gli emendamenti 6.7, 6.20, 6.21.1, 6.22, 6.24.1, 6.55 e 6.56.

I Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 6.9, 6.10 e 6.11 e, nel contempo, aggiunge, con il consenso dei proponenti, gli emendamenti 6.7 e 6.20.

Il consigliere CONFICONI ritira l'emendamento 6.48.2.

Il consigliere GIACOMELLI illustra gli emendamenti 6.11.2, 6.25.1, 6.25.2, 6.26, 6.48.3 e 6.51.

La consigliera BUNA illustra gli emendamenti 6.13, 6.15 e 6.86.

Presidenza del Vicepresidente Mazzolini

Il consigliere MIANI illustra gli emendamenti 6.15.1 e 6.16.

Il Relatore di maggioranza BASSO illustra i propri emendamenti all'articolo 6 e, nel contempo, ritira l'emendamento 6.53.

Il consigliere TRELEANI illustra gli emendamenti 6.19 e 6.21.

La consigliera MASSOLINO illustra gli emendamenti 6.21.0.1 e 6.28.

Il consigliere MAURMAIR illustra gli emendamenti 6.23, 6.24 e 6.25.

Il consigliere NOVELLI illustra gli emendamenti 6.27 e 6.65.

Il Relatore di minoranza MORETUZZO illustra (in lingua friulana) gli emendamenti 6.30, 6.31, 6.31.1 e 6.32.

Il consigliere MARTINES illustra gli emendamenti 6.34, 6.41, 6.82 e 6.83.

Il consigliere BERNARDIS illustra l'emendamento 6.36 (di cui, motivandone le ragioni, dichiara subito il ritiro) ed i rimanenti emendamenti 6.66.1, 6.67, 6.67.1, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72 e 6.91.

Il consigliere GRILLI illustra gli emendamenti 6.37, 6.92 e 6.93.

Il consigliere POZZO illustra gli emendamenti 6.79, 6.80 e 6.81, e, nel contempo, ritira gli emendamenti 6.38 e 6.94; infine, svolge un intervento sull'articolo 6 nel suo complesso.

La consigliera CELOTTI, dopo aver dato per letto l'emendamento 6.42 presentato dal consigliere Moretti, oggi in congedo, illustra l'emendamento 6.44, nonchè ritira l'emendamento 6.95 per trasformarlo in un Ordine del giorno; subemenda, quindi, oralmente l'emendamento 6.23 nel seguente modo: *"al comma 84 bis, dopo le parole <<, l'organizzazione e la realizzazione>> aggiungere le parole <<di iniziative benefiche, nonchè>>;* esprime, infine, alcune considerazioni sull'articolo in discussione.

Il Relatore di maggioranza DI BERT, nell'illustrare gli emendamenti 6.43, 6.76 e 6.77, motivandone le ragioni, ritira l'emendamento 6.76.

Il Relatore di minoranza CARLI aggiunge, con l'assenso del Relatore di maggioranza DI BERT, in sostituzione del proponente Bolzonello, la firma sull'emendamento 6.43.

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS illustra l'emendamento 6.48.0.1, mentre dà per letti gli emendamenti 6.48.1, 6.49, 6.50, 6.83.1, 6.84, 6.85 e 6.86.1.

Il consigliere LIRUTTI illustra gli emendamenti 6.73 e 6.74.

Presidenza del Presidente Bordin

Il consigliere LOBIANCO illustra l'emendamento 6.87.

Il consigliere PUTTO dà per illustrato l'emendamento 6.88.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, i consiglieri CELOTTI (la quale aggiunge la firma, con il consenso del proponente Lobianco, all'emendamento 6.87), COSOLINI, MAURMAIR (il quale aggiunge la firma, con il consenso del proponente Moretuzzo, all'emendamento 6.32), RUSSO (il quale, motivandone le ragioni, caldeggia l'attenzione dell'Aula sull'emendamento 6.40 del Relatore di minoranza Carli).

A questo punto, il Relatore di maggioranza DI BERT, chiesta e ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, motivandone le ragioni, chiede alla Presidenza di ripristinare l'emendamento 6.76 del primo firmatario consigliere Bolzonello, precedentemente ritirato.

Il PRESIDENTE, quindi, nel constatare piena convergenza dell'Aula sulla richiesta testè formulata, annuncia il ripristino dell'emendamento 6.76, annullandone, nel contempo, il ritiro.

Sempre in sede di dibattito, interviene, infine, l'assessore ANZIL (il quale, fra l'altro, esprime la propria gratitudine, in particolare, nei confronti del personale della Direzione Centrale Cultura e Sport, la cui abnegazione consente la gestione e l'attivazione di nuove linee contributive a favore di un sempre maggior numero di beneficiari, si da poter affermare che il Friuli Venezia Giulia risulta essere prima fra le regioni italiane, per investimenti e sovvenzioni in materia culturale e sportiva; nel passare, quindi all'esame dei singoli emendamenti presentati, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 6.2, 6.9 e 6.11 per convertirli in Ordini del giorno; motivandone le ragioni, si dichiara contrario agli emendamenti 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.10, 6.11.1.1, 6.22.0.1, 6.22.1, 6.28, 6.30, 6.31, 6.33, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.78.1, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.83 e 6.88; propone un subemendamento orale all'emendamento 6.95.2, che viene subito accolto dal proponente BULLIAN, con cui ridurre lo stanziamento da 100.000,00 a 65.000,00 euro, fondi sufficienti per scorrere l'intera graduatoria dei beneficiari; si dichiara, infine, favorevole a tutti gli altri emendamenti).

Il Relatore di minoranza CARLI aggiunge, con l'assenso del proponente BULLIAN, la firma sull'emendamento 6.95.2.

A questo punto, la consigliera CELOTTI, considerata la disponibilità dimostrata dall'Assessore sul tema della cartellonistica, ritira l'emendamento 6.44.

Il Relatore di minoranza CARLI, sempre alla luce degli inviti espressi dall'assessore Anzil, ritira l'emendamento 6.2 e preannuncia la presentazione di un Ordine del giorno sull'argomento.

Il Relatore di minoranza HONSELL, nell'ambito di un proprio intervento, ritira gli emendamenti 6.9, 6.10 e 6.11.

Intervengono, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale, tra l'altro, si rimette alle valutazioni dell'Aula per tutti gli emendamenti), MORETUZZO (il quale si astiene sugli emendamenti 6.2.1, 6.12, 6.15, 6.15.1, 6.16, 6.18, 6.19, 6.21, 6.21.1, 6.22, 6.25.1, 6.25.2, 6.36 e 6.37, esprime parere contrario sugli emendamenti 6.26 e 6.66.1, si rimette alle valutazioni dell'Aula per l'emendamento 6.23 e si dichiara favorevole ai rimanenti emendamenti) e CARLI (il quale, fra l'altro, si

astiene sugli emendamenti 6.1, 6.11.1, 6.12, 6.13, 6.20, 6.25, 6.27, 6.36, 6.37, 6.48.0.1, 6.49, 6.51, 6.52, 6.54, 6.55, 6.56, 6.91, 6.92, 6.93 e 6.95.1, esprime parere contrario sugli emendamenti 6.23, 6.25.1, 6.25.2 e 6.26, si rimette alle valutazioni dell'Aula per l'emendamento 6.73 e favorevole ai rimanenti emendamenti), i Relatori di maggioranza BASSO (il quale esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.11.1.1, 6.21.0.1, 6.22.1, 6.28, 6.30, 6.31, 6.33, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.48.2, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.78, 6.78.1, 6.79, 6.80, 6.81, 6.83 e 6.88, e si dichiara favorevole ai rimanenti emendamenti), CABIBBO, DI BERT, CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ANZIL (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Basso).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 6.

L' emendamento 6.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 6.2 è stato in precedenza ritirato.

L' emendamento 6.2.1, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti 6.5.1, 6.6 e 6.7, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L' emendamento 6.8, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 6.9, 6.10 e 6.11 sono stati in precedenza ritirati.

L' emendamento 6.11.1, posto in votazione, viene approvato.

L' emendamento 6.11.1.1, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 6.11.2, 6.12 e 6.13, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 6.14 è stato precedentemente ricollocato con la numerazione 5.7.2.5.

Gli emendamenti 6.15, 6.15.1, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 e 6.21, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L' emendamento 6.21.0.1, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 6.21.1 e 6.22, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L' emendamento 6.22.1, posto in votazione, non viene approvato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere GIACOMELLI, l'emendamento 6.23, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 2152: favorevoli 28; contrari 10; astenuti 5*).

Gli emendamenti 6.24, 6.24.1, 6.25, 6.25.1, 6.25.2, 6.26 e 6.27, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L' emendamento 6.28, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 6.29 è stato precedentemente ricollocato con la numerazione 5.72.6.

Gli emendamenti 6.30 e 6.31, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti 6.31.1 e 6.32, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere MARTINES, l'emendamento 6.33, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2165: favorevoli 18; contrari 25*).

L'emendamento 6.34 è stato in precedenza ritirato.

L'emendamento 6.35 è stato precedentemente ricollocato con la numerazione 9.31.3.

L'emendamento 6.36 è stato in precedenza ritirato.

L' emendamento 6.37, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 6.38, ma tale votazione viene subito annullata in quanto l'emendamento stesso era già stato in precedenza ritirato.

Gli emendamenti 6.39, 6.40, 6.41 e 6.42, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

A questo punto, il PRESIDENTE rileva il momentaneo malfunzionamento del sistema elettronico di voto, che viene quindi ripristinato.

L' emendamento 6.43, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 6.44 è stato in precedenza ritirato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere MARTINES, l'emendamento 6.45, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2172: favorevoli 16; contrari 24*).

L' emendamento 6.46, posto in votazione, non viene approvato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza CARLI, l'emendamento 6.47, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2174: favorevoli 18; contrari 25*).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza CARLI, l'emendamento 6.48, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2174: favorevoli 18; contrari 25*).

L'emendamento 6.48.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 6.48.1 decade.

L'emendamento 6.48.2 è stato in precedenza ritirato.

Gli emendamenti 6.48.3, 6.49, 6.50, 6.51 e 6.52, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 6.53 è stato in precedenza ritirato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere GIACOMELLI, l'emendamento 6.54, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 2182: favorevoli 33; astenuti 11*).

Gli emendamenti 6.55 e 6.56, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63 e 6.64, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 6.65, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 6.66 è stato precedentemente ricollocato con la numerazione 9.37.1.

L'emendamento 6.66.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 6.67 decade.

Gli emendamenti 6.67.1, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73 e 6.74, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 6.75 è stato precedentemente ricollocato con la numerazione 3.23.

L'emendamento 6.76 (prima ritirato e successivamente ripristinato dall'Aula), posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 6.77, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 6.78, 6.78.1, 6.79, 6.80 e 6.81, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L' emendamento 6.82, posto in votazione, viene approvato.

L' emendamento 6.83, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 6.83.1, 6.84, 6.85, 6.86, 6.86.1 e 6.87, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L' emendamento 6.88, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 6.89 e 6.90 sono stati in precedenza ritirati.

L' emendamento 6.91, posto in votazione, viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE rileva nuovamente il malfunzionamento del sistema elettronico di voto, che però viene ripristinato immediatamente.

Gli emendamenti 6.92 e 6.93, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti 6.94 e 6.95 sono stati in precedenza ritirati.

L' emendamento 6.95.1, posto in votazione, viene approvato.

L' emendamento 6.95.2, posto in votazione come subemendato oralmente, viene approvato.

L'articolo 6, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che si passa ora ad esaminare l'articolo 7, in materia di lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia, di competenza dell'assessore Rosolen, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CELOTTI, FASIOLO, RUSSO

Emendamento modificativo (7.1)

"1. Al Capo VII, introdotto dal comma 26 dell'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 dell'articolo 41, dopo le parole <<la Regione sostiene>> sono introdotte le seguenti: <<i Comuni nell'>>;

b) Al comma 1 dell'articolo 41 le parole <<situate in comuni rientranti nelle quattro Aree interne del Friuli Venezia Giulia>> sono soppresse;

c) Al comma 2 dell'articolo 42, dopo le parole <<e recupero scolastico>> sono introdotte le seguenti: <<, servizi di pre e post accogliimento>>;

2. Al comma 27 dell'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) La cifra <<450.000>> è sostituita dalla seguente: <<900.000>>;

b) La cifra <<150.000>> è sostituita dalla seguente: <<300.000>>"

Copertura

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: - 300.000,00 | 2025: - 300.000,00 | 2026: - 300.000,00 |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 300.000,00 euro per l'anno 2024, - 300.000,00 euro per l'anno 2025, - 300.000,00 euro per l'anno 2026

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (7.2)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 47 sono inseriti i seguenti:

<<47 bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 (Dote scuola) della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) è inserito il seguente:

<<2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare domanda di Dote scuola anche in assenza di attestazione ISEE >>.

47 ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 bis (Contributi per spese di ospitalità presso strutture accreditate) della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) è inserito il seguente:

<<2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare domanda di contributo di cui al comma 1 anche in assenza di attestazione ISEE>>.

47 quater. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 (Contributi per gli studenti delle scuole paritarie) della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare domanda di contributo di cui al comma 1 anche in assenza di attestazione ISEE.

4 ter. Ai fini della concessione del contributo e dell'ordine di priorità in caso di risorse insufficienti, le domande di cui al comma 4 bis sono inserite nella prima fascia ISEE. >>.

47 quinquies. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 9, al comma 2 bis dell'articolo 10 bis ed al

comma 4 bis dell'articolo 11 della LR 13/2018, come modificati rispettivamente dai commi 47 bis, 47 ter e 47 quater, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) – Programma n. 7 (Diritto allo studio) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/9544; 9547; 9556)>>.

B) Il comma 30 è sostituito dal seguente:

<<30. Al comma 1 dell'articolo 141 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione) la parola <<novanta>> è sostituita dalla parola <<centottanta>>.>>. La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

C) Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

<<47 bis. All'articolo 141 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<< b) che il Comune di Trieste si impegna a concedere gli spazi del terzo piano dell'edificio di cui al comma 1 all'attuale concessionario dei primi due piani dell'edificio per una durata stabilita nell'accordo stesso;>>;

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<c) la disciplina del rapporto fra il Comune di Trieste e il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa, con indicazione delle attività in capo a ciascuna delle Parti, con delega al Polo, in quanto stazione appaltante qualificata ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs. 36/2023, della progettazione, affidamento lavori e direzione dei lavori di ristrutturazione e, con riferimento alla gestione dei beni, attribuzione al Polo della funzione di concessionario;>>.>>.

D) Dopo il comma 47 sono inseriti i seguenti:

<<47 bis. Alla legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la <<Scuola Mosaicisti del Friuli>>), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 all'articolo 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Scuola Mosaicisti del Friuli è autorizzata a realizzare percorsi formativi per il conseguimento della qualifica in <<tecnico del restauro di beni culturali>>, relativamente al settore dei materiali lapidei, musivi e derivati, secondo quanto previsto dallo standard formativo e professionale nazionale vigente.>>;

b) al comma 1 dell'articolo 3 le parole: <<della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)>> sono sostituite dalle seguenti: << della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).>>;

c) dopo il comma 1 all'articolo 4 è inserito il seguente:

<<1 bis. Con particolare riferimento alla realizzazione dei percorsi formativi di cui all'articolo 1, comma 1 bis, la Scuola presenta la richiesta di finanziamento secondo le procedure e a valere sulle risorse previste per la formazione permanente di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 27/2017.>>

47 ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 bis, all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 4, comma 1 bis della LR 15/1988, come modificati dal comma 47 bis, è destinata la spesa complessiva di 260.000 euro, suddivisa in ragione di 104.000 euro per il 2024, di 104.000 euro per il 2025 e di 52.000 euro per il 2026, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) – Programma n. 2 (formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024- 2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 48. (NI S/69138)>>.

E) Al comma 48 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella G sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella G e sono

collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

TABELLA G (RELATIVA ALL'ARTICOLO 7)

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA 2 - Formazione professionale

TITOLO 1 - Spese correnti

5235/S INTERVENTI PER ASSICURARE L'OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATA ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E AL CONSEGUIMENTO DI UN ATTESTATO DI QUALIFICA O DI DIPLOMA PROFESSIONALE

L.R. N. 27 DEL 2017 ART. 12 COMMA 1

CASSA	0,00	2024	-104.000,00	2025	-154.000,00	2026	-52.000,00

5363/S AZIONI A CARATTERE FORMATIVO - AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO E AZIONI DI SISTEMA - ALTRE IMPRESE

L.R. N. 27 DEL 2017 ART. 17 COMMA 1, L.R. N. 27 DEL 2017 ART. 17 COMMA 2, L.R. N. 27 DEL 2017 ART. 17 COMMA 3, L.R. N. 27 DEL 2017 ART. 17 COMMA 4

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	50.000,00	2026	0,00

69138/S INTERVENTI A FAVORE DELLA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI VOLTI AL CONSEGUIMENTO DELLA

QUALIFICA IN TECNICO DEL RESTAURO DEI BENI CULTURALI

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 7

CASSA	0,00	2024	104.000,00	2025	104.000,00	2026	52.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 2 - Formazione professionale

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	0,00	2026	0,00

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (7.3)

"Dopo il comma 47 dell'art 7 sono aggiunti i seguenti:

<<47 bis. In attuazione della Riforma 1.7- "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti" prevista dalla Missione 4, Componente 1 "del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", la Regione Fvg è autorizzata a impegnare le risorse necessarie alla realizzazione di un progetto di demolizione e ricostruzione della Ex Casa dello Studente di Viale Ungheria a Udine, con il vincolo di prevedere la realizzazione di almeno 120 posti letto per le finalità di ARDIS FVG e garantendo

la destinazione d'uso per uffici per una superficie che non superi il 40% dell'immobile.

47 ter: Per le finalità di cui al comma 47 bis è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma 4 - Istruzione Universitaria - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 48. (NI S/ _____).>>."

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO 970994/S

NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 Art. 49

2024	- 600.000,00	2025	2026	

Nota. Il benchmark target (copertura fuorisede al 20% - Fabbisogno minimo) stabilito dal Decreto Ministeriale n. 765 del 31-5-2024 - Modifica del DM 481 del 26 febbraio 2024 segnala come in provincia di Udine manchino 888 posti letto per gli studenti-fuorisede.

L'ex Casa dello studente di Viale Ungheria costruita alla fine degli anni '70 ha una capienza di 286 posti letto ed è chiusa dal 2017 salvo il primo piano dove si trovano sede gli uffici di ARDiS e del Centro orientamento regionale e parte del piano terra ove sono operativi alcuni servizi dedicati agli studenti (Informagiovani, aule studio...). L'edificio ha un'estensione di 18.749,98 mq, sviluppato su 6 piani fuori terra ed 1 interrato dove trovano spazio una palestra con annessi spogliatoi e gli archivi nonché ulteriori vani di servizio. Al piano interrato, si trovano anche le cucine completamente attrezzate e poste a servizio della mensa collocata al piano terra (chiusa dal 2019) in grado di ospitare oltre 100 posti a sedere.

A seguito di lavori straordinari già in parte effettuati sono state fatte delle analisi su delle criticità antisismiche emerse durante gli stessi; l'edificio presenta un indice di vulnerabilità nettamente inferiore allo 0,1 sull'intero fabbricato; da qui è emersa la necessità di un intervento diffuso volto a garantire il

raggiungimento di un indice di vulnerabilità prossimo a 1 (adeguamento sismico) in quanto trattasi di edificio strategico ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.

Nel mentre sono emerse necessità, anche a mezzo stampa, da parte della Regione di immaginare una diminuzione di posti letto a favore di maggiori spazi ad uso comune per trasferirvi delle postazioni di ufficio.

Il trasferimento di postazioni lavorative ai primi due piani ed il mantenimento delle stanze nei piani superiori e dei servizi alla comunità studentesca a quello terra e quello interrato potrebbe essere un ottimo esempio di convivenza, garantendo le necessità di trovare postazioni d'ufficio per la Regione, l'ampliamento del diritto allo studio per gli studenti e per l'Ardis e l'economia di un quartiere più giovane e studentesco.

Questo emendamento vuole nel breve periodo permettere alla Regione di commissionare un progetto per la ricostruzione antisismica e polifunzionale della Nuova Casa dello studente di Viale Ungheria.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (7.4) RICOLLOCATO 8.4.1

"Dopo il comma 47 dell'art 7. sono aggiunti i seguenti:

<<47 bis. L'Amministrazione regionale, è autorizzata a concedere a persone fisiche titolari del diritto di proprietà oppure di diritti reali o personali di godimento riconosciuti in un atto registrato su unità immobiliari a uso residenziale situate nel territorio regionale, un bonus del 50% sui costi fissi della bolletta idrica per i nuclei familiari con un ISEE inferiore ai 10mila euro, un bonus del 30% per i nuclei familiari con un ISEE tra i 10 mila e i 20mila euro, un bonus del 10% per i nuclei familiari con un ISEE tra i 20 mila e i 30 mila euro.

47 ter. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 48 bis sono presentate alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono indicati le modalità e il termine di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili al contributo, le modalità di concessione e di erogazione

del contributo.

47 quater. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa complessiva di 9.000.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 48. (NI S/ _____)>>."

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121/S

DENOMINAZIONE: PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

|2024 -3.000.000,00 |2025 -3.000.000,00 |2026 -3.000.000,00 |

Nota. L'emendamento ha la finalità di intervenire con un ulteriore sostegno alle utenze domestiche delle famiglie, in aggiunta ai bonus già esistenti diretti a garantire condizioni agevolate al servizio idrico integrato in condizioni. Il bonus previsto va a ridurre i costi fissi del servizio idrico integrato, cioè la quota acquedotto unitamente alle quote fognatura e depurazione.

HONSELL

Emendamento modificativo (7.5) RICOLLOCATO 8.8.1

"All'articolo 7, dopo il comma 47, sono aggiunti i seguenti:

<<47 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i costi per inserire o potenziare il ruolo del mediatore culturale presso i Centri anti violenza della Regione, al fine di fornire assistenza specifica alle donne provenienti da contesti dove incontrano difficoltà nella protezione dai fenomeni di violenza, facilitando così la loro protezione e supporto.

47 ter. Per le finalità di cui al comma 32 bis è destinata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 120.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 48 (NI).>>."

Nota: il presente emendamento intende potenziare il ruolo del mediatore culturale presso i Centri antiviolenza della Regione Friuli Venezia Giulia al fine di fornire un'assistenza specifica alle donne provenienti da diversi contesti socio-culturali e che presentano particolari difficoltà nella protezione dai fenomeni di violenza. Il mediatore culturale svolge un ruolo cruciale nell'abbattere le barriere linguistiche e culturali, facilitando l'accesso ai servizi di protezione e supporto e promuovendo un approccio integrato e inclusivo alla gestione dei casi di violenza.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 970121 "NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA G (RELATIVA ALL'ART. 7)

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 4: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024: - 120.000 | 2025: - 120.000 | 2026: - 120.000

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024:	- 120.000		2025:	- 120.000		2026:	- 120.000

HONSELL

Emendamento modificativo (7.6)

"All'articolo 7, dopo il comma 47, si aggiungono i seguenti:

<<47 bis. L'amministrazione regionale, al fine di contrastare i fenomeni della solitudine, dell'emarginazione e della povertà educativa tra i più giovani, nonché per favorire un corretto utilizzo del tempo libero e stimolare la partecipazione giovanile, è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni per la promozione e la realizzazione di spazi di aggregazione sociale polifunzionali. Questi spazi sono destinati allo sviluppo e al coordinamento di attività educative, ludico-ricreative, culturali, musicali, artistiche e sportive.

47 ter. L'attuazione delle disposizioni dei commi 47 bis è disciplinata da un regolamento adottato dalla Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

47 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 68 bis è destinata la spesa complessiva di 3.000.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 48. (NI)>>."

Nota: il presente emendamento si propone di potenziare l'intervento pubblico per rispondere in maniera efficace alle sempre nuove esigenze emergenti in campo sociale e culturale nelle nostre comunità, mirando a migliorare le opportunità di crescita e d'inclusione dei giovani attraverso progetti concreti e sostenibili.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 970121 "NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

TABELLA G (RELATIVA ALL'ART. 7)

MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1: SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

2024:	+ 1.000.000		2025:	+ 1.000.000		2026:	+ 1.000.000

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE N. 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA N. 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024:	- 1.000.000		2025:	- 1.000.000		2026:	- 1.000.000

GIACOMELLI, BALLOCH, BASSO, MAURMAIR, TRELEANI

Emendamento modificativo (7.7)

"All'articolo 7, dopo il comma 47, sono aggiunti i seguenti:

<<47 bis. Al fine di alleviare i costi a carico delle famiglie nella gestione familiare nel periodo estivo,

l'Amministrazione regionale è autorizzata a dotare i Comuni di risorse finanziarie per l'assegnazione a consuntivo di contributi alle famiglie sui costi documentati sostenuti per la frequenza dei figli minori ad attività ludico ricreative estive.

47 ter. I contributi di cui al comma 47 bis sono concessi al netto dei contributi pubblici o privati variamente ricevuti per lo stesso titolo, sino a concorrenza delle tariffe previste per i servizi estivi gestiti dai comuni o, in assenza di tale servizio nel comune richiedente, prendendo a riferimento le tariffe dei servizi estivi gestiti direttamente dai comuni capoluogo delle ex province, e con previsione di percentuali di contributo decrescenti in base agli scaglioni ISEE previsti per la tariffazione dei servizi estivi comunali.

47 quater. Possono presentare domanda per il riconoscimento del contributo di cui al comma 47 bis le famiglie che abbiano un valore ISEE inferiore ai 30.000,00 euro. Le richieste vengono esaurite progressivamente per ciascuna fascia ISEE a partire dalle più basse.

47 quater. Con bando, da approvarsi entro il 15 settembre, sono definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso al finanziamento, i criteri e le modalità di riparto, concessione e gestione delle risorse finanziarie di cui al comma 47 bis e i termini e le modalità per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

47 quinquies. Per le finalità di cui al comma 47 bis è destinata la spesa 300,000,00 euro per il 2024, a valere sulla Missione n. () - Programma n. () - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 48.>>."

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE:

CAPITOLO S/

I 2024: + 300.000,00 I 2025: --- I 2026: --- I

CAPITOLO DI COPERTURA:

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROWEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

I 2024: - 300.000,00 I 2025: --- I 2026: --- I

MAURMAIR, BALLOCH, BASSO, TRELEANI, GIACOMELLI

Emendamento modificativo (7.8)

"1. All'articolo 7, dopo il comma 47, sono aggiunti i seguenti:

<<47 bis. In considerazione dell'esigenza di sostenere la scelta delle istituzioni scolastiche di richiedere l'istituzione di sezioni di scuola dell'infanzia e di classi di scuola primaria secondo il metodo di differenziazione didattica Montessori, per il cui funzionamento è richiesto ai docenti il possesso dello specifico diploma di differenziazione didattica "Montessori", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo economico straordinario ai docenti in servizio a tempo indeterminato negli Istituti scolastici, che intendono attivare una sezione o classe con metodo "Montessori, finalizzato ad abbattere i costi di iscrizione e frequenza del corso specifico necessario per insegnare nelle sezioni e nelle classi montessoriane.

47 ter. L'importo del contributo di cui al comma 47 bis è pari al 40% del costo di iscrizione e frequenza del corso di differenziazione didattica "Montessori".

47 quater. I termini e le modalità di presentazione della domanda di contributo, nonché i termini e le modalità di concessione ed erogazione dello stesso sono stabiliti in un apposito avviso approvato dal Servizio competente in materia di istruzione.

47 quinquies. In sede di prima applicazione l'avviso di cui al comma 47 quater è approvato entro 30

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

47 sexies. Per le finalità di cui al comma 47 bis è destinata la spesa 50.000,00 euro per il 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 48.>>."

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE:

CAPITOLO S/

2024: + 50.000,00 2025: --- 2026: ---

CAPITOLO DI COPERTURA:

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024: - 50.000,00 2025: --- 2026: ---

Nota: Molte famiglie con figli in età scolare hanno manifestato interesse per la pedagogia montessoriana. Allo stesso modo diversi colleghi dei docenti di istituti scolastici intendono inserire nel piano dell'offerta formativa il progetto educativo "Montessori". L'autorizzazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale all'istituzione di sezioni di scuola dell'infanzia e classi di scuola primaria con metodo montessoriano prevede l'assegnazione di insegnanti in possesso del diploma di differenziazione didattica "Montessori", conseguito al termine della frequenza di uno specifico corso, secondo le disposizioni vigenti in materia. La regione intende quindi favorire e sostenere la formazione dei docenti in servizio a tempo indeterminato che intendano formarsi secondo il metodo Montessori, attraverso la concessione di un contributo per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza dello specifico corso.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (7.9) RICOLLOCATO 8.15.1

"Dopo il comma 64 è aggiunto il seguente:

<< 47 bis. L'amministrazione promuove ulteriori iniziative a favore delle donne affette da fibromialgia, da endometriosi e da patologie o disfunzioni legate al ciclo mestruale, per contrastare gli effetti discriminatori che le stesse subiscono in ambito scolastico, universitario, formativo e lavorativo.

47 ter. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 64 bis, anche mediante la concessione di contributi e avvalendosi delle aziende sanitarie locali e degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), promuove:

a) campagne informative, in ambito scolastico, universitario, formativo e lavorativo dirette a diffondere la conoscenza delle patologie e delle disfunzioni di cui al comma 64 bis, dei relativi percorsi diagnostici e delle cure, al fine di far acquisire una maggiore consapevolezza sulla natura dei sintomi e contrastare i relativi stereotipi che determinano pregiudizi e disparità di trattamento;

b) progetti rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, paritarie e private, agli istituti tecnici superiori, alle università pubbliche e private, per l'individuazione di specifici istituti, che riconoscano alle studentesse affette da patologie o disfunzioni di cui al comma 64 bis, un numero di giorni di assenza mensile che non incida sul limite minimo delle ore di frequenza complessiva obbligatoria ovvero sul limite massimo di assenze, previsti per la validità dell'anno scolastico, accademico o dei percorsi formativi;

c) azioni positive a favore delle lavoratrici affette da patologie o disfunzioni di cui al comma 64 bis, che comportino il riconoscimento di uno specifico congedo che giustifichi, mensilmente e per un numero di giorni stabilito, le assenze dal lavoro o la possibilità per le stesse di svolgere prestazioni dell'attività lavorativa compatibili con la sintomatologia causata dalle suddette patologie o disfunzioni.>>.

47 quater. Per le finalità di cui al comma 64 bis, è destinata la spesa complessiva di 1.000.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 48. (NI S/____)>>."

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 2: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024 - 1.000.000,00	2025	2026	

CAPOZZI

Emendamento modificativo (7.10) RICOLLOCATO 8.15.2

"Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:

<<47 bis. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori) è aggiunta la seguente

<<d bis) i progetti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dei comuni singoli e associati, degli enti e associazioni del terzo settore, delle associazioni più rappresentative delle diverse fedi religiose, di altri soggetti pubblici e privati, finalizzati a contrastare ogni espressione di incitamento all'odio, al razzismo e alla discriminazione attraverso specifiche attività didattiche di educazione alla cittadinanza, alla promozione dell'integrazione e della multiculturalità, al rispetto e alla convivenza civile, nonché di gestione dei conflitti, di alfabetizzazione digitale, di educazione all'uso consapevole di internet, di prevenzione e contrasto del cyberbullismo e dell'uso della rete a fini violenti;>>.

47 ter. Per le finalità di cui alla lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 12/2021 come introdotta dal comma 47 bis, è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascun degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65. (NI S/14720)>>."

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA: 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 14720/S FONDO PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA E ALLE DISCRIMINAZIONI L.R. N.12 DEL 2021 ART. 21

COMMA 1, L.R. N.16 DEL 2023 ART. 8 COMMA 83

2024 + 100.000,00	2025 + 100.000,00	2026 + 100.000,00	

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 2: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024 - 100.000,00	2025 - 100.000,00	2026 - 100.000,00	

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, BULLIAN, LIGUORI, HONSELL

Emendamento modificativo (7.11) RICOLLOCATO 8.17.1

"1. All'articolo 7 dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti commi:

<<47 bis. L'Amministrazione regionale, per favorire l'ottimale salute fisica, emotiva, sessuale e riproduttiva, specie nelle generazioni più giovani, è autorizzata ad attivare una campagna informativa presso le scuole secondarie inferiori di educazione all'affettività, alla sessualità e contro la violenza di genere, anche in collaborazione con i consultori familiari operanti sul territorio.

47 ter. Per le finalità di cui al comma 47 bis è destinata la spesa complessiva di 70.000 euro, suddivisi in ragione di 30.000,00 euro per l'anno 2026, di 20.000,00 euro per l'anno 2025 e di 20.000,00 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma 2 (Giovani) - Titolo 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 48.>>."

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024	-30.000,00	2025	-20.000,00	2026	-20.000,000	

POZZO, FASIOLO, CARLI

Emendamento modificativo (7.12)

"Dopo il comma 47 dell'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

<<47 bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) sono aggiunti i seguenti:

<<4 bis. Al fine di accompagnare e sostenere i giovani nel loro percorso di autonomia una volta usciti dal nucleo familiare, la Regione è autorizzata a riconoscere ai giovani con età inferiore o uguale a trentacinque anni e in possesso di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 35.000 euro un contributo annuo, una tantum, a sostegno dei versamenti effettuati nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza in un fondo di previdenza complementare intestato al medesimo richiedente, aperto presso un fondo iscritto all'Albo dei fondi pensione gestito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

4 ter. Alla misura di cui al comma 4 bis si applica quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo>>.

47 ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al comma 4 viene aggiornato sulla base di quanto disposto dal comma 4 bis.>>

47 quater. Per le finalità di cui al comma 4 bis dell'articolo 10 della legge regionale 22/2021 introdotto dal comma 47 bis della presente legge, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024 – 2026."

CONFICONI, COSOLINI, CARLI

Emendamento modificativo (7.13) RICOLLOCATO 8.28.1

"Dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti:

<<47 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni che realizzano progetti dedicati ad affrontare le devianze giovanili anche mediante l'utilizzo di educatori di strada, con finalità di prevenzione di questi fenomeni.

47 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti, i criteri, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 47 bis.

47 quater. Per le finalità previste dal comma 47 bis è destinata la spesa complessiva di 1.250.000 euro per il triennio 2024-26 di cui 250.000 per l'anno 2024 e 500.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 6 (POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026" (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>.

COPERTURA DA:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: - 250.000,00 | 2025: - 500.000,00 | 2026: - 500.000,00 |

Cap 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 250.000,00 euro per l'anno 2024

- 500.000,00 euro per l'anno 2025

- 500.000,00 euro per l'anno 2026

FASIOLO, RUSSO, CELOTTI, CARLI

Emendamento modificativo (7.14)

"Dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti:

<<47 bis. Dopo l'articolo 26 della Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.) è aggiunto il seguente:

<<Art. 26 bis (Contributi per refezione)

1. La Regione sostiene gli istituti secondari di secondo grado che intendano, anche mediante la stipula di convenzioni e contratti di locazione, reperire spazi da adibire a locali per il consumo autonomo dei pasti ovvero stipulare convenzioni con realtà del territorio per la somministrazione, a prezzi calmierati, di pasti pronti agli studenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere agli istituti secondari di secondo grado contributi a parziale copertura dei costi sostenuti dagli stessi, sulla base di apposito regolamento, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con Delibera della Giunta regionale.>>

47 ter. Per le finalità previste dall'articolo 26 bis della legge regionale 13/2018, come inserito dal comma 47 bis è destinata la spesa complessiva di euro 500.000 in ragione di 250.000 euro per l'anno 2025 e di 250.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 04 (Istruzione e diritto allo studio) – Programma n. 07 (Diritto allo studio) – Titolo n. 01 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024 – 2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 48>>"

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: --- | 2025: -250.000,00 | 2026: - 250.000 |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 250.000,00 euro per l'anno 2025 e - 250.000,00 per l'anno 2026

CELOTTI, FASIOLO, RUSSO, MARTINES, MORETTI, COSOLINI, CARLI

Emendamento modificativo (7.15)

"Dopo il comma 47 dell'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

<<47 bis. L'Amministrazione regionale, al fine di concorrere a contenere l'impatto finanziario derivante dalle minori entrate nei bilanci degli Enti locali che garantiscono l'applicazione di tariffe agevolate oppure esenzioni a favore dei nuclei familiari con basso Isee per la fruizione dei servizi scolastici a domanda individuale, è autorizzata a costituire un fondo per il ristoro delle relative minori entrate.

47 ter. Con Delibera della Giunta Regionale da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni consiliari competenti, vengono definite le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 47 bis.

47 quater. Per le finalità di cui al comma 47 bis, è destinata la spesa complessiva di euro 1.000.000 per l'anno 2025, a valere sulla Missione n 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n. () – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 48. (Capitolo di nuova istituzione)>>."

Copertura:

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: ----- | 2025: -1.000.000,00 | 2026: ----- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - 1.000.000,00 euro per l'anno 2025

CELOTTI, PISANI, FASIOLO, MARTINES, RUSSO, CARLI

Emendamento modificativo (7.16)

"Dopo il comma 47 dell'articolo 7 è introdotto il seguente:

<<47 bis. Al comma 128 dell'articolo 9 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)) dopo le parole <<residenti in regione>> sono inserite le seguenti: <<prevedendo che per l'assegnazione della sede ospitante si tenga conto, ove possibile, del criterio della maggior vicinanza al luogo di residenza>>."

Non comporta oneri finanziari.

CELOTTI, FASIOLO, MARTINES, MORETTI, RUSSO, CARLI

Emendamento modificativo (7.17)

"Dopo il comma 47 dell'articolo 7 è introdotto il seguente:

<<47 bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 della Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.) è aggiunto il seguente:

<<3 bis. La Regione, al fine di incentivare lo svolgimento dei tirocini rivolti alle persone svantaggiate di

cui all'articolo 4, comma 1 della Legge 381/1991 e alle persone in stato o rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali e di sgravare le aziende ospitanti dai maggiori costi derivanti dall'affiancamento dei tirocinanti, è autorizzata a concedere contributi destinati a parziale copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate inserite in azienda mediante tirocinio.>>.

47 ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 63 della Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 viene aggiornato sulla base di quanto disposto dal comma 3 bis dell'articolo 63 della Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 così come introdotto dal comma 47 bis.

47 quater. Per le finalità del comma 3 bis dell'articolo 63 della legge regionale 18/2005 introdotto dal comma 47 bis è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro in ragione di 20.000 euro per l'anno 2024 e 40.000 euro per gli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione n.15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 2 (Formazione professionale), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024 – 2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 48.>>”

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti
2024: -20.000 2025: -40.000,00 2026: - 40.000		

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 20.000,00 euro per l'anno 2024 e – 40.000,00 per gli anni 2025 e 2026

CARLI, MORETTI

Emendamento modificativo (7.18)

“Dopo il comma 47 dell'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

<<47 bis. Alla Legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 “Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG.” vengono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1 dell'articolo 3, le parole <<2.000 euro>> vengono sostituite da <<20.000 euro>>;
- 2) al comma 2 dell'articolo 3, le parole <<500 euro>> vengono sostituite da <<2.000 euro>>;
- 3) al comma 3 dell'articolo 3, le parole <<500 euro>> vengono sostituite da <<2.000 euro>>;
- 4) al comma 4 dell'articolo 3, le parole <<1.000 euro>> vengono sostituite da <<4.000 euro>> e le parole <<200 euro>> vengono sostituite da <<1.000 euro>>;

47 ter. Per le finalità previste dal comma 56 bis è destinata la spesa complessiva di euro 3.000.000,00 suddivisa in ragione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 3 - Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 48 (Capitolo 10126).>>.”

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: - 3.000.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 3.000.000,00 euro per l'anno 2024

FASIOLO

Emendamento modificativo (7.19)

"Dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti:

<<47 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dell'ARDIS per sostenere interventi di miglioramento e implementazione dell'offerta di servizi dedicati agli studenti del Polo Universitario di Gorizia.

47 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 bis è presentata entro novanta giorni al Servizio competente in materia di istruzione, corredata dalla relazione descrittiva degli interventi da realizzarsi.

47 quater. Con decreto del dirigente competente in materia sono definiti i requisiti, le spese ammissibili, le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

47 quinquies. Per le finalità di cui al comma 47 bis è destinata la spesa di euro 1.000.000 per il 2025 a valere sulla Missione n. 04 (Istruzione e diritto allo studio) – Programma n. 04 (Istruzione universitaria) – Titolo n. 02 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024 – 2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 48>>"

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: --- | 2025: -1.000.000,00 | 2026: --- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - 1.000.000,00 euro per l'anno 2025

CELOTTI, PISANI, FASIOLO, RUSSO, MARTINES, MORETTI, COSOLINI, CARLI

Emendamento modificativo (7.20)

"Dopo il comma 47 dell'articolo 7 sono introdotti i seguenti:

<<47 bis. L'Amministrazione regionale, nelle more dell'implementazione dei posti disponibili nei servizi per la prima infanzia, al fine di promuovere la natalità e contribuire all'integrazione al reddito dei genitori che intendano usufruire del congedo parentale facoltativo, anche in ragione delle disparità di trattamento previste dai trattamenti economici normativi dei diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai Contratti Integrativi Aziendali, è autorizzata ad introdurre una misura sperimentale per gli anni 2025 e 2026 volta ad assicurare un contributo integrativo al reddito dal termine del periodo di astensione lavorativa obbligatoria fino al compimento del dodicesimo mese di ogni figlio.

47 ter. Sono beneficiari della misura di cui al comma 47 bis i genitori lavoratori dipendenti residenti in Friuli Venezia Giulia che abbiano optato per il congedo parentale al termine del periodo di astensione obbligatoria, così come disciplinato dagli articoli da 16 a 20 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e che siano in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro. Sono altresì beneficiari della misura di cui al comma 47 bis i genitori

lavoratori autonomi residenti in Friuli Venezia Giulia che abbiano esaurito il periodo massimo indennizzabile da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, così come disciplinato dagli articoli da 66 a 68 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e che siano in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro.

47 quater. Il contributo di cui al comma 47 bis può essere fruito alternativamente da un unico genitore.

47 quinquies. L'Amministrazione regionale eroga mensilmente il contributo di cui al comma 47 bis fino al raggiungimento del 100% dell'indennità netta erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il periodo oggetto di astensione obbligatoria fino ad un massimo di 1.200 euro mensili.

47 sexies. Il contributo concesso in ragione di quanto disposto dal comma 47 bis, è erogato anche nel caso di adozione per un massimo di sette mensilità.

47 septies. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e i criteri e condizioni per l'ottenimento e revoca della misura.

47 octies. Per le finalità di cui al comma 47 bis è destinata la spesa complessiva di 5 milioni di euro suddivisa in ragione di 2.500.000 di euro per l'anno 2025 e di 2.500.000 di euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) – Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 48.>>."

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: --- | 2025: -2.500.000,00 | 2026: -2.500.000,00 |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 2.500.000,00 euro per l'anno 2025 e - 2.500.000,00 euro per l'anno 2026

MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento modificativo (7.20.1)

"1. All'articolo 7 dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti commi:

<<47 bis. L'Amministrazione regionale, per favorire la mobilità attiva e sostenibile e incentivare gli stili di vita sani, e anche in vista degli Stati Generali della Mobilità Ciclistica previsti dalla Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8, è autorizzata ad attivare progetti di formazione e di promozione della cultura della ciclabilità presso le scuole primarie, anche in collaborazione con le associazioni operanti sul territorio.

47 ter. Per le finalità di cui al comma 47 bis è destinata la spesa complessiva di 70.000 euro, suddivisi in ragione di 30.000,00 euro per l'anno 2026, di 20.000,00 euro per l'anno 2025 e di 20.000,00 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma 2 (Giovani) - Titolo 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 48.>>."

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1- SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2024 -30.000,00 |2025 -20.000,00 |2026 -20.000,000 |

MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, BULLIAN

Subemendamento modificativo al 7.20.2 (7.20.1.1)

"Al comma 47 ter come aggiunto dalla lettera A) dell'emendamento 7.20.2 dopo le parole <Con regolamento regionale>> sono aggiunte le parole <<, sentita la Commissione consiliare competente,>>."

Non comporta oneri finanziari

CELOTTI, CARLI, RUSSO

Subemendamento modificativo al subemendamento 7.20.2 (7.20.1.2)

"Al subemendamento 7.20.2 dopo la lettera A) viene aggiunta la seguente:

<<A bis) Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

47 bis. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale lo dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.) dopo le parole <<territorio regionale.>> sono aggiunte le seguenti: <<Lo stesso regolamento prevede un potenziamento dell'intensità della misura per i titolari di attestazione ISEE uguale o inferiore a euro 15.000>> >>."

Nota: Non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (7.20.2)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 47 sono inseriti i seguenti:

<<47 bis. Al fine di mitigarne la condizione di povertà e di vulnerabilità economica e favorirne l'inclusione sociale e l'autonomia economica, a decorrere dall'anno 2024, per il triennio 2024-2026, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un sussidio economico annuale in un'unica soluzione, a titolo assistenziale, alle persone che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del pagamento, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- residenza in Friuli Venezia Giulia;
- essere titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall'INPS il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo di cui all'art. 6 del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, ovvero di pensioni sociali o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili;
- essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità ovvero di una Dichiarazione Sostitutiva Unica attestata del nucleo familiare di appartenenza dai quali risulti un valore pari o inferiore a 15.000 euro.

47 ter. Con regolamento regionale sono stabiliti l'ammontare del sussidio e le modalità di attuazione della misura di cui al comma 47 bis.

47 quater. Per la gestione della misura di cui al comma 47 bis l'Amministrazione regionale stipula con l'INPS apposita convenzione, con la quale determina le modalità di accesso e di erogazione del sussidio e l'onere a carico della Regione per il servizio.

47 quinquies. Per l'anno 2024, in via di prima applicazione, i requisiti di cui al comma 47 bis devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 47 ter.

47 sexies. Per le finalità di cui al comma 47 bis è destinata la spesa complessiva di 45.000.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli

anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 48. (NI/S 69178)

47 septies. Per le finalità di cui al comma 47 quater è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 48.>>. (NI/S 69194)

B) Al comma 48 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella G sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella G e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA G (RELATIVA ALL'ARTICOLO 7)

=====

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO 1 - Spese correnti

69178/S INTERVENTI PER MITIGARE LA CONDIZIONE DI POVERTA' E DI VULNERABILITA' ECONOMICA E FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE E L'AUTONOMIA ECONOMICA

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 7

CASSA	0,00	2024	15.000.000,00	2025	15.000.000,00	2026	15.000.000,00

69194/S ONERI PER IL SERVIZIO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE PER LA MITIGAZIONE DELLA CONDIZIONE DI POVERTA' E DI VULNERABILITA' ECONOMICA

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 7

CASSA	0,00	2024	250.000,00	2025	250.000,00	2026	250.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	15.250.000,00	2025	15.250.000,00	2026	15.250.000,00

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

CASSA	0,00	2024	15.250.000,00	2025	15.250.000,00	2026	15.250.000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

CASSA	0,00	2024	15.250.000,00	2025	15.250.000,00	2026	15.250.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA	0,00	2024	-15.250.000,00	2025	-15.250.000,00	2026	-15.250.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	-15.250.000,00	2025	-15.250.000,00	2026	-15.250.000,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA	0,00	2024	-15.250.000,00	2025	-15.250.000,00	2026	-15.250.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA	0,00	2024	-15.250.000,00	2025	-15.250.000,00	2026	-15.250.000,00

HONSELL

Emendamento modificativo (7.21)

"Con riferimento alla tabella G relativa all'art. 7 è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quanto riportato nella tabella medesima in base alle corrispondenti variazioni della tabella K."

Tabella G relativa all'art. 7

Missione 4 | Programma 4 | Titolo 1 – capitolo 8902 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO REGIONALE - SPESE CORRENTI - U.1.04.01.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI L.R. N. 2 DEL 2011 ART. 4 COMMA 2 LETT. A, L.R. N. 2 DEL 2011 ART. 4 COMMA 2 LETT. B, L.R. N. 2 DEL 2011 ART. 4 COMMA 2 LETT. C, L.R. N. 18 DEL 2011 ART. 9 COMMA 29"

2024: -- | 2025: + 20.000.000 | 2026: --

Tabella K relativa all'art. 11

Missione 20 - Programma 3 - Titolo 1 – capitolo 970121 "NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2024: -- | 2025: - 20.000.000 | 2026: --

HONSELL

Emendamento modificativo (7.22)

"Con riferimento alla tabella G relativa all'art. 7 è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quanto riportato nella tabella medesima in base alle corrispondenti variazioni della tabella K."

Tabella G relativa all'art. 7

Missione 4 | Programma 7 | Titolo 1 – capitolo 9544 "TRASFERIMENTO AD ARDIS PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO "DOTE SCUOLA" L.R. N. 13 DEL 2018 ART. 9"

2024: + 500.000 | 2025: + 1.000.000 | 2026: + 1.000.000

Tabella K relativa all'art. 11

Missione 20 - Programma 3 - Titolo 1 – capitolo 970121 "NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2024: - 500.000 | 2025: - 1.000.000 | 2026: - 1.000.000

BASSO, GIACOMELLI, BALLOCH, MAURMAIR, TRELEANI

Emendamento modificativo (7.23)

"1. Alla Tabella G, relativa all'articolo 7, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:"

TABELLA G

=====

Missione: 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma: 4 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2024 + 120.000 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/17859 ARDIS - SPESE PER FINANZIAMENTI A FAVORE DEL DIRITTO ALLO STUDIO PRESSO LE SEDI UNIVERSITARIE
DECENTRATE L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 7 COMMA 61
CASSA 2024 + 120.000 euro

=====

TABELLA K

=====

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 - ALTRI FONDI
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2024 - 120.000 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
CASSA 2024 - 120.000 euro

PUTTO, LIGUORI, MORETUZZO, BULLIAN, MASSOLINO
Emendamento modificativo (7.24)

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Titolo 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 9933 FINANZIAMENTI A PROVINCE, COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE PER L'
UTILIZZO DI SOGGETTI DISOCCUPATI IN CANTIERI DI LAVORO L.R. N. 27 DEL 2012 ART. 9 COMMA 127

| 2024 +1.000.000,00 | 2025 -- | | 2026 -- |

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 3 Altri fondi
Titolo 1 Spese correnti

| 2024: -1.000.000,00 | 2025: -- | 2026: -- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI – PARTE INVESTIMENTI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011
ART 49

-1.000.000,00 euro per l'anno 2024

Nota: lo strumento dei cantieri di lavoro è grande aiuto sia per gli interessati, in attesa di trovare un lavoro stabile, che per i Comuni, spesso in difficoltà per la carenza di personale a disposizione, specie nei mesi estivi quando la cura e la manutenzione del verde richiedono un surplus di forza lavoro. Con la richiesta di allocazione di un ulteriore milione di euro si vuole potenziare questo strumento.

CONFICONI, CARLI, CELOTTI
Emendamento modificativo (7.25)

“Nella Tabella G, relativa all'articolo 7, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA G relativa all'articolo 7

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: --- | 2025: +100.000,00 | 2026: + 1.000.000,00 |

CAPITOLO 17859 Ardis - Spese per finanziamenti a favore del diritto allo studio presso le sedi universitarie decentrate L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 7 COMMA 61

+ 100.000,00 - 2025; +1.000.000,00 - 2026

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 03 Altri fondi
Titolo 01 Spese correnti

| 2024: --- | 2025: -100.000,00 | 2026: +1.000.000,00 |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 100.000,00 - 2025; -1.000.000,00 - 2026

CAPOZZI

Emendamento modificativo (7.26)

II TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 7) II

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA: 5 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 68408/S COMUNI AMICI DELLA FAMIGLIA - PIANI FAMIGLIA L.R. N.22 DEL 2021 ART. 2, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 2 COMMA 4/4, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 2 COMMA 4/3, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 2 COMMA 4/2

|2024 + 150.000,00 |2025 |2026 |

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 2: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121/S

NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2024 - 150.000,00 |2025 - |2026 - |

CARLI, MORETTI, FASIOLO, RUSSO, CELOTTI

Emendamento modificativo (7.27)

"Nella Tabella G, relativa all'articolo 7, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA G relativa all'articolo 7

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: + 150.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 16900 FINANZIAMENTI DEL FONDO DI GARANZIA PER LE OPERAZIONI DI MICROCREDITO, PER IL SUPPORTO DELL'ACCESSO AL MICROCREDITO DA PARTE DEI NUCLEI FAMILIARI IN POS-SESSO DELLA CARTA FAMIGLIA L.R. N.22 DEL 2021 ART. 11

+ 150.000,00

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: - 150.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 150.000,00 euro per l'anno 2024

CARLI, FASIOLO, RUSSO, MORETTI, COSOLINI

Emendamento modificativo (7.28)

"Nella Tabella G, relativa all'articolo 7, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA G relativa all'articolo 7

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: + 2.000.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 8479 CONTRIBUTI A SOGGETTI GESTORI NIDI D'INFANZIA PER IL CONTENIMENTO DELLE RETTE - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI L.R. N.13 DEL 2023 ART. 7 COMMA 80, L.R. N. 20 DEL 2005 ART. 15/ 3 COMMA 3/ 2, L.R. N. 22 DEL 2010 ART. 9 COMMA 18, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 8, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 9, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 10, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 11, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 12, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 8 COMMA 44 LETT. A, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 7 COMMA 48, L.R. N. 6 DEL 2020 ART. 9 COMMA 11, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 8

+ 2.000.000,00

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: - 2.000.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 2.000.000,00 euro per l'anno 2024

GRILLI, DI BERT, MORANDINI, BERNARDIS, POLESELLO

Emendamento modificativo (7.29)

"1. Alla Tabella G, relativa all'articolo 7, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:"

TABELLA F

Missione: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 1 – INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo 1 - SPESE CORRENTI

| 2024 + 250.000,00 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/8479 CONTRIBUTI A SOGGETTI GESTORI NIDI D'INFANZIA PER IL CONTENIMENTO DELLE RETTE - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI L.R. N.13 DEL 2023 ART. 7 COMMA 80, L.R. N. 20 DEL 2005 ART. 15/ 3 COMMA 3/ 2, L.R. N. 22 DEL 2010 ART. 9 COMMA 18, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 8, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 9, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 10, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 11, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 9 COMMA 12, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 8 COMMA 44 LETT. A, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 7 COMMA 48, L.R. N. 6 DEL 2020 ART. 9 COMMA 11, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 8

CASSA 2024 + 250.000,00 euro

TABELLA K

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2024 - 250.000,00 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2024 – 250.000,00 euro

Nota: Il presente emendamento è volto a finanziare il contenimento delle rette attraverso contributi ai soggetti gestori nidi d'infanzia.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (7.30)

Compartecipazione ai tributi erariali - imposta sul reddito delle persone fisiche (ex Irpef)

"Al comma 29 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella G sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella G e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

Tabella G di cui al comma 29 dell'art. 7

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CAPITOLO 8004/S (INTERVENTI VOLTI A CONSENTIRE ALLE PERSONE FISICAMENTE SVANTAGGIATE DI ESERCITARE L'ATTIVITA' PROFESSIONALE L.R. N. 15 DEL 2020 ART. 7 COMMA 19, L.R. N. 13 DEL 2004 ART. 10)

| 2024: + 100.000 | 2025: + 100.000 | 2026: + 100.000 |

COPERTURA

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CAPITOLO 970994/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2024: - 100.000 | 2025: - 100.000 | 2026: ---- |

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 9681/S ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 48 COMMA 1 LETT. B

| 2024: ---- | 2025: ---- | 2026: - 100.000 |

La consigliera CELOTTI illustra gli emendamenti 7.1, 7.15, 7.16, 7.17, 7.20 e 7.20.1.2 e, nel contempo, svolge alcune considerazioni sull'articolo in discussione.

L'assessore ROSOLEN illustra gli emendamenti 7.2 e 7.20.2.

La consigliera PELLEGRINO illustra gli emendamenti 7.3 e 7.30.

A questo punto, il PRESIDENTE, di comune accordo con l'Aula, sospende la seduta per una pausa di quarantacinque minuti.

La seduta è sospesa alle ore 20.01

La seduta riprende alle ore 20:56

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 7.6, 7.21 e 7.22.

La consigliera PELLEGRINO chiede la sottoscrizione di tutti gli emendamenti presentati dal Relatore di minoranza HONSELL.

Il consigliere MAURMAIR illustra l'emendamento 7.8.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 7.26.

Il consigliere POZZO illustra l'emendamento 7.12.

Il consigliere CONFICONI illustra l'emendamento 7.25.

La consigliera FASIOLO illustra gli emendamenti 7.14 e 7.19.

Il Relatore di minoranza CARLI illustra gli emendamenti 7.10, 7.27 e 7.28.

La consigliera MASSOLINO illustra l'emendamento 7.20.1.

Il Relatore di minoranza MORETUZZO illustra l'emendamento 7.20.1.1.

Il Relatore di maggioranza BASSO illustra l'emendamento 7.23.

Il consigliere PUTTO illustra l'emendamento 7.24.

Il consigliere GRILLI illustra l'emendamento 7.29.

Il PRESIDENTE, conclusasi l'illustrazione degli emendamenti e non essendoci iscritti al dibattito, dà la parola all'assessore ROSOLEN, la quale svolge un proprio intervento di replica sugli emendamenti presentati.

In sede di espressione dei pareri, intervengono i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si rimette alle valutazioni dell'Aula per tutti gli emendamenti), MORETUZZO (il quale si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti, tranne agli emendamenti giuntali 7.2 e 7.20.2, sui quali si astiene) e CARLI (il quale si rimette alle valutazioni del Relatore di minoranza Moretuzzo), i Relatori di maggioranza BASSO (contrario agli emendamenti 7.1, 7.3, 7.6, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20.1, 7.20.1.2, 7.21, 7.22, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28 e 7.30 e favorevole sui restanti emendamenti), CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (i quali, tutti, si rimettono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Basso).

Si passa alla votazione degli emendamenti di cui all'articolo 7.

L'emendamento 7.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 7.2, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 7.3, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 7.4 e 7.5 sono stati ricollocati.

L'emendamento 7.6, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 7.7 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 7.8, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 7.9, 7.10 e 7.11 sono stati ricollocati.

L'emendamento 7.12, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 7.13 è stato ricollocato.

Gli emendamenti 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20 e 7.20.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 7.20.1.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 7.20.1.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 7.20.2, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 7.21 e 7.22, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 7.23, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 7.24, 7.25, 7.26, 7.27 e 7.28, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 7.29, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 7.30, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 7, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che si passa ora ad esaminare l'articolo 8 in materia di salute e politiche sociali, di competenza dell'assessore Riccardi.

All'articolo 8 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo all'emendamento 8.0.1 (8.0.0.1)

"Alla lettera D) dell'emendamento 8.0.1, dopo il comma 64 quinquies sono aggiunti i seguenti:

<<64 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'associazione "Acquamarina Tem Trieste ASD APS" per la realizzazione del progetto denominato "La magia dell'acqua" per l'organizzazione di corsi di nuoto rivolti ai bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico.

64 septies. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di disabilità entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa del progetto e dal preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità ed i termini di rendicontazione. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione.

64 octies. Per le finalità di cui al comma 64 sexies è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65

64 nonies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lestizza un contributo straordinario per l'acquisto e la manutenzione di defibrillatori da collegarsi al sistema telematico

condiviso con la Centrale operativa regionale emergenza-urgenza, da collocarsi nel territorio comunale.
64 decies. La domanda di contributo è presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

64 undecies. Per le finalità di cui al comma 64 nonies, è destinata la spesa di 5.200 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. i (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65.

64 duodecies. Per le finalità di cui al comma 64 nonies, è destinata la spesa complessiva di 35.500 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65.>>.

Al comma 65, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella H sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella H e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA H (RELATIVA ALL'ARTICOLO 8)

=====

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità

TITOLO 1 - Spese correnti

69163/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD APS PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI NUOTO RIVOLTI A BAMBINI E RAGAZZI CON AUTISMO
L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 8

CASSA	0,00	2024	50.000,00	2025	50.000,00	2026	50.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	50.000,00	2025	50.000,00	2026	50.000,00

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità

CASSA	0,00	2024	50.000,00	2025	50.000,00	2026	50.000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

CASSA	0,00	2024	50.000,00	2025	50.000,00	2026	50.000,00

MISSIONE 13- Tutela della salute

PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

4398/S FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FONDI REGIONALI
L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 4 COMMA 7, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 40, L.R. N. 26 DEL 2015 ART. 37 COMMA 4, L.R. N. 27 DEL 1995 ART. 5 COMMA 1

CASSA 0,00 2024 -35.500,00 2025 0,00 2026 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2024 -35.500,00 2025 0,00 2026 0,00

PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

CASSA 0,00 2024 -35.500,00 2025 0,00 2026 0,00

PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

TITOLO 1 -Spese correnti

58314/S ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – EXTRAFONDO FINALIZZAZIONI REGIONALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO

L.R. N. 27 DEL 2018, DECRETO LEGISLATIVO N. 288 DEL 2003, DECRETO LEGISLATIVO N. 517 DEL 1999, L.R. N. 22 DEL 2019, DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992, L. N. 833 DEL 1978

CASSA 0,00 2024 -55.200,00 2025 -50.000,00 2026 -50.000,00

69204/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI LESTIZZA PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI DEFIBRILLATORI DA COLLEGARSI AL SISTEMA TELEMATICO CONDIVISO CON LA CENTRALE OPERATIVA REGIONALE EMERGENZA-URGENZA DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE - PARTE CORRENTE

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 8

CASSA 0,00 2024 5.200,00 2025 0,00 2026 0,00

TITOLO 1 -Spese correnti

CASSA 0,00 2024 -50.000,00 2025 -50.000,00 2026 -50.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69205/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI LESTIZZA PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI DEFIBRILLATORI DA COLLEGARSI AL SISTEMA TELEMATICO CONDIVISO CON LA CENTRALE OPERATIVA REGIONALE EMERGENZA-URGENZA DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE - PARTE CAPITALE

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 8

CASSA 0,00 2024 35.500,00 2025 0,00 2026 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2024 35.500,00 2025 0,00 2026 0,00

PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

CASSA 0,00 2024 -14.500,00 2025 -50.000,00 2026 -50.000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute

CASSA 0,00 2024 -50.000,00 2025 -50.000,00 2026 -50.000,00

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (8.0.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 37, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

<<d) 250.000 euro al Comune di Cervignano del Friuli per la realizzazione nel territorio comunale di un centro per l'integrazione sociosanitaria;

e) 140.000 euro al Comune di Camino al Tagliamento per la realizzazione nel territorio comunale di un centro per l'integrazione sociosanitaria.>>.

Il comma 39 è sostituito dal seguente:

<<39. Per le finalità di cui al comma 37, lettere a), c), d) ed e) è destinata la spesa di 2.690.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65. (NI S/69111)>>.

B) Dopo il comma 64, è inserito il seguente:

<<64 bis. Al comma 16 bis dell'articolo 8 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), le parole "14 aprile 2015, n. 672 (Fabbisogno regionale di posti letto per anziani non autosufficienti)" sono soppresse.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

C) Dopo il comma 64, sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. Nell'ambito delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), e in deroga al relativo regolamento attuativo, per l'anno 2024, i termini per la stipula delle convenzioni le cui prestazioni sono ammesse a finanziamento decorrono da 13 mesi precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento fissato ai sensi del comma 116 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024).

64 ter. Al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dal comma 64 bis, i termini per la presentazione delle domande di finanziamento fissati ai sensi del comma 116 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2023 sono riaperti per 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le domande di finanziamento già regolarmente presentate.

64 quater. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20/2006, in relazione a quanto disposto dai commi 64 bis e 64 ter, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/9048)>>.

D) Dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'associazione Amici delle Iniziative Scout (AMIS) di Trieste, risorse pari a complessivi 500.000 euro per la ristrutturazione della nuova sede dell'Ente, di cui 300.000 euro da restituire in cinque rate costanti annuali a partire dal 2026.

64 ter. Le risorse di cui al comma 64 bis sono assegnate su domanda dell'Ente, da presentare alla Direzione centrale competente in materia di terzo settore entro 45 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e sono concesse ed erogate d'ufficio in un'unica soluzione, senza presentazione di garanzie, con decreto del Direttore del Servizio competente che stabilisce anche le modalità di rendicontazione delle risorse per l'importo di 200.000 euro e le modalità di restituzione per l'importo di 300.000 euro.

64 quater. Per le finalità previste dal comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8

(Cooperazione e associazionismo) - suddivisa in ragione di 200.000 euro sul Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) ed in ragione di 300.000 euro sul Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65 (NI S/69198 S/69199)

64 quinquies. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 64 bis previste in complessivi 300.000 euro, suddivise in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1, di cui all'articolo1, comma 2. (NI E/37104)

E) Al comma 65, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella H sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella H e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA H (RELATIVA ALL'ARTICOLO 8)

=====

MISSIONE 12 -Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69111/S CONTRIBUTI STRAORDINARI AI COMUNI DI FONTANAFREDDA REMANZACCO, ARTEGNA, SACILE, CERVIGNANO DEL FRIULI E CAMINO AL TAGLIAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI IMMOBILI DA DESTINARE A FUNZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIALI E A STRUTTURE SOCIO SANITARIE

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 8

CASSA	0,00	2024	390.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese In conto capitale

CASSA	0,00	2024	390.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

CASSA	0,00	2024	390.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo

TITOLO 2- Spese In conto capitale

6919 8/S ASSEGNAZIONE RISORSE ALL'ASSOCIAZIONE AMIO DELLE INIZIATIVE SCOUT (AMIS) DI TRIESTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ENTE – INVESTIMENTI

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 8

CASSA	0,00	2024	200.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	200.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

69199/S ASSEGNAZIONE RISORSE ALL'ASSOCIAZIONE AMIO DELLE INIZIATIVE SCOUT (AMIS) DI TRIESTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ENTE – ANTICIPAZIONE RISORSE

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 8

CASSA	0,00	2024	300.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 3 -Spese per incremento di attività finanziarie

CASSA	0,00	2024	300.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo

CASSA	0,00	2024	500.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 12 -Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

CASSA	0,00	2024	890.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute

PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

TITOLO 2- Spese in conto capitale

4398/S FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – FONDI REGIONALI

L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 4 COMMA 7, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 40, L.R. N. 26 DEL 2015 ART. 37 COMMA 4, L.R. N. 27 DEL 1995 ART. 5 COMMA 1

CASSA	0,00	2024	-390.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2- Spese In conto capitale

CASSA	0,00	2024	-390.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

CASSA	0,00	2024	-390.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute

CASSA	0,00	2024	-390.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA	0,00	2024	-500.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	-500.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2024 -500.000,00 2025 0,00 2026 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2024 -500.000,00 2025 0,00 2026 0,00

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (8.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 37, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

<<d) 500.000 al Comune di Artegnà per i lavori di demolizione di un immobile destinato a sedi di associazioni e poliambulatorio medico ubicato in Via Piacenza, riqualificazione dell'area e acquisto di unità immobiliari dove collocare i servizi di integrazione sociosanitaria e cure primarie;

e) 250.000 al Comune di Sacile per lavori di manutenzione straordinaria dell'area in località San Giovanni di Livenza dove opera la fattoria sociale Il nostro fiore;

f) 1.100.000 euro al Comune di Valvasone Arzene per i lavori di adeguamento di un fabbricato sito nel territorio comunale da destinare a centro diurno per persone con autismo e/o disabilità.>>.

I commi 39 e 40 sono sostituiti dai seguenti:

<<39. Per le finalità di cui al comma 37, lettere a), c), d) ed e) è destinata la spesa di 3.050.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65. (NI S/69111)>>.

<<40. Per le finalità di cui al comma 37, lettera b) e f), è destinata la spesa di 2.300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65. (NI S/69112)>>.

B) Dopo il comma 64, è inserito il seguente:

<<64 bis. La Cooperativa di solidarietà sociale Il Granello Onlus di San Vito al Tagliamento è autorizzata a rendicontare, a carico del contributo concesso ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali), con il decreto n. 872/SAI del 28/11/2005 per l'acquisto di arredi e attrezzature per l'attivazione della comunità alloggio per disabili, ulteriori spese già sostenute per lavorazioni edili realizzati sul medesimo complesso immobiliare, fino al raggiungimento del livello di spesa necessario per la copertura del contributo concesso in acconto.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

C) Dopo il comma 64, è inserito il seguente:

<<64 bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica) è inserito il seguente: << 1 bis. Il mancato accordo tra le parti sulla somma che deve essere corrisposta a titolo di indennità di avviamento, prevista dall'articolo 110 del RD 1265/1934 e determinata dall'Azienda sanitaria regionale territorialmente competente nell'ambito delle funzioni attinenti al servizio farmaceutico ai sensi del punto 6) del comma

1, non pregiudica il rilascio dell'autorizzazione all'apertura della sede farmaceutica.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

D) Dopo il comma 64, è aggiunto il seguente:

<< 64 bis. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<A tal scopo, in particolare per garantire la necessaria uniformità e continuità, la Giunta regionale fornisce, con specifico atto di indirizzo, le indicazioni relative all'inquadramento e alla gestione delle procedure inerenti al personale coinvolto nell'aggiornamento dell'assetto istituzionale e organizzativo di cui al presente articolo.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

E) Dopo il comma 64, sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 è abrogato;

b) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente: <<b) contributi per servizi di consulenza strategica;>>

c) la lettera c) del comma 2 e i commi 4 e 4 bis dell'articolo 14 sono abrogati;

d) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente <<1. I contributi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), qualora interessino interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato. Per tali interventi non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>> ed i commi da 2 a 6 e 9 del medesimo articolo 18 sono abrogati.

64 ter. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

64 quater. Ai sensi del comma 64 ter, sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni ed obblighi e vincoli conseguenti.

64 quinquies. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 20/2006, in relazione a quanto disposto alla lettera a) del comma 64bis, si provvede a valere sullo stanziamento per l'anno 2025 e per l'anno 2026 della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/9049)>>.

F) Al comma 65, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella H sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella H e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA H (RELATIVA ALL'ARTICOLO 8)

=====

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69112/S CONTRIBUTI STRAORDINARI AI COMUNI DI MANIAGO E VALVASONE ARZENE PER LAVORI SU IMMOBILI DESTINATI A CENTRO DIURNO PER PERSONE CON AUTISMO E/O DISABILITA'

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 8

CASSA	0,00	2024	1.100.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	1.100.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità

CASSA	0,00	2024	1.100.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69111/S CONTRIBUTI STRAORDINARI AI COMUNI DI FONTANAFREDDA, REMANZACCO, ARTEGNA E SACILE PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI IMMOBILI DA DESTINARE A FUNZIONI SOCIOSANITARIE E SOCIALI E A STRUTTURE SOCIOSANITARIE.

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 8

CASSA	0,00	2024	750.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	750.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

CASSA	0,00	2024	750.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

CASSA	0,00	2024	1.850.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute

PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

TITOLO 1 - Spese correnti

4499/S FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI ACCOGLIENZA NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI

L.R. N. 10 DEL 1997 ART. 13 COMMA 4, L.R. N. 10 DEL 1997 ART. 13 COMMA 5, L.R. N. 24 DEL 2009 ART. 9 COMMA 7

CASSA	0,00	2024	2.400.000,00	2025	7.200.000,00	2026	7.200.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	2.400.000,00	2025	7.200.000,00	2026	7.200.000,00

PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

CASSA 0,00 2024 2.400.000,00 2025 7.200.000,00 2026 7.200.000,00

PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

4398/S FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FONDI REGIONALI
L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 4 COMMA 7, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 40, L.R. N. 26 DEL
2015 ART. 37 COMMA 4, L.R. N. 27 DEL 1995 ART. 5 COMMA 1

CASSA 0,00 2024 -1.350.000,00 2025 0,00 2026 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2024 -1.350.000,00 2025 0,00 2026 0,00

PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale – investimenti
sanitari

CASSA 0,00 2024 -1.350.000,00 2025 0,00 2026 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute

CASSA 0,00 2024 1.050.000,00 2025 7.200.000,00 2026 7.200.000,00

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (8.2)

"All'art. 8, dopo il comma 64, sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione di progetti personalizzati di tipo terapeutico e riabilitativo rivolti alle persone con disturbi della personalità diagnosticati residenti in regione.

64 ter. I progetti di cui al comma 1 sono diretti in particolare:

a) a sviluppare le condizioni degli standard relativi alla tutela della salute mentale previsti dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

b) assicurare la presenza di personale adeguato a fornire le migliori metodologie terapeutico-riabilitative psicologiche basate sull'evidenza di efficacia;

c) perseguire e favorire l'incontro tra il sistema sanitario e i servizi di protezione sociale al fine di assicurare unitamente agli interventi di cura, percorsi di recupero, accoglienza e inclusione;

d) assicurare attività di supporto alle famiglie delle persone prese in carico.

64 quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attuazione e di finanziamento dei progetti di cui al comma 64 bis.

64 quinquies. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 65 (NI S/).>>."

Nota per la copertura: Alla copertura della spesa di cui al comma 33 bis si provvede mediante prelievo dal capitolo n. 970121 "Nuovi provvedimenti legislativi" dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (8.3)

"All'art. 8, dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. Nell'ambito delle politiche per le persone detenute ed ex detenute di cui all'articolo 51 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione sostiene gli interventi e i servizi educativi e di supporto psicologico destinati alle persone detenute negli istituti penitenziari situati sul territorio regionale.

64 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, previo accordo con le strutture competenti dell'Amministrazione statale di settore, sono stabilite le forme e modalità di sostegno agli interventi e servizi di cui al comma 1.

64 quater. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65. (NI S/)>>."

Nota per la copertura: Alla copertura della spesa di cui al comma 64 quater si provvede mediante prelievo dal capitolo n. 970090 "Nuovi provvedimenti legislativi" dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026."

Note: le case circondariali come sappiamo sono sovraffollate e questo va a discapito, fra le altre inadempienze costituzionali, ai programmi di cura e riabilitazione dei cittadini privati della libertà. Spesso l'area educativa (pedagogica) e l'area psicologica hanno difficoltà a vedere in tempi brevi, a causa della scarsità di organico, i cittadini e pianificare gli interventi necessari alla loro rieducazione o a bisogni psicologici importanti e talvolta acuti soprattutto nelle fasi di inizio carcerazione, vicino alle udienze o in fase di fine pena. È necessario che l'organico non sia parametrato ai numeri ufficiali di capienza, ma alla vera capienza media/anno delle case circondariali e predisporre di conseguenza l'organico necessario.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (8.4)

"All'art. 8, dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. In attuazione delle finalità e dei principi della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), al fine di assicurare l'obiettivo dell'equità in salute e la parità di accesso di tutti i cittadini al sistema sanitario regionale, la Giunta regionale definisce un programma di implementazione e potenziamento dei servizi di assistenza sanitaria territoriale nelle aree maggiormente svantaggiate del territorio regionale.

64 ter. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 65 (NI S/)>>."

Nota per la copertura: Alla copertura della spesa di cui al comma 64 bis si provvede mediante prelievo dal capitolo n. 970090 "Nuovi provvedimenti legislativi" dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

PELLEGRINO

Emendamento: modificativo (8.4.1)

"Dopo il comma 47 dell'art 8 sono aggiunti i seguenti:

<<47 bis. L'Amministrazione regionale, è autorizzata a concedere a persone fisiche titolari del diritto di proprietà oppure di diritti reali o personali di godimento riconosciuti in un atto registrato su unità

immobiliari a uso residenziale situate nel territorio regionale, un bonus del 50% sui costi fissi della bolletta idrica per i nuclei familiari con un ISEE inferiore ai 10mila euro, un bonus del 30% per i nuclei familiari con un ISEE tra i 10 mila e i 20mila euro, un bonus del 10% per i nuclei familiari con un ISEE tra i 20 mila e i 30 mila euro.

47 ter. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 48 bis sono presentate alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono indicati le modalità e il termine di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili al contributo, le modalità di concessione e di erogazione del contributo.

47 quater. Per le finalità di cui al comma 48 bis è destinata la spesa complessiva di 9.000.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 48. (NI S/ _____)>>."

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121/S

DENOMINAZIONE: PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

2024 -3.000.000,00	2025 -3.000.000,00	2026 -3.000.000,00	

Nota. L'emendamento ha la finalità di intervenire con un ulteriore sostegno alle utenze domestiche delle famiglie, in aggiunta ai bonus già esistenti diretti a garantire condizioni agevolate al servizio idrico integrato in condizioni. Il bonus previsto va a ridurre i costi fissi del servizio idrico integrato, cioè la quota acquedotto unitamente alle quote fognatura e depurazione.

BALLOCH, BASSO, MAURMAIR, TRELEANI, GIACOMELLI

Emendamento modificativo (8.5)

"All'articolo 8, dopo il comma 64, sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. Al fine di garantire maggiore sicurezza agli anziani accolti in strutture residenziali per non autosufficienti e affetti da disturbi del comportamento correlati a demenze degenerative, in primis il morbo di Alzheimer, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore delle Aziende Pubbliche di servizi alla Persona (ASP) della regione per l'acquisto di tecnologie e dispositivi basati su avanzati algoritmi di Intelligenza Artificiale e finalizzati alla sorveglianza mediante il monitoraggio continuo di posture e movimenti, parametri bio umorali e qualità del sonno e risveglio, da utilizzare per i posti letto convenzionati con il Servizio sanitario regionale.

64 ter. I beneficiari di cui al comma 64 bis devono avere sede sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia e devono aver attivato, con apposito atto organizzativo interno, da almeno un anno un nucleo dedicato con un percorso assistenziale differenziato e specifico per le persone affette da morbo di Alzheimer.

64 quater. I contributi di cui al comma 64 bis sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 70.000 euro. Sono ammesse a contributo le spese per l'acquisto e l'installazione di centraline e di dispositivi di monitoraggio, ivi comprese le spese correlate alle connesse licenze software.

64 quinquies. Le domande di contributo, corredate dall'attestazione del possesso dei requisiti previsti dal comma 64 ter e dal preventivo delle spese, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 15 settembre. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a

sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Il contributo concesso è erogato in via anticipata in un'unica soluzione, senza che sia necessaria la presentazione di garanzie fideiussorie. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità ed i termini di rendicontazione.

64 sexies. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 70.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella H di cui al comma 65.>>."

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

s/ _____

CASSA 2024 +70.000 euro

CAPITOLO DI PRELIEVO

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2024 -70.000 euro

HONSELL

Emendamento modificativo (8.6)

"All'articolo 8, dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzato il rimborso dell'addizionale IRPEF 2023 ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un indicatore ISEE al di sotto dei 20.000 euro.

64 ter. L'istanza di rimborso può essere presentata alla Direzione centrale competente secondo modalità e tempistiche da definirsi con apposito regolamento.

64 quater. Per le finalità di cui al comma 46 bis è destinata la spesa di 70.000.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. -- (--) - Programma n. -- (--) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65 (NI).>>."

Nota: L'emendamento mira a fornire un sostegno economico concreto ai nuclei familiari a basso reddito attraverso il rimborso dell'addizionale IRPEF versata nel 2023. Questo intervento è destinato a quei nuclei familiari che, avendo un indicatore ISEE inferiore ai 20.000 euro, sono maggiormente esposti alle difficoltà economiche e al rischio di impoverimento.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 970121 "NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA H (RELATIVA ALL'ART. 8)

MISSIONE -- : --

PROGRAMMA -- : --

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024: + 70.000.000		2025: --		2026: --

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

HONSELL

Emendamento modificativo (8.7)

“All’articolo 8, dopo il comma 64, sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un finanziamento straordinario per l’acquisizione o ristrutturazione e l’allestimento di strutture residenziali terapeutiche riabilitative, di tipo SRP1 e SRP2, in particolare una SRP1 e tre SRP2, destinate alla cura dei pazienti con disturbo borderline di personalità.

64 ter. La struttura di cui al comma 64 bis dovrà rispettare gli standard di accoglienza e trattamento previsti dai LEA, con particolare attenzione agli aspetti residenziali e alle cure psicologiche elettive per i pazienti con disturbo borderline di personalità.

64 quater. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definirà le modalità di attuazione dell’intervento di cui al comma 64 bis.

64 quinquies. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa di 3.500.000 euro per l’anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale- investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65 (NI).>>.”

Nota: l’incremento del numero di pazienti con disturbo borderline di personalità (DBP) richiede interventi urgenti e mirati da parte del Servizio Sanitario Regionale. L’acquisizione o ristrutturazione e l’allestimento di apposite strutture residenziali terapeutiche riabilitative è un intervento fondamentale al fine di garantire cure appropriate e rispettare i diritti costituzionalmente garantiti ai pazienti borderline e alle loro famiglie. Questo emendamento intende colmare le lacune esistenti, allinearsi alle migliori pratiche già in atto in altre regioni italiane e procedere con la piena applicazione della mozione n. 54, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale in data 14 maggio 2024, predisponendo un’unica RSP1 in Regione e una RSP2 per ciascuna azienda sanitaria, ovvero una per ciascun Dipartimento di Salute Mentale.!

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 970121 “NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49”

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA H (RELATIVA ALL’ART. 8)

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 5: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

2024: + 3.500.000 | 2025: -- | 2026: --

TABELLA K (RELATIVA ALL’ART. 11)

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024: - 3.500.000 | 2025: -- | 2026: --

HONSELL

Emendamento modificativo (8.8)

“All’articolo 8, dopo il comma 64, sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. Al fine di garantire la formazione specifica certificata del personale del Servizio sanitario regionale sul tema della tutela della salute dei pazienti con disturbo borderline di personalità (DBP), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le aziende sanitarie regionali per la copertura dei costi per la realizzazione di appositi corsi di formazione per i medici e per gli operatori nell'ambito della salute mentale, comprese le tecniche terapeutico-riabilitative basate sull'evidenza (EBM).

64 ter. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definirà con apposita deliberazione le modalità operative per l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione di cui al comma 1.

64 quater. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 33 (NI).>>.

Nota: L'incremento del numero di pazienti con disturbo borderline di personalità (DBP) richiede interventi urgenti e mirati da parte del Servizio Sanitario Regionale. La formazione specifica delle équipes sanitarie è un intervento fondamentale per garantire cure appropriate e rispettare i diritti costituzionalmente garantiti ai pazienti. Questo emendamento intende colmare le lacune esistenti, allinearsi alle migliori pratiche già in atto in altre regioni italiane e procedere con la piena applicazione della mozione n. 54, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale in data 14 maggio 2024."

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 970121 "NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA H (RELATIVA ALL'ART. 8)

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 1: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024: + 50.000		2025: + 50.000		2026: + 50.000

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024: - 50.000		2025: - 50.000		2026: - 50.000

HONSELL

Emendamento modificativo (8.8.1)

"All'articolo 8, dopo il comma 47, sono aggiunti i seguenti:

<<47 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i costi per inserire o potenziare il ruolo del mediatore culturale presso i Centri anti violenza della Regione, al fine di fornire assistenza specifica alle donne provenienti da contesti dove incontrano difficoltà nella protezione dai fenomeni di violenza, facilitando così la loro protezione e supporto.

47 ter. Per le finalità di cui al comma 32 bis è destinata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 120.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 48 (NI).>>.

Nota: il presente emendamento intende potenziare il ruolo del mediatore culturale presso i Centri antiviolenza della Regione Friuli Venezia Giulia al fine di fornire un'assistenza specifica alle donne provenienti da diversi contesti socio-culturali e che presentano particolari difficoltà nella protezione dai fenomeni di violenza. Il mediatore culturale svolge un ruolo cruciale nell'abbattere le barriere linguistiche e culturali, facilitando l'accesso ai servizi di protezione e supporto e promuovendo un approccio integrato e inclusivo alla gestione dei casi di violenza."

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 970121 "NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA G (RELATIVA ALL'ART. 7)

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 4: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024:	- 120.000		2025:	- 120.000		2026:	- 120.000

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024:	- 120.000		2025:	- 120.000		2026:	- 120.000

CALLIGARIS, BUNA, GHERSINICH

Emendamento modificativo (8.9)

"1. All'articolo 8, dopo il comma 64 cono inseriti i seguenti:

<<64 bis. All'articolo 8 della Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 35, la parola << straordinario >> è soppressa;

b) al comma 36, le parole << entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 30 settembre 2024>>.

64 ter. Per le finalità di cui al comma 36 dell'articolo 8 della Legge regionale 13/2023, come modificato dal comma 64 bis, è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2024, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2024-2026. Capitolo S/68276.

64 quater. Agli oneri di cui al comma 64 ter si provvede mediante storno per pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Capitolo S/970090.>>"

Nota tecnica: Il presente emendamento stanZIA fondi, nel limite di 15.000 euro cadauna, in favore degli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, che abbiano sede nel territorio della Regione, aventi come finalità statutaria principalmente attività di prevenzione, divulgazione e sostegno alle persone affette da endometriosi o da malattie reumatiche quali la fibromialgia, per il sostegno del loro funzionamento e della loro attività.

Nota finanziaria: La presente norma comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione, soddisfatti tramite storno da altro capitolo.

BUNA, CALLIGARIS, MIANI, BUDAI

Emendamento modificativo (8.10)

"1. All'articolo 8, dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in favore delle Associazioni che operano presso le case circondariali del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento delle attività di risocializzazione dei detenuti promuovendo lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera, in accordo formale con le direzioni delle case circondariali.

64 ter. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 64 bis è presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di inclusione, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa, di un preventivo di spesa e dell'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal comma 64 bis.

64 quater. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, fino al cento per cento della spesa ammissibile a contributo, nel limite massimo di 25.000,00 euro. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 64 bis, nonché l'ammissibilità delle spese.

64 quinquies. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

64 sexies. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa di 100.000,00 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli anni 2024-2026. Capitolo S/NI

64 septies. Agli oneri di cui al comma 64 sexies si provvede mediante storno per pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Capitolo S/970090.>>."

Nota tecnica: Con tale norma si provvede a concedere un contributo straordinario in favore delle Associazioni che operano presso le case circondariali del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento delle attività di risocializzazione dei detenuti promuovendo lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Nota finanziaria: La presente norma comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione, soddisfatti tramite storno da altro capitolo.

MIANI, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (8.11)

"1. All'articolo 8, dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. Al fine di migliorare il benessere degli animali di affezione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai Comuni con più di 10.000 abitanti, contributi per la realizzazione di campi di sgambamento e per l'acquisto delle attrezzature dirette allo svago e al divertimento dei cani.

64 ter. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di sanità veterinaria entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione tecnica illustrativa dell'intervento e del quadro economico di spesa.

64 quater. I contributi sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 15.000 euro per ciascuna domanda, con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 per interventi avviati a seguito della

presentazione della domanda. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Con il decreto di concessione sono definite le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

64 quinquies. Per le finalità di cui al comma 64 bis è autorizzata una spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2024 a valere della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (Capitolo S/NI)

64 sexies. Agli oneri derivanti dal comma 64 quinquies, si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti), capitolo 970090 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2024-2026.>>."

Nota tecnica: Il presente emendamento persegue la finalità di concorrere al benessere dei cani, mettendo a disposizione di questi ultimi dei campi di sgambamento da realizzare ad opera dei Comuni: stante la possibilità di realizzare le opere in qualsiasi Comune della Regione, il limite alla fruibilità della misura contributiva previsto dall'emendamento è giustificato sulla base di favorire la realizzazione di tali aree attrezzate nei Comuni ove la densità della popolazione risulta più elevata.

Nota finanziaria: Il presente emendamento comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS

Subemendamento modificativo all'emendamento. 8.12 (8.11.0.1)

"1. All'emendamento all'articolo 8 di pagina 8.12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 64 bis è sostituito dal seguente:

<<64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del terzo settore con sede in Regione che si occupano dell'assistenza delle persone con autismo, contributi per la realizzazione, la manutenzione straordinaria, il riassetto e l'adeguamento alle normative vigenti di immobili di proprietà che insistono sul territorio regionale destinati alle persone con autismo, alle loro famiglie ed ai trust che si occupano del dopo di noi, al fine di supportare le politiche riguardanti la domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, nonché quelle relative alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing abitativo garantendone la massima autonomia e indipendenza.>>."

b) al comma 64 sexies la cifra <<800.000,00>> è sostituita dalla seguente <<1.800.000,00>>.

Nota tecnica: Il subemendamento individua, alla lettera a), con maggior precisione la finalità dell'emendamento.

Nota finanziaria: Alla lettera b) il subemendamento aumenta le risorse disponibili di 1.000.000,00 portando l'ammontare complessivo a 1.800.000,00.

CALLIGARIS

Subemendamento modificativo all'emendamento di pag. 8.12 (8.11.1)

"1. All'emendamento all'articolo 8 di pagina 8.12 il comma 64 bis è sostituito dal seguente:

<<64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del terzo settore con sede in Regione che si occupano dell'assistenza delle persone con autismo, contributi per la realizzazione, la manutenzione straordinaria, il riassetto e l'adeguamento alle normative vigenti di immobili di proprietà che insistono sul territorio regionale destinati alle persone con autismo, alle loro famiglie ed ai trust che si occupano del dopo di noi, al fine di supportare le politiche riguardanti la domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, nonché quelle relative alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing abitativo

garantendone la massima autonomia e indipendenza.>>.

Testo notiziale: Il subemendamento individua con maggior precisione la finalità dell'emendamento.64 septies. Agli oneri di cui al comma 64 sexies si provvede mediante storno per pari importo a valere della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti), capitolo S/970090.>>."

Nota tecnica: Con tale norma si provvede a istituire una linea contributiva volta a consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, riassetto ed adeguamento alle normative vigenti in immobili ed impianti delle associazioni il cui scopo sociale risiede nella costruzione di un progetto di vita per le persone con autismo.

Nota finanziaria: La presente norma comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione, soddisfatti tramite storno da altro capitolo.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (8.13)

"1. Dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. L'amministrazione regionale, per favorire l'integrazione dei percorsi assistenziali territorio-ospedale e l'assistenza e il supporto a donne e neonati da parte di ostetriche, è autorizzata a concedere un finanziamento alle aziende sanitarie regionali, al fine di attivare servizi domiciliari e territoriali, anche ai sensi dell'articolo 15 comma 4 del Decreto-legge 34/23 come convertito dalla legge n. 56 del 26 maggio 2023, sulla base dei progetti pilota già avviati sul territorio regionale.

64 ter. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, definisce il dettaglio delle azioni e la conseguente ripartizione delle risorse tra le aziende sanitarie interessate, in funzione della pianificazione regionale e della programmazione del relativo fabbisogno.

64 quater. Per le finalità di cui all'articolo 64 bis, è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65. (NI S/____).>>0"

COPERTURA:

=====TABELLA H relativa all'art. 8=====

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2024: -500.000,00 | 2025: - 500.000,00 | 2026: - 500.000,00 |

Nota: il presente emendamento ha come obiettivo il perseguimento di quanto auspicato con le Delibere Regionali n. 723 del 2018 e n. 1846 del 2021 aventi ad oggetto "l'Accordo Stato Regioni del 16.12.2010, rep. atti n. 137/cu recante linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo" dove uno degli obiettivi da raggiungere è proprio quello di "favorire l'integrazione dei percorsi assistenziali territorio-ospedale e l'assistenza e il supporto a donna e neonato, dopo il parto, da parte dell'ostetrica, anche attraverso l'attivazione di un servizio domiciliare e territoriale".

Focus: Visita domiciliare dell'ostetrica garantita a tutti i nuovi nati per il sostegno in puerperio della madre, del bambino, della famiglia.

I primi 40 giorni dopo la nascita sono fondamentali sia per i genitori che per il nuovo nato. In queste settimane si verificano importanti cambiamenti nel corpo della donna che riprende quasi del tutto la struttura e le funzioni che possedeva prima della gravidanza; i nuovi ritmi impongono cambiamenti nella routine della coppia, si rafforza il legame con il neonato, si verifica una fase di adattamento dell'intera famiglia che va incontro ad un riassetto e a un nuovo equilibrio relazionale.

L'ostetrica può fare molto per sostenere e aiutare la famiglia attraverso più azioni attraverso un approccio di midwifery care:

- accedere al domicilio di madre e bambino a pochi giorni dal parto nel momento del rientro a casa, conoscerli nel loro

ambiente, valutare le dinamiche familiari (l'altro genitore, gli altri figli, altri familiari di supporto);

- sostenere l'allattamento al seno (o dell'alimentazione artificiale con formula) del neonato osservando le modalità dello stesso e fornendo, qualora necessario, specifiche indicazioni;
- cura del perineo e del pavimento pelvico (indipendentemente dal tipo di parto);
- sostegno nell'accudimento del neonato;
- supporto della madre per un buon recupero fisico ed emotivo;
- sostegno alla coppia genitoriale e alla genitorialità responsiva.

Le visite dell'ostetrica hanno una durata di circa 1 ora e 30 minuti e possono essere ripetute qualora ci siano particolari situazioni di criticità. L'ostetrica potrà coinvolgere eventuali altri figure professionali: MMG, PLS, servizi sociali, struttura ospedaliera di riferimento. Anche il neo-papà (o altra persona di fiducia della mamma) sarà coinvolto durante la visita domiciliare.

Evidenze: In Italia, la durata media della degenza ospedaliera dopo il parto si è gradualmente ridotta nel corso degli ultimi anni. Le neo-mamme lasciano la struttura in cui hanno partorito dopo 2-3 giorni, se il parto è avvenuto per via vaginale, o dopo 4-5 giorni a seguito di taglio cesareo.

La prima visita post-natale a domicilio viene erogata da un'ostetrica/o abilitata/o in quanto essa/o è il professionista sanitario identificato per divenire responsabile dell'organizzazione e dell'erogazione di un piano di assistenza che sia personalizzato ed adeguato alle esigenze del nuovo nucleo familiare durante le prime sei settimane dopo la nascita (Ministero della Sanità, 2000).

Da un'indagine condotta a livello nazionale per conto dell'Istituto Superiore di Sanità circa il supporto offerto alle donne in periodo perinatale è emerso che, malgrado l'impegno dei punti nascita, una non sempre articolata attività di supporto ed informazione durante i giorni di degenza riguardo la cura del neonato, l'allattamento al seno, la contraccezione postparto e l'esistenza di corsi di riabilitazione del pavimento pelvico (volevi dire non garantita , nella frase manca qualcosa). In alcuni casi. L'indagine ha anche rilevato che non sempre i professionisti sanitari coinvolti nel processo della nascita siano in grado di garantire il supporto psico-emotivo di cui una neomamma avrebbe bisogno.

Inoltre, nonostante la presenza a livello locale di strutture adibite all'assistenza in puerperio a cui le neo-madri possono rivolgersi in caso di bisogno, i Consultori Familiari, in generale, le donne intervistate hanno dichiarato di ritenere che avrebbero potuto trarre un maggiore beneficio da un'assistenza a domicilio in puerperio.

Di fatto viene a mancare pertanto un'offerta proattiva, strutturata, omogenea e capillare dei servizi sul territorio.

Al fine di garantire una continuità di cura per la madre e il neonato, riducendo al contempo i rischi derivanti da una dimissione precoce senza adeguato supporto successivo, l'implementazione di un'assistenza ostetrica in puerperio presso il domicilio risulta essere di grande importanza nell'attuale realtà italiana (intesa come risultato di una efficiente collaborazione ospedaliera-territoriale), ma ancora di più ove manchi un'offerta proattiva, strutturata, omogenea e capillare dei servizi sul territorio.

Destinatari: Un servizio di assistenza in puerperio a domicilio è rivolto a tutte le donne e i neonati a partire dalla dimissione e nei primi 40 giorni dalla nascita il cui stato di salute non richiede un'assistenza specialistica presso strutture sanitarie.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (8.14)

"1. Dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. La Regione ha la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per l'accertamento di gravi delitti sul lavoro, avvenuti con violazione di norme del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni sul territorio regionale che abbiano causato la morte dell'addetto ovvero una lesione personale gravissima così come definita dall'art. 583 comma 2 del codice penale, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle misure previste nei Piani Mirati di Prevenzione adottati dalle Aziende Sanitarie, attraverso le loro Strutture di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SOC PSAL).>>."

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (8.15)

"1. Dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. al comma 3 dell'articolo 1 della Legge Regionale 10 luglio 2015, n. 15 Misure di inclusione

attiva e di sostegno al reddito le parole <<una misura attiva di sostegno al reddito>> sono sostituite dalle seguenti <<il reddito regionale di cittadinanza>>.

64 ter. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 15/2015 è sostituita dalla seguente: <<(Reddito regionale di cittadinanza)>>.

64 quater. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2015 le parole <<La "Misura attiva di sostegno al reddito">> sono sostituite dalle seguenti <<Il reddito regionale di cittadinanza>>.

64 quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2015, come modificato dai commi 64 ter e 64 quater, è destinata la spesa complessiva di 90 milioni di euro suddivisa in ragione di 30.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per Soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024- 2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65. (NI S/ _____)>>."

Copertura:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

Capitolo 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO n. 118 del 2011 ART. 49

TITOLO 1 Spese correnti

I 2024: - 30.000.000,00 I 2025: - 30.000.000,00 I 2026: -30.000.000,00 I

CAPOZZI

Emendamento modificativo (8.15.1)

"Dopo il comma 64 è aggiunto il seguente:

<<47 bis. L'amministrazione promuove ulteriori iniziative a favore delle donne affette da fibromialgia, da endometriosi e da patologie o disfunzioni legate al ciclo mestruale, per contrastare gli effetti discriminatori che le stesse subiscono in ambito scolastico, universitario, formativo e lavorativo.

47 ter. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 64 bis, anche mediante la concessione di contributi e avvalendosi delle aziende sanitarie locali e degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), promuove:

a) campagne informative, in ambito scolastico, universitario, formativo e lavorativo dirette a diffondere la conoscenza delle patologie e delle disfunzioni di cui al comma 64 bis, dei relativi percorsi diagnostici e delle cure, al fine di far acquisire una maggiore consapevolezza sulla natura dei sintomi e contrastare i relativi stereotipi che determinano pregiudizi e disparità di trattamento;

b) progetti rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, paritarie e private, agli istituti tecnici superiori, alle università pubbliche e private, per l'individuazione di specifici istituti, che riconoscano alle studentesse affette da patologie o disfunzioni di cui al comma 64 bis, un numero di giorni di assenza mensile che non incida sul limite minimo delle ore di frequenza complessiva obbligatoria ovvero sul limite massimo di assenze, previsti per la validità dell'anno scolastico, accademico o dei percorsi formativi;

c) azioni positive a favore delle lavoratrici affette da patologie o disfunzioni di cui al comma 64 bis, che comportino il riconoscimento di uno specifico congedo che giustifichi, mensilmente e per un numero di giorni stabilito, le assenze dal lavoro o la possibilità per le stesse di svolgere prestazioni dell'attività lavorativa compatibili con la sintomatologia causata dalle suddette patologie o disfunzioni.>>.

47 quater. Per le finalità di cui al comma 64 bis, è destinata la spesa complessiva di 1.000.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4

(Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 48. (NI S/ _____)>>."

COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 2: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024 - 1.000.000,00	2025	2026	

CAPOZZI

Emendamento modificativo (8.15.2)

"Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:

<<47 bis. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori) è aggiunta la seguente

<<d bis) i progetti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dei comuni singoli e associati, degli enti e associazioni del terzo settore, delle associazioni più rappresentative delle diverse fedi religiose, di altri soggetti pubblici e privati, finalizzati a contrastare ogni espressione di incitamento all'odio, al razzismo e alla discriminazione attraverso specifiche attività didattiche di educazione alla cittadinanza, alla promozione dell'integrazione e della multiculturalità, al rispetto e alla convivenza civile, nonché di gestione dei conflitti, di alfabetizzazione digitale, di educazione all'uso consapevole di internet, di prevenzione e contrasto del cyberbullismo e dell'uso della rete a fini violenti;>>.

47 ter. Per le finalità di cui alla lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 12/2021 come introdotta dal comma 47 bis, è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascun degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65. (NI S/14720)>>."

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA: 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 14720/S FONDO PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA E ALLE DISCRIMINAZIONI L.R. N.12 DEL 2021 ART. 21
COMMA 1, L.R. N.16 DEL 2023 ART. 8 COMMA 83

2024 + 100.000,00	2025 + 100.000,00	2026 + 100.000,00	

COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 2: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024 - 100.000,00	2025 - 100.000,00	2026 - 100.000,00	

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento modificativo (8.16)

"1. All'articolo 8 dopo il comma 64 si aggiungono i seguenti:

<<64 bis. Considerata la complessa condizione delle case circondariali e delle carceri su tutto il territorio regionale, e il gran numero di persone in attesa di giudizio che non hanno la possibilità di rivolgersi al personale psicologico ministeriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata, di concerto con le direzioni delle case circondariali presenti sul territorio regionale, a finanziare la presenza di psicologi e psichiatri all'interno degli istituti di detenzione del Friuli Venezia Giulia, con l'obiettivo di aiutare le persone detenute nelle strutture in attesa di giudizio nell'affrontare il percorso di detenzione e prevenire comportamenti violenti, autolesionistici o status depressivi.

64 ter. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000,00 euro per ogni annualità del triennio 2024-2026 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 65.>>."

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2024 -100.000,00 |2025 -100.000,00 |2026 -100.000,000 |

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento modificativo (8.17)

"1. All'articolo 8 dopo il comma 64 si aggiungono i seguenti:

<<64 bis. L'Amministrazione regionale, per ridurre i rischi all'incolumità delle persone derivanti da eventi climatici estremi sempre più frequenti e intensi, è autorizzata ad attivare un progetto di formazione e sensibilizzazione presso le scuole primarie e secondarie del territorio sui comportamenti da adottare in caso di eventi climatici estremi in corso o in previsione, di concerto con la Protezione Civile, l'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente e gli altri soggetti attivi nella gestione delle emergenze.

64 ter. Per le finalità previste dal comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 70.000 euro, suddivisi in ragione di 30.000,00 euro per l'anno 2026, di 20.000,00 euro per l'anno 2025 e di 20.000,00 euro per l'anno 2026 a valere della Missione 11 (Soccorso civile) - Programma 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 65.>>."

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2024 - 30.000,00 |2025 - 20.000,00 |2026 - 20.000,00 |

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, BULLIAN, LIGUORI, HONSELL

Emendamento modificativo (8.17.1)

"1. All'articolo 8 dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti commi:

<<47 bis. L'Amministrazione regionale, per favorire l'ottimale salute fisica, emotiva, sessuale e

riproduttiva, specie nelle generazioni più giovani, è autorizzata ad attivare una campagna informativa presso le scuole secondarie inferiori di educazione all'affettività, alla sessualità e contro la violenza di genere, anche in collaborazione con i consultori familiari operanti sul territorio.

47 ter. Per le finalità di cui al comma 47 bis è destinata la spesa complessiva di 70.000 euro, suddivisi in ragione di 30.000,00 euro per l'anno 2026, di 20.000,00 euro per l'anno 2025 e di 20.000,00 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione 6(Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma 2 (Giovani) - Titolo 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 48.>>."

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2024 -30.000,00 |2025 -20.000,00 |2026 -20.000,000 |

BULLIAN, MORETTI, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (8.18)

"1. All'articolo 8, dopo il comma 64 è aggiunto il seguente comma:

<<64 bis. Alla legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole <<progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1>> sono aggiunte le seguenti: <<e valuta l'esito dei progetti di ricerca finanziati (rendicontazione scientifica) al fine di poterne apprezzare l'efficacia>>;

b) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito come di seguito:

<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali, alle Università del territorio regionale e a ARPA FVG per la realizzazione di progetti di ricerca e borse di studio per dottorati di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto, sull'analisi e sulla gestione dei monitoraggi ambientali di fibre aerodisperse, nonché sulla gestione e sul trattamento del rifiuto contenente amianto.>>;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 8 è inserito il seguente comma:

<<1 bis. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con altre forme contributive concesse da soggetti pubblici e privati per le medesime attività, purché il totale dei benefici economici non superi il totale delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione delle attività stesse.>>.>>."

Nota: al fine di ottimizzare la fruizione dei fondi destinati alla ricerca, che non sempre risulta siano stati impegnati, si propone di estenderne l'utilizzo, oltre che alle aziende sanitarie, anche alle Università del territorio regionale e a ARPA FVG, con la possibilità inoltre di istituire borse per dottorati di ricerca dedicate alle tematiche legate all'amianto nell'ambito sanitario, ambientale e giuridico. Viene infine introdotta - fra le competenze della Commissione Regionale Amianto - la valutazione dell'esito dei progetti finanziati (rendicontazione scientifica), che è funzionale al monitoraggio dell'efficacia di tali finanziamenti. Appare un'anomalia non fosse già previsto nella norma originaria, dove invece è richiesta solamente l'espressione di un parere preliminare.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (8.19)

"1. All'articolo 8, dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. La Regione riconosce e promuove il valore sociale per l'intera collettività delle persone addette ai servizi personali domestici (cosiddetti/e badanti) di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 (Per la tutela del

rapporto di lavoro domestico). La Regione valorizza chi presta la propria opera di assistenza e cura, continuativa e prevalente, a favore di coloro che necessitano di assistenza, periodica o continuativa anche a lungo termine per malattia, infermità o disabilità, in quanto soggetti attivi della rete di assistenza e fondamentali per le famiglie nella gestione quotidiana dei bisogni delle persone.

64 ter. Per le finalità di cui al comma 64 bis, la Regione - in occasione della "Giornata internazionale delle lavoratrici e dei lavoratori domestici" (16 giugno) - istituisce la "Giornata regionale delle e dei badanti" e organizza un convegno per la valutazione dello stato di attuazione a livello regionale della "Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici" n. 189, adottata il 16 giugno 2011 dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ratificata a dicembre 2012 e entrata in vigore il 5 settembre 2013.

64 quater. L'Amministrazione regionale, al fine di dare attuazione alle finalità di cui al comma 64 bis, sostiene altresì, con contributi economici, progetti diretti a valorizzare il ruolo delle e dei badanti in Friuli Venezia Giulia. Tali progetti sono promossi e gestiti da enti pubblici e dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 che operano nell'ambito sociale e assistenziale.

64 quinquies. Con regolamento regionale da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti criteri e modalità generali riguardanti la concessione dei contributi di cui al comma 64 quater.

64 sexies. Per le finalità previste al comma 64 ter è destinata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, a valere sulla MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA, PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI-TITOLO 1 - spese correnti del Bilancio di Previsione 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).

64 septies. Per le finalità previste al comma 64 quater è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA, PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI-TITOLO 1 - spese correnti del Bilancio di Previsione 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65. (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>."

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

970121 S -NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2024 -50.000,00 |2025 -60.000,00 |2026 -60.000,00 |

Nota: Dalla recente indagine IRES, il Friuli Venezia Giulia è la regione in Italia con maggior incidenza di lavoratori domestici sulla popolazione totale: dai dati INPS, nel 2023, sono 19.735 quelli con contratti regolari (ai quali, è noto, andrebbero aggiunti quelli che ne risultano privi, che si possono stimare come una quota non marginale).

Rispetto a 10 anni fa, il numero di lavoratori domestici (per il 95% sono donne) è aumentato del 22% (3.500 persone). Analizzando i dati dal 2021 al 2023, si registra invece un calo di lavoratori contrattualizzati, che la ricerca IRES addebita al fatto che durante l'emergenza COVID molte famiglie hanno regolarizzato le badanti.

Con questa iniziativa si intende, pertanto, portare all'attenzione il tema e riconoscere il ruolo sociale fondamentale svolto da queste persone per la tenuta della rete socio-assistenziale a supporto di una popolazione anziana in costante incremento, anche attraverso iniziative finalizzate - in collaborazione con gli Enti Locali e del Terzo Settore - a sottolineare il loro quotidiano prezioso lavoro, spesso svolto lontano da casa e in maniera silenziosa. Inoltre, una maggiore consapevolezza nelle istituzioni e nella società, può contribuire a far regolarizzare i lavoratori domestici, con l'emersione completa del fenomeno, riconoscendo diritti e doveri ai badanti e contribuendo allo sviluppo di un'economia sana.

CARLI, COSOLINI, MORETTI, CELOTTI

Emendamento modificativo (8.20)

"Dopo il comma 64 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. La Regione, in armonia con i principi e le finalità di cui alla Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), valorizza e promuove l'attività svolta per il recupero delle eccedenze alimentari e per la loro redistribuzione a persone in stato di grave disagio sociale e di indigenza.

64 ter. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 64 bis), l'Amministrazione Regionale si avvale dei soggetti del terzo settore, così come individuati dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) che esercitano in modo prevalente l'attività di cui al comma 64 bis), attive in Friuli Venezia Giulia e che operano con una progettualità di rete a livello territoriale.

64 quater. L'Amministrazione Regionale, con apposito atto da approvarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli obiettivi e le modalità di intervento e di sostegno operativo e finanziario per i soggetti di cui al comma 64 ter) predisponendo uno specifico Piano regionale settoriale sociale di cui all'articolo 23 bis della LR n. 6/2006 che si integra con la pianificazione zonale di cui all'articolo 24 della LR n. 6/2006.

64 quinquies. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma precedente, l'Amministrazione Regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un bando che predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del sostegno economico a specifici progetti per le finalità di cui al comma 64 bis) presentati dai soggetti di cui al comma 64 ter).

64 sexies. Per le finalità di cui al comma 64 quinquies) è destinata la spesa di 600.000,00 euro per l'anno 2024, 1.200.000,00 euro per l'anno 2025 e 1.200.000,00 per l'anno 2026 a valere sulla MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali TITOLO 1 - Spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024- 2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65. (NI/S _).>>."

Tabella H relativa all'articolo 8

Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: + 600.000,00 | 2025: +1.200.000,00 | 2026: +1.200.000,00 |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+ 3.000.000,00 euro per gli anni 2024-2026

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: - 600.000,00 | 2025: -1.200.000 | 2026: -1.200.000 |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 600.000,00 euro per l'anno 2024

- 1.200.000,00 euro per l'anno 2025

- 1.200.000,00 euro per l'anno 2026

CELOTTI, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (8.21)

"Dopo il comma 64 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. L'Amministrazione regionale, in attuazione di quanto disposto dalle dall'articolo 24 della Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) è autorizzata a istituire, nei limiti delle risorse disponibili, un fondo speciale ai fini di dare nuovo impulso alla programmazione locale in ambito sociale e socio-sanitario.

64 ter. Il fondo speciale di cui al comma precedente è destinato agli Ambiti socio-assistenziali, per la realizzazione delle attività di studio relative all'analisi dei bisogni delle comunità territoriali di riferimento, per il supporto all'attività dei tavoli tematici (attività organizzativa e di segretariato, facilitazione degli incontri) e per il supporto nell'elaborazione delle ipotesi progettuali di intervento, oltre che di diffusione e condivisione dei contenuti della Programmazione locale.

64 quater. Con decreto del Direttore centrale competente sono definite le modalità di riparto del fondo speciale tra i Comuni associati negli ambiti territoriali.

64 quinquies. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa di 600.000,00 euro per l'anno 2024, 1.200.000,00 euro per l'anno 2025 e 1.200.000,00 per l'anno 2026 a valere sulla MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali TITOLO 1 - Spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024- 2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65. (NI/S _).>>."

Tabella H relativa all'articolo 8

Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo 01	Spese correnti

| 2024: + 600.000,00 | 2025: +1.200.000,00 | 2026: +1.200.000,00 |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+600.000,00 euro per l'anno 2024

+1.200.000,00 euro per l'anno 2025

+1.200.000,00 euro per l'anno 2026

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione 20	Fondi e accantonamenti
Programma 03	Altri fondi
Titolo 01	Spese correnti

| 2024: -600.000,00 | 2025: -1.200.000,00 | 2026: -1.200.000,00 |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 600.000,00 euro per l'anno 2024

- 1.200.000,00 euro per l'anno 2025

- 1.200.000,00 euro per l'anno 2026

CELOTTI, PISANI, FASIOLO, RUSSO, MARTINES, COSOLINI, CARLI

Emendamento modificativo (8.22)

"Dopo il comma 64 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. 1. Al fine di aumentare la tutela della salute delle persone senza fissa dimora, la Regione riconosce ai cittadini italiani senza dimora che non risultino residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di

qualsiasi assistenza sanitaria, nonché alle persone nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 articolo 34 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, la possibilità di iscriversi all'Anagrafe sanitaria regionale e di effettuare la scelta del Medico di medicina generale o, in caso di minori, del Pediatra di libera scelta, nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA previste per i cittadini italiani residenti in Italia.

64 ter. L'iscrizione nell'Anagrafe sanitaria regionale e la scelta del Medico di medicina generale o del Pediatra di libera scelta avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali comunali all'Azienda sanitaria.

64 quater. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure che disciplinano l'iscrizione.

64 quinquies. Per le finalità di cui al comma 64 bis, è destinata la spesa di 7.500,00 euro per l'anno 2024, 15.000,00 euro per l'anno 2025 e 15.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento modificativo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65. (NI S/_)>>."

MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
TITOLO 2 - Spese in conto capitale

| 2024: + 7.500,00 | 2025: +15.000,00 | 2026: +15.000,00 |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE
+ 37.500,00 euro per gli anni 2024-2026
Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: -7.500,00 | 2025: -15.000,00 | 2026: -15.000,00 |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
-7.500,00 euro per l'anno 2024
-15.000,00 euro per l'anno 2025
-15.000,00 euro per l'anno 2026

COSOLINI, FASIOLO, CARLI, CELOTTI
Emendamento modificativo (8.23)

"All'articolo 8, dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere progetti specifici, elaborati con il concorso dei professionisti, volti al recupero dei ricoveri ospedalieri per interventi chirurgici in elezione prenotati fino al 31 dicembre 2024.

64 ter. Il piano straordinario di cui al comma 60 bis) si integra con il piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa e i suoi relativi aggiornamenti.

64 quater. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, definisce il dettaglio delle azioni e la conseguente ripartizione delle risorse tra le aziende sanitarie interessate, in funzione della pianificazione regionale e della programmazione del relativo fabbisogno.

64 quinquies. Per le finalità di cui al comma 60 bis) è destinata la spesa di 10.000.00 milioni di euro per

l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (____) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65. (NI/S ____)>>."

Copertura:

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3	Altri fondi
TITOLO 1	Spese correnti

2024: - 10.000.000,00	2025:	2026:	

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 10.000.000,00 euro per l'anno 2024

COSOLINI, CARLI, FASIOLO
Emendamento modificativo (8.24)

"All'articolo 8, dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 64 della Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), è aggiunto il seguente comma:

<<1 bis. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, la Regione applica quanto disposto dal comma 7, articolo 8 quater del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)."

64 ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 64 della Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), è aggiunto il seguente comma:

<<1 bis. Gli accordi contrattuali con i soggetti privati applicano le disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).>>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CONFICONI, CARLI, FASIOLO, COSOLINI, MORETTI
Emendamento modificativo (8.25)

"All'articolo 8, dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. Al fine di rendere attrattivo l'impiego nel Servizio Sanitario Regionale e di facilitare l'esercizio della professione del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta in Friuli Venezia Giulia, le Aziende Sanitarie regionali possono stipulare contratti di locazione ad uso foresteria e ad uso studio o ambulatorio per i professionisti neoassunti provenienti da fuori regione.

64 ter. Le Aziende Sanitarie regionali, anche in deroga rispetto al vincolo di spesa del personale del Servizio Sanitario Regionale posto annualmente con le Linee annuali per la gestione di cui all'articolo 50, comma 1, della L.R. n. 22/2019, individuano, nei Piani dei fabbisogni triennali e nei loro rispettivi aggiornamenti annuali, le categorie di personale cui destinare gli immobili ad uso foresteria in base ai criteri stabiliti dalla delibera della Giunta Regionale di cui al comma 60 quater);

64 quater. Con Deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti almeno:

- a) Il numero di anni cui i professionisti si impegnano a rimanere dipendenti del Servizio Sanitario Regionale o, per i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, a rimanere convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale nella medesima sede di incarico.
- b) le modalità di individuazione degli immobili a uso foresteria e studio o abitazione;
- c) gli eventuali rapporti e accordi con le Associazioni della proprietà edilizia e le loro sedi territoriali anche ai fini della redazione e stipula dei contratti di locazione;
- d) i criteri che le Aziende sanitarie regionali devono osservare per l'individuazione delle categorie di personale cui destinare gli immobili;
- e) la durata dei contratti di locazione da modulare a seconda delle diverse categorie professionali.

In particolare, per i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, le Aziende Sanitarie regionali possono stipulare:

- i. contratti di locazione a uso foresteria per la durata massima di due anni nelle zone carenti e di quattro anni nelle zone disagiate o disagiatissime;
- ii. contratti di locazione a uso studio o ambulatorio per la durata massima di due anni nelle zone carenti e di quattro anni nelle zone disagiate o disagiatissime;

64 quinquies. Per le finalità di cui al comma 60 bis), è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2024 e 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 65 (Capitolo S/Nuova istituzione)>>."

Copertura:

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3	Altri fondi
TITOLO 1	Spese correnti

| 2024: -100.000,00 | 2025: -200.000,00 | 2026: -200.000,00 |

CAPITOLO 970121 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

-100.000,00 euro per l'anno 2024

-200.000,00 euro per l'anno 2026

-200.000,00 euro per l'anno 2025

CONFICONI, CARLI, FASIOLO, MORETTI

Emendamento modificativo (8.26)

"All'articolo 8, dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. Ai fini di cui al comma 4, articolo 32 della Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), l'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere un progetto sperimentale di durata non inferiore ai due anni per la progressiva introduzione dei Centri di Assistenza e Urgenza nell'area dedicata alle Cure primarie delle Aziende Sanitarie regionali.

64 ter. I Centri di Assistenza e Urgenza sono strutture territoriali volte alla presa in carico delle urgenze sanitarie a bassa complessità clinico assistenziale e garantiscono, oltre alle prestazioni erogate dalla

Continuità Assistenziale, prestazioni non complesse attualmente erogate nei Punti di Primo Intervento e nei Pronto Soccorso.

64 quater. Ai fini della realizzazione del progetto sperimentale di cui al comma 64 bis), l'Amministrazione Regionale si avvale dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute di cui alla lettera a) comma 1 articolo 3 della Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).

64 quinquies. Con Delibera regionale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite:

- a) le risorse finanziarie;
- b) la dotazione di personale;
- c) la localizzazione delle strutture;
- d) l'articolazione oraria dell'erogazione del servizio;
- e) la previsione di un monitoraggio della sperimentazione e i relativi indicatori.

64 sexies. Per le finalità di cui al comma 64 bis) della presente legge, si provvede a valere sullo stanziamento della MISSIONE 13 - Tutela della salute, PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, TITOLO 1 - Spese correnti, Capitolo 4364 ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CARLI

Subemendamento all'emendamento 8.27 (8.26.1)

"All'emendamento 8.27 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 64 ter, le parole: <<30 giugno>>, sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre>>."

CONFICONI, CARLI, FASIOLO

Emendamento modificativo (8.27)

"All'articolo 8, dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

64 bis. La Regione, rafforza la Medicina generale e al contempo rende attrattivo l'esercizio della professione del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta in Friuli Venezia Giulia.

64 ter. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma precedente, approva con deliberazione, secondo le modalità di cui all'articolo 48, comma 2 della Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 <<Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006>> entro il 30 giugno del 2024, ed aggiorna annualmente entro il dodicesimo mese successivo, il <<Piano settoriale di attrazione e rafforzamento della Medicina Generale>>.

Il Piano, della durata quinquennale, comprende almeno:

- a) la programmazione del fabbisogno regionale di Medici di Medicina Generale e di Pediatri di Libera Scelta;
- b) le azioni volte al miglioramento dell'organizzazione del lavoro del medico, all'accessibilità e all'operatività degli studi, in particolare quelle finalizzate alla dotazione di personale infermieristico e amministrativo, alla disponibilità di strumenti e attrezzature, all'implementazione della medicina di gruppo e di rete, allo sviluppo dell'informatizzazione e alla sua integrazione con il sistema del Servizio Sanitario Regionale;
- c) le modalità di coinvolgimento del medico nel raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dalla pianificazione regionale, specificamente declinati a livello aziendale e quindi concordati col Distretto;
- d) la determinazione degli indicatori di qualità dell'assistenza e il relativo monitoraggio;

e) la determinazione, anche in deroga ad eventuali indicazioni nazionali, del rapporto numerico ottimale Medico-assistito;

f) le iniziative finalizzate alla semplificazione e riduzione del carico burocratico;

g) le misure atte a facilitare il rapporto con il cittadino e le sue rappresentanze;

64 quater. Le finalità di cui al comma 64 bis) sono perseguite anche attraverso le seguenti misure specifiche:

a) finanziando l'accordo integrativo regionale;

b) integrando quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, la Regione istituisce una borsa di studio annuale aggiuntiva di 6.000,00 euro per il medico tirocinante frequentante i corsi di formazione specifica in medicina generale. L'assegnatario si impegna a completare il percorso di specializzazione e a partecipare, nei tre anni successivi alla data di conseguimento del diploma, alle procedure selettive indette dagli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia per il reclutamento di medici, che prevedano tra i requisiti di partecipazione la specializzazione conseguita. In caso di inadempimento, il beneficiario deve restituire all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali;

64 quinquies. Per le finalità di cui al comma 60 quater), è destinata la spesa complessiva di 6.250.000 euro, suddivisa in ragione di 1.250.000,0 euro per il 2024 e 2.500.000,0 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 65. (Capitolo S/Nuova istituzione)""

Copertura:

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3	Altri fondi
TITOLO 1	Spese correnti

| 2024: -1.250.000,00 | 2025: -2.500.000,00 | 2026: -2.500.000,00 |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

-1.250.000,00 euro per l'anno 2024

-2.500.000,00 euro per l'anno 2026

-2.500.000,00 euro per l'anno 2025

CARLI

Subemendamento modificativo all'emendamento 8.28 (8.27.1)

"All'emendamento 8.2 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 64 ter, le parole: <<30 giugno>>, sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre>>.

Al comma 64 quinquies, le parole: <<30 giugno>>, sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre>>."

CONFICONI, CARLI, FASIOLO, MORETTI, COSOLINI

Emendamento modificativo (8.28)

"All'articolo 8, dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. La Regione rafforza il Servizio Sanitario Regionale con programmi e misure pluriennali di politica delle risorse umane.

64 ter. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma precedente, approva con deliberazione, secondo le modalità di cui all'articolo 48, comma 2 della Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 <<Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006>> entro il 30 giugno del 2024, ed aggiorna annualmente entro il dodicesimo mese successivo, il <<Piano settoriale di fidelizzazione e rafforzamento delle risorse umane del SSR>>. Il Piano, della durata quinquennale, comprende almeno:

- a) la programmazione del fabbisogno di personale, a partire dallo stato dell'arte;
- b) la pianificazione delle azioni volte ad assicurare la disponibilità di tutte le risorse umane necessarie al SSR, ivi incluse quelle orientate a re-internalizzare i servizi propri svolti da personale non dipendente nonché le prestazioni erogate per proprio conto da terzi esterni e rimborsate;
- c) la promozione e il sostegno dei percorsi di formazione e specializzazione propedeutici alla copertura di ogni fabbisogno del SSR;
- d) le azioni di reclutamento e le misure di fidelizzazione per assicurare l'anzidetta disponibilità delle risorse umane nonché per massimizzare il benessere delle medesime nel contesto del SSR in cui operano;
- e) i percorsi individuali finalizzati alla crescita professionale di cui alla lettera b) del comma 60 quater.

64 quater. Le finalità di cui al comma 64 bis) sono perseguite inoltre:

- a) con l'assegnazione al personale dipendente del SSR di una voce retributiva mensile che si affianca aggiuntivamente alla retribuzione in godimento previo esigibile obbligazione dell'interessato a non lasciare il SSR per un periodo di anni cinque salvo dimissioni per quiescenza;
- b) con il finanziamento di contratti di formazione specialistica di medici. Lo specializzando beneficiario del finanziamento si impegna a conseguire il titolo di specialità e a partecipare, nei tre anni successivi alla data di conseguimento del titolo medesimo, alle procedure selettive indette dagli enti del SSR del Friuli Venezia Giulia per il reclutamento specialistico anzidetto nonché, all'atto dell'assunzione, a sottoscrivere l'obbligazione a non lasciare il SSR per un periodo di anni cinque godendo dei benefici retributivi aggiuntivi di cui alla lettera a). In caso di inadempimento degli obblighi qui indicati il beneficiario deve restituire all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di specializzazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali;
- c) con l'assicurazione al personale, nel caso di opzione per l'obbligo di permanenza quinquennale di cui alla lettera a), del diritto ad un percorso di crescita professionale individuale tramite attività esperienziali e di studio coerenti con la mansione svolta nel SSR. Il percorso è dotato di un budget individuale da fruire nel quinquennio di fidelizzazione;
- d) con l'erogazione di un assegno mensile di studio e pre-inserimento al lavoro a chi frequenta i corsi triennali di infermieristica degli atenei di Trieste e Udine. Lo studente beneficiario dell'assegno si impegna a conseguire il diploma di laurea triennale e a partecipare, nei tre anni successivi alla data di conseguimento del diploma medesimo, alle procedure selettive indette dagli enti del SSR del Friuli Venezia Giulia per il reclutamento infermieristico nonché, all'atto dell'assunzione, a sottoscrivere l'obbligazione a non lasciare il SSR per un periodo di anni cinque godendo dei benefici retributivi aggiuntivi di cui alla lettera a). In caso di inadempimento degli obblighi qui indicati lo studente assegnatario deve restituire all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte.

64 quinquies. La Giunta regionale approva entro il 30 giugno del 2024 i regolamenti attuativi delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 60 quater stabilendo anche l'importo dei benefici ivi previsti.

64 sexies. Il SSR persegue gli obiettivi di cui al comma 64 bis) e del Piano di cui al comma 64 ter)

prevedendo la possibilità che medici già dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale ed ora in quiescenza possano svolgere attività ambulatoriale in regime di convenzione con il SSR. Le risorse umane così disponibili sono impiegate per la riduzione delle liste d’attesa delle prestazioni ambulatoriali e per la re-internalizzazione dei servizi e delle prestazioni.

64 septies. Per le finalità di cui ai commi da 64 bis) a 64 sexies), è destinata la spesa complessiva di 150.000.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000.000 euro per il 2024 e 60.000.000,0 ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 65 (Capitolo S/Nuova istituzione)".

Copertura:

TABELLA K relativa all'articolo 11

MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3	Altri fondi
TITOLO 1	Spese correnti
2024: -30.000.000,00 2025: -60.000.000,00 2026: -60.000.000,00	

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 30.000.000,00 euro per l'anno 2024
- 60.000.000,00 euro per l'anno 2025
- 60.000.000,00 euro per l'anno 2026

CONFICONI, COSOLINI, CARLI

Emendamento modificativo (8.28.1)

"Dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti:

<<47 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni che realizzano progetti dedicati ad affrontare le devianze giovanili anche mediante l'utilizzo di educatori di strada, con finalità di prevenzione di questi fenomeni.

47 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti, i criteri, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 47 bis.

47 quater. Per le finalità previste dal comma 47 bis è destinata la spesa complessiva di 1.250.000 euro per il triennio 2024-26 di cui 250.000 per l'anno 2024 e 500.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 6 (POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>."

COPERTURA DA:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

2024: - 250.000,00	2025: - 500.000,00	2026: - 500.000,00	

Cap 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 250.000,00 euro per l'anno 2024
- 500.000,00 euro per l'anno 2025

- 500.000,00 euro per l'anno 2026

MARTINES, CARLI, FASIOLO, COSOLINI, MORETTI

Emendamento modificativo (8.29)

"All'articolo 8, dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. In coerenza con l'articolo 2 della Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia) e ai fini di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere un progetto sperimentale di durata non inferiore ai due anni per realizzazione di azioni di sistema volte a favorire un equo accesso ai servizi sanitari per le persone con disabilità migliorando i percorsi di salute nei diversi ambiti di erogazione delle cure nelle Aziende Sanitarie regionali.

64 ter. Ai fini della realizzazione del progetto sperimentale di cui al comma 64 bis), l'Amministrazione Regionale si avvale della struttura operativa complessa Area Welfare di Comunità dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, di cui all' articolo 105, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale).

64 quater. Ai fini di cui al comma 64 bis), con Delibera regionale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono specificate:

- a) le azioni da porre in essere nelle varie fasi di approccio al SSR, ossia informazione, prenotazione, accoglienza ed erogazione dei servizi e delle prestazioni;
- b) le soluzioni organizzative, tese allo sviluppo di percorsi omogenei e integrati, in grado di dare risposta ai bisogni speciali delle persone con disabilità che presentano un problema di salute all'interno dei tre ambiti dell'offerta clinico-assistenziale: ambulatoriali, in regime di ricovero e quello dei servizi di emergenza-urgenza tenendo altresì conto del principio degli "accomodamenti ragionevoli";
- c) la dotazione finanziaria;
- d) la dotazione di personale e delle relative competenze specifiche necessarie;
- e) la previsione di un monitoraggio della sperimentazione e i relativi indicatori.

64 quinquies. Per le finalità di cui al comma 64 bis) della presente legge, si provvede a valere sullo stanziamento della MISSIONE 13 - Tutela della salute, PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, TITOLO 1 - Spese correnti, Capitolo 4364 ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CELOTTI, CARLI, FASIOLO

Emendamento modificativo (8.30)

"All'articolo 8, dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. Ai fini di garantire l'omogeneità territoriale dei servizi sanitari e sociosanitari e l'equità nell'accesso agli stessi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere un progetto sperimentale di durata non inferiore ai due anni per l'implementazione delle Case di Comunità di cui al Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77, (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale) in particolare nei territori disagiati.

64 ter. Ai fini della realizzazione del progetto sperimentale di cui al comma 64 bis), l'Amministrazione Regionale si avvale dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute di cui alla lettera a) comma 1 articolo 3 della Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).

64 quater. Ai fini di cui al comma 64 bis), con Delibera regionale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata

in vigore della presente legge, sono specificate almeno:

- a) la modalità per l'individuazione delle zone disagiate;
- b) le premialità e gli incentivi destinati al personale impiegato nelle zone disagiate;
- c) le risorse tecnologiche aggiuntive destinate alle Case della Salute ubicate nelle zone disagiate;
- a) la previsione di un monitoraggio della sperimentazione e i relativi indicatori.

64 quinquies. Per le finalità di cui al comma 64 bis) della presente legge, si provvede a valere sullo stanziamento della MISSIONE 13 - Tutela della salute, PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, TITOLO 1 - Spese correnti, Capitolo 4364 ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CELOTTI, FASIOLO

Emendamento modificativo (8.31)

"All'articolo 8, dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis). Al fine di potenziare il complesso dei servizi sanitari e sociosanitari erogati dai consultori familiari di cui all'articolo 3 della Legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 <<Istituzione dei consultori familiari>> e di assicurarne altresì la massima equità e omogeneità di accesso, le Aziende Sanitarie sviluppano, in via sperimentale e per la durata di tre anni, progettualità prioritariamente nei seguenti ambiti specifici:

a) giovani: sostegno psicologico, educazione socio-affettiva, educazione sessuale, sessualità consapevole, prevenzione AIDS e malattie sessualmente trasmesse, educazione alimentare, prevenzione dell'uso di sostanze;

b) giovani e adulti: prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, collaborazione con la rete territoriale nella presa in carico e nel sostegno alle donne vittima di violenza, educazione alla parità di genere, sostegno psicologico, prevenzione al maltrattamento e abuso sui minori.

64 ter). Le progettualità di cui al comma precedente si realizzano in integrazione con le diverse strutture aziendali competenti per materia, con i servizi educativi e con i servizi sociali dei Comuni, coinvolgendo altresì gli enti del Terzo settore e le Istituzioni scolastiche.

64 quater). L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende Sanitarie un contributo straordinario destinato alle progettualità di cui al comma 64 bis).

La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 64 bis) è presentata dall'Azienda Sanitaria alla Direzione centrale competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dalla relazione illustrativa dei progetti, comprensiva dei soggetti coinvolti, degli obiettivi, della metodologia, degli indicatori di valutazione e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

64 quinquies). Per le finalità di cui al comma 64 bis) è destinata la spesa complessiva di 3.000.000 di euro suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (____) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65. (NI/S ____)>>."

Copertura:

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi

Spese correnti

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2024

Emendamento modificativo (8.32)

64 quinquies. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa di 1.000.000,00 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024- 2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65. (NI/S)>>."

Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	01	Spese correnti

Copertura:

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

-1.000.000,00 euro per l'anno 2024

Emendamento modificativo (8.33)

"All'articolo 8, dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi a favore di enti locali, aziende sanitarie e associazioni che promuovono iniziative e progettualità volte al sostegno delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e delle loro famiglie.

64 ter. I beneficiari, l'importo del contributo e le modalità di funzionamento del canale contributivo sono disciplinate da un regolamento approvato dalla Giunta Regionale, adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare.

64 quater. Per le finalità previste dal comma 64 bis) è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2024 e 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 65. (S/CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)>>."

Copertura:

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3	Altri fondi
TITOLO 1	Spese correnti

| 2024: - 500.000,00 | 2025: - 1.000.000,00 | 2026: -1.000.000,00 |

CAPITOLO 970121 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 500.000,00 euro per l'anno 2024

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2026

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2025

FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (8.34)

"All'articolo 8, dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis). Al fine di garantire la massima equità e omogeneità di accesso all'assistenza sanitaria e sociosanitaria e altresì per abbattere le liste di attesa, l'Amministrazione regionale autorizza le Aziende Sanitarie ad attivare il servizio denominato "Trasporto facile".

64 ter) Il servizio di cui al comma precedente consiste nel trasporto di persone con limitate capacità motorie e che si trovano nell'impossibilità di raggiungere autonomamente, in sicurezza e con un mezzo appropriato rispetto alla condizione di salute i luoghi di assistenza e cura.

64 quater) Per la funzione di cui al comma 64 bis) le organizzazioni del terzo settore, attive nell'area sociale e sociosanitaria, che lo desiderano possono iscriversi in un apposito elenco tenuto a cura di ciascuna Azienda Sanitaria che rende disponibile un numero verde ai fini dell'erogazione del servizio di trasporto di cui al comma 64 ter).>>."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

BOLZONELLO, POLESELLO, GRILLI, DI BERT, MORANDINI, LIRUTTI, BERNARDIS

Emendamento modificativo (8.35)

"Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare "Well Fare Pordenone - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale" per la prosecuzione e il consolidamento delle iniziative di microcredito e dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati anche tramite il

potenziamento delle attività degli organismi di coordinamento nei territori dell'Alto Friuli, dell'Udinese, della Bassa Friulana, del Goriziano e Isontino e del Triestino, nonché delle azioni di prevenzione delle situazioni di disagio sociale ed economico e di dipendenze connesse al fenomeno dell'usura, già avviate sulla base dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 8, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e dell'articolo 9, commi 40, 41 e 42, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).

64 ter. Per accedere al finanziamento di cui al comma 1 la Fondazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta istanza alla Direzione competente in materia di politiche sociali corredata dal progetto descrittivo delle azioni e delle attività da realizzare, della loro durata e delle relative spese preventivate. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione nonché i termini e le modalità di rendicontazione.

64 quater. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa massima complessiva di 200.000,00 per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), CAP. S/NI dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 64.

64 quinquies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a "Well Fare Pordenone - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale", un contributo complessivo di 350.000,00 euro finalizzato a integrare per l'importo di euro 150.000,00 il Fondo di Garanzia per le attività di microcredito e per l'importo di euro 200.000,00 il Fondo di Garanzia per le attività di contrasto al fenomeno dell'usura e al sovraindebitamento.

64 sexies. Per accedere al contributo di cui al comma 4, la Fondazione presenta istanza alla Direzione competente in materia di politiche sociali, corredata da una relazione illustrativa delle attività di concessione di microcredito da realizzare, anche in collaborazione con le reti territoriali e i comitati di scopo coordinati dalla Fondazione, e delle attività per il contrasto dell'usura e del sovraindebitamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

64 septies. Per le finalità di cui al comma 64 quinquies è destinata la spesa complessiva di 350.000,00 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), CAP. S/8742 per 150.000 euro e CAP. S/NI per 200.000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 65.

64 octies. Agli oneri di cui ai commi 64 quater e 64 septies si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 970090 (NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2024 - 2026.>>."

Note: La norma si propone di concedere un finanziamento di 200.000,00 euro per una iniziativa biennale (2024 e 2025) a favore della Fondazione Well Fare di Pordenone per la prosecuzione dei progetti relativi all'estensione delle iniziative di microcredito anche nel resto del territorio regionale, per le attività di contrasto all'usura e al sovraindebitamento, già finanziati da precedenti disposizioni e in corso di realizzazione. Vengono, inoltre, integrati i relativi fondi di rotazione e di garanzia dedicati al microcredito e al sovraindebitamento per un importo complessivo di 350.000,00 euro per garantire l'attivazione di un numero maggiore di iniziative a supporto dei soggetti deboli e fragili che devono essere aiutati ad uscire dalle situazioni temporanee di difficoltà finanziaria e/o dal sovraindebitamento con rischio di finire vittime dell'usura. Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

GRILLI, DI BERT

Subemendamento modificativo dell'emendamento 8.36 (8.35.1)

"<<1. L'emendamento 8.36 è sostituito dal seguente:"

=====

I	TABELLA H	(RELATIVA ALL' ARTICOLO 8)	I

=====

MISSIONE - 13 - Tutela della salute

PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 58314 ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - EXTRAFONDO FINALIZZAZIONI REGIONALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO L.R. N.27 DEL 2018, DECRETO LEGISLATIVO N.288 DEL 2003, DECRETO LEGISLATIVO N.517 DEL 1999, L.R. N. 22 DEL 2019, DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992, L. N. 833 DEL 1978

CASSA	--	I 2024 + 150.000,00	I 2025 --	I 2026 --

CAPITOLO DI COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE

CAPITOLO 970090 (NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49)

CASSA	--	I 2024 - 150.000,00	I 2025 --	I 2026 -- >>."

Relazione: l'emendamento serve a incrementare le poste già presenti a bilancio regionale.

GRILLI, DI BERT, MORANDINI, BERNARDIS, POLESELLO

Emendamento modificativo (8.36)

"1. Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'associazione "Acquamarina Tem Trieste ASD APS" per la realizzazione del progetto denominato "La magia dell'acqua" al fine dell'organizzazione di corsi di nuoto rivolti ai bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico.

64 ter. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di disabilità entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa del progetto e dal preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità ed i termini di rendicontazione. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione.

64 quater. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti), CAP. S/NI dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 65.

64 quinquies. Agli oneri di cui al comma 64 quater si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo i (Spese correnti), Capitolo 970090 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2024-2026."

Nota: L'emendamento proposto è volto a sostenere il progetto "La Magia dell'Acqua", rivolto a bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico, per consentire agli stessi la frequenza di corsi di nuoto con l'assistenza di istruttori ed educatori specificamente formati, al fine di favorire non solo l'esercizio fisico, ma soprattutto la gestione dei comportamenti problematici e l'adozione di comportamenti adeguati, per una graduale integrazione dei ragazzi con i loro pari.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

GRILLI, DI BERT, MORANDINI, BERNARDIS, POLESELLO

Emendamento modificativo (8.37)

"Dopo il comma 64, sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. Al comma 127 dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2023 n. 16 (Legge di Stabilità 2024) le parole <<entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle parole <<entro il 30 settembre 2024>>.

64 ter Per le finalità di cui al comma 127 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo 2 (Spese in conto capitale), capitolo 68690 dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2024-2026.>>."

Nota: Il presente emendamento è volto a riaprire i termini di presentazione dell'istanza contributiva, mantenendo invariata la posta a bilancio, al fine di consentire la fruibilità dello stanziamento per il fine disposto dalla legge di autorizzazione finanziaria.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

CALLIGARIS, FERRARI

Emendamento modificativo (8.37.1)

"1. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

A) dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. All'articolo 8 della Legge regionale 10 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 45, le parole <<straordinario per l'anno 2022>> sono abrogate;

b) al comma 46, le parole <<entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 settembre 2024>>;

c) al comma 47, la cifra <<2022>> è sostituita dalla seguente: <<2024>>.

84 ter. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa di 25.000,00 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Capitolo S/16570.

64 quater. Agli oneri di cui al comma 64 ter si provvede mediante storno per pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. i (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Capitolo S/970090.>>."

Nota tecnica: Con tale norma si provvede a concedere un contributo alla Cooperativa sociale Davide, con sede a Tolmezzo, per lo svolgimento delle proprie attività statutarie e a sostegno dell'inserimento lavorativo del personale sia disabile sia svantaggiato ivi occupato.

B) al comma 65 dell'articolo 8, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella H sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026:

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistemi di protezione civile

Titolo 1 Spese correnti

CAPITOLO 4161 FINANZIAMENTI DEL "FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE" - DI PARTE CORRENTE L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 9, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 10, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. n COMMA 1, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 12 COMMA 1, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 12 COMMA 2, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 33, L.R. N.6 DEL 2022 ART. 5, L.R. N.6 DEL 2022 ART. 6 COMMA 1, L.R. N.6 DEL 2022 ART. 7

I 2024: + 30.000,00

I 2025:

I 2026:

Copertura:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 Spese correnti

CAPITOLO 970090

I 2024: - 30.000,00

I 2025:

I 2026:

Nota tecnica: Il presente emendamento stanziava risorse in favore delle unità cinofile delle sezioni ANA-FVG.

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento modificativo (8.37.2)

"1. All'articolo 8 dopo il comma 64 si aggiungono i seguenti:

<<64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare; anche per il tramite dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia e dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, uno studio epidemiologico su base volontaria delle persone residenti e domiciliate nella regione relativamente all'inquinamento da PFAS.

64 ter. Per le finalità previste dal comma 64 bis è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 a va-le-re della Missione 13 (TUTELA DELLA SALUTE) - Programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo 2 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 65.>>."

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI

TITOLO 1- SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2024 -250.000,00 |2025 -- |2026 - |

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento modificativo (8.37.3)

"1. All'articolo 4 dopo il comma 72 si aggiungono i seguenti:

<<72 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche per il tramite dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia e dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, uno studio epidemiologico su base volontaria delle persone residenti e domiciliate nelle aree adiacenti gli insediamenti TAL-SLOT ubicati sul territorio regionale.

72 ter. Per le finalità previste dal comma 72 bis è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 a valere della Missione 13 (TUTELA DELLA SALUTE) - Programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella D di cui al comma 73.>>"

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1- SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2024 -300.000,00 |2025 -- |2026 -- |

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento modificativo (8.37.4)

"1. All'articolo 8 dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti commi:

<<64 bis. Al fine di promuovere l'inclusione delle persone con disabilità e garantire a loro, ai loro caregiver e al loro nucleo amicale e affettivo accesso anche alle opportunità turistiche e di tempo libero, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a fondo perduto fino a 60.000 euro per il finanziamento di progetti presentati, anche in partenariato, da Enti pubblici, imprese o enti del Terzo settore per l'acquisto di biciclette inclusive in zone prossime a percorsi cicloturistici di interesse regionale.

121 ter. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti dei soggetti

beneficiari, le tipologie di attività e servizi che possono essere promosse dai beneficiari e le relative spese ammissibili al contributo di cui al comma 64 bis, l'importo minimo del contributo concedibile, le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa.

64 quater. I contributi di cui al comma 64 bis sono concessi alle imprese a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

64 quinquies. Per le finalità previste dal comma 64 bis, è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2024 a valere della Missione 10 (TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITÀ) - Programma 4 (ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO) - TITOLO 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 65.>>."

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2024 - 1.500.000,00 | 2025 -- | 2026 --- |

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (8.38)

"Al comma 65 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella H sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella H e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

Tabella H di cui al comma 65 dell'art. 8

MISSIONE 12 - - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 14720/S (FONDO PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA E ALLE DISCRIMINAZIONI L.R. N.12 DEL 2021 ART. 21 COMMA 1, L.R. N.16 DEL 2023 ART. 8 COMMA 83)

| 2024: +800.000 | 2025: ---- | 2026: ---- |

COPERTURA

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2024: -800.000 | 2025: ---- | 2026: ---- |

Note: I centri antiviolenza donne e i centri per autori di violenza; in particolare dopo la legge denominata "Codice rosso" ha visto l'emergere del fenomeno e finalmente anche la possibilità di dare maggiori tutele alle vittime e possibilità di recupero agli uomini che agiscono violenza. Purtroppo i programmi di tutela per le donne e loro figli sono ancora insufficienti a garantire un percorso in totale sicurezza e questo lo dimostra non tanto il mancato calo dei femminicidi che ahimè continua a mietere una donna ogni tre giorni come vittima, ma le numerose denunce che spesso non vedono l'attivazione di percorsi rivolti alle donne ed ai loro figli tutelandoli da recidive di violenza. Mancano adeguati finanziamenti per i centri antiviolenza donne, per le case rifugio, per i percorsi di consapevolezza che debbono essere mediati da persone esperte e formate

(psicologhe, educatrici, volontarie) e mancano finanziamenti sufficienti ad accogliere gli uomini che hanno agito violenza nei centri regionali (in questo momento sono quattro) per dei percorsi di consapevolezza e destrutturazione dell'agito violento promuovendo il cambiamento dell'uomo a favore di relazioni rispettose e paritarie. Ricordiamo che la violenza diretta ed indiretta costa in Italia circa 27 miliardi l'anno facendo le debite proporzioni significa che il FVG produce violenza per circa 500 mln l'anno. Basterebbe investire 1% cioè 5 mln per vedere ridurre il costo della violenza in modo sensibile, ma dirò di più, per partire ci accontenteremo dello 0,5% e monitorando i centri potremmo scoprire che più si investe e più si risparmia e più si produce benessere per le donne, per i loro figli e per tutta la comunità.

BASSO, GIACOMELLI, BALLOCH, MAURMAIR, TRELEANI

Emendamento modificativo (8.39)

"1. Alla Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

TABELLA H

Missione: 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2024 + 500.000 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/4703 FONDO SOCIALE REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DEI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI L.R. N.24 DEL 2021 ART. 8 COMMA 1, L.R. N.13 DEL 2021 ART. 8 COMMA 5, L.R. N. 6 DEL 2006 ART. 39, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 9 COMMA 24, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 9 COMMA 28, L.R. N. 31 DEL 2018 ART. 20, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 8 COMMA 22, L.R. N. 15 DEL 2020 ART. 8 COMMA 19, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 9 COMMA 43, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 31, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 33, L.R. N.13 DEL 2022 ART. 8 COMMA 1, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 34, L.R. N.22 DEL 2022 ART. 8 COMMA 1, L.R. N.13 DEL 2023 ART. 8 COMMA 54, L.R. N.16 DEL 2023 ART. 8 COMMA 97

CASSA 2024 + 500.000 euro

TABELLA K

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2024 - 500.000 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2024 - 500.000 euro "

CELOTTI, FASIOLO, CARLI, MARTINES

Emendamento modificativo (8.40)

"Tabella H relativa all'Art. 8

Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA H relativa all'Art. 8

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

| 2024: +1.000.000,0 | 2025: +2.000.000,0 | 2026: +2.000.000,0 |

Capitolo 4829 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L' ACQUISTO, LA REALIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI STRUTTURE E PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI AD ESSE RELATIVI, DESTINATE ALL' ASSISTENZA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI, IN STATO O A RISCHIO DI DISADATTAMENTO O DEVIANZA

+1.000.000,00 per l'anno 2024

+2.000.000,00 per l'anno 2025

+2.000.000,00 per l'anno 2026

COPERTURA:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 03 Altri fondi

Titolo 01 Spese correnti

| 2024: -1.000.000,0 | 2025: -2.000.000,0 | 2026: -2.000.000,0 |

cap. 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

-1.000.000,00 per l'anno 2024

-2.000.000,00 per l'anno 2025

-2.000.000,00 per l'anno 2026"

POZZO, CELOTTI, FASIOLO, CARLI

Emendamento modificati (8.41)

"Tabella H relativa all'Art. 8

Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: +3.000.000,00 | 2025: +6.625.000,00 | 2026: +6.625.000,00

Capitolo 4703 - FONDO SOCIALE REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DEI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI

+3.000.000,00 per l'anno 2024

+6.625.000,00 per l'anno 2025

+6.625.000,00 per l'anno 2026

COPERTURA:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 03 Altri fondi

Titolo 01 Spese correnti

| 2024: - 3.000.000,00 | 2025: -6.625.000,00 | 2026: -6.625.000,00 |

cap. 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

-3.000.000,00 per l'anno 2024

-6.625.000,00 per l'anno 2025

-6.625.000,00 per l'anno 2026"

FASIOLO

Emendamento modificativo (8.42)

“Nella Tabella F, relativa all’articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA H relativa all’articolo 8

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	04	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: + 340.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 4470 PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA DI INVECCHIAMENTO ATTIVO E DI CONTRASTO ALLA SOLITUDINE L.R. N. 22 DEL 2014 ART. 3 COMMA 1, L.R. N. 22 DEL 2014 ART. 3 COMMA 2, L.R. N. 22 DEL 2014 ART. 3 COMMA 3, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 8 COMMA 6

+ 340.000,00 euro”

Copertura:

TABELLA K Relativa all’articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: - 340.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 340.000,00 euro per l’anno 2024

Nota di commento: L’emendamento intende rifinanziare il capitolo 4470 per far scorrere la graduatoria 2024 riguardante i contributi per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all’art. 8, comma 6, della LR 22/2020 (Misure finanziarie intersettoriali) e per la promozione dell’invecchiamento attivo di cui all’art. 3, comma 3, della LR 22/2014 (Contrasto alla solitudine e promozione dell’invecchiamento attivo) approvata con il Decreto n. 29283/GRFVG del 18/06/2024.

FASIOLO, CARLI, CELOTTI

Emendamento modificativo (8.43)

“Nella Tabella H, relativa all’articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA H relativa all’Art .8

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani
TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 104758 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO-TELECONTROLLO E L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI CON PRONTO INTERVENTO

| 2024: +500.000,00 | 2025: +1.000.000,00 | 2026: +1.000.000,00|

CAPITOLO 104758 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO-TELECONTROLLO E L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI CON PRONTO INTERVENTO

+500.000,00 euro per l’anno 2024

+1.000.000,00 per l’anno 2025

+1.000.000,00 per l’anno 2026

Copertura:

TABELLA K relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2024: -500.000,00 | 2025: -1.000.000,00 | 2026: -1.000.000,00 |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 500.000,00 euro per l'anno 2024
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2025
- 1.000.000,00 per l'anno 2026"

POZZO, FASIOLO, PISANI, CARLI

Emendamento modificativo (8.44)

"Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA H relativa all'articolo 8

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 08 Cooperazione e associazionismo
Titolo 01 Spese correnti

| 2024: + 300.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 4994 CONTRIBUTI PER PROGETTI DI UTILITA' LOCALE E PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO REALIZZATI DALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE L.R. N.3 DEL 2024 ART. 157 COMMA 1, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 4, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 4 COMMA 35

+ 300.000,00 euro"

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 03 Altri fondi
Titolo 01 Spese correnti

| 2024: - 300.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 300.000,00 euro per l'anno 2024

CARLI, MORETTI, FASIOLO

Emendamento modificativo (8.45)

"Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA H relativa all'articolo 8

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: + 200.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 10996 FINANZIAMENTO ALLA FONDAZIONE WELFARE PORDENONE - FONDAZIONE PER IL MICROCREDITO E L'INNOVAZIONE SOCIALE DI PORDENONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI DI INFORMAZIONE O ASSISTENZA PER IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DELL'USURA L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 9 COMMA 40 + 200.000,00"

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: - 200.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49 - 200.000,00 euro per l'anno 2024

BOLZONELLO, DI BERT, MORANDINI, POLESELLO, GRILLI

Emendamento modificativo (8.46)

"1. Alla tabella H riferita all'art. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

| TABELLA H RELATIVA ALL' ARTICOLO 8) |

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 4999 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO L.R. 23/2012
CASSA -- |2024 + 106.221,00 |2025 -- |2026 --
CAPITOLO DI COPERTURA
MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI
TITOLO: 1 SPESA CORRENTE

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118
CASSA -- |2024 - 106.221,00 |2025 -- |2026 -- "

Nota: Il presente emendamento è finalizzato allo scorrimento della graduatoria approvata con decreto del 14.05.2024 del Direttore del Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore con cui sono state ammesse n. 23 domande non finanziate per mancanza di fondi. Lo stanziamento proposto consente di finanziare tutti i beneficiari presenti nella graduatoria.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

GRILLI, DI BERT, MORANDINI, BERNARDIS, POLESELLO

Emendamento modificativo (8.47)

"1. Alla tabella H riferita all'art. 8 con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

| TABELLA H (RELATIVA ALL' ARTICOLO 8) |

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 13181/S INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI GESTANTI IN DIFFICOLTA' L.R. N.22 DEL 2021 ART. 33
COMMA 2/2

CASSA	--	2024	+ 200.000,00	2025	--	2026	--

CAPITOLO DI COPERTURA

MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI

TITOLO: 1 SPESA CORRENTE

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

CASSA	--	2024	- 200.000,00	2025	--	2026	--

Nota: Il presente emendamento è finalizzato a integrare la copertura finanziaria prevista a favore di gestanti in difficoltà ai sensi della L.R. 22 del 2021, art. 33 comma 2.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

GRILLI, DI BERT, MORANDINI, BERNARDIS, POLESELLO

Emendamento modificativo (8.48)

"1. Alla tabella H riferita all'art. 8 con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

=====

TABELLA H	(RELATIVA ALL' ARTICOLO 8)

=====

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 4703/S FONDO SOCIALE REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DEI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI L.R. N.24 DEL 2021 ART. 8 COMMA 1, L.R. N.13 DEL 2021 ART. 8 COMMA 5, L.R. N. 6 DEL 2006 ART. 39, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 9 COMMA 24, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 9 COMMA 28, L.R. N. 31 DEL 2018 ART. 20, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 8 COMMA 22, L.R. N. 15 DEL 2020 ART. 8 COMMA 19, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 9 COMMA 43, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 31, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 33, L.R. N.13 DEL 2022 ART. 8 COMMA 1, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 34, L.R. N.22 DEL 2022 ART. 8 COMMA 1, L.R. N.13 DEL 2023 ART. 8 COMMA 54, L.R. N.16 DEL 2023 ART. 8 COMMA 97

CASSA	--	2024	+ 400.000,00	2025	--	2026	--

CAPITOLO DI COPERTURA

MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI

TITOLO: 1 SPESA CORRENTE

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

CASSA	--	2024	- 400.000,00	2025	--	2026	--

Nota: Il presente emendamento è finalizzato a integrare la copertura finanziaria prevista a favore del fondo sociale regionale per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni singoli o associati.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

BERNARDIS, DI BERT

Subemendamento modificativo (8.48.1)

“1. All'emendamento 8.49, prima del comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 ante. All'articolo 8 della legge regionale lo agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale lo novembre 2015, n. 26) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 77 la parola <<straordinario>> è soppressa;

b) al comma 78, dopo le parole <<politiche sociali>> le parole <<entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 settembre 2024>>.”

Nota: Il subemendamento consente la presentazione della richiesta di contributo per maggiori oneri dovuti al caro materiali, agevolando la completa realizzazione dell'opera già contribuita.

Il presente sub-emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

BERNARDIS

Emendamento modificativo (8.49)

“1. Alla tabella H riferita all'art. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

=====									
I	TABELLA H		(RELATIVA ALL' ARTICOLO 8)						I
=====									
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani									
TITOLO 2 - Spese in conto capitale									
CAPITOLO 68237 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA PROVVIDENZA PER LA									
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI RISCALDAMENTO NELLA RESIDENZA PER ANZIANI									
"ROSA MISTICA" DI CORMONS (GORIZIA) L.R. N.13 DEL 2023 ART. 8 COMMA 77									

CASSA	--	2024	+ 200.000,00	2025	--		2026	--	

CAPITOLO DI COPERTURA									
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
PROGRAMMA 3 - Altri fondi									
TITOLO 1 - Spese correnti									
CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118									

CASSA	--	2024	- 200.000,00	2025	--		2026	--	

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale come da RTF allegata.

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Emendamento modificativo (8.50)

“Al comma 65 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella H, sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024 - 2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella H e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente, si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.”

=====									
TABELLA H (RELATIVA ALL'ARTICOLO 8)									
=====									
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
PROGRAMMA 5 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE									
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
CAPITOLO S/4398: FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIO-NALE - FONDI									
REGIONALI L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 4 COMMA 7, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 40, L.R. N.									

26 DEL 2015 ART. 37 COMMA 4, L.R. N. 27 DEL 1995 ART. 5 COMMA 1

CASSA	--	2024	+ 140.000,00	2025	--	2026	--

CAPITOLO DI COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

CASSA	--	2024	- 140.000,00	2025	--	2026	--

Nota: Il presente emendamento è funzionale ad incrementare i fondi destinati ai lavori edili e impiantistici e alle esigenze di rinnovo tecnologico degli Enti del SSR.

MAURMAIR, BALLOCH, BASSO, TRELEANI, GIACOMELLI

Emendamento modificativo (8.51)

"1. Alla Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:"

TABELLA H

Missione: 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Programma: 5 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Titolo: 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

2024	+ 700.000 euro	2025	---	2026	---

s/4398 FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FONDI REGIONALI
L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 4 COMMA 7, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 40, L.R. N. 26 DEL 2015 ART. 37 COMMA 4, L.R. N. 27 DEL 1995 ART. 5 COMMA 1

CASSA 2024 + 700.000 euro

TABELLA K

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

2024	- 700.000 euro	2025	---	2026	---

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2024 - 700.000 euro

HONSELL

Emendamento modificativo (8.52)

"Con riferimento alla tabella H relativa all'art. 8 è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quanto riportato nella tabella medesima in base alle corrispondenti variazioni della tabella K."

Tabella H relativa all'art. 8

Missione 13 | Programma 1 | Titolo 1 – capitolo 69121 "TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ENTI DEL SSR DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER SOSTENERE LE SPESE PER SESSIONI DI PSICOTERAPIA PRESSO SPECIALISTI PRIVATI SCURA ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI L.R. ASS.

N.1 DEL 2024 ART. 8"

2024: + 400.000 | 2025: -- | 2026: --

Tabella K relativa all'art. 11

Missione 20 - Programma 3 - Titolo 1 – capitolo 970121 "NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2024: - 400.000 | 2025: -- | 2026: --"

HONSELL

Emendamento modificativo (8.53)

"Con riferimento alla tabella H relativa all'art. 8 è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quanto riportato nella tabella medesima in base alle corrispondenti variazioni della tabella K."

Tabella H relativa all'art. 8

Missione 13 | Programma 7 | Titolo 1 – capitolo 4761 "CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI ESPOSTI AMIANTO AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE L.R. N. 22 DEL 2001 ART. 8 COMMA 3"

2024: +7.000 | 2025: +7.000 | 2026: +7.000

Tabella K relativa all'art. 11

Missione 20 - Programma 3 - Titolo 1 – capitolo 970121 "NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2024: - 7.000 | 2025: - 7.000 | 2026: - 7.000"

BUNA

Emendamento modificativo (8.54)

"Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA H relativa all'Art. 8

MISSIONE 13 - Tutela della salute

PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

TITOLO 1 - Spese correnti

|2024: + 24.000,00

|2025:

|2026:

CAPITOLO 4509 SOVVENZIONI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEI DONATORI DI ORGANI, TESSUTI E DI CELLULE STAMINALI L.R. N. 27 DEL 1995 ART. 4 COMMA 1"

Copertura:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 Spese correnti

|2024: - 24.000,00

|2025:

|2026:

CAPITOLO 970090

Nota tecnica: Il presente emendamento stanziava ulteriori risorse al fine di contribuire all'attività delle associazioni donatori organi.

Nota finanziaria: La presente norma comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione, soddisfatti tramite storno da altro capitolo.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (8.55)

II

"TABELLA H (RELATIVA ALL' ARTICOLO 8)

II

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA: 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 10971/S CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI PARRUCHE AI CITTADINI RESIDENTI IN FRIULI VENEZIA GIULIA

AFFETTI DA ALOPECIA A SEGUITO DI TERAPIA CHIMIOTERAPICA O RADIOTERAPICA CONSEGUENTE A PATOLOGIA TUMORALE L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 9 COMMA 22

2024	+ 41.000,00	2025		2026		

COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 2: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 970121/S
NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024	- 41.000,00	2025	-	2026	-	

COSOLINI, FASIOLO, RUSSO, CARLI, MARTINES
Emendamento modificativo (8.56)
"Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA H relativa all'Art .8

MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
TITOLO 1 - Spese correnti

2024: + 8.500.000,00	2025: + 17.000.000,00	2026: + 17.000.000,00

CAPITOLO 7788 CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL SSR PER SPESE RELATIVE A POSTI LETTO AGGIUNTIVI E/O REVISIONE DELLE TARIFFE NELLE CASE DI RIPOSO
+8.500.000,00 per l'anno 2024
+17.000.000,00 per l'anno 2025
+17.000.000,00 per l'anno 2026"
Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

2024: - 8.000.000,00	2025: -17.000.000,00	2026: -17.000.000,00	

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
-8.000.000,00 euro per l'anno 2024
-17.000.000,00 euro per l'anno 2025
-17.000.000,00 euro per l'anno 2026

FASIOLO, CARLI
Emendamento modificativo (8.57)
"Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA H relativa all'Art .8

MISSIONE 13 - Tutela della salute

PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: +50.000,00 | 2025: +100.000,00 | 2026: +100.000,00 |

Capitolo 4364 ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

+50.000,00 euro per l'anno 2024

+100.000,00 euro per l'anno 2025

+100.000,00 euro per l'anno 2026"

Copertura:

TABELLA K relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 Altri fondi

TITOLO 1 Spese correnti

| 2024: -50.000,00 | 2025: -100.000,00 | 2026: -100.000,00 |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 50.000,00 euro per l'anno 2024

- 100.000,00 euro per l'anno 2025

- 100.000,00 euro per l'anno 2026

Nota: implementazione politiche per le patologie dementigene e Alzheimer

FASIOLO, CARLI

Emendamento modificativo (8.58)

"Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA H relativa all'Art .8

MISSIONE 13 - Tutela della salute

PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

| 2024: +100.000,00 | 2025: +200.000,0 | 2026: +200.000,0

CAPITOLO 48022 FINANZIAMENTO INTERVENTO PREVISTO DAL PNRR, MISSIONE M6, COMPONENTE C1, INVESTIMENTO 1.2.2: "CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA – SUB INVESTIMENTI COT, INTERCONNESSIONE AZIENDALE, DEVICE"

+100.000 per l'ano 2024

+200.000 per l'ano 2025

+200.000 per l'ano 2026"

COPERTURA:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 03 Altri fondi

Titolo 01 Spese correnti

| 2024: - 100.000,00 | 2025: -200.000,00 | 2026: -200.000,00

cap. 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

-100.000,00 per l'anno 2024

-200.000,00 per l'anno 2025

-200.000,00 per l'anno 2026

FASIOLO, CARLI

Emendamento modificativo (8.59)

"Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA H relativa all'Art .8

MISSIONE 13 - Tutela della salute

PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: +50.000,00 | 2025: +100.000,00 | 2026: + 100.000,00|

Capitolo 4364 ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

+50.000,00 euro per l'anno 2024

+100.000,00 euro per l'anno 2025

+100.000,00 euro per l'anno 2026"

Copertura:

TABELLA K relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 Altri fondi

TITOLO 1 Spese correnti

| 2024: -50.000,00 | 2025: -100.000,00 | 2026: -100.000,00|

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 50.000,00 euro per l'anno 2024

- 100.000,00 euro per l'anno 2025

- 100.000,00 per l'anno 2026

Nota: implementazione programmi sulla sanità penitenziaria.

CONFICONI, CARLI, FASIOLO

Emendamento modificativo (8.60)

"Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA H relativa all'Art .8

MISSIONE 13 - Tutela della salute

PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: +10.000,00 | 2025: +20.000,00 | 2026: + 20.000,00 |

Capitolo 4364 ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

+10.000,00 euro per l'anno 2024

+20.000,00 euro per l'anno 2025

+20.000,00 euro per l'anno 2026"

Copertura:

TABELLA K relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
 PROGRAMMA 3 Altri fondi
 TITOLO 1 Spese correnti

| 2024: -10.000,00 | 2025: -20.000,00 | 2026: -20.000,00 |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 10.000,00 euro per l'anno 2024

- 20.000,00 euro per l'anno 2025

- 20.000,00 euro per l'anno 2026

Nota: implementazione pubblicizzazione del diritto di garanzia ristoro spese per mancato rispetto tempi di attesa LR n. 7/2009.

CONFICONI, CARLI, FASIOLO, MORETTI, COSOLINI

Emendamento modificativo (8.61)

"Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA H relativa all'Art .8

MISSIONE 13 - Tutela della salute

PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: +5.400.000,00 | 2025: +10.800.000,00 | 2026: +10.800.000,00 |

Capitolo 4364 ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

+5.400.000,00 euro per l'anno 2024

+10.800.000,00 euro per l'anno 2025

+10.800.000,00 euro per l'anno 2026"

Copertura:

TABELLA K relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
 PROGRAMMA 3 Altri fondi
 TITOLO 1 Spese correnti

| 2024: -5.400.000,00 | 2025: -10.800.000,00 | 2026: -10.800.000,00 |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 5.400.000,00 euro per l'anno 2024

- 10.800.000,00 euro per l'anno 2025

- 10.800.000,00 euro per l'anno 2026

Nota: implementazione SAD

CONFICONI, MORETTI, COSOLINI, CARLI

Emendamento modificativo (8.62)

"Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA H relativa all'Art .8

=====

MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
TITOLO 1 - Spese correnti

2024: +100.000.000,00	2025:	2026	

Capitolo 4364 ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
+100.000.000,00 euro per l'anno 2024"
Copertura:

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

2024: - 100.000.000,00	2025:	2026:	

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 100.000.000,00 euro per l'anno 2024
Nota: a ripiano dei bilanci aziendali.

CONFICONI, CARLI
Emendamento modificativo (8.63)
"Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

=====

TABELLA H relativa all'Art .8

=====

MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 4074 PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE CURE PALLIATIVE E DELLA TERAPIA DEL DOLORE L.R. N. 10 DEL 2011
ART. 10

2024: +20.000,00	2025: +40.000,00	2026 +40.000,00	

-----"

Copertura:

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

2024: - 20.000,00	2025: -40.000,00	2026: -40.000,00	

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
-20.000,00 euro per l'anno 2024
-40.000,00 euro per l'anno 2025
-40.000,00 euro per l'anno 2026

LIRUTTI, GRILLI

Emendamento modificativo (8.64)

"1. Alla tabella H riferita all'art. 8 sono apportate le seguenti modifiche:"

TABELLA H (RELATIVA ALL' ARTICOLO 8)					I
MISSIONE 13 - Tutela della salute					
PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
CAPITOLO S/ 4398 FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FONDI REGIONALI L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 4 COMMA 7, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 40, L.R. N. 26 DEL 2015 ART. 37 COMMA 4, L.R. N. 27 DEL 1995 ART. 5 COMMA 1					
CASSA	--	2024	+ 190.000,00	2025	-- 2026 -- "
CAPITOLO DI COPERTURA					
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
TITOLO 1 - Spese correnti					
CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118					
CASSA	--	2024	- 190.000,00	2025 --	2026 --
Nota: Con l'emendamento vengono stanziati risorse per le spese di investimento relative all'acquisto di macchinari sanitari. Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.					

POLESELLO, DI BERT, MORANDINI, BERNARDIS, GRILLI

Emendamento modificativo (8.65)

"Alla tabella H riferita all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:"

TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 8)					I
MISSIONE 13 - Tutela della salute					
PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
CAPITOLO 18500: CONTRIBUTI PER AMMODERNAMENTO, ACQUISTO E COSTRUZIONE DI STRUTTURE PER CANI E GATTI. STANZIAMENTO DESTINATO A COMUNI L.R. N. 20 DEL 2012 ART. 35 COMMA O					
CASSA	--	2024	+ 1.252.871,15	2025 --	2026 --
CAPITOLO DI COPERTURA					
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
TITOLO 1 - Spese correnti					
CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118					
CASSA	--	2024	+ 1.252.871,15	2025 --	2026 --
"					

Nota: Il presente emendamento di natura tabellare è volto a garantire lo stanziamento utile a scorrere integralmente le posizioni della graduatoria in essere per contributi a sostegno dell'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e gatti - L.R. 20/2012, art. 35.

Il presente emendamento comporta nuovi oneri per l'amministrazione regionale come da RTF allegata.

DI BERT, MORANDINI, BERNARDIS, GRILLI, POLESELLO

Emendamento modificativo (8.66)

"1. Alla tabella H riferita all'art. 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, sono apportate le seguenti modifiche da applicarsi algebricamente rispetto a quanto riportato nella tabella stessa:"

CAPITOLO DI COPERTURA
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 5/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

4.35), 8.37.3(RIC. ex 4.43) e 8.37.4 (RIC. ex 5.39).

Il consigliere BULLIAN illustra gli emendamenti 8.18 e 8.19.

Il Relatore di minoranza CARLI illustra gli emendamenti 8.20 e 8.45, sul quale si dichiara disponibile al ritiro ed alla sottoscrizione dell'emendamento 8.35, di contenuto analogo.

La consigliera CELOTTI illustra gli emendamenti 8.21, 8.22, 8.30, 8.31, 8.32 e 8.40.

Il consigliere COSOLINI, dopo aver espresso apprezzamento all'assessore Riccardi e solidarietà con l'assessorato e la Direzione, illustra l'emendamento 8.23 e, nel contempo, preannuncia il ritiro degli emendamenti 8.24 e 8.56 per trasformarli in un Ordine del giorno.

Il consigliere CONFICONI illustra gli emendamenti 8.25, 8.26, 8.26.1, 8.27, 8.27.1, 8.28, 8.28.1 (RIC. ex 7.13), 8.60, 8.61, 8.62 e 8.63.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 8.29.

La consigliera FASIOLO sottoscrive, con il consenso del proponente, l'emendamento 8.18 del consigliere Bullian ed illustra gli emendamenti 8.33 (sul quale, se non accolto, si dichiara disponibile al ritiro per trasformarlo in un Ordine del giorno), 8.34, 8.42, 8.43, 8.57, 8.58 e 8.59.

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra gli emendamenti 8.35, 8.46 e 8.66.

Il consigliere GRILLI illustra gli emendamenti 8.35.1, 8.36, 8.37, 8.47 e 8.48.

Il Relatore di maggioranza BASSO illustra l'emendamento 8.39.

Il consigliere POZZO, dopo aver espresso apprezzamento all'assessore Riccardi, illustra gli emendamenti 8.41 e 8.49.

Il consigliere BERNARDIS illustra gli emendamenti 8.48.1 e 8.49 e ringrazia l'assessore Riccardi e lo staff per il lavoro svolto.

Il consigliere LOBIANCO dà per letto l'emendamento 8.50.

Il consigliere MAURMAIR illustra l'emendamento 8.51.

Il consigliere LIRUTTI illustra l'emendamento 8.64.

Il consigliere POLESELLO illustra l'emendamento 8.65.

Il Relatore di minoranza CARLI, ottenuta la parola in modo irrituale, chiede all'assessore Riccardi ulteriori spiegazioni sull'emendamento 8.0.1, illustrato poc'anzi.

Conclusasi così l'illustrazione degli emendamenti, non essendoci iscritti al dibattito, interviene il solo consigliere MAZZOLINI per sottoscrivere, con il consenso del proponente, l'emendamento 8.65.

L'assessore RICCARDI, nell'ambito del proprio intervento di replica, dichiara, in linea generale, favorevole agli emendamenti della maggioranza e contrario a quelli della minoranza, e, motivandone le ragioni, avanza una richiesta di ritiro degli emendamenti 8.3 della consigliera Pellegrino (in quanto l'emendamento 8.10 della consigliera Buna è di contenuto analogo), 8.14 della consigliera Capozzi e 8.16 della consigliera Massolino (mentre si dichiara favorevole agli emendamenti 8.17 della consigliera Massolino e 8.18 del consigliere Bullian); inoltre propone il ritiro con eventuale presentazione di un Ordine del giorno, altrimenti preannuncia un parere contrario, per gli emendamenti 8.19 del consigliere Bullian, 8.20 e 8.45 del Relatore di minoranza Carli, 8.22 della consigliera Celotti, 8.24 del consigliere Cosolini (il quale, tra l'altro, ha già preannunciato il ritiro), 8.29 del consigliere Martines, 8.37.2 e 8.37.3 della consigliera Massolino e 8.43 della consigliera Fasiolo, mentre si dichiara favorevole all'emendamento 8.55 della consigliera Celotti ed, infine, chiede altresì il ritiro degli emendamenti 8.56 del consigliere Cosolini e 8.58 della consigliera Fasiolo.

A questo punto, la consigliera PELLEGRINO, raccogliendo l'invito dell'assessore Riccardi, ritira l'emendamento 8.3.

Le consigliere Capozzi e Pellegrino aggiungono le loro firme, con il consenso della proponente, all'emendamento 8.10.

La consigliera MASSOLINO mantiene l'emendamento 8.16, mentre, raccogliendo l'invito dell'assessore Riccardi, ritira gli emendamenti 8.37.2 e 8.37.3, e preannuncia la presentazione di un Ordine del giorno.

Il consigliere BULLIAN ritira l'emendamento 8.19.

Il Relatore di minoranza CARLI ritira gli emendamenti 8.20 (accogliendo l'invito dell'assessore Riccardi per la presentazione di un Ordine del giorno) e 8.45 e aggiunge la firma, con il consenso del proponente, all'emendamento 8.35.

A questo punto, tutta l'Aula chiede di sottoscrivere, con il consenso della proponente, l'emendamento 8.55, della consigliera Capozzi, mentre tutto il gruppo di Lega Salvini chiede di sottoscrivere, con il consenso del proponente, l'emendamento 8.65.

La consigliera CELOTTI ritira gli emendamenti 8.22 (accogliendo l'invito dell'assessore Riccardi per la presentazione di un Ordine del giorno) e 8.40.

Il consigliere MARTINES ritira l'emendamento 8.29.

La consigliera FASIOLO ritira gli emendamenti 8.43 e 8.58.

Il consigliere Cosolini ritira gli emendamenti 8.24 e 8.56.

Interviene, quindi, per la replica, il Relatore di minoranza HONSELL (il quale, tra l'altro, aggiunge la firma, con il consenso dei proponenti, agli emendamenti 8.10 e 8.56 e si rimette alle valutazioni dell'Aula per tutti gli emendamenti),

Il PRESIDENTE, a seguito della richiesta irrituale del consigliere Lobianco di sottoscrivere ora, con il consenso del proponente, l'emendamento 8.65, dispone di mettere a verbale tale richiesta.

Intervengono, sempre in sede di replica, i Relatori di minoranza MORETUZZO (favorevole a tutti gli emendamenti, con l'eccezione degli emendamenti 8.50, 8.51, 8.64 e 8.66, sui quali preannuncia l'astensione) e CARLI (favorevole a tutti gli emendamenti, con l'eccezione degli emendamenti 8.11, 8.50, 8.51, 8.64, 8.65 e 8.66, sui quali preannuncia l'astensione), i Relatori di maggioranza BASSO (il quale esprime parere contrario sugli emendamenti 8.2, 8.4, 8.4.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.8.1, 8.13, 8.14, 8.15, 8.15.1, 8.15.2, 8.16, 8.17.1, 8.21, 8.23, 8.25, 8.26, 8.26.1, 8.27, 8.27.1, 8.28, 8.28.1, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.37.4, 8.38, 8.41, 8.42, 8.44, 8.52, 8.53, 8.57, 8.60, 8.61, 8.62 e 8.63 e si dichiara favorevole ai rimanenti emendamenti), CABIBBO, DI BERT, CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore RICCARDI (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Basso).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Gli emendamenti 8.0.0.1, 8.0.1 e 8.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 8.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 8.3 è stato in precedenza ritirato.

Gli emendamenti 8.4 e 8.4.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 8.5, posto in votazione, è approvato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera CAPOZZI, l'emendamento 8.6, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2260: favorevoli 14; contrari 26*).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera CAPOZZI, l'emendamento 8.7, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2261: favorevoli 17; contrari 25*).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera CAPOZZI, l'emendamento 8.8, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2262: favorevoli 17; contrari 27*).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera CAPOZZI, l'emendamento 8.8.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2263: favorevoli 17; contrari 27*).

Constatato il malfunzionamento del sistema elettronico di voto, l'emendamento 8.9, posto in votazione per alzata di mano, è approvato.

Gli emendamenti 8.10, 8.11, 8.11.0.1, 8.11.1 e 8.12, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti 8.13 e 8.14, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera CAPOZZI, l'emendamento 8.15, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2272: favorevoli 16; contrari 26*).

Gli emendamenti 8.15.1 (RIC. ex 7.9), 8.15.2 (RIC. ex 7.10) e 8.16, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 8.17, posto in votazione, è approvato.

L'emendamento 8.17.1 (RIC. ex 7.11), posto in votazione, non è approvato.

L'emendamento 8.18, posto in votazione, è approvato.

Gli emendamenti 8.19 e 8.20 sono stati precedentemente ritirati.

L'emendamento 8.21, posto in votazione, non è approvato.

L'emendamento 8.22 è stato in precedenza ritirato.

L'emendamento 8.23, posto in votazione, non è approvato.

L'emendamento 8.24 è stato in precedenza ritirato.

Gli emendamenti 8.25, 8.26, 8.26.1, 8.27, 8.27.1, 8.28 e 8.28.1 (RIC. ex 7.13), posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 8.29 è stato in precedenza ritirato.

Gli emendamenti 8.30, 8.31, 8.32, 8.33 e 8.34, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti 8.35 e 8.35.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 8.36 è decaduto.

Gli emendamenti 8.37 e 8.37.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti 8.37.2 (RIC. ex 4.35) e 8.37.3 (RIC. ex 54.43) sono stati precedentemente ritirati.

Gli emendamenti 8.37.4 (RIC. ex 5.39) e 8.38, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 8.39, posto in votazione, è approvato.

L'emendamento 8.40 è stato in precedenza ritirato.

Gli emendamenti 8.41 e 8.42, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 8.43 è stato in precedenza ritirato.

L'emendamento 8.44, posto in votazione, non è approvato.

L'emendamento 8.45 è stato in precedenza ritirato.

Gli emendamenti 8.46, 8.47, 8.48, 8.48.1, 8.49, 8.50 e 8.51, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti 8.52 e 8.53, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti 8.54 e 8.55, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 8.56 è stato in precedenza ritirato.

L'emendamento 8.57, posto in votazione, non è approvato.

L'emendamento 8.58 è stato in precedenza ritirato.

L'emendamento 8.59, posto in votazione, è approvato.

Gli emendamenti 8.60, 8.61, 8.62 e 8.63, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti 8.64, 8.65 e 8.66, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 8, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE, nell'accogliere una proposta avanzata dai Consiglieri del gruppo PD, sospende la seduta per quindici minuti.

La seduta viene sospesa alle ore 00.29

La seduta riprende alle ore 00.59

Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, dopo aver annunciato che l'Ordine del giorno n. 10 è stato ritirato, comunica che si passa ora ad esaminare l'articolo 9 in materia di autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica, di competenza dell'assessore Roberti, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

FASIOLO

Emendamento modificativo (9.1)

"1. Al comma 18 dell'articolo 9 le cifre <<120.000>> e <<60.000>> sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: <<180.000>> e <<90.000>>

2. Al comma 19 dell'articolo 9 le cifre <<120.000>> e <<60.000>> sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: <<180.000>> e <<90.000>>"

COPERTURA DA:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

2024: -90.000,00	2025: - 90.000,00	2026: -	

Cap 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 90.000,00 euro per l'anno 2024

- 90.000,00 euro per l'anno 2025

GIUNTA REGIONALE

Sub emendamento modificativo alla lettera E dell'emendamento 9.1.1 (9.1.0.1)

"Alla lettera E dell'emendamento 9.1.1. prima delle parole <<e per l'anticipo, pari all'ottanta per cento>> sono inserite le seguenti <<anche su spese già sostenute>>."

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo alla lettera G dell'emendamento 9.1.1 (9.1.0.2)

"A) Alla lettera G dell'emendamento 9.1.1. sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 64 bis le parole <<64 octies decies>> sono sostituite dalle parole <<64 viginti duo>>;

b) al comma 64 ter decies le parole <<residenza per anziani>> sono sostituite dalle parole <<struttura con funzioni socio sanitarie>>;

c) al comma 64 septies decies le parole <<la realizzazione di centro integrato servizi sociosanitari per persone affette da demenza mediante messa a norma di edificio preesistente e costruzione di nuovo edificio >> sono sostituite dalle parole <<l'adeguamento e l'ampliamento di struttura residenziale per non autosufficienti>>;

d) dopo il comma 64 octies decies sono inseriti i seguenti:

<<64 novies decies. L'Amministrazione regionale è autorizzata finanziare il Comune di Udine per il potenziamento del Palazzetto dello sport "Carnera". Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione

chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.

64 viginti. Per le finalità previste al comma 64 novies decies è destinata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. i (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65. (NI S/69211);

64 viginti unus. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Piasan di Prato per la realizzazione di un asilo nido. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.

64 viginti duo. Per le finalità previste al comma 64 viginti unus è destinata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia) - Programma i (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65.>> (NI S/69212);

e) al comma 64 novies decies le parole <<octies decies>> sono sostituite dalle parole <<viginti duo >>. Al comma 65, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella I sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella I e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA I (RELATIVA ALL'ARTICOLO 9)

=====

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69211/S FINANZIAMENTO AL COMUNE DI UDINE PER IL POTENZIAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 'CARNERA'

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 9

CASSA	0,00	2024	20.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale							

CASSA	0,00	2024	20.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero							

CASSA	0,00	2024	20.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							

=====

CASSA	0,00	2024	20.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69212/S FINANZIAMENTO AL COMUNE DI PASIAN DI PRATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 9

CASSA	0,00	2024	1.600.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	1.600.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

MISSIONE 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

CASSA	0,00	2024	1.600.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA	0,00	2024	-21.600.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	-21.600.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA	0,00	2024	-21.600.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA	0,00	2024	-21.600.000,00	2025	0,00	2026	0,00

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo alla lettera H dell'emendamento 9.1.1 (9.1.0.3)

"Alla lettera H dell'emendamento 9.1.1., sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 64 bis dopo le parole <<sono concesse>> sono aggiunte le seguenti: <<e contestualmente erogate>> e sono soppresse le parole << di erogazione del contributo e>>.

b) Dopo il comma 64 ter sono aggiunti i seguenti:

<<64 quater. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pordenone per la realizzazione della nuova residenza per anziani. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'Ente locale da presentare alla Direzione centrale competente in materia di anziani entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica

descrittiva degli interventi e del quadro economico di spesa; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.

64 quinquies. Per le finalità previste al comma 64 quater è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritto sociali, politiche sociali e famiglia) -Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65 (NI S/69213).

64 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pordenone per la viabilità secondaria nell'ambito dell'opera relativa alla nuova residenza per anziani. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'Ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.

64 septies. Per le finalità previste al comma 64 sexies è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità.) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65>>. (NI S/69214).

Al comma 65, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella I sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella I e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA I (RELATIVA ALL'ARTICOLO 9)

=====

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69214/S FINANZIAMENTO AL COMUNE DI PORDENONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' SECONDARIA NELL'AMBITO DELL'OPERA DELLA NUOVA RESIDENZA PER ANZIANI

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 9

=====

CASSA 0,00 2024 1.000.000,00 2025 0,00 20260,00

=====

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

=====

CASSA 0,00 2024 1.000.000,00 2025 0,00 20260,00

=====

PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

=====

CASSA 0,00 2024 1.000.000,00 2025 0,00 20260,00

=====

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

=====

CASSA 0,00 2024 1.000.000,00 2025 0,00 20260,00

=====

MISSIONE 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69213/S FINANZIAMENTO AL COMUNE DI PORDENONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RESIDENZA PER ANZIANI L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 9

CASSA	0,00	2024	2.500.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	2.500.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

CASSA	0,00	2024	2.500.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

CASSA	0,00	2024	2.500.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA	0,00	2024	-3.500.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	-3.500.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA	0,00	2024	-3.500.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA	0,00	2024	-3.500.000,00	2025	0,00	2026	0,00

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo alla lettera H dell'emendamento 9.1.1 (9.1.0.4)

"Alla lettera H dell'emendamento 9.1.1., sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 64 ter sono aggiunti i seguenti:

<<64 quater. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per la realizzazione di una piscina riabilitativa. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.

64 quinquies. Per le finalità previste al comma 64 quater è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65>>. (NI S/69209)

Al comma 65, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella I sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella I e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====							
TABELLA I (RELATIVA ALL'ARTICOLO 9)							
=====							
MISSIONE 13 - Tutela della salute							
PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
69209/S FINANZIAMENTO AL COMUNE DI TRIESTE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA RIABILITATIVA							
L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 9							

CASSA	0,00	2024	5.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale							

CASSA	0,00	2024	5.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria							

CASSA	0,00	2024	5.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute							

CASSA	0,00	2024	5.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
PROGRAMMA 3 - Altri fondi							
TITOLO 1 -Spese correnti							
970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI							
DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49							

CASSA	0,00	2024	-5.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 1 - Spese correnti							

CASSA	0,00	2024	-5.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi							

CASSA	0,00	2024	-5.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							

CASSA 0,00 2024 -5.000.000,00 2025 0,00 2026 0,00

MARTINES, CARLI, CELOTTI, MORETUZZO, CAPOZZI, PELLEGRINO, POZZO, PISANI, MENTIL, CONFICONI

Subemendamento modificativo dell'emendamento 9.1.1 (9.1.0.5)

"All'emendamento 9.1.1 dopo la lettera H è aggiunta la seguente:

H bis. Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Udine per la riqualificazione del quartiere di Borgo Stazione, mediante progettazione e realizzazione di opere tese a una ridefinizione generale degli spazi aperti, delle loro funzioni, del verde e delle attrezzature per la mobilità che possa favorire nuovi usi degli spazi pubblici incrementando la socialità positiva, il valore economico e sociale del sistema ambientale urbano, garantendo al contempo una maggior sicurezza della popolazione.

64 ter. Le risorse di cui al comma 64 bis sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale in materia di infrastrutture entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

64 quater. Per le finalità previste al comma 64 bis è destinata la spesa di 22 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, in ragione di 11 milioni all'anno, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-26, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65 (Capitolo di nuova istituzione)."

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20- FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3- ALTRI FONDI

TITOLO 1 Spese correnti

|2024: - | 2025: - 11.000,000,00 | 2026: - 11.000,000,00|

Cap 970121/S nuovi provvedimenti legislativi decreto legislativo n. 118 del 2011 art. 49

-11.000,000,00 per l'anno 2025

-11.000,000, euro per l'anno 2026

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (9.1.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Forni di Sopra, per particolari esigenze connesse al funzionamento dell'ente nell'anno 2024, risorse pari a 80.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.

64 ter. Per le finalità previste dal comma 64 bis è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di

previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65. (NI S/69181)>>.

B) Dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. Al fine di assicurare la capacità di intervento della Guardia costiera ausiliaria Regione Friuli Venezia Giulia ODV, la Regione è autorizzata a concedere un contributo di 10.000 euro per sostenere le spese di funzionamento e manutenzione ordinaria dei mezzi e delle strumentazioni.

64 ter. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Guardia costiera ausiliaria Regione Friuli Venezia Giulia ODV, con sede a Trieste, presenta al Servizio regionale competente in materia di sicurezza la domanda di contributo corredata dal preventivo delle spese da sostenere.

64 quater Il contributo di cui al comma 64 bis è concesso ed erogato in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.

64 quinquies. Per le finalità previste al comma 64 bis è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65. (NI S/69182)>>.

C) Dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. Per l'anno 2024 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria risorse pari a 80.000 euro al Comune di Latisana, in qualità di capofila della convenzione per lo svolgimento del servizio di polizia locale tra i Comuni di Latisana e Ronchis, per un progetto pilota per la realizzazione di infrastrutture green a protezione del patrimonio veicolare della polizia locale realizzate mediante modelli energetici sostenibili.

64 ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di Latisana presenta al Servizio regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale la domanda corredata di una relazione descrittiva degli interventi.

64 quater. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione delle risorse di cui al comma 64 bis e sono fissati il termine e le modalità di rendicontazione.

64 quinquies. Per le finalità previste dal comma 64 bis è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65. (NI S/69179)>>.

D) Dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. Al fine di promuovere la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, l'Amministrazione regionale destina risorse finanziarie pari a 25.000 euro per il finanziamento della rappresentazione teatrale "Mafia: il mondo parallelo", rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell'Ambito Territoriale di Trieste.

64 ter. L'Ufficio III - Ambito territoriale di Trieste dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia individua l'istituzione scolastica a cui verrà affidata la realizzazione del progetto dandone comunicazione al Servizio regionale competente per la sicurezza.

64 quater. Entro il 10 novembre l'istituzione scolastica individuata presenta al Servizio regionale competente in materia di sicurezza la domanda di finanziamento unitamente alla relazione descrittiva dell'iniziativa e al preventivo di spesa.

64 quinquies. Il finanziamento di cui al comma 64 bis è concesso ed erogato in un'unica soluzione e in via anticipata, su richiesta del beneficiario. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.

64 sexies. Per le finalità previste al comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 25.000,00 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65. (NI S/69183)>>.

E) Al comma 21 dopo le parole <<la concessione>> sono inserite le seguenti <<e per l'anticipo, pari all'ottanta per cento>>.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale

F) Dopo il comma 21 è inserito il seguente

<<21 bis. Con decreto del Direttore competente in materia di immigrazione il contributo è concesso e contestualmente liquidato nella misura dell'ottanta per cento della spesa ammissibile entro il 30 novembre previo assenso sulla fattibilità del progetto come valutata nell'ambito di un tavolo composto da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri ed Europei della Repubblica di Croazia e dall'assessore regionale competente in materia di immigrazione o suo delegato, alla presenza del Presidente dell'Associazione Comunità Croata di Trieste/Hrvatska Zajednica u Trstu.>>.>>.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale

G) Dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. Per favorire la ripresa dell'economia regionale e migliorare il benessere dei suoi cittadini, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di investimenti che rivestono un ruolo strategico nello sviluppo del territorio in ambito locale finanziando gli interventi di cui ai commi da 64 ter a 64 octies decies, realizzati tramite il partenariato pubblico privato.

64 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per il recupero e la rigenerazione urbana dell'ex Fabbrica macchine. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di rigenerazione urbana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.

64 quater. Per le finalità previste al comma 64 ter è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65. (NI S/69166)

64 quinquies L'Amministrazione regionale è autorizzata finanziare il Comune di Trieste per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione della piscina San Giovanni. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.

64 sexies. Per le finalità previste al comma 64 quinquies è destinata la spesa di 3.200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65. (NI S/69167)

64 septies. L'Amministrazione regionale è autorizzata finanziare il Comune di Trieste per la copertura della piscina comunale Bruno Bianchi. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.

64 octies. Per le finalità previste al comma 64 septies è destinata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65. (NI S/69168)

64 novies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Muggia per la realizzazione di un training center per il calcio e la realizzazione di un distretto urbano sportivo. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.

64 decies. Per le finalità previste al comma 64 novies è destinata la spesa di 6.543.215 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65. (NI S/69170)

64 undecies. L'Amministrazione regionale è autorizzata finanziare il Comune di Pontebba per la valorizzazione e lo sviluppo dei terreni di proprietà comunale a Passo Pramollo con finalità turistico ricettive. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.

64 duodecies. Per le finalità previste al comma 64 undecies è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65. (NI S/69172)

64 ter decies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Sutrio per la realizzazione di una residenza per anziani. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su

domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali e assistenza sociosanitaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.

64 quater decies. Per le finalità previste al comma 64 ter decies è destinata la spesa di 3.200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65. (NI S/69176)

64 quindecies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Aquileia per la riqualificazione del compendio immobiliare denominato Ostello di Aquileia. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.

64 sexdecies. Per le finalità previste al comma 64 quindecies è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e rigenerazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65. (NI S/69177)

64 septies decies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Cordenons per la realizzazione di centro integrato servizi sociosanitari per persone affette da demenza mediante messa a norma di edificio preesistente e costruzione di nuovo edificio. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali e assistenza sociosanitaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.

64 octies decies. Per le finalità previste dal comma 64 septies decies è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65. (NI S/69180)

64 novies decies. Per le assegnazioni di cui ai commi da 64 ter a 64 octies decies, il Comune attesta entro la data indicata nel decreto regionale di concessione l'avvenuta valutazione preliminare di convenienza e fattibilità di cui all'articolo 175 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 35 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), a pena di revoca con recupero a bilancio regionale dell'intero importo concesso e liquidato.>>.

H) Dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti commi:

<<64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Malborghetto-Valbruna per la realizzazione di un ponte tibetano a servizio del percorso ciclopedonale Malborghetto - Ciurciule. Le risorse sono concesse su domanda dell'Ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

64 ter. Per le finalità previste al comma 64 bis è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65. (NI S/69188)>>.

l) Al comma 65, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella I sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella I e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA I (RELATIVA ALL'ARTICOLO 9)

=====

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

TITOLO 1 - Spese correnti

69182/ CONTRIBUTO A FAVORE DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA REGIONE FVG ODV PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI E DELLE STRUMENTAZIONI

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 9

CASSA	0,00	2024	10.000,00	2025	0,00	2026	0,00

69183/S FINANZIAMENTO DELLA RAPPRESENTAZIONE

TEATRALE 'MAFIA': IL MONDO PARALLELO, RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DELL'AMBITO TERRITORIO DI TRIESTE

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 9

CASSA	0,00	2024	25.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	35.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

1717/S SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA - INTERVENTI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI - PARTE CAPITALE

L.R. N. 5 DEL 2021 ART. 6, L.R. N. 5 DEL 2021 ART. 10, L.R. N. 5 DEL 2021 ART. 15 COMMA 5, L.R. N. 9 DEL 2009 ART. 4, L.R. N. 9 DEL 2009 ART. 14, L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 10. COMMA 78, L.R. N. 20 DEL 2018 ART. 10 COMMA 2, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 10 COMMA 75, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 9 COMMA 71, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 10 COMMA 72

CASSA	0,00	2024	-80.000,00	2025	0,00	2026	0,00

69179/S ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA AL COMUNE DI LATISANA PER UN PROGETTO PILOTA PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE GREEN A PROTEZIONE DEL PATRIMONIO VEICOLARE DELLA POLIZIA LOCALE REALIZZATE MEDIANTE MODELLI ENERGETICI SOSTENIBILI

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 9

CASSA	0,00	2024	80.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2- Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 2 - Sistema Integrato di sicurezza urbana

CASSA	0,00	2024	35.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

CASSA	0,00	2024	35.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 -Sporte tempo libero

TITOLO 2- Spese in conto capitale

69167/S FINANZIAMENTO AL COMUNE DI TRIESTE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA SAN GIOVANNI

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 9

CASSA	0,00	2024	3.200.000,00	2025	0,00	2026	0,00

69168/S FINANZIAMENTO AL COMUNE DI TRIESTE PER LA COPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE BRUNO BIANCHI

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 9

CASSA	0,00	2024	3.500.000,00	2025	0,00	2026	0,00

69170/S FINANZIAMENTO AL COMUNE DI MUGGIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRAINING CENTER PER IL CALCIO E DI UN DISTRETTO URBANO SPORTIVO

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 9

CASSA	0,00	2024	6.542.215,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO. 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	13.243.215,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 1 -Sporte tempo libero

CASSA	0,00	2024	13.243.215,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

CASSA	0,00	2024	13.243.215,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 07-Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

TITOLO 2- Spese in conto capitale

69172/S FINANZIAMENTO AL COMUNE DI PONTEBBA PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICO RICETTIVA DEL COMPRESORIO PASSO PRAMOLLO

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 9

CASSA	0,00	2024	5.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

69177/S FINANZIAMENTO AL COMUNE DI AQUILEIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO OSTELLO DI AQUILEIA

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 9

CASSA	0,00	2024	750.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2- Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	5.750.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

CASSA	0,00	2024	5.750.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 07-Turismo

CASSA	0,00	2024	5.750.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 08 -Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 1 – Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69166/S FINANZIAMENTO AL COMUNE DI TRIESTE PER IL RECUPERO E LA RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX FABBRICA MACCHINE

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 9

CASSA	0,00	2024	10.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2-Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	10.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

CASSA	0,00	2024	10.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

CASSA	0,00	2024	10.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69188/S FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MALBORGHETTO - VALBRUNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PONTE TIBETANO A SERVIZIO DEL PERCORSO CICLOPEDONALE MALBORGHETTO-CIURCIULE
L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 9

CASSA	0,00	2024	250.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2- Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	250.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 5 - Viabilità e Infrastrutture stradali

CASSA	0,00	2024	250.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 10 -Trasporti e diritto alla mobilità

CASSA	0,00	2024	250.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 3- Interventi per gli anziani

TITOLO 2 - Spese In conto capitale

69176/S FINANZIAMENTO AL COMUNE DI SUTRIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA PER ANZIANI

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 9

CASSA	0,00	2024	3.200.000,00	2025	0,00	2026	0,00

69180/S FINANZIAMENTO AL COMUNE DI CORDENONS PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INTEGRATO PER SERVIZI SOCIO SANITARI RIVOLTI A PERSONE AFFETTE DA DEMENZA

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 9

CASSA	0,00	2024	4.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	7.200.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

CASSA	0,00	2024	7.200.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche Sociali e famiglia

CASSA	0,00	2024	7.200.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

TITOLO 1 - Spese correnti

89181/S ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA AL COMUNE DI FORNI DI SOPRA PER PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE NELL'ANNO 2024

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 9

CASSA	0,00	2024	80.000,00	2025	0,00	2026	0,00
TITOLO 1 - Spese correnti							
CASSA	0,00	2024	80.000,00	2025	0,00	2026	0,00
PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							
CASSA	0,00	2024	80.000,00	2025	0,00	2026	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
CASSA	0,00	2024	80.000,00	2025	0,00	2026	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
PROGRAMMA 3 - Altri fondi							
TITOLO 1 - Spese correnti							
69192/S FONDO ACCANTONAMENTO PER FUTURI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI ILIA							
DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49							
CASSA	0,00	2024	0,00	2025	33.000.000,00	2026	0,00
970121/S NUOVO PROVVEDIMENTI LEGISLATIVO							
DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49							
CASSA	0,00	2024	-36.558.215,00	2025	-33.000.000,00	2026	0,00
TITOLO 1 -Spese correnti							
CASSA	0,00	2024	-36.558.215,00	2025	0,00	2026	0,00
PROGRAMMA 3 - Altri fondi							
CASSA	0,00	2024	-36.558.215,00	2025	0,00	2026	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
CASSA	0,00	2024	-36.558.215,00	2025	0,00	2026	0,00

FASIOLO, PISANI

Emendamento modificativo (9.2)

"<<Al comma 33 e al comma 37 le parole "2 milioni" sono sostituite dalle parole "3 milioni".>>"

COPERTURA DA:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: - 1.000.000,00 | 2025: - | 2026: - |

Cap 970090/S NUOVI INTERVENTI LEGISLATIVI

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2024

Nota: Si chiede l'implementazione di un ulteriore milione di euro da destinare al programma sicurezza – Sezione II, sollecitando la Giunta ad attivarsi presso gli enti locali per evidenziare che questi ulteriori fondi possono essere destinati alla videosorveglianza nelle parti esterne delle scuole oltre che per le altre finalità previste dal programma.

HONSELL

Emendamento modificativo (9.3)

"Il comma 38 dell'articolo 9 è soppresso."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (9.4)

"Il comma 41 dell'articolo 9 è soppresso."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (9.5)

"Il comma 45 dell'articolo 9 è soppresso."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (9.6)

"All'articolo 9, dopo il comma 64, sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 5, della Legge regionale 3 marzo 2023, n. 9, l'Amministrazione regionale istituisce un fondo specifico destinato alla prevenzione e al contrasto del caporalato e delle distorsioni del mercato del lavoro. Il fondo finanzia progetti per combattere il lavoro irregolare e sommerso, promuovere la cultura della legalità e della sicurezza nei rapporti di lavoro, e favorire l'integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa dei cittadini di paesi terzi vittime di sfruttamento lavorativo.

64 ter. Le modalità di erogazione del fondo verranno definite tramite un apposito regolamento adottato dalla Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale regolamento stabilirà i criteri, le procedure per la selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, i criteri di priorità per le aree e i settori maggiormente colpiti dal fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, e le modalità per il monitoraggio e la valutazione periodica degli interventi finanziati per garantirne l'efficacia e la trasparenza.

64 quater. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 510.000 euro, suddivisa in ragione di 170.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. -- (--) - Programma n. (--) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65 (NI).>>

NOTA: il presente emendamento propone l'inserimento di nuovi commi all'articolo 9 della legge regionale n. 9/2023 al fine di rafforzare le azioni e le misure contro il caporalato e le distorsioni del mercato del lavoro. Questo intervento si propone di concretizzare - con adeguata copertura finanziaria

regionale - le azioni già previste dalla legge sopra citata, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento lavorativo.”

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 970121 “NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49”

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA I (RELATIVA ALL'ART. 9)

MISSIONE -- : --

PROGRAMMA -- : --

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024: + 170.000		2025: + 170.000		2026: + 170.000

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024: - 170.000		2025: - 170.000		2026: - 170.000

HONSELL

Emendamento modificativo (9.7)

“All'articolo 9, dopo il comma 64, sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un fondo per la realizzazione di spazi temporanei di accoglienza per migranti e persone senza fissa dimora nei Comuni ospitanti, al fine di garantire un'adequata sistemazione e supporto.

64 ter. La gestione della realizzazione delle strutture di cui al comma 64 bis sarà affidata ai Comuni interessati, in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni dedicate nell'ambito dell'accoglienza e dell'inclusione sociale, attraverso procedure di evidenza pubblica.

64 quater. L'Amministrazione regionale, in collaborazione con gli enti locali, provvederà a monitorare e verificare l'efficace utilizzo dei fondi destinati, garantendo trasparenza e conformità agli obiettivi prefissati.

64 quinquies. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 5.100.000 euro, suddivisa in ragione di 1.700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) – Titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65 (NI).

Nota: il presente emendamento intende istituire un fondo per la realizzazione di spazi temporanei di accoglienza per migranti e persone senza fissa dimora nei Comuni ospitanti. La creazione di queste strutture risponde ad una necessità reale e urgente di fornire un alloggio sicuro e dignitoso a persone vulnerabili che spesso si trovano in condizioni di grave disagio. Tali strutture mirano a garantire non solo un riparo, ma anche servizi di supporto necessari per favorire l'integrazione sociale e il miglioramento delle condizioni di vita.”

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 970121 “NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49”

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

TABELLA I (RELATIVA ALL'ART. 9)

MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
 PROGRAMMA 1: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
 TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

2024: + 1.700.000	2025: + 1.700.000		2026: + 1.700.000

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
 PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI
 TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024: - 1.700.000	2025: - 1.700.000		2026: - 1.700.000

HONSELL

Emendamento modificativo (9.8)

"All'articolo 9, dopo il comma 64, sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare progetti per l'istituzione di mediatori di strada nei comuni di medie e grandi dimensioni, con l'obiettivo di promuovere la coesione sociale e prevenire conflitti nelle aree urbane. I mediatori di strada avranno il compito di:

- a) collaborare con le autorità locali, le forze dell'ordine e le organizzazioni della società civile per migliorare la sicurezza e il benessere delle Comunità locali;
- b) facilitare la comunicazione e la comprensione reciproca tra i cittadini;
- c) organizzare attività e incontri per promuovere l'inclusione culturale e sociale, nonché la partecipazione attiva di tutti i residenti.

64 ter. I Comuni di medie e grandi dimensioni potranno presentare progetti specifici per l'istituzione e il funzionamento dei mediatori di strada, che saranno valutati e finanziati dall'Amministrazione regionale in base a criteri di efficacia, sostenibilità e impatto sociale.

64 quater. L'attuazione delle disposizioni dei commi 64 bis e 64 ter è disciplinata da un regolamento adottato dalla Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

64 quinquies. Per le finalità di cui al comma 64 bis, è destinata la spesa complessiva di 2.250.000 euro, ripartita in 750.000 euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, e sarà prelevata dalla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, in relazione alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65 (NI).>>

Nota: Il presente emendamento propone l'istituzione di mediatori di strada nei comuni di medie e grandi dimensioni al fine di promuovere la coesione sociale e prevenire conflitti nelle aree urbane, considerando la diversità culturale e la presenza di cittadini stranieri di varie nazionalità. I mediatori di strada avranno il compito di facilitare la comunicazione interculturale, collaborare con le autorità locali e le organizzazioni della società civile per migliorare la sicurezza e il benessere delle comunità multietniche, nonché promuovere l'inclusione sociale attraverso attività e incontri partecipativi."

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 970121 "NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE
TABELLA I (RELATIVA ALL'ART. 9)

MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 2: SERVIZIO INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024:	+ 750.000		2025: + 750.000		2026: + 750.000

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024:	- 750.000		2025: - 750.000		2026: - 750.000

HONSELL

Emendamento modificativo (9.9)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. Dopo l'articolo 79 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è inserito il seguente:

<<Art. 79 bis

(Istituzione di programmi di sensibilizzazione e promozione

alla partecipazione politica e civica delle cittadine e dei cittadini, anche nei Comuni minori)

1. La Regione promuove l'istituzione di programmi di sensibilizzazione e promozione alla partecipazione politica e civica dei cittadini, al fine di coinvolgerli nel processo elettorale e nella vita politica regionale e locale, favorendo la rappresentanza politica e l'inclusività, anche nei Comuni di piccole dimensioni.>>.

64 ter. Per le finalità previste dall'articolo 79 bis, comma 1, come inserito dal comma 64 bis, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. -- (--) - Programma n. -- (--) - Titolo n. -- con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65 (NI).>>."

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 970121 "NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA I (RELATIVA ALL'ART. 9)

MISSIONE -- : --

PROGRAMMA -- : --

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024:	+ 50.000		2025: + 50.000		2026: +50.000

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024: - 50.000 | 2025: - 50.000 | 2026: - 50.000

NOTA: Il presente emendamento è stato pensato e redatto con spirito innovativo e con la finalità specifica di stimolare la partecipazione politica e civica di tutte le cittadine e cittadini, in particolar modo nei piccoli Comuni. L'emendamento dà diretta attuazione all'ordine del giorno n. 3 collegato al DDL n. 15, accolto dalla Giunta il 21/03/2024 seduta n. 46. Nel coordinamento nella legge regionale 19/2013 si provvederà ad istituire il Titolo III Bis "Misure per la promozione della partecipazione politica".

"B) Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. Dopo l'articolo 79 della legge regionale 19/2013 è inserito il seguente:

<<Art. 79 ter

(Promozione della partecipazione politica delle donne)

1. La Regione promuove, anche in collaborazione con la Commissione Regionale Pari Opportunità, la partecipazione politica delle donne, con l'obiettivo di sostenere attivamente la partecipazione alle competizioni elettorali e per favorire l'elezione di donne nei Consigli comunali e nel Consiglio regionale.>>.

64 ter. Per le finalità previste dall'articolo 79 ter, comma 1, come inserito dal comma 64 bis, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. -- (--) - Programma n. -- (--) - Titolo n. -- (--) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024 - 2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65 (NI).>>."

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 970121 "NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA I (RELATIVA ALL'ART. 9)

MISSIONE -- : --

PROGRAMMA -- : --

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024: + 50.000 | 2025: + 50.000 | 2026: +50.000

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024: - 50.000 | 2025: - 50.000 | 2026: - 50.000

NOTA: Il presente emendamento è stato pensato e redatto con spirito innovativo e con la finalità specifica di incoraggiare la partecipazione femminile nelle competizioni elettorali comunali e regionali. L'emendamento dà diretta attuazione all'ordine del giorno n. 3 collegato al DDL n. 15, accolto dalla Giunta il 21/03/2024 seduta n. 46. Nel coordinamento nella legge regionale 19/2013 si provvederà ad istituire il Titolo III Bis "Misure per la promozione della partecipazione politica". Infine, l'emendamento dà diretta attuazione all'ordine del giorno n. 3 collegato al DDL n. 15, accolto dalla Giunta il 21/03/2024 seduta n. 46

"C) Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. Dopo l'articolo 79 della legge regionale 19/2013 è inserito il seguente:

<<Art. 79 quater

(Istituzione di un fondo dedicato alla promozione della partecipazione politica e civica tra i giovani)

1. La Regione promuove l'istituzione di un fondo dedicato finalizzato alla realizzazione di iniziative o di eventi di sensibilizzazione o d'informazione nelle Scuole allo scopo di promuovere la partecipazione politica e civica tra i giovani.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, le scuole del sistema scolastico regionale, singole o in rete, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze.>>.

64 ter. Per le finalità previste dall'articolo 79 quater, comma 1, come inserito dal comma 64 bis, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. -- (--) - Programma n. -- (--) - Titolo n. -- (--) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024 - 2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65 (NI).>>."

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 970121 "NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA I (RELATIVA ALL'ART. 9)

MISSIONE -- : --

PROGRAMMA -- : --

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024:	+ 50.000	2025: + 50.000		2026: +50.000

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024:	- 50.000	2025: - 50.000		2026: - 50.000

Nota: Il presente emendamento è stato pensato e redatto con spirito innovativo e con la finalità specifica di promuovere la partecipazione politica e civica tra i giovani. L'emendamento dà diretta attuazione all'ordine del giorno n. 3 collegato al DDL n. 15, accolto dalla Giunta il 21/03/2024 seduta n. 46. Nel coordinamento nella legge regionale 19/2013 si provvederà ad istituire il Titolo III Bis "Misure per la promozione della partecipazione politica".

BERNARDIS, DI BERT

Subemendamento all'emendamento 9.10 (9.9.1)

"1. All'emendamento 9.10, dopo la lettera D è aggiunta la seguente:

<<D bis) Dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. In ragione dell'urgenza determinata dal dover garantire il pubblico servizio e in considerazione dello stato di vetustà dell'immobile sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con la somma di 140.000 euro alle spese di manutenzione e ammodernamento tecnologico dello stesso immobile 64 ter. La domanda ai sensi del comma 64 bis è presentata al Servizio competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate la modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del finanziamento.

64 quater. Per le finalità di cui al comma 64 bis è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni

2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65. Capitolo S/NI

64 quinquies. Agli oneri di cui al comma 64 quater si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 3 (Altri fondi) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2024-2026.>>"

Capitolo 970090 (NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118)>>.

Nota: Il presente emendamento è finalizzato a sostenere spese di ammodernamento e manutenzione dell'immobile che ospita la sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste, in ragione dell'indispensabile servizio di interesse pubblico garantito dal Corpo.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (9.10)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Resia, per particolari esigenze connesse al funzionamento dell'ente nell'anno 2024, risorse pari a 40.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.

64 ter. Per le finalità previste dal comma 64 bis è destinata la spesa pari a 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65.>> (NI S/69151)

B) Dopo il comma 64 è inserito il seguente:

<<64 bis. In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con riferimento alla quota garantita, quantificata in deroga all'articolo 13 della legge regionale 18/2015, nell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024.), è allegata la Tabella XX avente natura ricognitiva, che evidenzia, per tipologia d'intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente.>>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

C) Dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di Commercio della Regione un finanziamento straordinario di 3 milioni di euro, suddivisi in ragione di 500.000 euro a favore del territorio del comune di Pordenone, 1.500.000 euro a favore del territorio del comune di Udine e 1 milione di euro a favore del territorio del comune di Trieste, per la concessione di contributi ai gestori di pubblici esercizi, anche sulle spese già sostenute, per l'impiego, d'intesa con le competenti autorità, presso le aree esterne ai locali, di addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nel rispetto della disciplina statale vigente.

64 ter. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Camera di Commercio di Pordenone – Udine e la Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste-Gorizia presentano la domanda di finanziamento al Servizio regionale competente in materia di sicurezza.

64 quater. Il contributo di cui al comma 64 bis è concesso ed erogato in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.

64 quinquies. Per le finalità previste al comma 64 bis è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli

anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65.>> (NI S/69162)

D) Dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di Commercio di Pordenone Udine e alla Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia un finanziamento straordinario di euro 1 milione ciascuna per la concessione di contributi, in misura non inferiore al 60 per cento della spesa, anche sulle spese già sostenute, finalizzati all'acquisto, installazione, potenziamento e attivazione di impianti di allarme e di videosorveglianza presso immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali.

64 ter. Le Camere di Commercio presentano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio regionale competente in materia di sicurezza la domanda di finanziamento.

64 quater. I finanziamenti di cui al comma 64 bis sono concessi ed erogati in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.

64 quinquies. Per le finalità previste al comma 64 bis è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65.>> (NI S/69164)

E) Al comma 65, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella I sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella I e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

TABELLA I (RELATIVA ALL'ARTICOLO 9)

=====							
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza							
PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana							
TITOLO 1 - Spese correnti							
69162/S FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA REGIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI GESTORI DI PUBBLICI ESERCIZI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L'IMPIEGO DI ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO PRESSO LE AREE ESTERNE AI LOCALI							
L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 9							

CASSA	0,00	2024	3.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 1 - Spese correnti							

CASSA	0,00	2024	3.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
69164/S FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA REGIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO, INSTALLAZIONE, POTENZIAMENTO ED ATTIVAZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' PROFESSIONALI, PRODUTTIVE, COMMERCIALI E INDUSTRIALI							
L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 9							

CASSA	0,00	2024	2.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2024 2.000.000,00 2025 0,00 2026 0,00

PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

CASSA 0,00 2024 5.000.000,00 2025 0,00 2026 0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

CASSA 0,00 2024 5.000.000,00 2025 0,00 2026 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

5543/S FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ORGANISMO PREPOSTO ALLA TUTELA E ALLA VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANA

L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 10 COMMA 10, L.R. N. 16 DEL 2021 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 6 COMMA 66, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 6 COMMA 67, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 6 COMMA 68, L.R. N. 29 DEL 2007 ART. 34 COMMA 1

CASSA 0,00 2024 300.000,00 2025 0,00 2026 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2024 300.000,00 2025 0,00 2026 0,00

PROGRAMMA 2 -Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

CASSA 0,00 2024 300.000,00 2025 0,00 2026 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie locali

TITOLO 1 - Spese correnti

69151/S ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DEL CLIL L.R. A5S. N. 1 DEL 2024 ART. 9

CASSA 0,00 2024 40.000,00 2025 0,00 2026 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2024 40.000,00 2025 0,00 2026 0,00

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie locali

CASSA 0,00 2024 40.000,00 2025 0,00 2026 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

CASSA 0,00 2024 40.000,00 2025 0,00 2026 0,00

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 1 - XIII Legislatura - Atti consiliari

LEGGE REGIONALE N. (23)

<<Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>

<<Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026>>

Tabella XX riferita all'articolo 9, comma XX,

Risorse finanziarie a favore degli enti locali - Quota garantita

Missione 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo 1 (Spese correnti)					
DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI	2024	2025	2026	2024-2026
SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA - INTERVENTI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI - PARTE CORRENTE (Cap. 1710/art. 2)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, art. 9, comma 5, lett. 5) - Legge di stabilità 2024	2.305.000,00	2.305.000,00	4.900.000,00	9.510.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		2.305.000,00	2.305.000,00	4.900.000,00	9.510.000,00
VIGILI FUOCO LIGNANO DISTACCAMENTO STAGIONALE-AALL (Cap. 7444/art. 2)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, art. 9, comma 5, lett. U) - Legge di stabilità 2024	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
VIGILI FUOCO GRADO DISTACCAMENTO STAGIONALE-AALL (Cap. 7445/art. 2)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, art. 9, comma 5, lett. V) - Legge di stabilità 2024	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00

Missione 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo 2 (Spese in conto capitale)

O DELL'ENTE

LEGGE REGIONALE N. (23)

<<Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>

<<Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026>>

Tabella **XX** riferita all'articolo 9, comma **XX**

Risorse finanziarie a favore degli enti locali - Quota garantita

Missione 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo 1 (Spese correnti)					
DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI	2024	2025	2026	2024-2026
SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA - INTERVENTI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI - PARTE CORRENTE (Cap. 1710/art. 2)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, art. 9, comma 5, lett. S) - Legge di stabilità 2024	2.305.000,00	2.305.000,00	4.900.000,00	9.510.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.305.000,00	2.305.000,00	4.900.000,00	9.510.000,00
VIGILI FUOCO LIGNANO DISTACCAMENTO STAGIONALE-AALL (Cap. 7444/art. 2)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, art. 9, comma 5, lett. U) - Legge di stabilità 2024	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
VIGILI FUOCO GRADO DISTACCAMENTO STAGIONALE-AALL (Cap. 7445/art. 2)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. V) - Legge di stabilità 2024	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Missione 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo 2 (Spese in conto capitale)					

LEGGE REGIONALE N. (23)

<<Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>

DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI	2024	2025	2026	2024-2026
SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA - INTERVENTI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI - PARTE CAPITALE (Cap. 1717/art. 2)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. R) - Legge di stabilità 2024	2.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00
FONDO ALTRI INTERVENTI SICUREZZA URBANA (Cap. 6778/art. 1)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. T) - Legge di stabilità 2024	2.000.000,00	2.000.000,00	4.200.000,00	8.200.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.000.000,00	2.000.000,00	4.200.000,00	8.200.000,00
Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo 1 (Spese correnti)					
DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI	2024	2025	2026	2024-2026
FONDO UNICO COMUNALE PER IL CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI (Cap. 11705/art. 2)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. A) - Legge di stabilità 2024	461.302.546,41	461.302.546,41	466.302.546,41	1.388.907.639,23
	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	461.302.546,41	461.302.546,41	466.302.546,41	1.388.907.639,23
ASSEGNAZIONE ALLE COMUNITA' DI MONTAGNA E ALLA COMUNITA' COLLINARE DI RISORSE PER ASSICURARE IL	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. B) - Legge di stabilità 2024	11.347.372,29	11.347.372,29	11.347.372,29	34.042.116,87

LEGGE REGIONALE N. (23)

<<Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>

FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE (Cap. 11701/art. 1)	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	11.347.372,29	11.347.372,29	11.347.372,29	34.042.116,87
DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI	2024	2025	2026	2024-2026
ONERI GESTIONE COMUNITA' VOLONTARIE (Cap. 11707/art. 1)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. C) - Legge di stabilità 2024	800.000,00	800.000,00	1.200.000,00	2.800.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	800.000,00	800.000,00	1.200.000,00	2.800.000,00
FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE BUONE PRATICHE DEGLI ENTI LOCALI, NONCHE' PER SUPPORTARE INTERVENTI RISANATORI URGENTI PER I COMUNI (Cap. 1786/art. 2)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. D) - Legge di stabilità 2024	946.406,44	1.017.726,98	1.656.726,98	3.620.860,40
	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-120.000,00
	Totale	886.406,44	957.726,98	1.656.726,98	3.500.860,40
FONDO PER IL CONCORSO AGLI ONERI DEI COMUNI DERIVANTI DA ACCADIMENTI DI NATURA STRAORDINARIA O IMPREVEDIBILE (Cap. 1787/art. 2)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. E) - Legge di stabilità 2024	524.000,00	910.000,00	1.000.000,00	2.434.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	524.000,00	910.000,00	1.000.000,00	2.434.000,00
CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER IL CONCORSO AGLI ONERI DERIVANTI DALLA	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. F) - Legge di	550.000,00	550.000,00	600.000,00	1.700.000,00

LEGGE REGIONALE N. (23)

<<Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>

DETERMINAZIONE DEI NUOVI COMPENSI SPETTANTI AI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI (Cap. 1243/art. 1)	stabilità 2024				
	Legge di assestamento del bilancio 2024- 2026	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
	Totale	520.000,00	550.000,00	600.000,00	1.670.000,00
ASSEGNAZIONE AI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5 MILA ABITANTI DI RISORSE PER IL CONCORSO AGLI ONERI DI INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI (Cap. 11241/art. 1)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. G) - Legge di stabilità 2024	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024- 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI PORDENONE PER ATTIVITÀ CENTRO CULTURALE CASA ZANUSSI (Cap. 11242/art. 2)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. H) - Legge di stabilità 2024	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024- 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
TRASFERIMENTI AI COMUNI DI PORDENONE E GORIZIA PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SEDI UNIVERSITARIE DECENTRATE, ANCHE ATTRAVERSO L'INTERVENTO DI CONSORZI O ENTI ED ISTITUZIONI UNIVERSITARI (Cap. 11711/art. 1)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. I) - Legge di stabilità 2024	380.000,00	380.000,00	380.000,00	1.140.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024- 2026	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
	Totale	440.000,00	440.000,00	380.000,00	1.260.000,00

LEGGE REGIONALE N. (23)

<<Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>

INCENTIVO PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ACCERTAMENTO (Cap. 68434/art. 1)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. J) - Legge di stabilità 2024	21.320,54	0,00	0,00	21.320,54
	Legge di assestamento del bilancio 2024- 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	21.320,54	0,00	0,00	21.320,54
DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI	2024	2025	2026	2024-2026
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL'UNCHEM PER CONSENTIRE LA CONTINUITA' DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'UNIONE DEI COMUNI, COMUNITA', ENTI MONTANI UNCEM FVG CONNESSA CON IL PROCESSO DI RIORDINO DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI NEL FRIULI VENEZIA GIULIA (Cap. 1968/art. 1)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. K) - Legge di stabilità 2024	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024- 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
TRASFERIM. INCREMENTO SALARIO AGGIUNTIVO ENTI CCRL 22-24 (Cap. 68432/art. 2)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. .L) - Legge di stabilità 2024	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024- 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TRASFERIMENTI AGLI ENTI DEL COMPARTO UNICO PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI COMPARTO RELATIVI AL	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. M) - Legge di stabilità 2024	3.797.354,32	3.797.354,32	3.797.354,32	11.392.062,96

LEGGE REGIONALE N. (23)

<<Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>

TRIENNIO CONTRATTUALE 2016- 2018 (Cap. 9593/art. 2)	Legge di assestamento del bilancio 2024- 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	3.797.354,32	3.797.354,32	3.797.354,32	11.392.062,96
TRASFERIM. PER INCREMENTO SALARIO AGGIUNTIVO ENTI (Cap 14794/art. 3)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. N) - Legge di stabilità 2024	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024- 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI DAGLI ENTI LOCALI PER LA CONCESSIONE AI DIPENDENTI DELL'ASPETTATIVA SINDACALE RETRIBUITA (Cap. 1160/art. 2)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. O) - Legge di stabilità 2024	550.000,00	550.000,00	750.000,00	1.850.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024- 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	550.000,00	550.000,00	750.000,00	1.850.000,00
CONTRIBUTO AD ANCI FINALIZZATO A SUPPORTARE LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI COMPETENZA PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI AVANZATI E QUALIFICATI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI (Cap. 1905/art. 3)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. P) - Legge di stabilità 2024	600.000,00	600.000,00	856.000,00	2.056.000,00
	Legge Regionale 25 giugno 2024 n.4 - Disposizioni in materia di Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG. Modifiche alla legge regionale	0,00	-600.000,00	-856.000,00	-1.456.000,00

LEGGE REGIONALE N. (23)

<<Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>

	21/2019.				
	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
ASSEGNAZIONE ALL'ANCI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI (Cap. 9770/art. 2)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. Q) - Legge di stabilità 2024	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00
	Legge Regionale 25 giugno 2024 n.4 - Disposizioni in materia di Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG. Modifiche alla legge regionale 21/2019.	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-2.200.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Totale	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI	2024	2025	2026	2024-2026
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA AL COMUNE DI MARANO LAGUNARE PER PARTICOLARI ESIGENZE LEGATE AL	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. X) - Legge di stabilità 2024	120.000,00	70.000,00	0,00	190.000,00

LEGGE REGIONALE N. (23)

<<Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>

FUNZIONAMENTO E ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE (Cap. 68622/art. 1)	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	120.000,00	70.000,00	0,00	190.000,00
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA AL COMUNE DI FORNI DI SOTTO PER PARTICOLARI ESIGENZE LEGATE AL FUNZIONAMENTO E ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE (Cap. 68624/art. 1)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. Y) - Legge di stabilità 2024	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00
ASSEGNAZIONE ALLE COMUNITA' NON OBBLIGATORIE PER EFFETTIVA GESTIONE FUNZIONI COMUNALI (Cap. 68623/art. 1)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. Z) - Legge di stabilità 2024	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
CONVENZIONE CON FONDAZIONE FVGCOMPA - CENTRO DI COMPETENZA ANCI FVG PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SCUOLA DI FORMAZIONE DEL COMPARTO UNICO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (Cap. 13029/art. 1)	Legge Regionale 25 giugno 2024 n.4 - Disposizioni in materia di Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG. Modifiche alla legge regionale 21/2019.	0,00	1.700.000,00	1.956.000,00	3.656.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGGE REGIONALE N. (23)

<<Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>

	Totale	0,00	1.700.000,00	1.956.000,00	3.656.000,00

Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo 2 (Spese in conto capitale)

DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI	2024	2025	2026	2024-2026
FONDO CONCERTAZIONE REGIONE ENTI LOCALI 2023-2025 -TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI (Cap. 27850/art. 2)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. W) - Legge di stabilità 2024	500.000,00	1.239.400,00	0,00	1.739.400,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024- 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	500.000,00	1.239.400,00	0,00	1.739.400,00

Missione 7 (Turismo) - Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo 2 (Spese in conto capitale)

DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI	2024	2025	2026	2024-2026
FONDO CONCERTAZIONE REGIONE ENTI LOCALI 2023-2025 -TURISMO (Cap. 27852/art. 1)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. W) - Legge di stabilità 2024	1.480.000,00	2.000.000,00	0,00	3.480.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024- 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.480.000,00	2.000.000,00	0,00	3.480.000,00

Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo 2 (Spese in conto capitale)

DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI	2024	2025	2026	2024-2026
FONDO CONCERTAZIONE REGIONE ENTI LOCALI 2023-2025 -	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. W) - Legge di	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

LEGGE REGIONALE N. (23)

<<Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>

AGRICOLTURA (Cap. 27853/art. 2)	stabilità 2024				
	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo 2 (Spese in conto capitale)

DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI	2024	2025	2026	2024-2026
FONDO CONCERTAZIONE REGIONE ENTI LOCALI 2023-2025 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO (Cap. 27855/art. 2)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. W) - Legge di stabilità 2024	8.578.000,00	0,00	0,00	8.578.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	8.578.000,00	0,00	0,00	8.578.000,00

Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo 2 (Spese in conto capitale)

DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI	2024	2025	2026	2024-2026
FONDO CONCERTAZIONE REGIONE ENTI LOCALI 2023-2025 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (Cap. 27856/art. 2)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. W) - Legge di stabilità 2024	1.692.000,00	0,00	0,00	1.692.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.692.000,00	0,00	0,00	1.692.000,00

LEGGE REGIONALE N. (23)

<<Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>

Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo 2 (Spese in conto capitale)

DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI	2024	2025	2026	2024-2026
FONDO CONCERTAZIONE REGIONE ENTI LOCALI 2023-2025 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE (Cap. 27857/art. 2)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. W) - Legge di stabilità 2024	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024- 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00

Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma 1 (Sport e tempo libero) - Titolo 2 (Spese in conto capitale)

DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI	2024	2025	2026	2024-2026
FONDO CONCERTAZIONE REGIONE ENTI LOCALI 2023-2025 - SPORT E TEMPO LIBERO (Cap. 27858/art. 2)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. W) - Legge di stabilità 2024	0,00	6.655.000,00	0,00	6.655.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024- 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	6.655.000,00	0,00	6.655.000,00

Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma 1 (Difesa del suolo) - Titolo 2 (Spese in conto capitale)

DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI	2024	2025	2026	2024-2026
FONDO CONCERTAZIONE REGIONE ENTI LOCALI 2023-2025 - DIFESA DEL SUOLO (Cap.	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. W) - Legge di stabilità 2024	1.630.000,00	1.360.600,00	0,00	2.990.600,00

LEGGE REGIONALE N. (23)

<<Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>

27859/art. 2)	Legge di assestamento del bilancio 2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.630.000,00	1.360.600,00	0,00	2.990.600,00

Missione 7 (Turismo) - Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo 2 (Spese in conto capitale)					
DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI	2024	2025	2026	2024-2026
FONDO CONCERTAZIONE REGIONE ENTI LOCALI 2023-2025 -SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (Cap. 27861/art. 2)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. W) - Legge di stabilità 2024	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024- 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00

Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo 2 (Spese in conto capitale)					
DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI	2024	2025	2026	2024-2026
FONDO CONCERTAZIONE REGIONE ENTI LOCALI 2023-2025 - EDILIZIA SCOLASTICA (Cap. 68185/art. 2)	Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16, Art. 9, comma 5, lett. W) - Legge di stabilità 2024	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
	Legge di assestamento del bilancio 2024- 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00

Risorse finanziarie a favore degli enti locali Quota garantita	2024	2025	2026	2024-2026
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2024-2026>>	505.000.000,00	505.000.000,00	510.000.000,00	1.520.000.000,00

MIANI, CALLIGARIS

Subemendamento modificativo al subemendamento di pagina 9.10.1 (9.10.0.1)

"1. All'emendamento di pagina 9.10.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) al comma 64 quater, la cifra <<240.000,00>> è sostituita dalla seguente: <<260.000,00>>

Nota tecnica: Il subemendamento ridefinisce il soggetto la somma stanziata a bilancio.

Nota finanziaria: Il presente subemendamento comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale."

MIANI, CALLIGARIS

Subemendamento modificativo all'emendamento 9.11 (9.10.1)

"1. All'emendamento 9.11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 64 bis, le parole <<delle Comunità di montagna>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Comunità di montagna Torre e Natisone>>;

b) al comma 64 bis, le parole <<alle Comunità medesime>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Comunità medesima>>;

c) al comma 64 quater, la cifra <<240.000,00>> è sostituita dalla seguente: <<90.000,00>>."

Nota tecnica: Il subemendamento ridefinisce il soggetto beneficiario dell'intervento normativo nonché la somma stanziata a bilancio.

Nota finanziaria: Il presente subemendamento comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

MIANI, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (9.11)

"1. All'articolo 9, dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. Ad integrazione dell'assegnazione prevista nell'articolo 9, comma 18, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) a favore delle Comunità di montagna per l'anno 2024, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità medesime risorse pari a complessivi 240.000,00 euro.

64 ter. Le risorse di cui al comma 64 bis sono concesse ed erogare d'ufficio alle Comunità di montagna nella misura di 40.000 euro ciascuna.

64 quater. Per le finalità previste dal comma 64 bis è destinata la spesa pari a 240.000,00 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Capitolo S/NI

64 quinquies. Agli oneri di cui al comma 64 quater si provvede mediante storno per pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Capitolo S/970090.>>"

Nota tecnica: La norma prevede un incremento dello stanziamento per l'anno 2024 del fondo per il funzionamento delle Comunità obbligatorie previsto nella legge di stabilità 2024 a favore delle sole Comunità di montagna e dispone che il riparto sia effettuato in misura pari a 40.000 euro a favore di ciascun ente."

Nota finanziaria: Il presente emendamento comporta oneri a carico del bilancio regionale.

MIANI, CALLIGARIS

Subemendamento modificativo (9.11.1)

"1. All'emendamento 9.12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 64 bis è sostituito dal seguente:

<<64 bis. In occasione del Gala per il 49° anniversario del NIAF (National Italian American Foundation) e delle relative attività collaterali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo

straordinario agli Enti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 7/2002, al fine di realizzare un progetto comune per lo svolgimento di una mostra fotografica concernente l'attività dell'Associazione Nazionale Alpini nel mondo e dei corregionali all'estero con le relative testimonianze, nonché per l'esibizione della Fanfara Ufficiale della Brigata Alpina Julia a Washington e a New York, negli importi di seguito indicati:

- a) 20.000 euro all'Ente Regionale ACLI per i Problemi dei Lavoratori Emigrati - ERAPLE di Udine;
- a) 16.000 euro all'Ente Friuli nel Mondo di Udine;
- b) 16.000 euro all'Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste;
- c) 16.000 euro all'Ente Friulano Assistenza Sociale e Culturale Emigranti - EFASCE di Pordenone;
- e) 16.000 euro all'APS Clape nel Mondo di Monfalcone;
- f) 16.000 euro all'Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia Sloveni nel Mondo di Cividale del Friuli. >>;

b) il comma 64 ter è sostituito dal seguente:

64 ter. Le domande di concessione dei finanziamenti sono presentate alla struttura competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della domanda di finanziamento. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. >>."

Nota finanziaria: Il presente subemendamento ha effetto solo normativo e non comporta nuove spese o maggiori oneri per la Regione.

MIANI, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (9.12)

"1. All'articolo 9, dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario agli Enti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati) per la realizzazione delle seguenti attività:

- a) una mostra fotografica inerente l'attività dell'Associazione nazionale Alpini nel mondo, dei corregionali all'estero con relative testimonianze, rientrante nelle attività collaterali del Gala per il 49esimo anniversario della NIAF (National Italian American Foundation);
- b) la partecipazione della Fanfara ufficiale della Brigata Alpina Julia a Washington e New York per un'esibizione rientrante tra le attività collaterali del Gala per il 49esimo anniversario della NIAF (National Italian American Foundation).

64 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 bis è presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla direzione centrale cultura e sport. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

64 quater. Per le finalità di cui al comma 64 bis è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Capitolo S/NI

64 quinquies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 64 quater si provvede mediante storno per pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Capitolo S/970090>>"

Nota tecnica: L'emendamento propone un finanziamento straordinario all'ERAPLE per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

La National Italian American Foundation (NIAF) è un'organizzazione senza scopo di lucro con sede negli Stati Uniti che promuove la cultura e il patrimonio italiano. Fondata nel 1975, la NIAF è stata uno dei principali sostenitori degli italoamericani, preservando la loro eredità e promuovendo i loro contributi agli Stati Uniti.

Nota finanziaria: La presente norma comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione, soddisfatti tramite storno da altro capitolo.

BUNA, BUDAI, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (9.13)

"1. All'articolo 9, dopo il comma 64 è inserito in seguente:

<<64 bis. All'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, per le finalità esclusive di cui all'articolo 1 e 2 della presente legge, anche a reti di almeno tre Associazioni senza fini di lucro. Gli interventi formativi in materia di salute e sicurezza sono rivolti al personale volontario attivo nell'organizzazione e/o nella realizzazione degli eventi di cui alla presente legge. In fase di presentazione della domanda le Associazioni aderenti alla rete allegano l'elenco delle manifestazioni organizzate o in corso di organizzazione, nelle quali saranno coinvolti i soggetti formati. È esclusa la possibilità per un richiedente di essere contemporaneamente capofila di una proposta e partner di un'altra.>>

b) al comma 2, le parole <<di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti <<di cui ai commi 1 e 1 bis>>.>>"

Nota tecnica: Con l'intervento emendativo si riconosce la possibilità di richiedere il contributo per l'organizzazione dei corsi formativi anche a reti di almeno tre Associazioni senza fini di lucro.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

BUNA, BUDAI, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (9.14)

"1. All'articolo 9, dopo il comma 64 è inserito in seguente:

<<64 bis. All'articolo 8 della Legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) le risorse di cui al comma 4, in via anticipata nella misura massima del 90 per cento senza presentazione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa.>>.>>"

Nota tecnica: L'emendamento si rende necessario per rispondere alle esigenze di semplificazione della gestione finanziaria dello Sportello di consulenza per le manifestazioni temporanee gestito dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'UNPLI, allocato presso Villa Manin.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

GIACOMELLI, BALLOCH, BASSO, MAURMAIR, TRELEANI

Emendamento modificativo (9.15)

"1. Dopo il comma 64 è aggiunto il seguente:

<<64 bis. Al comma 3 dell'articolo 2, della Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 1 le parole <<al 30 per cento del medesimo gettone>> sono sostituite dalle parole: <<al 50 per cento del medesimo gettone>>,"

Nota: Il presente emendamento ha effetto solo normativo e non comporta nuove spese o maggiori oneri per la Regione.

PUTTO, LIGUORI, MORETUZZO, BULLIAN, MASSOLINO

Emendamento aggiuntivo (9.16)

"Dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis La Regione finanzia la formazione e la dotazione di divise ed equipaggiamento per i volontari per la sicurezza previsti dall'art.10 comma 5 della legge regionale 5/2021.

64 ter. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa di 50 mila euro per il 2024, a valere sulla Missione n. 03 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione della tabella I di cui al comma 65 (Capitolo di nuova istituzione)>>."

Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: nuova istituzione

2024 +50.000,00	2025 --	2026 --

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 3 Altri fondi

Titolo 1 Spese correnti

2024: -50.000,00	2025: -100.000	2026: --

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI – PARTE INVESTIMENTI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011
ART 49

-50.000,00 euro per gli anni 2024-25-26

Nota: In molti Comuni del territorio regionale la sicurezza di bambini e famiglie è garantita dall'encomiabile partecipazione di pensionate e pensionati che rivestono il ruolo di Nonni Vigile, sia al di fuori degli istituti scolastici che nelle manifestazioni locali: si ritiene che la Regione debba aiutare questi preziosi volontari, destinando ulteriori risorse oltre che per la loro formazione anche all'acquisto di divise e dotazioni utili allo svolgimento del servizio, sgravando i Comuni da queste spese. Si propone quindi di allocare in Assestamento 50 mila euro a tal fine: oltre che doveroso, sarebbe il giusto riconoscimento a quanti si danno da fare per le proprie comunità.

MORETUZZO

Subemendamento modificativo all'emendamento 9.17 (9.16.1)

"1. L'emendamento 9.17 è così sostituito:

<<Dopo il comma 64 dell'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. Al fine di diffondere e incrementare l'utilizzo delle lingue minoritarie anche nell'ambito delle attività sportive e al fine di favorire lo scambio culturale tra minoranze linguistiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ASD Associazione Sportive Furlane e all'Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia - Zdruzenje Slovenskih Športnih Drustev v Italiji un contributo complessivo di 30.000 euro suddiviso in ragione di 15.000 per ciascun ente finalizzato all'organizzazione di una manifestazione sportiva da svolgersi nell'anno 2025 con il coinvolgimento di rappresentative di minoranze linguistiche regionali e non, propedeutica alla predisposizione del dossier di candidatura del Friuli quale sede per la prossima competizione calcistica europea "Europeada", organizzata da FUEN - Federal Union of European Nationalities e riservata a selezioni delle minoranze linguistiche europee.

64 ter. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 64 bis sono presentate al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa.

64 quater. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

64 quinquies. Per le finalità previste al comma 64 bis è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo i (Spese correnti) del Bilancio di Previsione 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>."

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO i - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011

ART. 49

|2024 -0|2025 - 30.000,00|2026 --|

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento modificativo (9.17)

"1. Dopo il comma 64 dell'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. Al fine di diffondere e incrementare l'utilizzo delle lingue minoritarie anche nell'ambito delle attività sportive e al fine di favorire lo scambio culturale tra minoranze linguistiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ASD Associazion Sportive Furlane un contributo per l'organizzazione di una manifestazione sportiva da svolgersi nell'anno 2025 con il coinvolgimento di rappresentative di minoranze linguistiche regionali e non, propedeutica alla predisposizione del dossier di candidatura del Friuli quale sede per la prossima competizione calcistica europea "Europeada", organizzata da FUEN - Federal Union of European Nationalities e riservata a selezioni delle minoranze linguistiche europee.

64 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 bis è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

64 quater. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

64 quinquies. Per le finalità previste al comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2024 e 25.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo 1 (Spese correnti) del Bilancio di Previsione 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>."

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2024 -5.000,00 |2025 - 25.000,00 |2026 -- |

BERNARDIS, DI BERT, MORANDINI

Subemendamento modificativo all'emendamento 9.18 all'articolo 9 (9.17.1)

"Al comma 64 bis dell'emendamento 9.18 all'articolo 9 dopo le parole <<(Go)>> sono inserite le seguenti: <<per l'installazione di apposita illuminazione e>>."

Nota a commento: L'emendamento prevede l'inserimento, in aggiunta alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza destinato a monitorare il monumento ai caduti della strage di Peteano, anche della realizzazione di apposita illuminazione. L'emendamento si rende necessario per consentire che l'impianto di videosorveglianza garantisca una vigilanza anche nelle ore notturne, trattandosi di zona periferica.

BERNARDIS, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (9.18)

"1. Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 30.000 per l'anno 2024 al Comune di Sagrado (Go) per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza destinato a monitorare il monumento ai caduti della strage di Peteano.

64 ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Sagrado presenta domanda al Servizio regionale competente in materia di sicurezza.

64 quater. Con il decreto di concessione e contestuale liquidazione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.

64 quinquies. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro una tantum a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) CAP. S/NI dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65

64 sexies. Agli oneri di cui al comma 64 quinquies si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese capitale), Capitolo 970090 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2024 -2026."

Il presente emendamento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

MORETTI, FASIOLO, PISANI, CARLI

Emendamento modificativo (9.19) RICOLLOCATO 11.2.1

"Dopo il comma 64 è aggiunto il seguente:

<<64 bis. Al comma 13 bis dell'articolo 1 quinquies della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 dopo le parole <<mediante apposita convenzione>> sono aggiunte le seguenti: <<non onerosa per gli enti locali>>.>>"

Nota: L'emendamento non comporta oneri finanziari.

CARLI, FASIOLO, PISANI

Emendamento modificativo (9.20)

"Dopo il comma 64 è aggiunto il seguente:

<<64 bis. Al comma 6 dell'articolo 22 della Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 dopo le parole <<Friuli Venezia Giulia>> sono aggiunte le seguenti: <<, ed in particolare per la presenza di agenti della Polizia locale.>>.>>"

Nota: L'emendamento non comporta oneri finanziari.

CELOTTI, FASIOLO, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (9.21)

"Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. Alla Comunità collinare del Friuli di cui all'art. 21 della LR 21/2019 sono attribuite le funzioni di cui all'art. 19 della LR 21/2019 previste per le Comunità di montagna.

64 ter. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 64 bis la Regione è autorizzata a sostenere finanziariamente la Comunità collinare del Friuli, attribuendo le ulteriori risorse per la gestione individuando con delibera di Giunta, da adottarsi entro 60 giorni previo parere della Commissione consiliare competente, i criteri e gli importi di assegnazione delle risorse.

64 quater. Per le finalità prevista dal comma 64bis è destinata la spesa complessiva di 2.000.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 400.000 euro per l'anno 2024 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>."

COPERTURA DA:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: - 400.000 | 2025: - 800.000,00 | 2026: - 800.000,00 |

Cap 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 400.000,00 euro per l'anno 2024

- 800.000,00 euro per l'anno 2025

- 800.000,00 euro per l'anno 2026

CELOTTI, FASIOLO, MARTINES, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (9.22)

"Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. La Regione è autorizzata a erogare contributi alle Comunità di cui all'art. 6 della LR 21/2019, in aggiunta ai finanziamenti per gli oneri di gestione, al fine di concorrere agli ulteriori oneri per la messa in esercizio di funzioni e servizi comunali e sovracomunali.

64 ter. Con delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e la successiva erogazione delle risorse di cui al comma 64bis.

64 quater. Per la finalità prevista dal comma 64bis è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 500.000 euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>."

COPERTURA DA:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: - 500.000 | 2025: - 1.000.000,00 | 2026: - 1.000.000,00 |

Cap 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 500.000,00 euro per l'anno 2024
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2025
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2026

Nota: il presente emendamento tende a incentivare la messa in rete di funzioni e servizi comunali e sovracomunali dei Comuni partecipanti alle Comunità volontarie di cui all'art. 6 della LR 21/2019, che a quattro anni dall'approvazione della legge continuano ad essere pochissime e anche quelle in difficoltà, e per incentivare nuove attività mirate allo sviluppo territoriale, quali ad esempio marketing territoriale, programmazione comunitaria, servizi informatici e innovazione tecnologica.

FASIOLO

Emendamento modificativo (9.23)

"Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. In attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni ove insistono strutture scolastiche, per stipulare convenzioni con gli operatori della sicurezza privata, affinché siano avviati, nel rispetto della normativa statale vigente, progetti pilota per assicurare la presenza di detti operatori sulle aree esterne ai plessi.

64 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti, i criteri, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 64 bis.

64 quater. Per le finalità previste dal comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>."

COPERTURA DA:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: - 250.000,00 | 2025: - | 2026: - |

Cap 970090/S NUOVI INTERVENTI LEGISLATIVI

- 250.000,00 euro per l'anno 2024

FASIOLO

Emendamento modificativo (9.24)

"Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. La Regione è autorizzata a sostenere straordinariamente, con l'istituzione di uno specifico Fondo, gli enti locali che a causa di aumenti contrattuali imprevisti si trovano in difficoltà ad erogare servizi già in essere.

64 ter. Con delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e la successiva erogazione delle risorse di cui al Fondo del comma 64bis.

64 quater. Per le finalità previste dal comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 3.000.000 euro per il biennio 2024-2025, di cui 1.000.000 euro per il 2024 e 2.000.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>."

COPERTURA DA:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: - 1.000.000,00 | 2025: - 2.000.000,00 | 2026: - /

Cap 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2024
- 2.000.000,00 euro per l'anno 2025

CONFICONI, FASIOLO, PISANI, MORETTI, CARLI
Emendamento modificativo (9.25)

"Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. La Regione è autorizzata a sostenere finanziariamente, tramite l'istituzione di uno specifico Fondo, gli enti locali che intendono ammodernare ed implementare le reti comunali della pubblica illuminazione per aumentare la sicurezza sul territorio.

64 ter. Con Regolamento da approvare entro 90 giorni, previo parere della Commissione consiliare competente, sono determinati i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al Fondo del comma 64bis.

64 quater. Per le finalità previste dal comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 5.000.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 1.000.000 euro per il 2024 e 2.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>."

COPERTURA DA:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: - 1.000.000,00 | 2025: - 2.000.000,00 | 2026: - 2.000.000,00 /

Cap 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2024
- 2.000.000,00 euro per l'anno 2025
- 2.000.000,00 euro per l'anno 2026

FASIOLO

Emendamento modificativo (9.26) RICOLLOCATO 5.72.4

"Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. La Regione è autorizzata a erogare un contributo straordinario alla Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA per la messa in sicurezza delle aree di parcheggio tramite il potenziamento del sistema di illuminazione.

64 ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il beneficiario presenta apposita domanda presso la direzione competente, corredata di cronoprogramma lavori e quadro economico.

64 quater. Per le finalità previste dal comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>"

COPERTURA DA:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

2024: - 100.000,00	2025: -	2026: -	

Cap 970090/S NUOVI INTERVENTI LEGISLATIVI

- 100.000,00 euro per l'anno 2024

CELOTTI, FASIOLO, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (9.27)

"Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. La Regione, nell'ottica della completa perequazione delle condizioni contrattuali ed economiche dei dipendenti del Comparto unico, promuove e sostiene un sistema di welfare per i dipendenti degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, al fine di erogare prestazioni di natura sociale e assistenziale.

64 ter. Con regolamento regionale da approvare entro 180 giorni, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri per la determinazione e l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 64 bis.

64 quater. Per le finalità previste dal comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 4.000.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 2 milioni di euro per ciascuna annualità nel 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>"

COPERTURA DA:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: - | 2025: - 2.000.000,00 | 2026: - 2.000.000,00 |

Cap 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 2.000.000,00 euro per l'anno 2025

- 2.000.000,00 euro per l'anno 2026

FASIOLO, CARLI

Emendamento modificativo (9.28)

"Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. La Regione, al fine di promuovere l'inserimento e l'integrazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale presenti sul territorio regionale è autorizzata a concedere contributi volti alla realizzazione di progetti di inserimento degli stessi in programmi di pubblica utilità, sostenendo spese attinenti alle risorse umane, materiali e assicurative volte all'inserimento delle persone accolte sul territorio regionale.

64 ter. I progetti di cui al comma 64 bis, realizzati dai Comuni, hanno la finalità di favorire l'impiego utile del tempo da parte degli ospiti delle strutture di accoglienza e devono essere ascrivibili ad attività di cura e valorizzazione del patrimonio pubblico rientrati nelle seguenti tipologie:

a) Sfalci del verde pubblico;

b) Manutenzione di piste ciclopedonali;

c) Riapertura sentieri;

d) Pulizia strade;

e) Tinteggiatura edifici pubblici e manutenzione delle recinzioni;

f) Manutenzione marciapiedi;

g) Ogni altra tipologia di attività assimilabile alle precedenti.

64 quater. Con regolamento, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 64 bis.

64 quinquies. Per le finalità previste dal comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 200.000 euro per ciascuna annualità, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>."

COPERTURA DA:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: - 200.000 | 2025: - 200.000,00 | 2026: - 200.000,00 |

Cap 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 200.000,00 euro per l'anno 2024

- 200.000,00 euro per l'anno 2025

- 200.000,00 euro per l'anno 2026

FASIOLO

Emendamento modificativo (9.29)

"Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. La Regione è autorizzata a sostenere con un contributo straordinario il Comune di Sagrado per la messa in sicurezza del sito monumentale in località Peteano a memoria dei carabinieri vittime della strage terroristica di estrema destra, tramite l'installazione di apposita illuminazione e sistema di videosorveglianza.

64 ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il beneficiario presenta apposita domanda presso la direzione competente, corredata di cronoprogramma lavori e quadro economico.

64 quater. Per le finalità previste dal comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>."

COPERTURA DA:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: - 30.000,00 | 2025: - | 2026: - |

Cap 970090/S NUOVI INTERVENTI LEGISLATIVI
- 30.000,00 euro per l'anno 2024

POZZO, FASIOLO, RUSSO, MORETTI, COSOLINI, CARLI
Emendamento modificativo (9.30) RICOLLOCATO 10.5

"Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. La Regione è autorizzata a sostenere finanziariamente gli enti locali che promuovono sportelli di facilitazione digitale, al fine di diminuire il divario digitale esistente e di supportare le fasce di popolazione che non hanno conoscenze adeguate per utilizzare i nuovi canali di accesso alla Pubblica Amministrazione.

64 ter. Con delibera della giunta regionale, da approvare entro 90 giorni previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri per il sostegno di cui al comma 64 bis.

64 quater. Per le finalità previste dal comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 50.000 euro per il 2024 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>"

COPERTURA DA:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: - | 2025: - 2.000.000,00 | 2026: - 2.000.000,00 |

Cap 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 50.000,00 euro per l'anno 2024

- 100.000,00 euro per l'anno 2025
- 100.000,00 euro per l'anno 2026

CELOTTI, FASIOLO, MARTINES, MORETTI, COSOLINI, CARLI

Emendamento modificativo (9.31)

"Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. La Regione, nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto unico relativa al triennio 2022-2024 per il personale non dirigente, è autorizzata a sostenere le maggiori spese degli enti locali del Friuli Venezia Giulia che erogheranno specifiche indennità economiche al personale per incentivarne l'assunzione e la permanenza a ruolo.

64 ter. Gli oneri relativi agli incrementi definiti ai sensi del comma 64 bis sono a carico dell'Amministrazione regionale; con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri ai fini della quantificazione dell'assegnazione annuale spettante agli enti interessati.

64 quater. Per le finalità previste dal comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 3.000.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 1 milione di euro per ciascuna annualità, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>."

COPERTURA DA:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

2024: - 1.000.000	2025: - 1.000.000,00	2026: - 1.000.000,00	

Cap 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2024

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2025

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2026

Nota: i Comuni del FVG, in particolar modo quelli più piccoli e in condizioni territoriali disagiate, sono in forte difficoltà nel reperimento di personale perché gli aspiranti dipendenti del settore pubblico tendono ad aspettare proposte di comuni più strutturati e più facilmente raggiungibili, rifiutando in prima istanza le proposte di quelli meno appetibili. L'erogazione di specifiche indennità economiche rappresenterebbe uno strumento in più a disposizione dei comuni "deboli" per convincere eventuali vincitori di concorso ad accettare l'assunzione, e si chiede alla Regione di contribuire alla copertura di tali strumenti economici. Fondamentale risulta quindi la trattativa per la sottoscrizione del nuovo CCRL che deve regolare tali nuovi strumenti, per arrivare a dare nel più breve tempo possibile un aiuto a questi enti, anche alla luce della recente refertazione della Corte dei Conti in merito alla situazione finanziaria e organizzativa degli enti locali della regione che ne delinea le grandi difficoltà.

MIANI, CALLIGARIS

Subemendamento modificativo all'emendamento 9.31.1, lettera. B) (9.31.0.1)

"1. All'articolo 3 bis della l.r. 6/2022 come introdotto dalla lettera B) dell'emendamento di pagina 9.31,1, il comma 1 è modificato come segue:

<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Associazioni Nazionali Alpini - FVG per l'organizzazione e la realizzazione di eventi ed iniziative in occasione delle celebrazioni dei decennali delle rispettive Sezioni. Il contributo di cui al presente comma può essere concesso, per il

tramite delle Sezioni che ne fanno richiesta, anche per le celebrazioni dei centenari dei rispettivi Gruppi di appartenenza.>>.”

Nota tecnica: Il presente sub emendamento rimodula il comma 1 del neo introdotto articolo 3 bis della l.r. 6/2022 al fine di concedere il finanziamento per i decennali delle Sezioni e dei centenari dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

Nota finanziaria: Il presente sub emendamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS, FERRARI, MIANI

Emendamento modificativo (9.31.1)

“1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

A) dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. L'Amministrazione Regionale, al fine di perseguire l'obiettivo di accrescere il prestigio dell'Istituzione, è autorizzata a promuovere il sostegno degli atleti del Friuli Venezia Giulia particolarmente meritevoli ed in possesso di importanti qualità sportive nelle discipline olimpiche, anche invernali, nordiche e dello sci alpino, prevedendo una riserva di posti, la cui aliquota è da definirsi con la delibera di cui al comma 64 quater, nelle procedure concorsuali per l'assunzione del personale del Corpo Forestale Regionale.

64 ter. Gli aspiranti di cui al comma 64 bis devono aver conseguito, nella disciplina praticata, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle federazioni sportive nazionali, come definiti con la delibera di cui al comma 64 quater.

64 quater. Con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui ai commi 64 bis e 64 ter.>>.”

Nota tecnica: Con tale norma si provvede la possibilità di introdurre una riserva di posti nelle procedure concorsuali per l'assunzione del personale del Corpo Forestale Regionale in favore degli atleti del Friuli Venezia Giulia particolarmente meritevoli ed in possesso di importanti qualità sportive nelle discipline olimpiche, anche invernali, nordiche e dello sci alpino.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

“B) dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti:

<<64 bis. Alla legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

<<3 bis

(Centenari delle Sezioni A.N.A. FVG)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Associazioni Nazionali Alpini - FVG per l'organizzazione e la realizzazione di eventi ed iniziative in occasione delle celebrazioni dei centenari delle rispettive Sezioni.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Direttore di servizio competente entro i trenta giorni antecedenti la data delle celebrazioni di cui al comma 1, corredata da una relazione illustrativa degli eventi e delle attività da realizzare e i rispettivi preventivi di spesa.

3. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.>>.

64 ter. Per le finalità di cui al comma 64 bis, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n.... (.....) - Programma n.... (.....) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

64 quater. Agli oneri di cui al comma 84 ter si provvede mediante storno per pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Capitolo 970090.>>.”

Nota tecnica: Con tale norma si modifica la legge regionale 6/2022 che reca "Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini". Introducendo una disposizione generale a favore dei centenari di tutte le Sezioni A.N.A.-FVG.

Nota finanziaria: Il presente subemendamento comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (9.31.2)

"All'articolo 9, dopo il comma 64, sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. Richiamato l'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 150/2009, in relazione al personale dipendente cui si applica il CCRL riferito al Comparto Unico Regionale FVG, nell'ambito delle procedure selettive interne alle Categorie, finalizzate all'accesso alla posizione economica orizzontale immediatamente superiore (cd. "progressioni orizzontali" o equivalente istituto di eventuale, futura introduzione nel CCRL), a far data dagli accordi decentrati stipulati dall'entrata in vigore della presente norma, i beneficiari per ciascuna selezione non potranno complessivamente eccedere il 50% del personale dipendente dell'ente cui si riferisce la medesima selezione.

64 ter. Dalla data di cui al comma 64 bis non troveranno applicazione le diverse prescrizioni rese in materia a livello nazionale dal MEF-RGS.

64 quater. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 64 bis si prenderà in considerazione il personale a tempo determinato e indeterminato in servizio nell'ente alla data di decorrenza del beneficio economico.>>."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Il presente emendamento risponde alla necessità di consentire agli enti cui si applica il CCRL del Comparto Unico di disporre di una disciplina che non appaia problematica in sede applicativa, in particolare negli enti di minori dimensioni e che conseguentemente da un lato assuma carattere deflattivo rispetto al contenzioso che può astrattamente derivare dall'applicazione di scelte contrattuali decentrate che intervengono su materia ad oggi non regolata da norme e contratti e rispetto a cui la giurisprudenza amministrativa e le indicazioni ministeriali si attestano su posizioni tra loro non omogenee, e dall'altro permetta al personale dipendente di nutrire un'aspettativa di riqualificazione concreta, all'interno della Categoria di appartenenza, e di approfondire un impegno particolare per il conseguimento di un'utile valutazione individuale. Allo stato, la soglia prescritta dal MEF, per com'è diffusamente applicata - 50% degli aventi diritto, per ciascuna categoria nell'ambito di ciascuna selezione - appare foriera di aporie in sede applicativa, ad esempio nel caso, ricorrente negli enti di minima dimensione, in cui all'interno della singola categoria risulti incardinata un'unica figura in possesso dei requisiti di accesso alla selezione.

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN

Subemendamento all'emendamento 9.31.3 (9.31.2.1)

"1. Al comma 64 bis come aggiunto dall'emendamento 9.31.3 le parole <<Euro 50.000,00>> sono sostituite dalle parole <<80.000 euro>>.

2. Al comma 64 quater come aggiunto dall'emendamento 9.31.3 le parole <<Euro 50.000,00>> sono sostituite dalle parole <<80.000 euro>>."

BERNARDIS, DI BERT, MORANDINI, GRILLI, POLESELLO

Emendamento modificativo (9.31.3)

"1. Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti:

<<64 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'ARLeF - Agenzie regionali per le lingue furlane – un finanziamento di Euro 50.000,00 per sostenere la promozione dell'identità friulana in ogni ambito della vita sociale mediante la concessione di contributi per attività svolte da enti pubblici o da soggetti privati.

64 ter. La domanda per il trasferimento previsto dal comma 64 bis è presentata al Servizio competente in materia di tutela della lingua friulana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate la modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del finanziamento.

64 quater. Per le finalità di cui al comma 64 bis è autorizzata la spesa di Euro 50.000,00 per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo n. 1 (Spese correnti), Capitolo S/5543

(finanziamento dell' attività dell' organismo preposto alla tutela e alla valorizzazione della lingua e della cultura friulana L.R. n.24 del 2021 art. 10 comma 10, L.R. n.16 del 2021 art. 9 comma 3, L.R. n. 4 del 2001 art. 6 comma 66, L.R. n. 4 del 2001 art. 6 comma 67, L.R. n. 4 del 2001 art. 6 comma 68, L.R. n. 29 del 2007 art. 34 comma 1) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 85.

64 quinquies. Agli oneri di cui al comma 64 quater si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 970090 (NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2024-2026.>>.”

Nota: L'ARLeF – Agejenzie regional pe lenghe furlane (ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana), promuove e sostiene lo svolgimento coordinato e unitario dei programmi di iniziative realizzate dalla Regione e dalle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di tutela della lingua friulana. Al fine di una più efficace ed efficiente azione di valorizzazione non solo della lingua friulana, ma anche dell'identità friulana in generale, risulta opportuno prevedere la possibilità per l'ente di concedere contributi per sostenere le attività dei soggetti pubblici e privati presenti sul territorio operanti nei vari ambiti della vita sociale (cultura, sport, sociale, ecc..) finalizzate a valorizzare l'identità friulana. Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

CARLI, MORETTI, FASIOLO, COSOLINI, CELOTTI

Emendamento modificativo (9.32) RICOLLOCATO 11.4.2

“Nella Tabella I, relativa all'articolo 9, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.”

=====

TABELLA I relativa all'articolo 9

=====

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana
TITOLO 2 - Spese in conto capitale

| 2024: + 200.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 15821 MISURE A CONTRASTO DELL'USURA NEI CONFRONTI DELLE VITTIME - CONTRIBUTO SOSTEGNO PERCORSO USCITA DA STATO SOVRAINDEBITAMENTO L.R. N. 21 DEL 2017 ART. 7/2 COMMA 2
+ 200.000,00
Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2024: - 200.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 970994 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 200.000,00 euro per l'anno 2024

FASIOLO, CARLI

Emendamento modificativo (9.33)

“Nella Tabella I, relativa all'articolo 9, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.”

TABELLA I relativa all'articolo 9

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: + 20.000,00 | 2025: + 20.000,00 | 2026: + 20.000,00 |

CAPITOLO 7045 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (AICCRE) CON SEDE IN UDINE PER LA REALIZZAZIONE DI GEMELLAGGI DI ENTI LOCALI DELLA REGIONE CON ANALOGHI ENTI LOCALI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA E DI STATI IN PRE-ADESIONE L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 2 COMMA 7

+ 20.000,00 2024/2025/2026

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese CORRENTI

| 2024: - 20.000,00 | 2025: - 20.000,00 | 2026: - 20.000,00 |

Cap 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 20.000,00 euro per l'anno 2024

- 20.000,00 euro per l'anno 2025

- 20.000,00 euro per l'anno 2026

MORETUZZO MASSOLINO PUTTO LIGUORI BULLIAN

Emendamento modificativo (9.34)

"Nella Tabella I, relativa all'articolo 9, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella tabella stessa:"

TABELLA I (RELATIVA ALL'ARTICOLO 9)

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 11707 ONERI GESTIONE COMUNITA' VOLONTARIE L.R. N.22 DEL 2022 ART. 9 COMMA 33, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 9 COMMA 27, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 9 COMMA 101, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 10 COMMA

|2024 +1.000.000 |2025 -- |2026 --

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970121 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2024 -1.000.000 |2025 -- |2026 -- |

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (9.35)

"Nella Tabella I, relativa all'articolo 9, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella tabella stessa:"

TABELLA I (RELATIVA ALL' ARTICOLO 9)

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 1833 FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO PER I COMUNI RISULTANTI DA FUSIONE L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 9 COMMA 30, L.R. N. 18 DEL 2015, ART. 62 COMMA 12, L.R. N. 34 DEL 2015, ART. 7 COMMA 39, L.R. N. 45 DEL 2017, ART. 10 COMMA 25, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 10 COMMA 26, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 9, COMMA 36

|2024 --|2025 +1.000.000 |2026 +1.000.000 |

COPERTURA

MISSIONE 20

PROGRAMMA 3

TITOLO 1

970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2024 -- |2025 -1.000.000 |2026 -1.000.000 |

CELOTTI, MENTIL, MARTINES

Subemendamento sostitutivo del subemendamento 9.35.1 (9.35.0.1)

"Nella Tabella I, relativa all'articolo 9, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA I relativa all'Art.9

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Titolo 1 Spese correnti

2024: 5.700.000,00 | 2025: 5.700.000,00 | 2026: 5.700.000,00 |

CAPITOLO 68432 INTEGRAZIONE DELLE RISORSE NELL'AMBITO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DEL COMPARTO UNICO 2022-2024 PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'INCREMENTO DEL SALARIO AGGIUNTIVO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ALTRI ENTI INTERESSATI L.R. N.16 DEL 2023 ART. 9 COMMA 54

+ 5.700.000,00 euro per l'anno 2024

+ 5.700.000,00 euro per l'anno 2025

+ 5.700.000,00 euro per l'anno 2026

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: -5.700.000,00 | 2025: - 5.700.000,00 | 2026: - 5.700.000,00 |

Cap 970121/S NUOVI PROVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 4

- 5.700.000,00 euro per l'anno 2024

- 5.700.000,00 euro per l'anno 2025
- 5.700.000,00 euro per l'anno 2026

CELOTTI, FASIOLO, RUSSO, CARLI

Subemendamento sostitutivo dell'emendamento 9.36 (9.35.1)

"Nella Tabella I, relativa all'articolo 9, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA I relativa all'Art.9

Missione	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Titolo	1	Spese correnti

| 2024: 1.500.000,00 | 2025: 1.500.000,00 | 2026: 1.500.000,00 |

CAPITOLO 68432 INTEGRAZIONE DELLE RISORSE NELL'AMBITO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DEL COMPARTO UNICO 2022-2024 PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'INCREMENTO DEL SALARIO AGGIUNTIVO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ALTRI ENTI INTERESSATI

L.R. N.16 DEL 2023 ART. 9 COMMA 54

- + 1.500.000,00 euro per l'anno 2024
- + 1.500.000,00 euro per l'anno 2025
- + 1.500.000,00 euro per l'anno 2026

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: -1.500.000,00 | 2025: - 1.500.000,00 | 2026: - 1.500.000,00 |

Cap 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 1.500.000,00 euro per l'anno 2024
- 1.500.000,00 euro per l'anno 2025
- 1.500.000,00 euro per l'anno 2026

CELOTTI, FASIOLO, RUSSO, CARLI

Emendamento modificativo (9.36)

"Nella Tabella I, relativa all'articolo 9, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA I relativa all'Art.9

Missione	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Titolo	1	Spese correnti

| 2024: 1.300.000,00 | 2025: 1.300.000,00 | 2026: 1.300.000,00 |

CAPITOLO 68432 INTEGRAZIONE DELLE RISORSE NELL'AMBITO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DEL COMPARTO UNICO 2022-2024 PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'INCREMENTO DEL SALARIO AGGIUNTIVO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ALTRI ENTI INTERESSATI

L.R. N.16 DEL 2023 ART. 9 COMMA 54

+ 1.300.000,00 euro per l'anno 2024

+ 1.300.000,00 euro per l'anno 2025

+ 1.300.000,00 euro per l'anno 2026

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: -1.300.000,00 | 2025: - 1.300.000,00 | 2026: - 1.300.000,00 |

Cap 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 1.300.000,00 euro per l'anno 2024

- 1.300.000,00 euro per l'anno 2025

- 1.300.000,00 euro per l'anno 2026

MARTINES, FASIOLO, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (9.37)

"Nella Tabella I, relativa all'articolo 9, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA I relativa all'Art. 9

Missione	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Titolo	1	Spese correnti

| 2024: 20.000.000,00 | 2025: 20.000.000,00 | 2026: 20.000.000,00 |

CAPITOLO 11705 FONDO UNICO COMUNALE PER IL CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI L.R. N.22 DEL 2022 ART. 9 COMMA 7, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 9 COMMA 6, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 9 COMMA 5, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 10 COMMA 6

+ 20.000.000,00 euro per l'anno 2024

+ 20.000.000,00 euro per l'anno 2025

+ 20.000.000,00 euro per l'anno 2026

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: -20.000.000,00 | 2025: - 20.000.000,00 | 2026: - 20.000.000,00 |

Cap 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 20.000.000,00 euro per l'anno 2024

- 20.000.000,00 euro per l'anno 2025

- 20.000.000,00 euro per l'anno 2026

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Emendamento modificativo (9.37.1)

“Al comma 85 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella I, sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024–2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella F e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente, si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.”

=====

TABELLA I (RELATIVA ALL'ARTICOLO 9)

=====

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 2 – ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

CAPITOLO 5/5546: FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI IN FAVORE DEL RESIANO E DELLE VARIANTI LINGUISTICHE DELLE VALLI DEL NATISONE, DEL TORRE E DELLA VAL CANALE – ANNO 2024 – L.R. 26/2007, ART. 22, C.3.

CASSA	--	2024	+ 35.000,00	2025	--	2026	--

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 5/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

CASSA	--	2024	- 35.000,00	2025	--	2026	--

La consigliera FASIOLO illustra gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.23, 9.24, 9.28 e 9.29.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 9.33 è stato ritirato in precedenza.

L'assessore ROBERTI illustra gli emendamenti 9.1.01, 9.1.0.2, 9.1.0.3, 9.1.0.4, 9.1.1 e 9.10.

Il consigliere MARTINES illustra gli emendamenti 9.1.0.5 e 9.37.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.31.2.

Il consigliere BERNARDIS illustra gli emendamenti 9.9.1, 9.17.1, 9.18 e 9.31.3.

Il consigliere MIANI, dopo aver illustrato gli emendamenti 9.10.0.1, 9.10.1, 9.11, 9.11.1, 9.12 e 9.31.0.1, accoglie la proposta del PRESIDENTE di sospendere la seduta al fine di chiarire la modifica orale sull'emendamento 9.10.1.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 01.29

La seduta riprende alle ore 01.34

Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, dà subito la parola al consigliere MIANI, il quale precisa che l'emendamento 9.10.1 è così modificato oralmente: sostituire la lett. b) con la seguente formulazione "il comma 64 ter è soppresso".

La consigliera BUNA illustra gli emendamenti 9.13 e 9.14 e aggiunge la propria firma, con il consenso del proponente, agli emendamenti 9.11.1 e 9.10.1 (così come testé modificato oralmente).

Il consigliere GIACOMELLI illustra l'emendamento 9.15.

Il consigliere PUTTO illustra l'emendamento orale 9.16 con la seguente modifica orale: *dopo le parole <<La Regione finanzia>> aggiungere le parole <<la promozione del reclutamento,>>.*

Il Relatore di minoranza MORETUZZO illustra gli emendamenti 9.16.1, 9.17, 9.31.2.1 e 9.34.

Il Relatore di minoranza CARLI, dopo aver illustrato l'emendamento 9.20, chiede dei chiarimenti sugli emendamenti della Giunta.

La consigliera CELOTTI illustra gli emendamenti 9.22, 9.27, 9.31, 9.35.0.1, 9.35.1 e 9.36. e nel contempo ritira l'emendamento 9.21.

A questo punto, il PRESIDENTE, nel replicare ad un intervento sull'ordine dei lavori del consigliere MAZZOLINI, richiama l'Aula al rispetto dei tempi contingentati.

Il consigliere CONFICONI illustra l'emendamento 9.25.

Il consigliere FERRARI illustra l'emendamento 9.31.1, cui si aggiunge la firma, con il consenso del proponente, dei Consiglieri del gruppo Lega e del gruppo Fedriga.

Il consigliere BULLIAN illustra l'emendamento 9.35 evidenziandone il nesso con l'emendamento 9.34.

Il consigliere NOVELLI illustra l'emendamento 9.37.1.

In sede di dibattito, il consigliere RUSSO preannuncia un proprio voto favorevole agli emendamenti 9.15 e 9.1.0.4 presentati dalla maggioranza.

Il consigliere PISANI aggiunge, con il consenso dei proponenti, la firma agli emendamenti 9.16.1 e 9.18, il consigliere MAURMAIR agli emendamenti 9.10.0.1 e 9.11.1, e la capogruppo CAPOZZI agli emendamenti 9.6 e 9.37.1.

I consiglieri Martines, Carli, Fasiolo e Mentil, aggiungono, con il consenso del proponente, la propria firma all'emendamento 9.31.1.

Prende la parola, per la Giunta, l'assessore ROBERTI, il quale chiarisce alcuni aspetti emersi nel corso del dibattito e, tra l'altro, propone al primo firmatario di valutare il ritiro dell'emendamento 9.16 al fine di trasformarlo in un Ordine del giorno.

La consigliera CELOTTI ritira gli emendamenti 9.22 e 9.31.

L'assessore ROBERTI risponde a una richiesta di chiarimento del relatore di minoranza CARLI.

La consigliera FASIOLO ritira l'emendamento 9.29.

Intervengono, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (che si limita a svolgere alcune considerazioni sull'articolo), MORETUZZO (che, tra l'altro, esprime parere contrario sugli emendamenti 9.10.0.1, 9.10.1, 9.11, 9.11.1, 9.12, 9.23 e 9.31.1, annuncia l'astensione sugli emendamenti 9.1.0.1, 9.1.0.2, 9.1.0.3, 9.1.0.4, 9.1.1, 9.2 e 9.9.1, nonché richiede il voto per parti dell'emendamento 9.10 sul quale annuncia il voto favorevole sulla lettera A) e invece il voto contrario sulle lettere C) e D) nonché il voto di astensione sulle lettere B) ed E), infine si esprime favorevolmente sugli altri emendamenti).

Il PRESIDENTE, a questo punto, nel voler replicare all'intervento testè effettuato dal Relatore di minoranza Moretuzzo, si sofferma sulle ragioni che portano a valorizzare, magari in maniera anche differente, le città di Trieste e Udine con le loro peculiarità.

Sempre in sede di replica, intervengono il Relatore di minoranza CARLI (che, tra l'altro, esprime un parere contrario sugli emendamenti 9.3, 9.4, 9.5, annuncia l'astensione sugli emendamenti 9.10.0.1 e 9.10.1, ed esprime invece parere favorevole sugli altri emendamenti), i Relatori di maggioranza BASSO (che si esprime a favore degli emendamenti della maggioranza e contrario agli emendamenti della minoranza), CABIBBO, DI BERT, CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (i quali, tutti, si rimettono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Basso).

La consigliera Capozzi, con il consenso del proponente, aggiunge la propria firma all'emendamento 9.37.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti di cui all'articolo 9.

L'emendamento 9.1, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 9.1.0.1, 9.1.0.2, 9.1.0.3 e 9.1.0.4, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 9.1.0.5, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 9.1.1, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera CAPOZZI, l'emendamento di pagina 9.7, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2336: favorevoli 17, contrari 27*).

Gli emendamenti 9.8 e 9.9, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 9.9.1, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE, su richiesta pervenuta, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza MORETUZZO, pone in votazione per parti separate l'emendamento 9.10.

Le lettere A), B), C), D) ed E), poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

Gli emendamenti 9.10.0.1, 9.10.1 come subemendato oralmente, 9.11, 9.11.1, 9.12, 9.13, 9.14 e 9.15, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 9.16, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 9.16.1, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che quindi decade l'emendamento 9.17.

Gli emendamenti 9.17.1 e 9.18, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 9.19 è stato ricollocato (11.2.1).

L'emendamento 9.20, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 9.21 e 9.22 sono stati precedentemente ritirati.

Gli emendamenti 9.23, 9.24 e 9.25, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati

L'emendamento 9.26 è stato ricollocato (Ric. 5.72.4).

Gli emendamenti 9.27 e 9.28, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati

L'emendamento 9.29 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 9.30 è stato ricollocato (Ric. 10.5).

L'emendamento 9.31 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 9.31.0.1, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE, prima di proseguire con la votazione, comunica che in caso di approvazione dell'emendamento 9.31.1, la lettera A) verrà ricollocata in sede di coordinamento all'art. 11.

L'emendamento 9.31.1, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 9.31.2 e 9.31.2.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 9.31.3, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 9.32 è stato ricollocato (11.4.2).

L'emendamento 9.33 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti 9.34, 9.35, 9.35.0.1, 9.35.1, 9.36 e 9.37, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 9.37.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 9, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che si passa ora ad esaminare l'articolo 10 in materia di patrimoni, demanio, servizi generali e sistemi informativi, di competenza dell'assessore Callari.

All'articolo 10 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 10.1 (10.0.1)

"Alla lettera F) dell'emendamento 10.1 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 13, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella J sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella J e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA J (RELATIVA ALL'ARTICOLO 10)

=====

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

68689/S FONDO PER PROMUOVERE AZIONI DIRETTE AD INCENTIVARE IL RICORSO ALL'ASSICURAZIONE PER I DANNI CAUSATI DA EVENTI CALAMITOSI

L.R. N. 16 DEL 2023 ART. 11 COMMA 23

CASSA 0,00 2024 -4.500.000,00 2025 0,00 2026 0,00

970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA	0,00	2024	4.500.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	0,00	2026	0,00

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (10.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 3 dell'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971, come sostituito dal comma 1, dopo le parole << il prezzo di vendita>> sono aggiunte le seguenti: << e il canone di occupazione >>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

B) Dopo il comma 12 è inserito il seguente:

<<12 bis. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 57/1971 è inserito il seguente:

<<Art. 4 bis

(Partenariato pubblico privato per interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare)

1. Al fine di promuovere la valorizzazione e l'ottimale gestione dei propri immobili, l'Amministrazione regionale ha la facoltà di ricorrere a forme di cooperazione pubblico-private per realizzare interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

2. L'individuazione dell'operatore economico avviene a seguito di procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 193 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata, qualora l'operazione economica non possa da sola conseguire l'equilibrio economico finanziario, a cedere in proprietà o costituire altri diritti reali sul bene immobile oggetto di valorizzazione a sostegno dell'iniziativa.>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

C) Dopo il comma 12 è inserito il seguente:

<<12 bis. Alla legge regionale 18 marzo 2011, n.3 (Norme in materia di telecomunicazioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole <<dall'articolo 8, commi 5 e 6>> sono aggiunte le seguenti << e dall'articolo 44, comma 1 quinquies del decreto legislativo 259/2003,>>.

b) all'articolo 19, comma 1, le parole <<, per la manutenzione ordinaria,>> sono sostituite dalle seguenti << e dall'articolo 44, comma 1 quinquies del decreto legislativo 259/2003,>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

D) Dopo il comma 12 è inserito il seguente:

<<12 bis. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) le parole <<Direttore di servizio>> sono sostituite dalle seguenti <<Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di demanio idrico>>."

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

E) Dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

<<12 bis. L'Amministrazione regionale per le finalità di potenziamento dei propri uffici sul territorio goriziano, è autorizzata all'acquisto dell'immobile sito in Gorizia, via Pier Antonio Codelli 9-11.

12 ter. Per le finalità di cui al comma 12 bis, in relazione all'acquisto, è destinata la spesa di 1.500.000 euro per il 2024, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 13. (S/12996)

12 quater. Per le finalità di cui al comma 12 bis, in relazione alle imposte discendenti dall'acquisto, è destinata la spesa di 150.000 euro per il 2024, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 13. (S/1391)>>.

F) Al comma 13, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella J sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella J e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====

TABELLA J (RELATIVA ALL'ARTICOLO 10)

=====

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

TITOLO 1 - Spese correnti

1451/S SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI NECESSARI AL CORRETTO E RAZIONALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI NON PREVISTE IN ALTRE VOCI DI SPESA

- U.1.03.01.02.000 - ALTRI BENI DI CONSUMO

L.C. N. 1 DEL 1963 ART. 8, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 7 COMMA 29

CASSA 0,00 2024 4.000,00 2025 0,00 2026 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2024 4.000,00 2025 0,00 2026 0,00

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

CASSA 0,00 2024 4.000,00 2025 0,00 2026 0,00

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO 1 - Spese correnti

1391/S SPESE PER IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE AI BENI PATRIMONIALI - U.1.02.01.02.000 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

L.R. N. 14 DEL 2023 ART. 10 COMMA 1, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 2 COMMA 5 LETT. D, L.R. N. 2 DEL 2000 ART. 4 COMMA 92, L.R. N. 22 DEL 2010 ART. 14 COMMA 34

CASSA	0,00	2024	150.000,00	2025	0,00	2026	0,00

48920/S IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - DPR 13 DEL 1986 D.PREG. 97 DEL 2018 ART 5
D.P.R. N. 642 DEL 1972

CASSA	0,00	2024	2.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	152.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

CASSA	0,00	2024	152.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

12996/S ACQUISTO FABBRICATI, IMMOBILI, ALLOGGI E ABITAZIONI AD USO STRUMENTALE

L.R. N. 57 DEL 1971 ART. 9, L.R. N. 57 DEL 1971 ART. 7

CASSA	0,00	2024	1.500.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	1.500.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

CASSA	0,00	2024	1.500.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69134/S FONDI PER DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA INTERSOGETTIVA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI E RELATIVE INFRASTRUTTURE DEL SISTEMA DI POMPAGGIO DELL'EX MINIERA DI RAIBIL IN LOCALITA' CAVE DEL PREDIL IN COMUNE DI TARVISIO

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 10

CASSA	0,00	2024	850.000,00	2025	0,00	2026	0,00

69135/S FONDI PER DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA INTERSOGETTIVA PER INTERVENTO DI PROTEZIONE SPONDALE E RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI PONTILE NELL'AREA DEMANIALE MARITTIMA CATASTALMENTE DISTINTA AL FOGLIO N. 101 DEL COMUNE DI MONFALCONE

L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 10

CASSA	0,00	2024	1.450.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2024 2.300.000,00 2025 0,00 20260,00

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

CASSA 0,00 2024 2.300.000,00 2025 0,00 20260,00

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

315/S SPESE PIANO SIIR - SOFTWARE - FONDI REGIONALI

L.R. N. 9 DEL 2011 ART. 9/2 COMMA 3, L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 1 COMMA 2, L.R. N. 23 DEL 2007 ART. 46/2, L.R. N. 19 DEL 2009 ART. 8 COMMA 3, L.R. N. 9 DEL 2011 ART. 4 COMMA 2, L.R. N. 27 DEL 2012 ART. 12, L.R. N. 4 DEL 2023 ART. 6 COMMA 1 LETT. C, L.R. N. 4 DEL 2023 ART. 9 COMMA 1, L.R. N. 4 DEL 2023 ART. 13, L.R. N. 4 DEL 2023 ART. 14 COMMA 3

CASSA 0,00 2024 1.000.000,00 2025 0,00 20260,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2024 1.000.000,00 2025 0,00 20260,00

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

CASSA 0,00 2024 1.000.000,00 2025 0,00 20260,00

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

TITOLO 1 - Spese correnti

1211/S VERSAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME RISCOSE IN TESORERIA - U.1.09.99.01.000 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE o INCASSATE IN ECCESSO - ART. 2033 CODICE CIVILE
R.D. N. 262 DEL 1942

CASSA 0,00 2024 2.000,00 2025 0,00 2026 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2024 2.000,00 2025 0,00 2026 0,00

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

CASSA 0,00 2024 2.000,00 2025 0,00 2026 0,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

CASSA 0,00 2024 4.950.000,00 2025 0,00 20260,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

68689/S FONDO PER PROMUOVERE AZIONI DIRETTE AD INCENTIVARE IL RICORSO ALL'ASSICURAZIONE PER I DANNI CAUSATI DA EVENTI CALAMITOSI
L.R. N. 16 DEL 2023 ART. 11 COMMA 23

CASSA	0,00	2024	4.500.000,00	2025	0,00	2026
	0,00					

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	4.500.000,00	2025	0,00	2026
						0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA	0,00	2024	4.500.000,00	2025	0,00	2026
						0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA	0,00	2024	4.500.000,00	2025	0,00	2026
						0,00

MAURMAIR, DI BERT, BASSO, BALLOCH, TRELEANI, GIACOMELLI, GRILLI, LIRUTTI, BERNARDIS, MAZZOLINI, MORANDINI, POLESELLO

Subemendamento modificativo (10.1.0.1)

"1. Alla lettera A) dell'emendamento 10.1.1 è apportata la seguente modifica:

a) Al comma 12 bis, dopo le parole <<dai danni conseguenti>> sono aggiunte le seguenti: <<agli eventi catastrofali o>>."

Nota: Il presente subemendamento non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (10.1.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

<<12 bis. Per le finalità di cui al comma 23 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2023 n. 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere un incentivo nella misura massima del 50% della spesa sostenuta dalle persone fisiche per assicurare le unità immobiliari a uso residenziale presenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia dai danni conseguenti agli eventi calamitosi di vento, pioggia o grandine sulle coperture, sui cappotti, sugli infissi e sugli impianti fotovoltaici installati a servizio dell'unità abitativa.

12 ter. Possono accedere al contributo le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili assicurati ai sensi del comma precedente.

12 quater. Il contributo è concesso con procedura valutativa a graduatoria a seguito della pubblicazione di apposito bando che tenga conto dell'ISEE del nucleo familiare, della percentuale di contribuzione richiesta e dell'importo delle franchigie previste nella polizza oggetto di contributo.

12 quinquies. Per le finalità comma 12 bis è destinata la spesa complessiva pari a euro 10.000.000, suddivisa in ragione di 5.500.000 euro per l'anno 2024 e 4.500.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia pubblica e piani di edilizia economico - popolare), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del Bilancio per gli anni 2024 – 2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 13.>> (NI S/69195)

B) Dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

<<12 bis. All'articolo 9 bis della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

<<5.1. Restano a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri di cui al comma 5, relativi alle annualità 2020-2021-2022-2023 non ancora corrisposti dagli EDR per la gestione degli spazi loro assegnati in immobili di proprietà regionale.>>.

12 ter. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 5.1 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971, come inserito dal comma 12 bis, è destinata la spesa di 1.065.100 euro, per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 13.>> (NI S/69196)

C) Dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

<<12 bis. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011 n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) è sostituito dal seguente:

<<1. La regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del SIIR tramite Insiel SpA quale società, a totale capitale pubblico. Il perseguimento dello scopo sociale di Insiel è riconosciuto di pubblico interesse.>>

12 ter. All'articolo 9 della legge regionale 14 luglio 2011 n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica <<(Disciplinare di servizio)>> è sostituita dalla seguente: <<(Rapporti tra Regione e Insiel)>>;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità con le quali sono regolati i rapporti tra la Regione e Insiel SpA finalizzati allo sviluppo e alla gestione del SIIR e delle infrastrutture di telecomunicazione.>>;

c) il comma 2 è abrogato;

d) il comma 3 bis è sostituito dal seguente: <<In materia di salute i rapporti tra Regione e Insiel SpA sono regolati da apposita deliberazione di Giunta regionale con i contenuti di cui al comma 1.>>

12 quater. All'articolo 9 bis (Finanziamento) della legge regionale 14 luglio 2011 n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2 le parole <<Per le finalità della presente legge, nell'ambito dei disciplinari di cui all'articolo 9, >> sono sostituite dalle seguenti: << Al fine di garantire il perseguimento dello scopo sociale>> e le parole <<di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<della società>>;

c) al comma 3, prima del primo periodo, è insito il seguente: <<La Regione è inoltre autorizzata a concedere specifici contributi agli investimenti per finanziare la realizzazione di asset suscettibili di ammortamento>>;

d) al comma 4 dopo le parole << comma 8, >> la parola <<e>> è soppressa;

e) al comma 4 dopo le parole <<in favore del pubblico>> sono inserite le seguenti: <<e dalle altre attività svolte in regime di economia di mercato>>;

f) al comma 4 la parola <<contributi>> è sostituita dalla seguente: <<trasferimenti>>.

12 quinquies. All'articolo 12 (Clausola valutativa) della legge regionale 14 luglio 2011 n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente: <<d) attuazione e relative criticità delle modalità di applicazione dell'articolo 9;>>.

12 sexies. Per le finalità di cui all'articolo 9 bis, comma 3, della legge regionale 9/2011, come modificato dal comma 12 quater, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi), Titolo n. 2 (Spese in

conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/290, S/315, S/317).>>

D) Al comma 13, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella J sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella J e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA J (RELATIVA ALL'ARTICOLO 10)

=====

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

TITOLO 2 - Spese in conto capital

315/S SPESE PIANO SIIR - SOFTWARE -FONDI REGIONALI

L.R. N. 9 DEL 2011 ART. 9/2 COMMA 3, L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 1 COMMA 2, L.R. N. 23 DEL 2007 ART. 46/2, L.R. N. 19 DEL 2009 ART. 8 COMMA 3, L.R. N. 9 DEL 2011 ART. 4 COMMA 2, L.R. N. 27 DEL 2012 ART. 12, L.R. N. 4 DEL 2023 ART. 6 COMMA 1 LETT. C, L.R. N. 4 DEL 2023 ART. 9 COMMA 1, L.R. N. 4 DEL 2023 ART. 13, L.R. N. 4 DEL 2023 ART. 14 COMMA 3

CASSA 0,00 2024 1.000.000,00 2025 0,00 2026 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capital

CASSA 0,00 2024 1.000.000,00 2025 0,00 2026 0,00

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

CASSA 0,00 2024 1.000.000,00 2025 0,00 2026 0,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

CASSA 0,00 2024 1.000.000,00 2025 0,00 2026 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

TITOLO 1 - Spese correnti

69195/S INCENTIVI ALLE PERSONE FISICHE PER SPESE DI ASSICURAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI A USO RESIDENZIALE DAI DANNI CONSEGUENTI A EVENTI CALAMITOSI

L.R. N. 16 DEL 2023 ART. 11 COMMA 23

CASSA 0,00 2024 5.500.000,00 2025 4.500.000,00 2026 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2024 5.500.000,00 2025 4.500.000,00 2026 0,00

PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

CASSA 0,00 2024 5.500.000,00 2025 4.500.000,00 2026 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

CASSA	0,00	2024	5.500.000,00	2025	4.500.000,00	2026	0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

68689/S FONDO PER PROMUOVERE AZIONI DIRETTE AD INCENTIVARE IL RICORSO ALL'ASSICURAZIONE PER I DANNI CAUSATI DA EVENTI CALAMITOSI

L.R. N. 16 DEL 2023 MT. 11 GOMMA 2

CASSA	0,00	2024	- 5.500.000,00	2025	0,00	2026	0,00

69196/S FONDO PER NEUTRALIZZARE LE MINORI ENTRATE DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DEGLI EDR DEGLI ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI ASSEGNATI IN IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE
DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011

CASSA	0,00	2024	- 1.065.100,00	2025	0,00	2026	0,00

970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA	0,00	2024	- 2.065.100,00	2025	-4.500.000,00	2026	0,00

TITOLO 1- Spese correnti

CASSA	0,00	2024	- 2.065.100,00	2025	-4.500.000,00	2026	0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA	0,00	2024	- 2.065.100,00	2025	-4.500.000,00	2026	0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA	0,00	2024	- 2.065.100,00	2025	-4.500.000,00	2026	0,00

CAPOZZI

Emendamento modificativo (10.2)

"1. Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

<<10 bis. Al comma 4 dell'articolo 10 della Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026.) le parole <<, e hanno facoltà di riconoscere il diritto di prelazione del concessionario uscente>> sono soppresse."

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: come prospettato durante la discussione dell'emendamento 9.1 al Disegno di Legge n. 9 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026) il diritto di prelazione da riconoscere al concessionario uscente è stato criticato anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, secondo la quale il criterio indicato nell'art. 10 della legge regionale n. 15/2023, riproduce il diritto di insistenza già previsto dal testo dell'art. 37 del Codice della Navigazione, oggi abrogato, in quanto incompatibile con i principi comunitari di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza. Si rende pertanto necessario sopprimere la norma che lascia ai Comuni la facoltà di riconoscere il diritto di prelazione al concessionario uscente per evitare alle amministrazioni locali inutili.

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Emendamento modificativo (10.3)

"1. Dopo il comma 12 dell'articolo 10 sono inseriti i seguenti commi:

<<12 bis. Al fine di favorire lo sviluppo di comunità intelligenti, la Regione è autorizzata a finanziare i Comuni appartenenti all'area interna "Valli del Torre e Natisone", al fine di attuare progetti di digitalizzazione che promuovano la raccolta di buone prassi, il coinvolgimento dei portatori di interesse, l'analisi multidimensionale del grado di maturità tecnologica e la realizzazione di azioni pilota da realizzarsi nei comuni della Regione appartenenti all'area interna "Valli del Torre e Natisone".

12 ter. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di sistemi informativi sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 12 bis.

12 quater. La domanda di finanziamento è inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.

12 quinquies. Per le finalità di cui al comma 12 bis è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 (cap S/ _____), con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 13.>>

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

S/NI

| 2024: + 200.000 | 2025: --- | 2026: ---

CAPITOLO DI COPERTURA:

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2024: - 200.000 | 2025: --- | 2026: ---

Note: Il presente emendamento è volto a finanziare progetti di digitalizzazione di cittadini e imprese nell'Area Interna delle Valli del Torre e del Natisone.

CARLI, MORETTI

Emendamento modificativo (10.4)

"Dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

<<12 bis. Al fine di favorire l'inclusione digitale di tutti i cittadini della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare infrastrutture per la connettività a banda larga nelle aree del territorio regionale sprovviste di adeguata copertura.

12 ter. Le infrastrutture realizzate in attuazione del presente articolo possono essere messe a disposizione degli operatori di rete mobile iscritti al registro degli operatori di comunicazione e concessionari di diritti d'uso delle frequenze per erogare il servizio di telefonia mobile sul territorio italiano.

12 quater. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le condizioni per la realizzazione e la concessione delle predette infrastrutture, garantendo il più ampio accesso alle stesse da parte degli operatori di rete mobile e la miglior continuità del servizio di copertura delle aree di cui al comma 12 bis.

12 quinquies. Per le finalità di cui al comma 19 bis è destinata la spesa di 6.000.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri

servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2016 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 13 (Capitolo di nuova istituzione).>>.”

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 2 Spese conto capitale

| 2024: - 6.000.000,00 | 2025: | 2026: I

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - SPESE CORRENTI
-6.000.000,00 euro per l'anno 2024

POZZO, FASIOLO, RUSSO, MORETTI, COSOLINI, CARLI

Emendamento modificativo (10.5)

“Dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

<<12 bis. La Regione è autorizzata a sostenere finanziariamente gli enti locali che promuovono sportelli di facilitazione digitale, al fine di diminuire il divario digitale esistente e di supportare le fasce di popolazione che non hanno conoscenze adeguate per utilizzare i nuovi canali di accesso alla Pubblica Amministrazione.

12 ter. Con delibera della giunta regionale, da approvare entro 90 giorni previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri per il sostegno di cui al comma 12 bis.

12 quater. Per le finalità previste dal comma 12 bis è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 50.000 euro per il 2024 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>> ”

COPERTURA DA:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: - | 2025: - 2.000.000,00 | 2026: - 2.000.000,00 I

Cap 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 50.000,00 euro per l'anno 2024
- 100.000,00 euro per l'anno 2025
- 100.000,00 euro per l'anno 2026

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (10.6)

“Dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

<<12 bis) Alla Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), Capo III, è inserito

<<Art.17 ter

(Strategia urgente di sviluppo della rete mobile nelle cd. zone bianche).

L'Amministrazione regionale nell'ambito della Strategia redige una Pianificazione triennale di mappatura delle zone bianche e di realizzazione di infrastrutture passive destinate a ospitare impianti radioelettrici per la telefonia mobile.

1. La mappa aggiornata, di cui al precedente comma, delle aree (denominate pixel) non servite con velocità di picco inferiore ai 30Mbit/s viene realizzata annualmente incrociando le mappe esistenti e procedendo con un audit di Comuni, cittadini e gestori delle comunicazioni al fine di individuare le zone abitate o strategiche su cui intervenire nel rispetto dell'Art. 17 bis.

2. La mappatura delle aree bianche, non coperte dalla rete mobile ed a fallimento di mercato, in cui sono assenti interventi di investimento di operatori privati, viene affidata alle strutture regionali con capofila Insiel.

3. I pixel abitati con velocità di picco inferiore a 30Mbit/s vengono poi catalogati in una graduatoria in ordine decrescente seguendo il numero di cittadini residenti ed attività produttive.

4. A seguito della redazione della Strategia urgente di sviluppo della rete mobile nelle cd. zone bianche, entro il 30 giugno 2025, nella sezione Telecomunicazioni del sito della Regione Friuli Venezia Giulia verrà pubblicata la Mappa regionale aggiornata delle aree bianche abitate.

5. L'Amministrazione Regionale tramite la Strategia ed il suo piano attuativo triennale redatto dalla Giunta regionale si impegnano a realizzare le infrastrutture per la connessione mobile delle zone bianche secondo i criteri del comma 5 o secondo motivate strategie di sviluppo di macro-aree interne>>.

121 ter. Per le finalità di cui alla Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 come modificata dal comma 121 è destinata la spesa complessiva di 10.000.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000.000 di euro per l'anno 2024 e 7.000.000 per al 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 122. (NI S/ _____) >>."

Nota: In aggiunta alle norme FOSMIT e ai fondi attualmente previste da Piano BUL, Piano Italia 1 Giga e Piano Italia 5G la Regione Fvg non ha ancora contezza dei pixel dove non è presente la rete internet ed il segnale mobile e dove contemporaneamente vi sono attività agricole, di imprenditoria o dove vi risiedono cittadini; se analizzata analiticamente la "Mappatura reti mobili 2021" (Mappa delle aree - pixel - non servite o servite con velocità di picco inferiore a 30Mbit/s al 2026) risulta non completa e non consona in quanto diverse aree abitate o soggette ad attività imprenditoriali seppur rurali, di montagna e delle aree interne risultano essere qualificate come "aree agricole" o addirittura come "aree non abitate".

Il divario digitale è un problema segnalato anche dall'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (Uncem) oltre che direttamente dai comuni, dai cittadini e dalle attività imprenditoriali della nostra Regione.

La Regione attraverso la Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 e successive modificazioni grazie alla propria autonomia regionale "disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica e il controllo degli impianti e delle infrastrutture per le telecomunicazioni". In particolare, all'articolo 3 comma d

"definisce gli indirizzi e i criteri generali per la programmazione relativa alla localizzazione degli impianti per la telefonia mobile".

All'articolo 17 della 3/2011 è previsto che "L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare infrastrutture passive destinate a ospitare impianti radioelettrici per la telefonia mobile e la connettività a banda larga nelle aree del territorio regionale sprovviste di adeguata copertura e rispetto alle quali non sono previsti programmi credibili di sviluppo"

I cittadini secondo la stessa legge sono dotati dei seguenti diritti:

- a) il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
- b) il diritto dei cittadini all'accesso alle informazioni e alla rete internet;
- c) un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione sul territorio regionale degli impianti;
- d) i servizi di telecomunicazione agli utenti sul territorio della regione.

La Regione visto lo spopolamento ed il divario digitale – sfruttando la propria autonomia e la capacità di pianificazione - deve favorire la connettività delle aree abitate ed imprenditoriali delle aree interne e di montagna attraverso una mappatura ed una messa a bando dei lotti di pixel seguendo il principio delle zone maggiormente abitate e sprovviste di rete mobile. Lo

stanziamento previsto per il 2025 è di 10 milioni di euro di fondi regionali che possono essere integrati da quelli dei piani già presenti a livello italiano ed europeo con il PNRR.

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO 970994/S

NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 Art. 49

2024	- 3.000.000,00	2025 - 7.000.000,00

L'assessore CALLARI illustra gli emendamenti 10.0.1, 10.1 e 10.1.1.

Il consigliere MAURMAIR illustra l'emendamento 10.1.0.1.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 10.2.

Il consigliere NOVELLI illustra l'emendamento 10.3.

Il Relatore di minoranza CARLI illustra l'emendamento 10.4.

Il consigliere POZZO illustra l'emendamento 10.5 (RIC. ex 9.30).

La consigliera PELLEGRINO illustra l'emendamento 10.6 (RIC. ex 5.13).

Conclusasi così l'illustrazione degli emendamenti, in sede di discussione intervengono i consiglieri PISANI (il quale, tra l'altro, richiede, con il consenso del proponente, la sottoscrizione dell'emendamento 10.3 e ringrazia l'assessore Callari, la Direzione e tutti gli uffici dell'assessorato per quanto fatto per il Narodni Dom di Trieste) e BULLIAN (il quale, tra l'altro, chiede ulteriori informazioni sull'acquisto dell'immobile a Gorizia e a cosa verrebbe destinato).

Per il proprio intervento di replica, interviene, quindi, l'assessore CALLARI, il quale, tra l'altro, risponde al consigliere Bullian, svolge poi alcune considerazioni sull'emendamento 10.2 della consigliera Capozzi, si compiace per l'emendamento 10.3 del consigliere Novelli e chiede il ritiro degli emendamenti 10.4 e 10.6, con la contestuale presentazione di un Ordine del giorno, ed infine preannuncia un parere contrario per l'emendamento 10.5.

A questo punto, il Relatore di minoranza CARLI ritira l'emendamento 10.4.

Il consigliere POZZO chiede di sottoscrivere, con il consenso del proponente, l'emendamento 10.3.

La consigliera PELLEGRINO, raccogliendo l'invito dell'assessore Callari, ritira l'emendamento 10.6 e specifica di non poter presentare un Ordine del giorno, in quanto ha già esaurito quelli a sua disposizione.

La consigliera FASIOLO, nell'ambito di un proprio intervento, si complimenta con l'assessore Callari per l'acquisto dell'edificio di Gorizia.

Intervengono, quindi, per la replica, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale, tra l'altro, chiede di sospendere la seduta e di proseguire il giorno successivo e dichiara di non avere indicazioni di voto), MORETUZZO (favorevole agli emendamenti 10.0.1, 10.1.0.1, 10.3 e 10.5, chiede il voto per parti per l'emendamento 10.1 – favorevole sulle lettere a), b), c) e d), astenuto sulle lettere e) e f) - e per l'emendamento 10.1.1 – favorevole sulle lettere a) e b), astenuto sulle lettere c) e d), astenuto sull'emendamento 10.2) e CARLI (favorevole agli emendamenti 10.0.1, 10.1.0.1, 10.3 e 10.5, chiede il voto per parti per l'emendamento 10.1 – favorevole sulle lettere a), b), c) e d), astenuto sulle lettere e) e f) - e per l'emendamento 10.1.1 – favorevole sulle lettere a) e b), astenuto sulle lettere c) e d), astenuto sull'emendamento 10.2), i Relatori di maggioranza BASSO (il quale esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.0.1, 10.1, 10.1.0.1, 10.1.1, 10.3 e parere contrario sugli emendamenti 10.2 e 10.5), CABIBBO e DI BERT (i quali si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Basso).

Il PRESIDENTE, sulla richiesta di aggiunta firme di tutto il gruppo della Lega Salvini all'emendamento 10.1.0.1, presentata dal Relatore di maggioranza CALLIGARIS, precisa che in fase di replica non è più possibile, ma dispone di procedere alla verbalizzazione del sostegno di tutto il gruppo Lega Salvini all'emendamento 10.1.0.1.

Sempre in sede di replica, il Relatore di maggioranza CALLIGARIS accoglie la verbalizzazione proposta dal Presidente e si unisce alle valutazioni del Relatore di maggioranza Basso.

L'assessore CALLARI si unisce alle valutazioni del Relatore di maggioranza Basso.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 10.

L'emendamento 10.0.1, posto in votazione, è approvato.

L'emendamento 10.1, come in precedenza richiesto dai Relatori di minoranza Moretuzzo e Carli, viene posto in votazione per parti separate.

Le lettere a), b), c), d), poste in votazione unitamente, vengono approvate.

Le lettere e) e f), poste in votazione unitamente, vengono approvate.

L'emendamento 10.1.0.1, posto in votazione, è approvato.

L'emendamento 10.1.1, come in precedenza richiesto dai Relatori di minoranza Moretuzzo e Carli, viene posto in votazione per parti separate.

Le lettere a) e b), poste in votazione unitamente, vengono approvate.

Le lettere c) e d), poste in votazione unitamente, vengono approvate.

L'emendamento 10.2, posto in votazione, non è approvato.

L'emendamento 10.3, posto in votazione, è approvato.

L'emendamento 10.4 è stato in precedenza ritirato.

L'emendamento 10.5, posto in votazione, non è approvato.

L'emendamento 10.6 è stato in precedenza ritirato.

L'articolo 10, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che si passa ora ad esaminare l'articolo 11 in materia di servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili, di competenza dell'assessore Zilli.

All'articolo 11 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 11.1 (11.0.1)

"Alla lettera D) dell'emendamento 11.1 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 13, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella K sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella K e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL'ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO: 1 - Spese correnti

S/970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2024 -1.720.000,00 2025 0,00 2026 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

TITOLO: 2 - Spese in conto capitale

S/14959 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, NONCHÉ PER INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DI SOGGETTI PRIVATI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO E DEL RUGBY, A FAVORE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CON SEDE LEGALE OPERATIVA NEL FRIULI VENEZIA GIULIA

L.R. N. 22 DEL 2022 ART. 6 COMMA87

CASSA 0,00 2024 -1.720.000,00 2025 0,00 2026 0,00

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (11.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti commi:

<<12 bis. In relazione agli incentivi per funzioni tecniche, nelle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture, si applica la disciplina di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), secondo quanto disposto dai commi 12 ter, 12 quater e 12 quinquies.

12 ter. La Giunta regionale disciplina i criteri di determinazione e di riparto degli incentivi per funzioni tecniche per servizi e forniture di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 36/2023.

12 quater. Le procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere b) del decreto legislativo 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro, non concorrono all'alimentazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 36/2023 e in relazione alle stesse non vengono liquidati gli incentivi.

12 quinquies. In conformità a quanto disposto dall'articolo 226 del decreto legislativo 36/2023, il comma 12 bis e la disciplina di cui al comma 12 ter si applicano a decorrere dall'1 luglio 2023.

12 sexies. All'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

B) Dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

<<12 bis. Ai fini della definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva di Comparto, ai dipendenti di cui all'art. 15, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura) può essere riconosciuto, all'atto dell'inquadramento nel ruolo regionale dei dipendenti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dalla predetta disciplina contrattuale, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile con le modalità e le misure previste dalla disciplina contrattuale medesima.

12 ter. La contrattazione collettiva di cui al comma 12 bis, ai fini della rappresentatività sindacale di cui all'art. 33 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), si svolge con l'intervento anche delle organizzazioni sindacali di categoria di Federculture maggiormente rappresentative a livello regionale.>>.

12 quater. Per le finalità di cui al comma 12 bis, si provvede a valere per gli anni 2025 e 2026 sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/3557-3570-3574-3576-3579-9699-68560)>>.

C) All'articolo 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: <<è destinata la spesa di 7 milioni>> sono sostituite dalle parole: <<è destinata l'ulteriore spesa di 12 milioni>>; (S/35913)

b) al comma 3 le parole: <<7 milioni>> sono sostituite dalle parole: <<12 milioni>>. (E/35913)

D) Al comma 13, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella K sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella K e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo.

Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

TABELLA K (RELATIVA ALL'ARTICOLO 11)

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

TITOLO 1 - Spese correnti

3557/S STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DI CARATTERE CONTINUATIVO AL PERSONALE REGIONALE E COMANDATO, NONCHÉ A QUELLO ASSUNTO MEDIANTE CONTRATTI REGOLATI DALLE NORME SULL'IMPIEGO PRIVATO, NONCHÉ CONGUAGLI EFFETTUATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 241/1997 COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 490/1998 - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDI PARTE FISSA - RETRIBUZIONI IN DENARO - U.1.01.01.01.000 - RETRIBUZIONI IN DENARO

L.R. N. 53 DEL 1981, L.R. N. 49 DEL 1984, L.R. N. 33 DEL 1987, L.R. N. 7 DEL 1988, L.R. N. 5 DEL 1990, L.R. N. 11 DEL 1990, L.R. N. 55 DEL 1990, L.R. N. 11 DEL 1992, L.R. N. 25 DEL 1992, L.R. N. 33 DEL 1993, L.R. N. 39 DEL 1993, L.R. N. 5 DEL 1994, L.R. N. 8 DEL 1995, L.R. N. 35 DEL 1995, L.R. N. 36 DEL 1995, L.R. N. 18 DEL 1996, L.R. N. 19 DEL 1996, L.R. N. 20 DEL 1996, L.R. N. 42 DEL 1996, L.R. N. 29 DEL 1997, L.R. N. 31 DEL 1997, L.R. N. 6 DEL 1998, L.R. N. 17 DEL 1998, L.R. N. 9 DEL 1999, L.R. N. 8 DEL 2000, L.R. N. 13 DEL 2000, L.R. N. 11 DEL 2001, L.R. N. 16 DEL 2001, L.R. N. 21 DEL 2001, L.R. N. 14 DEL 2002, L.R. N. 16 DEL 2002, L.R. N. 20 DEL 2002, L.R. N. 8 DEL 2004, L.R. N. 17 DEL 2004, L.R. N. 19 DEL 2004, L.R. N. 20 DEL 2004 ART. 24, L.R. N. 20 DEL 2004 ART. 24 COMMA 2, L.R. N. 8 DEL 2005, L.R. N. 15 DEL 2005 ART. 5 COMMA 25, L.R. N. 18 DEL 2005, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 11, L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 13 COMMA 1, L.R. N. 2 DEL 2006 ART. 9 COMMA 19, L.R. N. 2 DEL 2006 ART. 9 COMMA 20, L.R. N. 19 DEL 2006 ART. 18 COMMA 1, L.R. N. 19 DEL 2006 ART. 38 COMMA 1, L.R. N. 19 DEL 2006 ART. 38 COMMA 3, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 1 COMMA 1, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 4 COMMA 1, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 4 COMMA 2, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 4 COMMA 3, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 4 COMMA 4, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 4 COMMA 5, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 5 COMMA 3, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 5 COMMA 6, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 7 COMMA 11, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 7 COMMA 13, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 7 COMMA 51, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 7 COMMA 52, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 7 COMMA 54, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 7 COMMA 56, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 7 COMMA 57, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 7 COMMA 58, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 14 COMMA 38, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 14 COMMA 49, L.R. N. 13 DEL 2015 ART. 35 COMMA 3, L.R. N. 2 DEL 2016 ART. 13 COMMA 1, L.R. N. 19 DEL 2021 ART. 34

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	270.383,91	2026	270.383,91

3570/S COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE REGIONALE E COMANDATO NONCHÉ COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' DEI DIPENDENTI REGIONALI - STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - U.1.01.01.01.000 - RETRIBUZIONI IN DENARO

L.R. N. 13 DEL 2015 ART. 35 COMMA 3, L.R. N. 53 DEL 1981 ART. 219, D.D.L. N. 1 LEG. 99, L.R. N. 49 DEL 1984 ART. 36, L.R. N. 20 DEL 1996 ART. 4, L.R. N. 20 DEL 1996 ART. 5, L.R. N. 20 DEL 1996 ART. 6, L.R. N. 20 DEL 1996 ART. 7, L.R. N. 20 DEL 1996 ART. 8, L.R. N. 20 DEL 1996 ART. 9, L.R. N. 20 DEL 1996 ART. 11, L.R. N. 17 DEL 1998 ART. 10 COMMA 1, L.R. N. 18 DEL 1998 ART. 1, L.R. N. 9 DEL 1999 ART. 62, L.R. N. 2 DEL 2002 ART. 175, L.R. N. 14 DEL 2002 ART. 72, L.R. N. 20 DEL 2003 ART. 18 COMMA 1, L.R. N. 17 DEL 2004 ART. 13 COMMA 1, L.R. N. 17 DEL 2004 ART. 14 COMMA 1, L.R. N. 19 DEL 2004 ART. 7 COMMA 32, L.R. N. 19 DEL 2004 ART. 7 COMMA 33, L.R. N. 8 DEL 2005 ART. 10 COMMA 1, L.R. N. 20 DEL 2004 ART. 24, L.R. N. 21 DEL 2005 ART. 15, L.R. N. 2 DEL 2006 ART. 9 COMMA 19, L.R. N. 2 DEL 2006 ART. 9 COMMA 20, L.R. N. 17 DEL 2004 ART. 13 COMMA 2/ 2, L.R. N. 20 DEL 2004 ART. 24 COMMA 2, L.R. N. 19 DEL 2006 ART. 38 COMMA 1, L.R. N. 19 DEL 2006 ART. 38 COMMA 3, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 1 COMMA 1, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 4 COMMA 1, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 4 COMMA 2, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 4 COMMA 3, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 4 COMMA 4, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 4 COMMA 5, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 7 COMMA 11, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 7 COMMA 13, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 7 COMMA 54, L.R. N. 24 DEL 2009 ART. 13 COMMA 24, L.R. N. 24 DEL 2009 ART. 13 COMMA 25, L.R. N. 24 DEL 2009 ART. 13 COMMA 26

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	8.000,00	2026	8.000,00

3574/S INDENNITA' DERIVANTI DAGLI ISTITUTI ECONOMICI EX ART. 4 DEL DOCUMENTO STRALCIO AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ENTE 1998-2001 AREA NON DIRIGENZIALE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - U.1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO
L.R. N. 20 DEL 2002 ART. 4, L.R. N. 1 DEL 2004 ART. 7 COMMA 64, L.R. N. 1 DEL 2004 ART. 7 COMMA 65

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	28.904,94	2026	28.904,94

3576/S INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO REGIONALE E NAZIONALE, COMPRESE LE INDENNITA' CHILOMETRICHE, DI TRASFERIMENTO ED ANALOGHE, AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L' AMMINISTRAZIONE REGIONALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TRASFERTE IN ITALIA - U.1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA

L.R. N. 13 DEL 2015 ART. 35 COMMA 3, L.R. N. 26 DEL 2018 ART. 9 COMMA 1, L.R. N. 53 DEL 1981 ART. 219, D.D.L. N. 1 LEG. 99, L.R. N. 31 DEL 1997 ART. 19 COMMA 3, L.R. N. 17 DEL 1998 ART. 10 COMMA 1, L.R. N. 9 DEL 1999 ART. 62, L.R. N. 25 DEL 1999 ART. 16 COMMA 1, L.R. N. 1 DEL 2000 ART. 17, L.R. N. 2 DEL 2002 ART. 175, L.R. N. 14 DEL 2002 ART. 72, L.R. N. 20 DEL 2003 ART. 18 COMMA 1, L.R. N. 17 DEL 2004 ART. 13 COMMA 1, L.R. N. 17 DEL 2004 ART. 13 COMMA 2/ 2, L.R. N. 17 DEL 2004 ART. 14 COMMA 1, L.R. N. 2 DEL 2006 ART. 9 COMMA 19, L.R. N. 2 DEL 2006 ART. 9 COMMA 20, L.R. N. 20 DEL 2004 ART. 24 COMMA 2, L.R. N. 19 DEL 2006 ART. 38 COMMA 1, L.R. N. 19 DEL 2006 ART. 38 COMMA 3, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 1 COMMA 1, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 4 COMMA 1, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 4 COMMA 2, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 4 COMMA 3, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 4 COMMA 4, L.R. N. 23 DEL 2006 ART. 4 COMMA 5, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 7 COMMA 11, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 7 COMMA 13, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 7 COMMA 16, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 7 COMMA 18, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 7 COMMA 54, L.R. N. 24 DEL 2009 ART. 13 COMMA 24, L.R. N. 24 DEL 2009 ART. 13 COMMA 25, L.R. N. 24 DEL 2009 ART. 13 COMMA 26

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	4.551,23	2026	4.551,23

9699/S ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE, NONCHÉ CONFERIMENTI AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELLE QUOTE DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
L.R. N. 13 DEL 2021 ART. 9 COMMA 35, L.R. N. 13 DEL 2021 ART. 9 COMMA 34, L.R. N. 52 DEL 1980 ART. 4/2, L.R. N. 53 DEL 1981, L.R. N. 2 DEL 2016 ART. 13 COMMA 1, L.R. N. 26 DEL 2018 ART. 9 COMMA 1, L.R. N.14 DEL 2021 ART. 4 COMMA 2, L.R. N.19 DEL 2021 ART. 34 COMMA 7

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	80.708,25	2026	80.708,25

68560/S ONERI RELATIVI AL VERSAMENTO DELL' IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
L.R. N. 13 DEL 2021 ART. 9 COMMA 34, L.R. N. 13 DEL 2021 ART. 9 COMMA L.R. N. 13 DEL 2021 ART. 9 COMMA 34, L.R. N. 13 DEL 2021 ART. 9 COMMA

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	7.451,67	2026	7.451,67

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	400.000,00	2026	400.000,00

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	400.000,00	2026	400.000,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	400.000,00	2026	400.000,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

TITOLO 1 - Spese correnti

5453/S FINANZIAMENTO ALL'ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ERPAC) PER L'ATTIVITA' E LE SPESE DI FUNZIONAMENTO

L.R. N. 14 DEL 2023 ART. 10 COMMA 4, L.R. N. 2 DEL 2016 ART. 3 COMMA 2/2, L.R. N. 2 DEL 2016 ART. 14 COMMA 1 LETT. A, L.R. N. 22 DEL 2016 ART. 6 COMMA 1, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 7 COMMA 19, L.R. N.19 DEL 2021 ART. 32, L.R. N.13 DEL 2021 ART. 6 COMMA 21, L.R. N. 2 DEL 2016 ART. 4/2

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	-400.000,00	2026	-400.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	-400.000,00	2026	-400.000,00

PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	-400.000,00	2026	-400.000,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	-400.000,00	2026	-400.000,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

35913/S FINANZIAMENTO A COMUNI FINALIZZATO ALL'ANTICIPAZIONE DI RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINANZIATI DA RISORSE STATALI O COMUNITARIE

L.R. N. 22 DEL 2022 ART. 12 COMMA 6

CASSA	0,00	2024	5.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

CASSA	0,00	2024	5.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

CASSA	0,00	2024	5.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

CASSA	0,00	2024	5.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 -Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

68556/S FONDO ANALIZZATO A NEUTRALIZZARE L'EVENTUALE MANCATO INTROITO DELLE RATE DI RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE CONCESSA AI COMUNI PER PROGETTI PNRR

L.R. N. 16 DEL 2023 ART. 12

CASSA 0,00 2024 0,00 2025 0,00 2026 5.000.000,00

970069/S FONDO ANALIZZATO A NEUTRALIZZARE L'EVENTUALE MANCATO INTROITO DELL'ANTICIPAZIONE FINANZIARIA AGLI ENTI LOCALI A SOSTEGNO DELLE SPESE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 5

CASSA 0,00 2024 0,00 2025 0,00
2026 0,00 2027 700.000,00

970 121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2024 -67.144.824,00 2025 -15.340.000,00 2026 -7.300.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2024 -67.144.824,00 2025 -15.340.000,00 2026 -7.300.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

9601/S FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI AMMESSI O AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO COMUNITARIO E PARCO PROGETTI FONDI REGIONALI - DI PARTE CAPITALE
L.R. N. 21 DEL 2007 ART. 19 COMMA 1

CASSA 0,00 2024 0,00 2025 0,00 2026 0,00 2027 -100.000,00 2028 -100.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2024 0,00 2025 0,00 2026 0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2024 -67.144.824,00 2025 -15.340.000,00 2026 -2.310.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2024 -67.144.824,00 2025 -15.340.000,00 2026 -2.310.000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico

PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TITOLO 1 - Spese correnti

1568/S INTERESSI, SPESE ED ONERI ACCESSORI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO – U.1.07.05.04.000 – INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE
L.C. N. 1 DEL 1963 ART. 7, L.C. N. 1 DEL 1963 ART. 52

CASSA 0,00 2024 0,00 2025 0,00 2026 0,00 2029 100.000,00 2030
100.000,00 2031 100.000,00 2032 100.000,00
2033 100.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2024 0,00 2025 0,00 2026 0,00

PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

CASSA 0,00 2024 0,00 2025 0,00 2026 0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico

CASSA 0,00 2024 0,00 2025 0,00 2026 0,00

CALLIGARIS, GIACOMELLI, GRILLI, CABIBBO, MORETTI, MORETUZZO, CAPOZZI

Emendamento modificativo (11.2)

"A) Dopo il comma 12 dell'articolo il sono inseriti i seguenti:

<<12 bis. All'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: <<e non scorporabili né quantificabili separatamente, quali la copertura assicurativa dell'immobile e la pulizia dei locali>>, sono soppresse.

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Al fine di concorrere all'equilibrio economico finanziario dell'attività del concessionario, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere il contributo previsto dall'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) nella misura massima di 45.000 euro annui.>>.

12 ter. Le disposizioni di cui al comma 12 bis si applicano ai contratti di concessione stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

12 quater. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11/2011, come modificato dal disposto di cui al comma 12 bis, è accantonata la spesa complessiva di 32.500 euro, suddivisa in ragione di 2.500 euro per l'anno 2024 e 15.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 11. (5/970121)

12 quinquies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 11/2011, come inserito dal comma 12 bis, fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.>>."

Nota a commento: L'emendamento intende chiarire quali spese sono a carico del concessionario e quali a carico dell'Amministrazione e inoltre prevede l'applicazione dell'istituto previsto dal Nuovo Codice dei contratti pubblici per garantire l'equilibrio economico finanziario del concessionario.

MORETTI, FASIOLO, PISANI, CARLI

Emendamento modificativo (11.2.1)

"Dopo il comma 64 è aggiunto il seguente:

<<64 bis. Al comma 13 bis dell'articolo 1 quinquies della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 dopo le parole <<mediante apposita convenzione>> sono aggiunte le seguenti: <<non onerosa per gli enti locali>>.>>"

Nota: L'emendamento non comporta oneri finanziari.

CALLIGARIS, GIACOMELLI, GRILLI, CABIBBO, MORETTI, MORETUZZO, CAPOZZI

Emendamento modificativo (11.3)

"Dopo il comma 12 dell'art.11 sono inseriti i seguenti:

<<12 bis. All'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n.13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 21, dopo le parole: <<istituiti o costituiti>> sono inserite le seguenti: <<con atto pubblico o scrittura privata registrata>>;

b) alla lettera b) del comma 21 bis, dopo le parole: <<comunque denominati>> sono aggiunte le seguenti: <<o enti partecipati dagli stessi>>;

c) alla lettera c) del comma 21 bis, dopo le parole: <<comunque denominati>> sono aggiunte le seguenti: <<o enti partecipati dagli stessi>>;

d) alla lettera d) del comma 21 bis, le parole: <<a eccezione di quelle iscritte ai registri del CONI e RUNTS>>, sono soppresse.

12 ter. Le modifiche introdotte al comma 12 bis non si applicano alle domande già presentate al momento dell'entrata in vigore della presente legge.>>."

Nota di commento: Le modifiche introdotte dal presente emendamento chiariscono e semplificano il testo normativo e dettano una norma per l'applicazione transitoria delle modifiche.

Il presente emendamento non comporta oneri.

FASIOLO

Emendamento modificativo (11.4)

"Nella Tabella K, relativa all'articolo 11, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

Missione	19	Relazioni internazionali
Programma	02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2024: + 1.000.000,00 | 2025: --- | 2026: ---

CAPITOLO 68603 INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2021-2027 TRASFERIMENTI A GECT - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL BANDO FONDO PICCOLI PROGETTI GO!2025 REGOLAMENTO C.E.E. N.1060 DEL 2021, L.R. N.16 DEL 2023 ART. 12 COMMA 21, REGOLAMENTO C.E.E. N.1059 DEL 2021

+ 1.000.000,00 euro per l'anno 2024"

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2024: - 1.000.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2024

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (11.4.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 12 è inserito il seguente:

<<12 bis. Al comma 3 dell'articolo 5 sexies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), le parole: <<attività dirigenziali>> sono sostituite dalle seguenti: <<funzioni direttive>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

B) Dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

<<12 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 18/2016, nell'ambito del contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia relativo al triennio 2022-2024, al fine di definire i nuovi ordinamenti professionali anche mediante tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno, gli enti del Comparto unico possono destinare apposite risorse finanziarie nel limite di una spesa non superiore alle percentuali indicate nei commi 12 ter e 12 quater calcolate sul monte salari 2021 relativo al proprio personale non dirigente sulla base dei dati comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

12 ter. Per l'amministrazione regionale, il limite di spesa di cui al comma 12 bis è pari allo 0,20% del monte salari relativo all'anno 2021.

12 quater. Per gli altri enti del Comparto unico, il limite di spesa di cui al comma 12 bis è pari all'1% del monte salari relativo all'anno 2021.

12 quinquies. Nei limiti di quanto previsto al comma 12 ter, le risorse di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 16/2023, sono integrate, a decorrere dal 2025, della somma di 320.000 euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione regionale, con facoltà di utilizzo entro il periodo transitorio stabilito nel CCRL 2022-2024.

12 sexies. Per il personale dipendente degli enti del Comparto diversi dalla Regione si provvede, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 18/2016, mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative al CCRL 2022-2024 definite ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 16/2023.

12 septies. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 18/2016, in relazione a quanto disposto dai commi 12 bis, 12 ter e 12 quinquies è destinata la spesa complessiva di 640.000 euro suddivisa in ragione di 320.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 13. (S/19585)>>.

C) Dopo il comma 12, è inserito il seguente:

<<12 bis. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali) le parole <<componente di più di un organo di controllo >> sono sostituite dalle seguenti <<componente di più di tre organi di controllo>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

D) Al comma 13, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella K sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella K e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo.

Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.”

TABELLA K (RELATIVA ALL'ARTICOLO 11)

MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 10 – Risorse umane

TITOLO 1 - Spese correnti

19585/S FONDO PER L'ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER IL TRIENNIO 2022 - 2024 DEL PERSONALE REGIONALE, IVI COMPRESA L'AREA DIRIGENZIALE

L.R. N. 16 DEL 2023 ART. 12 COMMA 1, L.R. N. 13 DEL 2022 ART. 9 COMMA 44, L.R. N. 53 DEL 1981, L.R. N. 31 DEL 2017 ART. 11 COMMA 6

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	320.000,00
2026	320.000,00				

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	320.000,00	2026	320.000,00

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	320.000,00	2026	320.000,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	320.000,00	2026	320.000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

13512/S FONDO POR FESR 2021-2027 PARCO PROGETTI - FONDI REGIONALI – CAPITALE

L.R. N. 14 DEL 2015 ART. 1 COMMA 2 LETT. D

CASSA	0,00	2024	991.180,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	991.180,00	2025	0,00	2026	0,00

PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

CASSA	0,00	2024	991.180,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

CASSA	0,00	2024	991.180,00	2025	0,00	2026	0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

69197/S FONDO FINALIZZATO A NEUTRALIZZARE L'EVENTUALE MANCATO INTROITO DELL'ANTICIPAZIONE FINANZIARIA ALL'ASSOCIAZIONE AMIS DI TRIESTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ENTE
L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 8

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	0,00	2026	0,00	2027	60.000,00	2028	60.000,00
		2029	60.000,00	2030	60.000,00						

970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2021 ART. 49

CASSA	0,00	2024	-991.180,00	2025	-320.000,00	2026	-260.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	-991.180,00	2025	-320.000,00	2026	-260.000,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA	0,00	2024	-991.180,00	2025	-320.000,00	2026	-260.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA	0,00	2024	-991.180,00	2025	-320.000,00	2026	-260.000,00

CARLI, MORETTI, FASIOLO, COSOLINI, CELOTTI
Emendamento modificativo (11.4.2)

"Nella Tabella K, relativa all'articolo 11, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA K relativa all'articolo 11

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana
TITOLO 2 - Spese in conto capitale

| 2024: + 200.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 15821 MISURE A CONTRASTO DELL'USURA NEI CONFRONTI DELLE VITTIME - CONTRIBUTO SOSTEGNO PERCORSO USCITA DA STATO SOVRAINDEBITAMENTO L.R. N. 21 DEL 2017 ART. 7/2 COMMA 2
+ 200.000,00"

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2024: - 200.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 970994 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 200.000,00 euro per l'anno 2024

PUTTO, LIGUORI, MORETUZZO, BULLIAN, MASSOLINO

Emendamento modificativo (11.5)

"TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma 03 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 15805 FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI VALENZA TERRITORIALE, AFFERENTI A TEMATICHE DI INTERESSE ESPRESSE DAL PARTENARIATO TERRITORIALE ALL'AUTORITA' DI GESTIONE NEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE 2021/2027 COFINANZIATO DAL FESR: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE PER PROGETTI DI INVESTIMENTO DI VALENZA TERRITORIALE DI INIZIATIVA PUBBLICA SOVRACOMUNALE L.R. N. 14 DEL 2015 ART. 7/3 COMMA 3/3, L.R. N. 14 DEL 2015 ART. 7/3 COMMA 3/2

2024 +60.000.000,00	2025 +60.000.000,00	2026 +60.000.000,00

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 3 Altri fondi

Titolo 1 Spese correnti

2024: -60.000.000,00	2025: -60.000.000,00	2026: -60.000.000,00

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI – PARTE INVESTIMENTI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART 49

-180.000.000,00 euro per gli anni 2024-25-26

Nota: si propone di aumentare le risorse per far scorrere, fino ad esaurimento, la graduatoria esistente per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa sovracomunale, per la quale sono stati già finanziati interventi per circa 180 milioni di euro sui 360 complessivi. Si tratta di consentire a tutti i Comuni che hanno scelto di aggregarsi per realizzare opere di interesse comune, i cui progetti sono già stati ritenuti ammissibili, di potersi vedere finanziati. Gli ambiti oggetto di finanziamento sono stati diversi: da quello ambientale, a quello sociale, a quello culturale, dai contratti di fiume, alle comunità energetiche, dai percorsi turistici, alla valorizzazione dei patrimoni storici, fino ai servizi per i cittadini. Si ritiene che la Regione debba incentivare e promuovere questi progetti aggregativi, che vanno a interessare aree vaste accomunate da un interesse "comune".

L'assessore ZILLI illustra l'emendamento 11.0.1, nonché le lettere c), d) e tabella dell'emendamento 11.1 e lettera c) e tabella dell'emendamento 11.4.1.

L'assessore CALLARI illustra la lettera a) dell'emendamento 11.0.1.

L'assessore ROBERTI, infine, illustra la lettera b) dell'emendamento 11.0.1, nonché le lettere a) e b) dell'emendamento 11.4.1.

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS dà per letti gli emendamenti 11.2 e 11.3.

Il consigliere Pisani dà per letto l'emendamento 11.2.1 (RIC. ex 9.19).

La consigliera FASIOLO illustra l'emendamento 11.4.

Il Relatore di minoranza CARLI dà per letto l'emendamento 11.4.2 (RIC. ex 9.32).

Il consigliere PUTTO dà per illustrato l'emendamento 11.5.

Conclusasi così l'illustrazione degli emendamenti, non essendoci iscritti al dibattito e non avendo la Giunta nulla da aggiungere, il PRESIDENTE dà la parola ai Relatori, per le rispettive repliche.

Intervengono, quindi, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MORETUZZO (astenuto sugli emendamenti 11.0.1 e 11.1, favorevole agli emendamenti 11.2, 11.2.1 11.3, 11.4 e 11.5, chiede il voto per parti per l'emendamento 11.4.1 – favorevole sulle lettere b) e c), astenuto sulle lettere a) e d)) e CARLI (astenuto sugli emendamenti 11.0.1 e 11.1, favorevole agli emendamenti 11.2, 11.2.1 11.3, 11.4 e 11.5, chiede il voto per parti per l'emendamento 11.4.1 – favorevole sulle lettere a) e c), astenuto sulle lettere b) e d)), i Relatori di maggioranza BASSO (il quale esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.0.1, 11.1, 11.2, 11.2.1, 11.3, 11.4.1 e parere contrario sugli emendamenti 11.4, 11.4.2 e 11.5), CABIBBO, DI BERT, CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ZILLI (i quali si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Basso).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 11.

Gli emendamenti 11.0.1, 11.1, 11.2, 11.2.1 e 11.3, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 11.4, posto in votazione, non è approvato.

L'emendamento 11.4.1, come in precedenza richiesto dai Relatori di minoranza Moretuzzo e Carli, viene posto in votazione per parti separate.

Le lettere a), b), c), d), poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

Gli emendamenti 11.4.2 e 11.5, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 11, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che si passa ora ad esaminare l'articolo 12 in materia di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, di competenza dell'assessore Zilli.

All'articolo 12 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (12.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Alla Tabella M, riferita al comma 1, dopo la stringa 1 è aggiunta la seguente e l'importo totale è conseguentemente modificato:"

n.	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB art. 73, comma 1, D.lgs. 118/2011 lettera:	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2024	Missione	Progr.	Titolo
2	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	e)	RAFGV personale dipendente	Decreto n. 1822/agfor del 03/03/2020 di riparto incentivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della strada di accesso alla Val Prescudin in Comune di Barcis (PN)	1.483,61	1	6	2
	Importo totale				21.483,61			

B) Al comma 2, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella L, sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella L e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni. (NI S/69120) "

SEGUE TABELLA

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (12.1.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Alla Tabella M, riferita al comma 1, dopo la stringa 1 sono aggiunte le seguenti e l'importo totale è conseguentemente modificato:

n.	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB art. 73, comma 1, D.lgs. 118/2011 lettera:	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2024	Missione	Progr.	Titolo
2	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	e)	PARTS & SERVICES	Fattura n. 2187/2024/S manutenzione mezzi in dotazione alla Direzione centrale	348,09	1	3	1
3	Direzione centrale	e)	PARTS & SERVICES	Fatture nn.	545,71	1	3	1

	risorse agroalimentari, forestali e ittiche			2185/2024/S e 2186/2024/S manutenzione mezzi in dotazione alla Direzione centrale				
	Importo totale				20.893,80			

B) Al comma 2, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella L, sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella L e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni. (NI S/69165) “

=====

TABELLA L (RELATIVA ALL'ARTICOLO 12)

=====

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

TITOLO 1 - Spese correnti

6474/S SPESE PER L'ESERCIZIO, L'ASSICURAZIONE, LA MANUTENZIONE E IL NOLEGGIO DEI MEZZI SPECIALI - ECCETTO SPESE IMPOSTE E TASSE - U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

L.R. N. 6 DEL 2021 ART. 24, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 7 COMMA 44

CASSA 0,00 2024 -893,80 2025 0,00 2026 0,00

69165/S SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE IN ADESIONE AI LOTTI 1 E 3 DELLA CONVENZIONE CUC ED. 2019 - DEBITO FUORI BILANCIO
DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 73 COMMA 1 LETT. E

CASSA 0,00 2024 893,80 2025 0,00 2026 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2024 0,00 2025 0,00 2026 0,00

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

CASSA 0,00 2024 0,00 2025 0,00 2026 0,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

CASSA 0,00 2024 0,00 2025 0,00 2026 0,00

L'assessore ZILLI dà per illustrati gli emendamenti 12.1 e 12.1.1.

Conclusasi così l'illustrazione degli emendamenti, non essendoci iscritti alla discussione, il PRESIDENTE dà la parola ai Relatori, per le rispettive repliche.

I Relatori di minoranza, i Relatori di maggioranza, nonché, per la Giunta, l'assessore Zilli si rimettono tutti alle valutazioni dell'Aula.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 12.

Gli emendamenti 12.1 e 12.1.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 12, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che si passa ora ad esaminare l'articolo 1 in materia di disposizioni di carattere finanziario, di competenza dell'assessore Zilli.

All'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (1.1)

"All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima del comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

<<1 ante. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a 15.000 euro sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla legge 214/2011.

1 ante bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 15.000 euro e non superiore a 28.000 euro, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF applicata è ridotta dello 0,53 per cento.

1 ante ter. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 28.000 euro, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF applicata è confermata all'1,23 per cento.

1 ante quater. In relazione al disposto di cui ai commi 1 ante, 1 ante bis e 1 ante ter sono previste minori entrate per 70.000.000 euro per l'anno 2025 e per 70.000.000 euro per l'anno 2026 a valere sul capitolo 81 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2024-2026>>.

Nella Tabella A1, relativa all'articolo 1, con riferimento ai Titoli e alle Tipologie degli stanziamenti di entrata, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

Capitolo 81 "Addizionale regionale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche"

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TIPOLOGIA 101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

2024: -- | 2025: - 70.000.000 | 2026: - 70.000.000 |

Copertura: capitolo 970120 "NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49, L.R. ASS. N.1 DEL 2023"

TABELLA K relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

2024: -- | 2025: - 70.000.000 | 2026: - 70.000.000 |

CAPOZZI

Emendamento modificativo (1.2)

"All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Prima del comma 1 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

"1 ante. A decorrere dal periodo d'imposta 2025 i soggetti, aventi un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore o uguale a 15.000 euro, sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011.

1 ante bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2025 per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 15.000 euro e inferiore o uguale 28.000 euro, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF applicata è ridotta dello 0,53 per cento.

1 ante ter. A decorrere dal periodo d'imposta 2025 per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 28.000 euro e inferiore o uguale 55.000 euro, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF applicata è ridotta dello 0,23 per cento."

TABELLA A1 relativa all'articolo 1

Nella Tabella A1, relativa all'articolo 1, con riferimento ai Titoli e alle Tipologie degli stanziamenti di entrata, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TIPOLOGIA 101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

Categoria 17 - Addizionale regionale IRPEF non sanità

CAPITOLO 81/E ADDIZIONALE REGIONALE SULL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE L. N. 662 DEL 1996 ART. 3 COMMA 143 LETT. A, L. N. 662 DEL 1996 ART. 3 COMMA 146, DECRETO LEGISLATIVO N. 446 DEL 1997 ART. 50, L.R. N. 14 DEL 2012 ART. 1 COMMA 5

I 2024: - 0,00 I 2025: - 70.000.000,00 I 2026: -70.000.000,00 I

Copertura:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO n. 118 del 2011 ART. 49

TITOLO 1 Spese correnti

I 2024: - 0,00 I 2025: - 70.000.000,00 I 2026: -70.000.000,00 I

CARLI, MORETTI, MARTINES, COSOLINI, CELOTTI, CONFICONI, FASIOLO, MENTIL, PISANI, POZZO, RUSSO

Emendamento modificativo (1.3)

“All'articolo 1, prima del comma 1 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

<<1 ante. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a 15.000 euro sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011.

1 ante bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 15.000 euro e non superiore a 28.000 euro, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF applicata è ridotta dello 0,53 per cento.

1 ante ter. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 28.000 euro, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF applicata è confermata all'1,23 per cento.

1 ante quater. In relazione al disposto di cui ai commi “2 ante”, “2 ante bis” e “2 ante ter” sono previste minori entrate per 120.000.000 euro complessivi per il triennio 2024-2026, in ragione di 60.000.000 euro per l'anno 2025 e 60.000.000 euro per l'anno 2026, a valere sul capitolo 81 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2024-2026 e del bilancio per l'anno 2024.”

TABELLA A1 relativa all'articolo 1

Nella Tabella A1, relativa all'articolo 1, con riferimento ai Titoli e alle Tipologie degli stanziamenti di entrata, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.”

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TIPOLOGIA 101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

| 2024: | 2025: - 60.000.000,00 | 2026: - 60.000.000,00 |

Capitolo 81 Addizionale regionale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche

- 60.000.000,00 euro per l'anno 2025

- 60.000.000,00 euro per l'anno 2026

Copertura:

TABELLA K relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2024: | 2025: - 60.000.000,00 | 2026: - 60.000.000,00 |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 60.000.000,00 euro per l'anno 2025

- 60.000.000,00 euro per l'anno 2026

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (1.3.1)

“A) Al comma 1, le parole <<In base ai risultati accertati a seguito della deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2024, n. 961 (Disegno di legge concernente “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2023”. Approvazione),>> sono sostituite dalle

seguenti: << In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2023,>>.

B) Al comma 2, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella A1 sono apportate le variazioni contabili relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella A1 e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Titolo, Tipologie. Corrispondentemente si intendono modificati i totali dei Titoli e delle Tipologie interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA A1 (RELATIVA ALL'ARTICOLO 1)

=====

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine
37104/E RIENTRI DI ANTICIPAZIONI ALL'ASSOCIAZIONE AMIS DI TRIESTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA NUOVA SEDE
L.R. ASS. N.1 DEL 2024 ART. 8

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	0,00	2026	0,00	2027	60.000,00	2028	60.000,00
		2029	60.000,00								

Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	0,00	2026	60.000,00

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	0,00	2026	60.000,00

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (1.4)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 2, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella A1 sono apportate le variazioni contabili relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella A1 e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Titolo, Tipologie. Corrispondentemente si intendono modificati i totali dei Titoli e delle Tipologie interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA A1 (RELATIVA ALL'ARTICOLO 1)

=====

TITOLO 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
37308/E CESSIONE ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DA PARTE DI AREA SCIENCE PARK DI TRIESTE DEL CREDITO MATURATO NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI DEL BANDO POR FESR 2014-2020, LINEA DI INTERVENTO 2.1.B.1 DECADUTI DAL DIRITTO ALLA SOVVENZIONE
L.R. ASS. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2024	10.000,00	2025	0,00	2026	0,00

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

CASSA	0,00	2024	10.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

CASSA	0,00	2024	10.000,00	2025	0,00	2026	0,00

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine

35913/E RIENTRI DA COMUNI PER ANTICIPAZIONE EROGATA AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI FINANZIATI DA RISORSE STATALI O COMUNITARIE

L.R. N. 22 DEL 2022 ART. 12 COMMA 9

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	0,00	2026	5.000.000,00

37301/E RIENTRI DA ANTICIPAZIONE FINANZIARIA AGLI ENTI LOCALI A SOSTEGNO DELLE SPESE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

L.R. ASS. N.1 DEL 2024 ART. 5

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	0,00

2026	0,00	2027	700.000,00

Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	0,00	2026	5.000.000,00

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	0,00	2026	5.000.000,00

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 1.1.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 1.2.

Il Relatore di minoranza CARLI illustra l'emendamento 1.3.

L'assessore ZILLI dà per illustrati gli emendamenti 1.3.1 e 1.4.

Conclusasi così l'illustrazione degli emendamenti, non essendoci iscritti al dibattito, il PRESIDENTE dà la parola ai Relatori, per le rispettive repliche.

Intervengono, quindi, per la replica, i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole agli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, contrario agli emendamenti 1.3.1 e 1.4), MORETUZZO (il quale, tra l'altro, suggerisce di togliere dal DEFR la riduzione delle imposte ed esprime parere favorevole agli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, astenuto sugli emendamenti 1.3.1 e 1.4) e CARLI (favorevole agli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, astenuto sugli emendamenti 1.3.1 e 1.4), i Relatori di maggioranza BASSO (il quale esprime parere contrario agli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, favorevole agli emendamenti 1.3.1 e 1.4), CABIBBO, DI

BERT e CALLIGARIS (i quali si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Basso) e per la Giunta l'assessore ZILLI (la quale si unisce alle valutazioni della maggioranza e dichiara di non poter accogliere il suggerimento del Relatore di minoranza Moretuzzo).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera CAPOZZI, l'emendamento 1.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2402: favorevoli 17; contrari 26*).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera CAPOZZI, l'emendamento 1.2, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2403: favorevoli 17; contrari 26*).

L'emendamento 1.3, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 1.3.1 e 1.4, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 1, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che si passa ora ad esaminare l'articolo 13 (Copertura finanziaria), di competenza dell'assessore Zilli, a cui non sono stati presentati emendamenti.

L'articolo 13, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

Il PRESIDENTE, a questo punto, comunica che si passa ad esaminare l'articolo 14 (Allegato contabile ai sensi del decreto legislativo 118/2011), di competenza dell'assessore Zilli, a cui non sono stati presentati emendamenti.

L'articolo 14, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che si passa ora ad esaminare l'articolo 15 (Entrata in vigore), di competenza dell'assessore Zilli, a cui non sono stati presentati emendamenti.

L'articolo 15, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE pone in votazione la seguente nota di coordinamento generale:

Coordinamento generale

A) della corretta allocazione delle poste finanziarie in relazione alle classificazioni per Missione, Programma e Titolo e per Titolo e Tipologia;

B) della copertura mediante variazione delle spese finanziate sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva);

C) della copertura mediante variazione delle spese finanziate sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi);

D) delle Tabelle allegate agli articoli da 1 a 12 con riguardo anche alla descrizione di ciascuna previsione finanziaria;

E) dell'indicazione, per l'articolo 12, della somma dei debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento, con riferimento alla Tabella M;

F) della Tabella XX (Risorse finanziarie a favore degli enti locali - Quota garantita ai sensi dell'articolo 13 della LR 18/2015) allegata di cui all'articolo 9 rappresentativa delle tipologie di intervento, risorse e variazioni contabili della quota garantita a favore degli Enti locali ai sensi della legge regionale 18/2015 (trattasi di Tabella avente natura meramente ricognitiva);

G) delle previsioni del bilancio di cassa a seguito delle variazioni delle poste finanziarie di competenza introdotte nel bilancio;

H) della nota integrativa di cui al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell'articolo 1, comma 1, avuto riguardo alle tabelle ivi contenute, alle variazioni introdotte ed alle modifiche testuali conseguenti;

I) dell'allegato di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e integrazioni.

che viene approvata.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti Ordini del giorno:

ORDINE DEL GIORNO N. 1

GRILLI

<<Sostegno alla genitorialità con il rimborso delle spese di baby sitting per le mamme sole>>

"Il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia,

premesso che l'Amministrazione Regionale ha all'attivo un modello di sostegno alla genitorialità, con vari strumenti in aiuto alle famiglie con figli a carico;

tenuto conto che ci sono delle situazioni nelle quali le neo mamme hanno la necessità di proseguire gli studi o fare dei corsi professionali, ma sono prive di sostegni familiari e di disponibilità economica per sostenere la spesa di un servizio di baby sitting, quindi impossibilitate nella partecipazione agli stessi per dover accudire i figli minori;

rilevato che oltre a quanto previsto dalla Dote Famiglia o dallo sportello SI.CON.TE e il fondo gestanti in difficoltà, non sono presenti interventi specifici;

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a fare proprie le premesse e a valutare quanto necessario per attivare uno strumento di sostegno per le neo mamme con un basso reddito familiare che, durante i primi anni di vita dei figli minori, intendono finire gli studi o intraprendere un percorso formativo professionale, tutto ciò specificatamente per abbattere o contenere, il costo per il servizio di baby sitting a supporto."

ORDINE DEL GIORNO N. 2

GRILLI

<<Protezione sociale e sostegno alle persone affette da demenza e dalla malattia di Alzheimer>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

Premesso che l'Amministrazione Regionale ha all'attivo un modello socio sanitario di approccio alle demenze e alla malattia di Alzheimer, così come previsto anche dal piano triennale di attività Asugi, con apposito fondo riferito alla L.N. n. 178 del 2020 art. 1 comma 330;
rilevato che l'incidenza dei malati di demenza è in forte crescita a livello mondiale e nazionale e che nel Friuli Venezia Giulia più di 20.000 persone soffrono di questa patologia;
considerato che molte delle persone interessate da queste patologie continuano a condurre una vita sociale attiva, connotevoli ripercussioni nella quotidianità in gran parte a carico dei familiari, i quali spesso si trovano in difficoltà nel gestire questa nuova condizione;
tenuto conto che è già attiva sul territorio regionale un'iniziativa di sostegno legata alla prevenzione e all'accompagnamento, cura e inclusione, anche in un possibile percorso per una nuova relazione e un nuovo modo di rapportarsi con la persona malata, attraverso un progetto podcast informativo e formativo, inteso come accompagnamento e sostegno a chi vive la difficile situazione di assistenza alle persone con disturbi cognitivi;
Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a fare proprie le premesse e a valutare quanto necessario per sostenere l'iniziativa ed agevolare uno sviluppo quanto più inclusivo, diffuso e organico a livello regionale del progetto podcast, con una divulgazione attraverso tutte le aziende sanitarie/ospedaliere del territorio, le farmacie e i medici di base, nonché gli altri luoghi ritenuti idonei a tale informativa; valutando altresì l'avvio di un intervento che integri questo progetto pilota del podcast, sviluppandone anche nuovi, nonché eventuali aggiornamenti di quanto già operativo."

ORDINE DEL GIORNO N. 3

GRILLI, POLESELLO, LIRUTTI, LOBIANCO, CABIBBO, DI BERT, MORANDINI, BOLZONELLO

Aggiunta firma Consiglieri: MAZZOLINI, SPAGNOLO, MORANDINI

<<Destinazione fondi capitolo 5159 per acquisto automezzi per il trasporto degli atleti e materiale sportivo>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che è di primaria importanza sostenere gli acquisti di attrezzature sportive e in particolar modo degli automezzi per il trasporto degli atleti e del materiale sportivo per favorire gli spostamenti degli atleti sul territorio regionale con la massima sicurezza;

dato atto che nel 2023 sono stati approvati tre bandi per il finanziamento di acquisti di attrezzature sportive mobili, macchinari per la manutenzione ordinaria dei campi e automezzi per il trasporto di atleti e materiale sportivo;

dato atto che, ad oggi, le tre graduatorie sono state finanziate fino alla posizione n. 451 su 556 relativamente alle attrezzature mobili, fino alla posizione n. 199 su 205 relativamente all'acquisto di macchinari per la manutenzione ordinaria dei campi e fino alla posizione n. 141 su 293 relativamente all'acquisto di automezzi per il trasporto degli atleti e materiale sportivo;

considerato che riveste primaria importanza assicurare la massima sicurezza del trasporto degli atleti, perlopiù giovani, su mezzi di trasporto moderni e adeguati;

considerato altresì che le graduatorie inerenti l'acquisto di attrezzature sportive mobili e macchinari per le manutenzioni ordinarie dei campi sportivi presentano un maggior numero di soggetti beneficiari rispetto a quella riguardante gli automezzi e sono in via di esaurimento;

*ritenuto pertanto, per le finalità sopra descritte, di prevedere la destinazione delle risorse in manovra da allocare sul capitolo 5159 per complessivi euro 660.000,00 per il finanziamento della graduatoria riguardante l'acquisto di automezzi per il trasporto di atleti e materiale sportivo approvata con decreto n. 28883/GRFVG dd. 20/06/2023;
tutto ciò premesso*

si impegna la giunta regionale

a destinare l'importo di euro 660.000,00 in manovra per il finanziamento della graduatoria approvata con decreto n. 28883/GRFVG dd. 20/06/2023 relativa all'acquisto di automezzi per il trasporto di atleti e materiale sportivo."

ORDINE DEL GIORNO N. 4

BERNARDIS

Aggiunta firma Consiglieri SPAGNOLO, POLESELLO, MAZZOLINI, BALLOCH

<<Creazione di un fondo regionale per il sostegno all'acquisto di sedi per associazioni culturali e di volontariato del Friuli Venezia Giulia>>

"Il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia,

considerato che le associazioni culturali e di volontariato virtuose del Friuli Venezia Giulia realizzano progettualità capaci di fornire un'ampia offerta ai cittadini e che vedono il territorio e i cittadini protagonisti nello sviluppo sociale ed economico delle comunità locali;

dato atto che l'impegno della Regione Friuli Venezia Giulia è massimo nel supportare, con misure specifiche, contributi straordinari e bandi annuali le varie e meritevoli realtà che operano sul territorio regionale;

rilevato che l'operato di queste associazioni in varie forme permette di garantire, fra le altre cose, supporto alle persone in situazione di fragilità, supporto all'infanzia e alla famiglia, promozione della cultura del volontariato, sviluppo di città vivibili, sostenibilità ambientale, attività ricreative, promozione delle identità linguistiche e delle minoranze, che sono settori imprescindibili;

rilevato che diverse associazioni culturali e di volontariato del territorio trarrebbero giovamento nel realizzare le loro iniziative e proposte avendo a disposizione una sede, tuttavia l'acquisto non sempre è possibile per gli alti prezzi degli immobili seppur sarebbero in grado di gestire autonomamente negli anni a venire;

tutto ciò premesso,

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a valutare la possibilità di creare un fondo regionale dedicato alle associazioni culturali e di volontariato del Friuli Venezia Giulia per sostenerle nell'acquisto della sede nel territorio regionale a patto che dimostrino di poterla anche gestire e sostenerne le spese negli anni successivi."

ORDINE DEL GIORNO N. 5

BERNARDIS

Aggiunta firma Consigliere: POLESELLO

<<Creazione di un museo del volo negli edifici storici dell'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia>>

"Il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia,

vista l'infrastruttura aeroportuale di Gorizia, aeroporto Amedeo Duca d'Aosta, che è un'eccellenza del territorio del Friuli Venezia Giulia ed uno fra i più grandi d'Europa fra quelli con pista d'atterraggio in erba;

considerato il grande impegno della Regione nel sostenere il rilancio di questa infrastruttura, non ultimo con importanti stanziamenti di 150.000€ per realizzare il Piano di Destinazione d'Uso e anche gli ulteriori 2.500.000€ con il relativo accordo di programma con il Comune di Gorizia e la Società Consortile che prevede interventi di bonifica bellica, disboscamento e potature dell'area, ripristino e completamento della recinzione e dei cancelli di accesso, realizzazione e ripristino della fondazione stradale e dei piazzali, degli impianti idrici, fognari, elettrici e di sicurezza;

ricordato che diversi immobili storici dell'aeroporto versano purtroppo tutt'oggi in condizioni fatiscenti e sono a rischio di crollo, ma che adeguatamente recuperati con un ambizioso progetto di riqualificazione potrebbero essere riadoperati anche con finalità turistiche, culturali e sociali e concorrere quindi allo sviluppo di Gorizia e di tutto il Friuli Venezia Giulia;

ricordata la proposta arrivata dai banchi del Consiglio comunale di Gorizia di creare un Museo del Volo nella parte storica dell'aeroporto. Questa iniziativa, che potrebbe sfruttare le nuove tecnologie per raccontare la storia dell'aeroporto e la tradizione del volo che negli anni ha contraddistinto Gorizia e rivitalizzare aree oggi degradate, merita di essere portata avanti su più tavoli, magari coinvolgendo anche il Governo nazionale, poiché un Museo del Volo non solo valorizzerebbe ulteriormente l'aeroporto, ma sarebbe anche un'attrazione culturale e turistica di grande rilievo;

Tutto ciò premesso,

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a valutare la possibilità di sostenere, anche economicamente, la creazione di un Museo del Volo negli edifici storici dell'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia, non escludendo la possibilità di avviare con convinzione delle interlocuzioni politico/istituzionali con i ministeri competenti al fine di verificare le migliori strategie da attuare."

ORDINE DEL GIORNO N. 6

LIRUTTI, BERNARDIS, BOLZONELLO, DI BERT, GRILLI, MAZZOLINI, MORANDINI, POLESELLO

Aggiunta firma Consiglieri: SPAGNOLO, MIANI, BALLOCH

<<Strumenti per la rimozione dell'adenoma prostatico>>

"Il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia,

premesso che l'ipertrofia prostatica benigna (IPB) è una condizione comune negli uomini anziani, che può causare sintomi urinari significativi e influenzare negativamente la qualità della vita;

osservato che esiste una tecnica avanzata che offre numerosi vantaggi rispetto ai metodi tradizionali di resezione transuretrale della prostata che comporta l'enucleazione dell'adenoma prostatico mediante laser al Tullio (ThuLEP);

constatato che la minore invasività dello strumento rispetto alla resezione transuretrale (TURP) e all'adenomectomia prostatica transvescicale (ATV) comporta tempi di degenza e recupero molto più brevi (1 o 2 giorni rispetto ai 3-4 giorni della TURP ed ai 6-7 giorni della ATV);

considerato che, in alcuni reparti, il personale medico ha già completato la curva di apprendimento ed è autonomo potendo iniziare immediatamente ad eseguire la ThuLEP;

preso atto che l'acquisto di un sistema laser al Tullio per l'enucleazione dell'adenoma prostatico rappresenterebbe un investimento strategico per migliorare l'efficienza operativa, ridurre i rischi e le complicanze per i pazienti e ottimizzare i costi a lungo termine del Sistema sanitario regionale;

impegna la Giunta regionale

a valutare ogni possibile iniziativa utile a ridurre i tempi e le complicità di interventi come quello descritto, anche ricorrendo all'occorrenza all'acquisto di nuove strumentazioni e tecnologie presenti sul mercato che possano garantire elevati standard di efficienza e minori rischi di danni ai pazienti."

ORDINE DEL GIORNO N. 7

BOLZONELLO, POLESELLO, MAZZOLINI, MORANDINI, GRILLI, BERNARDIS, DI BERT, LIRUTTI

<<Attivazione centro maculopatie (ipovisione) regionale nella SC Oculistica dell'Ospedale S. Maria degli Angeli di Pordenone>>

"Il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia,

premesso che l'OMS sottolinea con insistenza che l'ipovisione/cecità costituisce allo stato attuale, un problema prioritario per i Servizi Sanitari di tutti i Paesi, siano essi in via di sviluppo che industrializzati e che i ciechi e gli ipovedenti sono destinati ad aumentare a causa del fenomeno dell'invecchiamento demografico globale.

In Italia per quanto riguarda la forma senile si va da una prevalenza minima di circa 130 mila persone colpite a un massimo di circa 480mila; per quanto riguarda la forma correlata al diabete, circa il 6.8% dei pazienti diabetici sviluppa edema maculare diabetico, si tratta di circa 200mila persone.

Le conseguenze sulla salute derivanti dalla perdita della vista si estendono oltre l'occhio e il sistema visivo coinvolgendo tutti gli aspetti relazionali, sociali e lavorativi della persona: la disabilità visiva condiziona l'apprendimento e lo sviluppo neuro-psicomotorio nell'età evolutiva e incide sulla qualità della vita, l'indipendenza, l'autostima dell'adulto (cadute, depressione, lavori poco remunerativi, isolamento).

Il P.N.P. (Piano Nazionale della Prevenzione) 2020 – 2025 individua tra i macro obiettivi la lotta all'ipovisione e alla cecità, proponendo l'adozione di strategie efficaci per le cure oftalmologiche, centrate sulla persona e lungo tutto il corso della vita, per raggiungere l'Obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 3: "Garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età" e l'Obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 3.8: "Garantire una copertura sanitaria universale".

ricordato che

la legge 28 agosto 1997 n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati) ha introdotto il concetto di prevenzione della cecità e ha formalizzato la riabilitazione visiva degli ipovedenti, consentendo la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva.

Il Ministero della Salute (Accordo Stato Regione del 20 maggio 2004) ha successivamente previsto:

- lo stanziamento di specifiche risorse economiche destinate a finanziare iniziative per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva.
- i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui l'art. 2, comma 1 (figure professionali, ambienti nonché materiale tecnico).
- il ruolo di Regioni e province, sulla base di dati epidemiologici e previa ricognizione dei centri esistenti che: a) definiscono gli obiettivi prioritari da perseguire nel campo d'applicazione della legge ed i criteri per verificarne il raggiungimento; b) programmano le attività di prevenzione e riabilitazione degli stati di cecità e ipovisione; c) determinano il numero di centri che a tale attività saranno deputati, ne disciplinano la pianta organica, il funzionamento e la gestione, ne verificano i risultati.

La Legge 3 aprile 2001 n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici) ha lo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale e definisce le forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico.

considerato che

nella SC Oculistica dell'Ospedale S. Maria degli Angeli di Pordenone è attivo un centro di ipovisione che:

1. garantisce i seguenti obiettivi: L'obiettivo generale è quello della riabilitazione del paziente ipovedente, conservando le potenzialità visive residue e ottimizzandone l'uso per il mantenimento della sua autonomia. Non si tratta quindi solo della scelta e della prescrizione dell'ausilio più adatto a seconda della patologia, del residuo visivo, delle attitudini personali del soggetto, ma soprattutto di insegnare all'utente ad utilizzare la nuova fissazione retinica per migliorare e potenziare l'utilizzo dell'ausilio prescritto.

Gli obiettivi specifici del centro di ipovisione sono quindi i seguenti: a) acquisizione dell'autonomia e autostima all'utente ipovedente, attraverso il miglioramento della qualità di vita, attraverso un intervento precoce alla comparsa delle prime difficoltà (VISTA FRAGILE). Verrà individuato l'ausilio/i più semplice/i che permetta di ottimizzare la qualità di vita dell'utente, con una oculata ricaduta sulla spesa sociale, portando alla prescrizione di occhiali, piuttosto che di ausili più complessi (video ingranditori, ausili elettronici...); b) Contenimento dei costi attraverso la riduzione della terapia farmacologica intravitreale, terapia costosa e cronica. L'ottimizzazione del percorso clinico permette la razionalizzazione dell'utilizzo del trattamento con iniezioni intravitreali, riducendo i costi e migliorando i risultati. Il trattamento del paziente ipovedente grave (centrale e/o periferico) o cieco civile con adeguato percorso riabilitativo, prevede l'insegnamento ad utilizzare al meglio il residuo visivo, attraverso la creazione di una nuova zona di visione (fissazione eccentrica), offrendo così la possibilità di prescrivere ausili ottici (anziché ausili ottico elettronici) di minor costo e più facilmente gestibili dal paziente.

2. è dotato di una equipe composta da:

- Oculista che dopo aver definito e classificato lo stato patologico del paziente, procede con la valutazione per la scelta dell'ausilio corretto, in relazione alle esigenze del paziente, valutandone l'efficacia con il supporto dell'ortottista (piano riabilitativo).

- Ortottista con formazione certificata in ipovisione che provvede ad effettuare l'analisi completa delle patologie e della performance visive, esclude ulteriori possibilità terapeutiche, educa l'utente all'utilizzo dei supporti adottati e programma i controlli periodici per verificare il risultato ottenuto e le capacità di utilizzo con eventuali variazioni della patologia.

- Infermiera Holistic Consultant con formazione certificata che affianca il paziente e i care giver attraverso l'ascolto attivo volto al superamento delle difficoltà che il paziente incontra nel percorso riabilitativo, al fine del raggiungimento degli obiettivi con lui prefissati.

3. Prevede una procedura di presa in carico e un percorso riabilitativo standardizzato

In occasione del primo colloquio è obbligatoria la presenza di un familiare/care-giver e dell'equipe di ipovisione, al fine di individuare le motivazioni del paziente, focalizzare il contesto familiare e la quotidianità vissuta. L'incontro ha lo scopo quindi di trasformare i desideri di autonomia del paziente nei suoi obiettivi, aumentare la sua speranza e dare valore alla sua vita e rinforzare nel paziente il pensiero: "io conto come sono e valgo come tutti gli altri".

La procedura di riabilitazione si articola nei seguenti steps:

- Inquadramento clinico funzionale da parte dell'oculista.

- Primo accesso, gestito dall'infermiera Holistic Consultant.

- Valutazione della motivazione e delle richieste del paziente (Inf. Holistic Consultant/ortottista).

- Inquadramento clinico funzionale (oculista).

- Stesura e condivisione del progetto riabilitativo personalizzato (ortottista e Inf. Holistic Consultant).
 - Training ortottico e addestramento all'uso dell'ausilio (ortottista).
 - Supporto nella gestione delle difficoltà incontrate dal paziente e/o il caregiver durante e/o dopo l'iter riabilitativo (Inf. Holistic Consultant).
 - Sedute di orientamento e mobilità (professionista esterno).
 - Sedute per autonomia domestica (ortottista).
 - Prescrizione ausili (ortottista).
 - Collaudo e fornitura (ortottista).
 - Follow up a tre mesi (ortottista per la parte ottica; Inf. Holistic Consultant nel training di supporto).
 - Follow up a sei mesi (ortottista per la parte ottica; Inf. Holistic Consultant nel training di supporto)
- dato atto che Il centro operante a Pordenone è in grado di raggiungere l'obiettivo essenziale della riabilitazione è quello di ottimizzare le capacità visive residue, per il mantenimento dell'autonomia e la promozione dello sviluppo, garantire le attività proprie dell'età ed un livello di vita soddisfacente.
- Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a valutare l'attivazione il centro regionale per l'ipovisione nella SC Oculistica dell'Ospedale S. Maria degli Angeli di Pordenone, garantendo idonee risorse umane, strumentali e finanziarie."

ORDINE DEL GIORNO N. 8

CAPOZZI, HONSELL

<<Potenziamento delle attività ricreative, culturali e sportive negli istituti penitenziari regionali>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che le attività culturali, ricreative e sportive sono inserite dalla legge 354/1974 sull'ordinamento penitenziario tra i principali elementi del trattamento (articolo 15) insieme ad istruzione, lavoro, religione, contatti con il mondo esterno e con i familiari;

considerato che la norma raggruppa tre aree contigue, ma differenti, quali la cultura come occasione di crescita personale e come esperienza di apprendimento e conoscenza, lo sport quale strumento finalizzato a promuovere il benessere e l'integrità psico-fisica, l'acquisizione di abilità motorie e l'abbattimento delle tensioni indotte dalla detenzione e le attività ricreative come occasioni di socializzazione e di espressione della creatività e delle abilità personali;

valutato che queste attività sono tutte utili a produrre nelle persone detenute cambiamenti positivi e a condividere con gli altri regole ed obiettivi;

valutato altresì che tali attività costituiscono un importante strumento di rieducazione e di reintegrazione sociale dei detenuti, contribuendo a migliorare il clima interno e a ridurre la recidiva;

verificato come necessario promuovere e potenziare tali attività per garantire una maggiore efficacia dei programmi di reinserimento sociale;

atteso che un coinvolgimento attivo della Giunta regionale può contribuire significativamente alla promozione e al sostegno di queste attività.

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a valutare:

1. una maggiore collaborazione con il Ministero della Giustizia e le autorità penitenziarie competenti per promuovere e sostenere lo sviluppo di attività culturali, ricreative e sportive all'interno degli istituti penitenziari regionali;

2. la possibile destinazione di risorse finanziarie adeguate per il potenziamento di tali attività;
3. la promozione di accordi e convenzioni con enti locali, associazioni culturali e sportive, università e istituzioni educative per realizzare nuovi progetti volti alla crescita personale, al benessere psico-fisico e alla socializzazione dei detenuti."

ORDINE DEL GIORNO N. 9

BASSO, BALLOCH, MAURMAIR, TRELEANI, GIACOMELLI

Aggiunta firma Consiglieri: SPAGNOLO, POLESELLO, MAZZOLINI

<<Sulla necessità di avviare la possibilità di svolgere i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA FVG)>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia:

premesso che i PCTO sono un elemento fondamentale dell'offerta formativa delle scuole superiori Italiane rivolti agli studenti dell'ultimo triennio;

appurato che il l'obiettivo principale dei PCTO è quello di integrare l'apprendimento teorico con esperienze pratiche in contesti lavorativi reali, al fine di fornire agli studenti una visione più completa e approfondita del mondo del lavoro e delle sue dinamiche;

analizzato che i PCTO si configurano come percorsi curriculari integrati da realizzare in contesti operativi, anche differenti, connotati da una forte integrazione ed equivalenza formativa;

accertato che questi percorsi sono stati resi obbligatori dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per tutti gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori;

constatato che in un mondo in rapida evoluzione, l'istruzione e la formazione sono chiamate a svolgere un ruolo chiave per l'acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità che si presentano in previsione dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di domani;

valutato che rendere effettivo un approccio centrato sulle competenze vuol dire non soltanto migliorare le abilità di base ma anche investire in competenze più complesse le cui caratteristiche sono state rimodulate per assicurare resilienza e capacità di adattamento;

considerato che i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento sono strutturati in modo da bilanciare la formazione teorica, svolta all'interno dell'istituto scolastico, con quella pratica, che avviene presso enti, aziende o organizzazioni, sia pubbliche che private;

visto che questa dualità permette agli studenti di applicare in contesti reali le conoscenze acquisite a scuola, promuovendo così un apprendimento esperienziale e significativo;

osservato altresì che l'educazione ambientale è uno strumento fondamentale per sensibilizzare i cittadini e le comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al buon governo del territorio in quanto ci spiega come le azioni dell'uomo possono influire sull'ecosistema in cui viviamo;

stabilito che promuovere azioni quali la conservazione della natura, delle risorse naturali e della biodiversità; la riduzione dell'impatto ambientale delle attività umane; la promozione di stili di vita sostenibili e la riduzione degli sprechi gli sprechi sono sempre più decisive per lo sviluppo futuro;

determinato che la scuola è decisiva nel favorire la partecipazione attiva dei giovani cittadini nella tutela del patrimonio ambientale tenendo comportamenti rispettosi della natura e dell'ambiente;

assodato che nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Legge Regionale n. 6 del 3 marzo 1998 venne fondata l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA FVG);

ritenuto che ARPA FVG può rivestire l'importante ruolo di motore centrale nel proporre PCTO su questa tematica;

Tutto ciò premesso;

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

a favorire la possibilità di svolgere i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA FVG)."

ORDINE DEL GIORNO N. 10

TRELEANI, BALLOCH, BASSO, MAURMAIR, GIACOMELLI

Aggiunta firma Consiglieri: SPAGNOLO, POLESELLO

<<Sulla necessità di recepire le linee d'indirizzo sulla Telemedicina sancite dalla Conferenza Stato Regioni, Rep. Atti n. 16/CSR del 20 febbraio 2014>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

premesso che, nelle Linee di indirizzo nazionali, lo Stato definisce "la Telemedicina come una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, in particolare alle Information and Communication Technologies (ICT), in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non si trovano nella stessa località;

ritenuto che la Telemedicina consente di trovare nuove risposte a problemi tradizionali della medicina e di creare nuove opportunità per il miglioramento del servizio sanitario, attraverso una maggiore collaborazione tra i diversi professionisti sanitari coinvolti ed i pazienti;

tenuto conto che l'emergenza COVID ha dimostrato come l'erogazione di servizi sanitari in Telemedicina diventi uno strumento necessario per quei pazienti cronici che impossibilitati a raggiungere per qualsiasi ragione le strutture sanitarie, non possano permettersi la sospensione delle cure;

visto l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Telemedicina – Linee d'indirizzo nazionali", sancito dalla Conferenza Stato Regioni, Rep. Atti n. 16/CSR del 20 febbraio 2014;

verificato che alcune Regioni, come l'Emilia Romagna e la Val d'Aosta, hanno già provveduto a recepire le linee guida del 2014 sancite dalla Conferenza Stato Regioni;

dato atto che con delibera di Giunta regionale n. 1007 del 30.06.2023 è stato approvato il rinnovo dell'Accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private."

verificato che nella suddetta delibera all'art. 16.6 la Regione Fvg si impegna a recepire entro il 31.12.2023 le Linee guida nazionali sulla Telemedicina;

considerato che ad oggi non risulta che tale impegno sia stato portato a termine

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente

ad attivarsi affinché vengano recepite quanto prima le Linee guida nazionali sulla Telemedicina, di cui all'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 20.02.2014."

ORDINE DEL GIORNO N. 11

BALLOCH, BASSO, GIACOMELLI, MAURMAIR, TRELEANI

Aggiunta firma Consiglieri: POLESELLO, MAZZOLINI, MORANDINI

<< Compartecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alle imposte sui giochi>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

premesso che alla lettera e) dell'articolo 49 dello Statuto della Regione FVG, è prevista la compartecipazione della Regione nella misura di 5,91 decimi per tutte le imposte non ricomprese nelle lettere precedenti del richiamato articolo, con alcune specifiche esclusioni quali quelle delle entrate derivanti dai giochi.

rilevato come in altre autonomie speciali la compartecipazione alle entrate di tale cespite tributario è invece riconosciuta, come si può desumere dalla lettura dell'articolo 75 dello Statuto della Provincia Autonoma di Trento, dove con la legge di stabilità del 2022 la suddetta Provincia autonoma si è vista riconoscere i nove decimi anche delle entrate derivanti da tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale.

Ricordato che problema del gioco d'azzardo è ogni anno oggetto di una relazione dell'Agenzia delle dogane, chiamata "Libro blu" che evidenzia la crescita quasi esponenziale del gioco d'azzardo in Italia e la corrispondente dipendenza della ludopatia di cui anche la nostra Regione non risulta immune.

Considerato che al dato ufficiale dell'Agenzia sul volume d'affari bisogna aggiungere il gioco illegale, stimato da studi rinvenibili sul sito "Itinerari Previdenziali", nella misura del 20% del totale e le puntate presso le case di gioco site all'estero (Austria, Slovenia, Croazia)-

Considerato che da un documento dell'Ufficio parlamentare bilancio del 2018 sulla fiscalità dei giochi, la nostra Regione risulta occupare il primo posto per i giochi online che rappresentano il 75,2% del totale dei giochi e che il numero di abitanti per punto gioco, pari a 92, risulta essere il più alto in Italia.

Ritenuto che tale situazione rappresenti un grave pericolo per la tenuta del tessuto sociale se correlato alla "ludopatia", dipendenza prepotentemente entrata nelle dinamiche dei SERD regionali in aggiunta a quella delle sostanze illegali.

Rappresentato come la compartecipazione della nostra Regione risulti essere la più bassa rispetto alle altre autonomie speciali, pur in presenza, al pari delle altre autonomie, della spesa correlata alla funzione più assorbente, in termini di risorse finanziaria, rappresentata dal finanziamento in proprio della spesa per il sistema sociosanitario.

Preso atto che in presenza di un elevato fenomeno di dipendenza ludopatica una compartecipazione genererebbe entrate che potrebbero essere destinate al potenziamento dei sistemi di prevenzione e cura della suddetta patologia.

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a valutare l'opportunità di promuovere un'azione volta ad ottenere il riconoscimento della compartecipazione alle entrate derivanti dai giochi come avviene per la provincia autonoma di Trento.

ORDINE DEL GIORNO N. 12

BALLOCH, BASSO, GIACOMELLI, MAURMAIR, TRELEANI

Aggiunta firma Consiglieri: POLESELLO, MAZZOLINI, MORANDINI

<<Tributi IRAP per le ASP>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che le ASP sono aziende pubbliche senza finalità di lucro che offrono un servizio sociale e sanitario fondamentale per il territorio e basano la propria gestione nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate, entrate che derivano dalle rette pagate dagli utenti.

Rilevato che a seguito dell'adeguamento della normativa regionale alle direttive comunitarie in materia di contributi "de minimis" l'art. 2 della L.R. 18.01.2006 n. 2 è stato modificato dagli art.11 comma 12 lett. b) della L.R. n.13/2003 e dall'art.11, comma 2 lett. d) della L.R. n. 14 del 27.10.2023.

Visto che l'art. 11, comma 12 della L.R. del FVG 10.08.2023, n. 13 ha previsto l'aggiunta del comma 6 bis all'art. 2 della L.R. n. 2/2006 determinando che: "a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023, il regime di esenzione del pagamento IRAP di cui al D. Lgs. 446/1997 come introdotto dai commi 5 bis e 5 ter per gli Enti del Terzo settore di cui al D. Lgs. 117/2017, si applica anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, fermo restando l'obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP".

Considerato che a seguito di tale modifica, la misura agevolativa prevista a favore delle ASP diviene soggetta, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023, ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di aiuti "de minimis".

Considerato altresì che a far data dal 01.01.2024 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una impresa non può superare i 300.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

Visto che secondo il D. Lgs. 446/1997 istitutivo del tributo IRAP, le ASP rientrano nei soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lett. e-bis) e determinano la base imponibile IRAP secondo il "metodo retributivo" di cui all'art. 10 bis del medesimo Decreto, ovvero la base imponibile corrisponde all'ammontare delle retribuzioni per il personale dipendente, dei compensi per la collaborazione coordinata e continuativa e dei compensi per le attività di lavoro autonomo; su tale imponibile viene applicata un'aliquota pari all'8,5%.

Considerato che le imprese private commerciali calcolano l'IRAP utilizzando il metodo della produzione netta, calcolando pertanto la base imponibile deducendo i costi dai ricavi conseguiti, e applicando a tale imponibile un'aliquota pari all'3,9%.

Rilevato che la modalità di calcolo dell'imposta IRAP per le ASP genera una disparità di trattamento tra le diverse strutture regionali che hanno un maggior carico fiscale a seconda della consistenza dell'organico di personale dipendente;

visto pertanto che le ASP più virtuose, perché prediligono l'impiego di personale dipendente proprio, sostenendo anche maggiori costi, con l'intento di fornire un servizio qualitativamente maggiore agli ospiti residenti, saranno penalizzate rispetto alle Strutture che esternalizzano il personale affidando la gestione a cooperative e società esterne o utilizzando personale distaccato.

Considerato, a titolo esemplificativo, che una struttura come l'ASP di Cividale che ospita circa 220 residenti, dovrà sostenere un maggior costo per il tributo IRAP pari a 220.000 che dovrà necessariamente tradursi in un aumento della retta di accoglimento di circa € 2,80 al giorno, andando a gravare in tal modo sul bilancio familiare di un residente per oltre 1.000 € annui, a fronte del medesimo servizio offerto.

Visto, quindi, che le nuove disposizioni comportano obbligatoriamente un aumento considerevole delle rette di accoglimento a carico degli utenti finali e finiscono, di fatto, per vanificare gli sforzi profusi dalla Regione per aumentare progressivamente il contributo per l'abbattimento delle rette.

Considerato che in altre regioni d'Italia, secondo quanto ricavato dal sito del MEF, le aliquote IRAP per le ASP sono state rimodulate come riportato nella tabella seguente:

Regione	Aliquota applicabile alle ASP	Note
Aosta	Esenzione dal tributo	
Bolzano	Esenzione dal tributo	
Lazio	7,5%	
Liguria	7,5%	

Lombardia	Esenzione dal tributo	
Marche	3,9%	Riduzione aliquota configurabile come aiuto di Stato
Piemonte	0%	
Puglia	Esenzione dal tributo	
Sardegna	Esenzione dal tributo	Aiuto di Stato
Sicilia	Esenzione dal tributo	Aiuto di Stato
Toscana	2,98%	Riduzione aliquota configurabile come aiuto di Stato
Trento	Esenzione dal tributo	
Umbria	4,25%	Riduzione aliquota configurabile come aiuto di Stato
Veneto	2,90%	

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a vagliare approfonditamente questa delicata situazione al fine di individuare le azioni utili a ridurre il carico fiscale a cui risultano sottoposte le ASP a beneficio delle migliaia di utenti ospitati nelle strutture pubbliche di questa regione."

ORDINE DEL GIORNO N. 13

MARTINES, POZZO, CELOTTI, CONFICONI, FASIOLO, CAPOZZI, MENTIL, BULLIAN

Aggiunta firma Consigliere: MIANI

<<Città UNESCO FVG: realizzazione di una iniziativa culturale di altissimo livello>>

"Il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia,

premesso che ottenere dopo un lungo percorso il riconoscimento UNESCO vuol dire non solo conservare il valore storico architettonico, naturale e culturale di un sito, ma anche e soprattutto trovare forme ed azioni concrete per valorizzare quanto d'importante e di nobile ci è stato lasciato dai nostri avi;

considerato che la Legge regionale 11/2019 <<Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO>> prevede misure di sostegno per garantire la massima conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, anche immateriale, e naturale posto sotto la tutela dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) presente sul nostro territorio regionale;

considerato che i siti culturali del Friuli Venezia Giulia, iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, presentano problematiche di gestione delicate e complesse, sia per quanto riguarda la disciplina di tutela e le misure di salvaguardia, che per quanto riguarda le attività di valorizzazione e promozione, richiedendo perciò un notevole lavoro e un'importante sinergia tra i soggetti coinvolti;

rilevato che ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 11/2019 la Regione ha recentemente istituito con la delibera n. 1056 del 12 luglio 2024 un Tavolo di coordinamento regionale per i siti del territorio iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, con funzioni di coordinamento delle iniziative, di dialogo, scambio e cooperazione tra i soggetti coinvolti, di monitoraggio delle attività, nonché di acquisizione e condivisione delle eventuali istanze e richieste;

considerato che il fine del Tavolo di coordinamento è quello di istituire un luogo di incontro, dialogo, condivisione, scambio e cooperazione, volto anche ad affrontare aspetti problematici della gestione e

possibili soluzioni, e di intraprendere un percorso finalizzato alla nascita di una rete per la valorizzazione culturale dei siti UNESCO e per la promozione unitaria del territorio regionale;
considerato in particolare il valore culturale e turistico dei siti UNESCO di Aquileia, Cividale del Friuli e Palmanova e il ruolo che queste città hanno per la promozione culturale e turistica dell'intera regione, non solo per l'importanza delle testimonianze storiche che conservano ma anche per la loro dislocazione sul territorio che le rende vicine ad altre due realtà di grande importanza turistica, Grado e il Collio.
Tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a valutare l'opportunità di prevedere, in linea proprio con la necessità di valorizzazione dei siti richiesta dall'UNESCO, una iniziativa culturale di altissimo livello, che abbia ricorrenza annuale, che coinvolga le tre città di Aquileia, Cividale del Friuli e Palmanova, con l'eventuale coinvolgimento di esperti che ne definiscano temi, contenuti, modalità di realizzazione, i quali saranno poi opportunamente valutati dall'Assessorato competente e dalla Giunta per decidere la concretizzazione del "prodotto culturale" finale."

ORDINE DEL GIORNO N. 14

HONSELL

Aggiunta firma Consigliere: MIANI

<<Interventi urgenti per il miglioramento della salute negli istituti penitenziari del Friuli Venezia Giulia>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che il recente aumento di suicidi e l'ultima rivolta nel Carcere del Coroneo, culminata con la morte di un detenuto, hanno evidenziato gravi criticità nella gestione della salute e della sicurezza nelle carceri del Friuli Venezia Giulia;

premesso altresì che la salute e il benessere dei detenuti rappresentano una responsabilità prioritaria delle istituzioni regionali, in quanto le questioni relative alla gestione e al miglioramento delle condizioni sanitarie all'interno delle carceri ricadono sotto la competenza della Regione;

rilevato che le condizioni di vita all'interno delle carceri hanno un impatto significativo sulla salute mentale e fisica dei detenuti;

considerato che il diritto alla salute è un diritto fondamentale che deve essere garantito a tutti, inclusi i detenuti;

atteso che le carceri sovraffollate e la mancanza di adeguate risorse sanitarie contribuiscono a un clima di tensione e insicurezza;

atteso altresì che la Regione ha il dovere di adottare misure concrete per affrontare queste criticità e garantire un ambiente carcerario che rispetti i diritti umani e promuova il recupero sociale dei detenuti;

tenuto conto che un miglioramento delle condizioni sanitarie nelle carceri può contribuire a ridurre il numero di incidenti e di suicidi, oltre ad un miglioramento nel reinserimento sociale dei detenuti;

preso atto che la prevenzione del disagio psichico e fisico nei detenuti è fondamentale per la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture carcerarie;

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a valutare la realizzazione di un piano integrato per migliorare la salute nelle carceri del Friuli Venezia Giulia, prevedendo un incremento delle risorse destinate ai servizi sanitari - con particolare attenzione

alla salute mentale - dedicati ai soggetti detenuti, la promozione attraverso le aziende sanitarie di competenza di programmi formativi, in collaborazione con il personale penitenziario, sulla gestione delle emergenze sanitarie e la prevenzione del suicidio tra i detenuti e l'istituzione di un tavolo di lavoro permanente con Regione, amministrazione penitenziaria, enti locali, garanti dei detenuti e associazioni al fine di monitorare e migliorare concretamente le condizioni sanitarie nelle carceri."

ORDINE DEL GIORNO N. 15

HONSELL

Aggiunta firma Consigliere: MIANI

<<Sicurezza e balneazione nei fiumi e nei torrenti in FVG: necessarie ulteriori misure di prevenzione>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che il recente incidente sul fiume Natisone ha tragicamente causato la morte di tre persone, evidenziando gravi lacune nell'informazione e nella sicurezza per i cittadini che frequentano le aree fluviali;

rilevato che l'intero territorio regionale è caratterizzato da numerosi fiumi e torrenti che attraggono residenti e turisti durante la stagione estiva;

considerato che la sicurezza dei cittadini e dei turisti deve rappresentare una priorità assoluta per le tutte le autorità locali e regionali;

atteso che una corretta informazione sui rischi connessi alla balneazione nei fiumi e torrenti, accompagnata da un'adeguata segnaletica, può prevenire ulteriori incidenti, anche mortali;

verificato che attualmente la segnaletica e le informazioni presenti lungo i corsi d'acqua del Friuli Venezia Giulia sono spesso insufficienti o poco visibili;

tenuto conto che è necessaria una campagna informativa capillare che raggiunga tutte le fasce della popolazione, incluse quelle dei non residenti;

preso atto che la prevenzione attraverso l'informazione e la segnaletica è un metodo efficace per ridurre i rischi di incidenti;

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a valutare:

- 1. l'implementazione di un piano d'installazione di cartellonistica adeguata e ben visibile lungo tutti i principali fiumi e torrenti del Friuli Venezia Giulia;*
- 2. l'intensificazione della promozione di una campagna informativa capillare sul tema della sicurezza nella balneazione dei corsi d'acqua, prevendo l'utilizzo di vari canali di comunicazione, inclusi social media, siti web istituzionali e dépliant informativi;*
- 3. il rafforzamento della collaborazione una maggiore collaborazione con i Comuni e le associazioni locali per monitorare e aggiornare costantemente le informazioni relative ai rischi della balneazione nei corsi d'acqua della regione e alle varie criticità."*

ORDINE DEL GIORNO N. 16

HONSELL

<<Iniziative per il potenziamento della prevenzione e di assistenza contro il fenomeno del Mobbing sul territorio regionale>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che il fenomeno del mobbing rappresenta una grave forma di violenza psicologica sul posto di lavoro, con conseguenze devastanti per le vittime;

rilevato che i numeri di casi di mobbing nel territorio regionale sono in forte aumento nei primi sei mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con 323 accessi nei quattro punti di ascolto di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, con un incremento del 40% degli utenti;
considerato che il benessere psicologico e fisico delle lavoratrici e dei lavoratori è fondamentale per una buona qualità della vita;
atteso che il mobbing può portare a gravi conseguenze sulla salute mentale e fisica delle persone colpite, con esiti anche molto gravi e pesanti;
verificato che le iniziative attuali per contrastare il fenomeno del mobbing sono positive ma necessitano di essere ulteriormente rafforzate ed ampliate;
tenuto conto che è necessaria una maggiore sensibilizzazione e formazione su questo tema al fine di prevenire ed affrontare in modo efficace i casi di mobbing, sia a livello di imprese sia a livello di istituzioni pubbliche;
Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a valutare:

1. il potenziamento degli attuali programmi di formazione e sensibilizzazione sul mobbing per datori di lavoro, dirigenti e dipendenti in tutte le aziende pubbliche e private del Friuli Venezia Giulia, garantendo una maggiore diffusione e accessibilità delle informazioni;
2. il rafforzamento del servizio di assistenza e consulenza legale e psicologica per le vittime di mobbing, migliorando la visibilità del servizio esistente che è gratuito e rispettoso della privacy, attrezzato con psicologi, medici e legali;
3. un maggiore coordinamento con tutti i soggetti interessati e presenti sul territorio regionale, garantendo azioni sinergiche, efficaci e pienamente integrate e un controllo maggiore del fenomeno.

ORDINE DEL GIORNO N. 17

PISANI

<<Finanziamento per bonifica della discarica abusiva in località Malnišče nel Comune di Savogna d'Isonzo>>

"Il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia,

atteso che la discarica abusiva di "car fluff" in località Malnišče (Comune di Savogna d'Isonzo, GO) rappresenta un annoso problema da quasi tre decenni, durante i quali si sono succedute varie vicende giudiziali e diversi tentativi dell'Amministrazione comunale di porvi rimedio;

considerato che la questione è stata posta più volte all'attenzione del Ministero dell'Ambiente e del competente Assessorato della Regione Friuli Venezia che ha individuato il sito tra gli obiettivi di risanamento ambientale già nel 1999;

constatato che su esplicita recente richiesta dell'Amministrazione regionale il Comune ha provveduto nel maggio scorso all'aggiornamento del quadro economico riguardante i lavori di rimozione, carico, trasporto, smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi;

rilevato che la pericolosità della discarica è aggravata dall'immediata vicinanza del fiume Vipacco il che comporta rischi di dilavamento e trasporto del materiale lungo il corso delle acque che nelle immediate vicinanze si immettono nel fiume Isonzo;

ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a valutare ed individuare, già in occasione della prossima manovra finanziaria, l'iter procedurale e i fondi necessari per poter dare avvio alle opere necessarie."

ORDINE DEL GIORNO N. 18

PELLEGRINO

"Contributi straordinari per sostegno apicoltura: ampliamento platea beneficiari"

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

vista la L.R. 1.8 marzo 2010, n. 6 che, riconoscendo l'apicoltura quale attività indispensabile per la salvaguardia della biodiversità ambientale e per lo sviluppo quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, tutela la sanità degli alveari e promuove l'attività apistica in applicazione dei principi della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura).

Considerato l'aumento della frequenza degli effetti climatici estremi e il perdurare di stagioni climatiche sfavorevoli durante le fioriture più notevoli per il settore dell'apicoltura.

Preso atto che nel corso del 2024 la produzione di miele in Regione Friuli Venezia Giulia è da considerarsi azzerata.

Evidenziato che è già presente una linea di contributo ordinario, prevista all'articolo 13 della legge regionale 1.8 marzo 2010, n.6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura) per i soggetti che detengono 25 o più arnie.

Considerato che tali soggetti vedono comunque nell'apicoltura una forma di sostegno al reddito, che comunque partecipano anch'essi al complessivo ruolo di monitoraggio ambientale svolto dall'apicoltura nel territorio regionale e che, seppur con un numero contenuto di arnie, assicurano sui territori quella presenza di api che danno continuità all'essenziale funzione dell'impollinazione per le produzioni agricole.

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

ad ampliare la platea dei beneficiari al contributo straordinario previsto dal ddl n.23, includendo soggetti con 25 o più arnie, in omogeneità ai criteri dei finanziamenti ordinari a favore degli apicoltori, singoli o associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, previsti all'articolo 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura)."

ORDINE DEL GIORNO N. 19

PELLEGRINO

"Sostegno ai Comuni più piccoli nel progettare e realizzare parcheggi scambiatori nell'ottica della mobilità sostenibile e dell'alleggerimento del traffico nel perimetro urbano, nel riuso e nella rigenerazione urbana"

"Il Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia,

considerato che la Regione promuove lo sviluppo infrastrutturale intermodale attraverso la costruzione di parcheggi di interscambio atti a liberare maggiormente i centri abitati dai veicoli e dalle emissioni inquinanti.

Ricordato come il Piano delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica regionale sia uno strumento di strategica importanza.

Ritenuto che l'Art. 5, comma 40 del d.d.l. 23 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) prevede la promozione da parte della

Regione della realizzazione di parcheggi di interscambio nei Comuni con popolazione residente non inferiore a 30.000 abitanti nonché nei Comuni sedi di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e sul cui territorio sia prevista la realizzazione di parcheggi di interscambio nell'ambito del Piano.

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a valutare di voler di favorire il sostegno della Regione alla progettazione ed alla realizzazione di parcheggi interscambio nei Comuni con popolazione compresa fra i 10mila ed i 30mila abitanti nell'ottica della mobilità sostenibile e dell'alleggerimento del traffico nel perimetro urbano, nel riuso e nella rigenerazione urbana."

ORDINE DEL GIORNO N. 20

CARLI, HONSELL, CONFICONI, COSOLINI, CELOTTI, BUNA, PUTTO, PELLEGRINO, POLESELLO, BASSO, MAURMAIR, MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, POZZO

<<Adesione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Erto e Casso e di Vajont a 'Fondazione Vajont 9 ottobre 1963 – Onlus' in qualità di soci e contributo per finanziamento di attività statutarie>>

"Il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia,

premesso che dal 18 ottobre 2003 è attiva la "Fondazione Vajont 9 ottobre 1963 – Onlus", organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 e segg. del D. Lgs. 04.12.1997, n. 460 che vede tra i soci fondatori il Comune di Longarone, Edison Spa, Regione Veneto ed Enel Produzione Spa;

considerato che tra gli scopi della Fondazione c'è lo studio idrogeologico della montagna e relativi rischi, in particolare della zona del Vajont, e il mantenimento, attraverso l'organizzazione di attività di ricerca e di studio, nonché con iniziative scientifiche, culturali e promozionali, del ricordo delle vittime della sciagura del 9 ottobre 1963;

considerato che la zona del Vajont e la diga sono sul nostro territorio ma ad oggi la nostra Regione non ha alcun ruolo all'interno della Fondazione, se non per la presenza in qualità di soci onorari dei Comuni di Erto e Casso e di Vajont;

rilevato che secondo le stime del quotidiano "Il Gazzettino" del 27 ottobre 2023, i siti del disastro del 9 ottobre 1963 sono il secondo luogo di interesse in Friuli Venezia Giulia dopo il castello di Miramare, con oltre 60mila presenze paganti nel 2023;

rilevata l'importanza della cultura del ricordo e della prevenzione per evitare simili catastrofi in futuro;

vista la Mozione n. 50 "Adesione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Erto e Casso e di Vajont alla 'Fondazione Vajont 9 ottobre 1963 – Onlus' in qualità di soci" - presentata in data 04 dicembre 2023 dai proponenti Honsell, Capozzi, Carli, Conficoni, Moretti, Moretuzzo - e gli emendamenti presentati e ritirati durante la discussione della presente legge di assestamento (Honsell 6.8 e Carli 6.2);

Tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale a valutare:

- la possibilità di presentare alla "Fondazione Vajont 9 ottobre 1963 – Onlus" domanda di adesione in qualità di soci amministratori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Erto e Casso e di Vajont;
- la previsione di un'apposita copertura finanziaria per sostenere le attività statutarie della Fondazione Vajont, inclusi progetti di ricerca, iniziative culturali, attività di sensibilizzazione e preservazione della memoria storica del disastro del Vajont."

ORDINE DEL GIORNO N. 21

FASIOLO

<<Costa di Grado: necessario un progetto per fermarne la scomparsa>>

"Il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia,

premesso che, come comune in molte località marittime del Friuli Venezia Giulia, anche la costa di Grado è interessata da fenomeni di erosione e secca che compromettono la fruibilità turistica e comportano onerose spese di ripristino;

considerato che con l'Assestamento appena approvato, la Regione sosterrà il Comune di Lignano per la realizzazione e l'attuazione di un progetto per la difesa della costa dai fenomeni di erosione;

ricordato altresì che una misura analoga è prevista anche per il sostegno alle spese degli interventi di difesa della costa del Comune di Trieste;

ravvisata quindi la necessità di intervenire anche per il Comune di Grado, importante centro turistico regionale.

Tutto ciò premesso,

impegna il Presidente e la Giunta regionale:

a finanziare la progettazione e la realizzazione di un progetto pilota per la difesa della costa dai fenomeni di erosione nel Comune di Grado."

ORDINE DEL GIORNO N. 22

LIGUORI, PUTTO

<<Piena attivazione degli ospedali di rete di Gemona, Cividale, Sacile e Maniago>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premessa l'importanza di una rete ospedaliera efficiente ed equilibrata, capace di fornire servizi di alta qualità su tutto il territorio;

preso atto che negli ultimi anni vi è stata una tendenza a indebolire i piccoli ospedali che sono stati relegati al ruolo di poliambulatori, sebbene essi siano cruciali nell'alleggerire la pressione generalista su gli ospedali hub ed agevolare la specializzazione degli ospedali spoke;

atteso che gli ospedali di Cividale, Gemona, Maniago e Sacile vanno intesi come un importante patrimonio del nostro servizio sanitario su cui investire per garantire servizi ai cittadini anche in funzione di peculiari specificità dei territori;

richiamati i fatti di cronaca che evidenziano i disagi dei cittadini all'interno della rete ospedaliera regionale;

evidenziata la necessità di garantire la continuità delle cure anche attraverso il potenziamento della collaborazione in rete tra le diverse strutture pubbliche, nella fattispecie fra piccoli ospedali, e gli hub, gli spoke e le altre strutture territoriali, in particolare quelle previste dal PNRR quali case della comunità, ospedali di comunità e COT, specie per i fragili, gli anziani e i malati cronici assistiti al domicilio e nelle case di riposo;

impegna la Giunta regionale

*a riattivare pienamente i piccoli ospedali di rete, rafforzandone le risorse umane e tecniche, al fine di garantire una gamma più ampia di servizi sanitari sul territorio
a coinvolgere attivamente le comunità locali nella definizione delle politiche ospedaliere, favorendo un dialogo aperto e inclusivo che tenga conto delle esigenze e delle aspettative dei cittadini."*

ORDINE DEL GIORNO N. 23

LIGUORI, PUTTO

<<Scorrimento graduatoria del bando dedicato all'insediamento dei giovani agricoltori>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

vista la Graduatoria delle domande di accesso all'intervento SRE01 del CSR 2023-2027

"Insediamento giovani agricoltori", bando approvato con d.g.r. n. 964/2023;

preso atto che il suddetto bando, in attuazione dell'intervento SRE01 – Insediamento giovani agricoltori, prevede la concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli di età fino a quarantuno anni non compiuti che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, a fronte di presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola e che in tal senso è finalizzato a offrire strumenti per attrarre giovani nel settore agricolo, rispondendo altresì all'obiettivo di promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali;

atteso che l'intervento è finalizzato a offrire strumenti per attrarre giovani nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali;

considerato che a fronte di 2.400.000 euro di fondi a disposizione sono state finanziate 34 domande e che in graduatoria sono presenti 38 domande ammesse ma non finanziate;

impegna la Giunta regionale

a valutare di farsi parte attiva con la relativa autorità di gestione per lo scorrimento delle graduatorie relative ai bandi dedicati ai giovani imprenditori PS PAC 2023-2027 per l'accesso all'intervento SRE01 – Insediamento giovani agricoltori e all'insediamento dei giovani in agricoltura previsto dalla tipologia d'intervento 6.1.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia."

ORDINE DEL GIORNO N. 24

LIGUORI, PUTTO

<<Carenza di personale nei Comuni sotto i 15mila abitanti>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che:

- i comuni con meno di 15 mila abitanti della Regione Friuli Venezia Giulia stanno affrontando una grave carenza di personale, in particolare negli uffici tecnici e di ragioneria;*
- questa carenza sta compromettendo seriamente la capacità dei comuni di svolgere le loro funzioni essenziali e di gestire progetti cruciali, inclusi quelli legati al PNRR;*
- la situazione è particolarmente critica negli uffici tecnici manutentivi, dove in alcuni casi si registra la presenza di un solo operaio;*

- nonostante la disponibilità di risorse finanziarie e di posti vacanti, i comuni faticano ad attrarre personale qualificato;
- la mancanza di personale mette a rischio la corretta implementazione dei progetti PNRR, con il pericolo di dover restituire i fondi o di vedersi ritirare i contributi.

Considerato che:

- l'efficienza e l'efficacia dell'amministrazione locale sono fondamentali per il benessere dei cittadini e lo sviluppo del territorio;
- la carenza di personale nei comuni può portare a un deterioramento dei servizi pubblici e a ritardi nell'attuazione di progetti strategici;
- è necessario un intervento immediato per evitare conseguenze negative a lungo termine sulla gestione amministrativa e finanziaria dei comuni;

impegna la Giunta regionale

1. ad avviare immediatamente un tavolo di lavoro con i rappresentanti dei comuni, delle associazioni degli enti locali e delle organizzazioni sindacali per identificare soluzioni concrete e rapide alla carenza di personale;
2. a valutare la creazione di un "pool" di professionisti regionali che possano supportare temporaneamente i comuni in difficoltà, specialmente per la gestione dei progetti PNRR;
3. a studiare e implementare misure di incentivazione economica e professionale per il personale disposto a lavorare nei comuni più piccoli e nelle aree meno attrattive;
5. a promuovere programmi di formazione e aggiornamento professionale per il personale comunale, al fine di aumentarne le competenze e l'attrattività sul mercato del lavoro;
6. a considerare la possibilità di istituire forme di collaborazione intercomunale per la gestione condivisa di servizi e personale."

ORDINE DEL GIORNO N. 25

CELOTTI, COSOLINI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, POZZO, PISANI

<<Sostegno ai Comuni per l'ordinaria manutenzione dei loro impianti sportivi>>

"Il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia,

premesso che la legge regionale 8/2003 "Testo unico in materia di sport" prevede all'articolo 4 incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia da concedere agli enti pubblici e alle associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, proprietari di impianti sportivi, e alle associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro che dispongono di idoneo titolo giuridico ad effettuare i lavori su impianti sportivi di proprietà di enti pubblici;

considerato che all'articolo 6 si prevede che la Giunta regionale, nell'emanazione dei bandi, possa decidere di predisporre dei bandi limitati a singole categorie omogenee di beneficiari e di interventi; visto che tale scelta è stata fatta nel 2023 quando la Giunta ha emanato con la DGR n. 1434 del 15 settembre 2023 il "Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2023", riservato alle Associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro proprietarie di impianti sportivi esistenti o che dispongano di idoneo titolo giuridico ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria su impianti sportivi di proprietà di enti pubblici;

considerato che con i fondi a capitolo per il 2023 sono state finanziate 68 domande sulle 152 ammissibili e che con i fondi a capitolo per il 2024 sono state finanziate altre 7 domande, rimanendo da finanziare le ulteriori 77 domande presenti in graduatoria (che rimane valida sino al 31/12/2024); visto che nel DDL 23 <<Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>> il capitolo 4971 è stato rifinanziato, a dimostrazione dell'intenzione di far scorrere ulteriormente la graduatoria in modo da finanziare più soggetti possibile, considerata l'importante funzione sociale dello sport e la necessità che gli impianti sportivi risultino efficienti e in sicurezza; considerato però che l'ultimo bando per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi che prevedeva tra i beneficiari anche i Comuni è quello del 2019 la cui graduatoria è stata fatta scorrere 4 volte fino al termine della sua validità (31/12/2021), permettendo così di finanziare, sulle 251 domande ritenute ammissibili, 178 domande; ricordato che delle 251 domande ritenute ammissibili, ben 122 erano di Comuni proprietari di impianti sportivi. Tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a valutare l'opportunità di stanziare nuovi fondi sul capitolo che finanzia interventi di ordinaria manutenzione su impianti sportivi di proprietà di enti pubblici, prevedendo così di aprire nel 2024 un nuovo bando per finanziare solo i Comuni, considerato che l'ultimo bando è quello pubblicato con la DGR n. 750 del 10 maggio 2019."

ORDINE DEL GIORNO N. 26

CARLI, CONFICONI, POZZO, MENTIL, PUTTO

"Materiali contenenti amianto nel Cellina: necessarie nuove risorse"

"Il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia,

premesso che i fenomeni di abbandono di materiali contenenti amianto sul greto del fiume Cellina rappresentano un serio problema per la salute dei cittadini e per la salubrità ambientale;

preso atto che i diversi stanziamenti destinati in passato alle operazioni di bonifica, affidate al Consorzio di bonifica Cellina-Meduna, non sono state sufficienti alla piena risoluzione della problematica;

ricordato che lo studio di fattibilità sulla rimozione dei materiali contenenti amianto nel Cellina, disposto dalla Regione, aveva quantificato in circa 250 tonnellate la quantità di materiale da asportare;

ritenuto importante agire con tempestività al fine di ripristinare l'area.

tutto ciò premesso,

impegna il Presidente e la Giunta regionale:

a stanziare le risorse necessarie affinché il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, sulla scorta dell'esperienza degli interventi in corso, possa attuare un piano di interventi straordinario di rimozione dei materiali contenenti amianto lungo il corso del fiume Cellina."

ORDINE DEL GIORNO N. 27

MORANDINI, DI BERT, GRILLI, BERNARDIS, LIRUTTI, POLESELLO, MAZZOLINI

Aggiunta firma Consigliera: SPAGNOLO

<<Logo IO SONO FVG sulle divise delle associazioni senza scopo di lucro>>

*"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesso che "IO SONO FVG" è il marchio ideato dalla Amministrazione Regionale per valorizzare le imprese della nostra Regione che si impegnano nella qualità e nella sostenibilità ambientale, economica e sociale, dando in questo modo valore alla filiera, garantendone la massima trasparenza e tracciabilità.
Preso atto che l'amministrazione regionale si sta impegnando sia a livello nazionale che internazionale, nella diffusione del marchio, quale mezzo di promozione turistica e commerciale della regione;
considerato che diverse associazioni no profit partecipano ad eventi organizzati al di fuori del territorio regionale, e la loro presenza diventa un importante volano di promozione del Friuli Venezia Giulia e dei suoi valori;
ricordato che le iniziative a cui viene conferito questo marchio, sposano e rafforzano i principi di sostenibilità di cui il marchio collettivo si fa promotore, contribuendo a sua volta a valorizzare le associazioni che lo indossano evidenziandone la provenienza;
tutto ciò premesso,*

invita il Presidente e la Giunta del Friuli Venezia Giulia

a valutare la possibilità, anche attraverso PromoTurismo FVG, di considerare una modalità contributiva riservata alle associazioni senza fini di lucro del territorio regionale, in particolare quelle che partecipano a manifestazioni nazionali e internazionali organizzate fuori dalla regione, dedicata all'"acquisto di capi d'abbigliamento e divise con indicato il logo IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA."

ORDINE DEL GIORNO N. 28

MORANDINI, DI BERT, GRILLI, BERNARDIS, LIRUTTI, MAZZOLINI, POLESELLO

Aggiunta firma Consigliera: SPAGNOLO

<<Interventi a seguito dell'emergenza meteorologica nei territori di Tricesimo e del Rojale>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che in più occasioni i territori dei Comuni di Reana del Rojale e Tricesimo sono stati interessati dal passaggio di eventi meteorologici di diversa tipologia e portata, l'ultimo in ordine di tempo quello dell'agosto di un anno fa, la cui violenza e intensità ha comportato pesanti conseguenze a terra;

ricordato che nell'ultimo decennio le Amministrazioni comunali citate sono intervenute, in alcuni casi con fondi, in altre supportate da contributi regionali, nella manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idraulica minore, per risolvere alcune criticità;

preso atto dell'esistenza di uno studio preliminare per la prosecuzione delle opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nel quale sono individuate le criticità presenti nel territorio e vengono elencate le possibili soluzioni;

considerato che a livello regionale è stata istituita una Cabina di regia per la gestione del rischio idrogeologico con lo scopo di proporre e coordinare l'individuazione e l'elencazione degli interventi di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, propedeutica all'aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici.

Tutto ciò premesso,

invita il Presidente e la Giunta del Friuli Venezia Giulia

a valutare la possibilità di porre all'attenzione della Cabina di regia regionale anche gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che riguardano i territori dei Comuni di Reana del Rojale e Tricesimo e a porre in essere tutte le azioni utili ad anticipare, eventualmente per il tramite della Protezione Civile,

gli interventi più urgenti e utili al ridurre al minimo il disagio della popolazione in caso di eventi atmosferici eccezionali. “

ORDINE DEL GIORNO N. 29

SPAGNOLO, CALLIGARIS

Aggiunta firma Consigliere: POLESELLO

<<Stanziamiento delle risorse necessarie al fine del completamento dei lavori su Canal del Varmo nel Comune di Latisana – loc. Pertegada>>

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

preso atto che il Consiglio regionale ha approvato l'emendamento 4.77 che mette a disposizione del Fondo del Sistema integrato per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico la somma di 1.000.000,00 euro al fine di consentire il finanziamento degli interventi di ripristino dell'opera strategica ad uso promiscuo del Canale del Varmo;

ricordato che parte del finanziamento dell'opera sopracitata è stata ottenuta dal Consorzio di bonifica Pianura friulana, a valere del PNRR, per un ammontare di circa 5.000.000,00 euro e che il suddetto Ente ha già eseguito i rispettivi lavori;

ricordato altresì che per il tratto che riguarda il centro abitato di Pertegada, unico tratto non compreso nel progetto finanziato con il PNRR, risultavano già disponibili 1.000.000,00 euro per realizzare le opere, utili alla mitigazione del rischio idraulico e al ripristino delle funzioni irrigue e di scolo delle acque di origine meteorica;

preso atto che la somma messa a disposizione dal Consiglio regionale, in occasione dell'esame del ddl 23 Assestamento del bilancio 2024, ammonta a 1.000.000,00 euro, e che risultano necessari circa 3.000.000,00 euro per il completamento della sopracitata opera strategica;

considerato che l'opera consentirà di servire il territorio che da Varmo, passando per Ronchis e Latisana, arriva fino a Lignano Sabbiadoro, garantendo il soddisfacimento delle esigenze irrigue agricole, la fruizione della risorsa idrica ad uso non potabile su tutta la Bassa friulana occidentale sfruttando la pendenza del terreno e mitigherà il rischio idraulico dei territori rivieraschi.

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a valutare, nelle prossime manovre finanziarie che verranno poste all'esame del Consiglio regionale, lo stanziamento delle necessarie rimanenti risorse al fine del completamento dell'opera strategica del Canale del Varmo, pari a circa 3.000.000,00 euro, consentendo così di portare a termine un'opera anche già rientrante per parte nel PNRR.”

ORDINE DEL GIORNO N. 30

PUTTO, LIGUORI, MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, CONFICONI, PELLEGRINO, CAPOZZI, CARLI, CELOTTI, PISANI, POZZO, MENTIL, HONSELL, RUSSO

<<Interventi di forestazione urbana lungo le principali arterie di traffico regionali>>

“Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia,

considerato che l'incremento del capitale naturale attraverso azioni di rimboschimento e piantumazione rappresenta un modo efficace, economico e visibile per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, fornire un contributo significativo al miglioramento della qualità dell'aria e offrire alle città nuovi servizi ecosistemici.

Atteso che sono presenti nella nostra regione diverse situazioni di particolare criticità rispetto agli impatti degli inquinanti dell'aria sulla salute umana derivanti dal traffico veicolare e che a tal riguardo esistono studi scientifici aspecifici, come quello realizzato dall'IRCCS CRO di Aviano, che dimostrano una più elevata incidenza di malattie polmonari per chi risiede lungo le strade ad elevata percorrenza, considerato che l'inquinamento atmosferico da traffico veicolare è un'importante causa di tumore del polmone, dato che ha trovato conferma nella ricerca italiana che ha analizzato i 153.892 decessi per tale neoplasia registrati tra il 1990 e il 2010 in 1.515 comuni attraversati dalle strade statali o vicini alle autostrade.

Tutto ciò premesso e considerato

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a valutare l'opportunità di concedere incentivi economici da erogare ai privati per la realizzazione di interventi di forestazione urbana, da realizzare in fregio alle strade ad elevata percorrenza (compatibilmente con le previsioni del codice della strada), a fronte dell'impegno degli stessi di mettere a disposizione i propri terreni per un congruo e predefinito periodo per realizzare piantumazioni forestali permanenti, con specifiche caratteristiche, che consentano la riduzione della diffusione dei principali inquinanti dell'aria."

ORDINE DEL GIORNO N. 31

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Aggiunta firma Consiglieri: SPAGNOLO, POLESELLO, MORANDINI

<<Campagna di comunicazione contro le cosiddette fake news>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che negli ultimi decenni il flusso sempre crescente di dati e i numerosi canali di informazione hanno cambiato il modo in cui le persone socializzano e si informano su quanto accade nel mondo. I social media sono divenuti ormai uno dei canali principali per condividere informazioni, comunicare, intrattenersi e conoscere il contesto che ci circonda;

considerato che le fake news creano disinformazione e confusione tra i cittadini oltre a minare la fiducia nelle istituzioni e che bisogna tenere conto che, secondo i sondaggi, gran parte degli italiani si informa regolarmente, ma teme di non essere in grado di riconoscere disinformazione e fake news. Il 76,5% degli intervistati ritiene che le notizie false siano sempre più sofisticate e difficili da scoprire.

ricordato che molto spesso la diffusione di notizie false è architettata a tavolino per influenzare i lettori in diversi ambiti, anche per quanto riguarda i servizi pubblici essenziali come, ad esempio, salute, istruzione, assistenza, libertà e sicurezza e financo le campagne elettorali;

sottolineato che l'impatto delle fake news diffuse sul web e sui social media è enormemente maggiore rispetto a quello di una "notizia falsa" pubblicata su un quotidiano, poiché i post online vengono condivisi migliaia di volte, diventando virali.

Dato atto che i giovani e gli adolescenti tendono a informarsi prevalentemente tramite social media e piattaforme online, trascurando fonti affidabili come giornali, radio, TV o siti web autorevoli, si amplifica il rischio di esposizione e credulità verso le fake news.

Rilevato che una campagna di comunicazione ben strutturata può sensibilizzare la popolazione e soprattutto i giovani sui rischi delle fake news e fornire strumenti per riconoscere e contrastare i fenomeni della disinformazione, misinformazione e della malinformazione.

Evidenziato che la collaborazione con media locali, scuole, università, e organizzazioni della società civile può amplificare l'efficacia della campagna e che è necessario un approccio multidisciplinare che

coinvolga esperti di comunicazione, educatori, psicologi, e sociologi per progettare contenuti efficaci e accattivanti;

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale:

a valutare di organizzare una campagna di comunicazione istituzionale contro le fake news, che includa la produzione e diffusione di materiale informativo (video, brochure, poster) sui vari canali di comunicazione regionali, compresi social media, TV, radio, e stampa o l'organizzazione di seminari e workshop nelle scuole, università e comunità locali per educare i cittadini sui pericoli delle fake news e fornire strumenti per riconoscerle."

ORDINE DEL GIORNO N. 32

BALLOCH, BASSO, GIACOMELLI, MAURMAIR, TRELEANI

Aggiunta firma Consiglieri: POLESELLO, MAZZOLINI

<<Riparto pay back farmaceutico e concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

rilevato come il tema della spesa farmaceutica, in particolare degli acquisti diretti, incida in maniera sempre maggiore sull'equilibrio economico finanziario degli enti sanitari del Friuli Venezia Giulia ponendo una questione di natura finanziaria oltre che etica.

Considerato che, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'onere del ripiano dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera è stato posto dal legislatore a carico delle aziende farmaceutiche per una quota pari al 50% del valore eccedente il livello nazionale, mentre il restante 50% rimane a carico delle Regioni che hanno sfiorato il tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi valori eccedenti.

Rilevato che a partire dall'anno 2019, con le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 580 della L.145/2018, la quota di ripiano per ciascuna regione e provincia autonoma è definita secondo il criterio pro-capite calcolato prendendo a base la popolazione residente rilevata al 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Considerato che tale criterio per la Regione Friuli Venezia Giulia risulta estremamente penalizzante anche per l'esclusione del Friuli Venezia Giulia dal Fondo Farmaci innovativi, pari a un miliardo e 300 milioni, e quindi l'onere risulta, di fatto, a quasi totale carico delle compartecipazioni regionali.

Viste le iniziative di altre regioni che per riequilibrare la distribuzione delle risorse richiedono di individuare, con modifica della normativa vigente, una più equa ripartizione dei fondi derivanti dal pay back farmaceutico o altri strumenti di ristoro.

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a promuovere un'azione volta a ottenere la revisione dei criteri di riparto del pay back farmaceutico e la partecipazione della regione Friuli Venezia giulia al Fondo farmaci innovativi."

ORDINE DEL GIORNO N. 33

MARTINES, MENTIL, POZZO

<<Favorire la messa in sicurezza e il rifacimento di ponti e ponticelli su strade interpoderali>>

"Il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia,

premesso che le strade vicinali sono strade private gravate da uso pubblico e che assumono funzione pubblica per il loro utilizzo;
visto che il Codice della strada, all'articolo 2, commi 6 e 7, e all'articolo 14, equipara a tutti gli effetti le strade vicinali a quelle comunali;
considerato che la servitù di uso pubblico su una strada vicinale non è a beneficio dei proprietari degli immobili serviti dalla strada stessa bensì della collettività indeterminata di soggetti;
rilevato che esistono esigenze manutentive anche su strade vicinali ed in particolar modo su infrastrutture di esse, quali ponti, ponticelli e passerelle;
Tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a valutare, nel prossimo disegno di legge che abbia carattere finanziario, l'approvazione di una nuova linea di contribuzione rivolta ai Comuni per la manutenzione e il rifacimento di ponti e ponticelli su strade vicinali."

ORDINE DEL GIORNO N. 34

CAPOZZI

"Sostegno ai volontari che si occupano delle colonie feline del territorio regionale per far fronte ai costi di gestione e all'acquisto degli alimenti"

"Il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia,

richiamata la legge 281 del 14/08/1991 sancisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Ricordato che ai sensi della Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione" la Regione Friuli Venezia Giulia:

assume come finalità pubblica e promuove, anche attraverso l'educazione, la tutela delle condizioni di salute, il benessere e il rispetto degli animali, nel quadro di un corretto rapporto uomo, animale e ambiente;

riconosce la natura di esseri senzienti degli animali, ne condanna il maltrattamento e l'abbandono, e contrasta, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, l'introduzione illecita di animali di affezione;

promuove, favorisce e sostiene attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali.

Visto che ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 20/2012 per colonia felina si intendono due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari e che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato;

richiamata la legge regionale n. 13 del 10 agosto 2023, articolo 8 commi 48, 49 e 50, con cui l'Amministrazione regionale concede un contributo massimo di 300,00 euro per costi di gestione e acquisto alimenti, agli enti del Terzo Settore, organizzazioni di

volontariato e associazioni di promozione sociale e alle persone fisiche che si occupano delle colonie feline del territorio regionale;
considerato che per tale finalità sono stati erogati 9.829 euro nell'anno 2024 e non sono disponibili ulteriori fondi da qui al 2026;
ricordato che per l'anno 2024 e seguenti, la legge finanziaria non ha previsto alcuno stanziamento di risorse e che l'amministrazione regionale sulle proprie pagine ha consigliato i possibili beneficiari di tenere comunque gli scontrini e le ricevute delle spese effettuate nel 2024, nel caso venisse deciso di rimpinguare il capitolo in sede di variazione di bilancio ad agosto 2024;
atteso che nel Disegno di Legge n. 23/2024 non è stato possibile reperire le adeguate risorse per erogare i contributi di cui alla legge regionale n. 13 del 10 agosto 2023, articolo 8 commi 48, 49 e 50;
tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a prevedere lo stanziamento di risorse necessarie nella prima manovra per erogare i contributi per i costi di gestione e l'acquisto di alimenti agli enti del Terzo Settore, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e alle persone fisiche che si occupano delle colonie feline del territorio regionale."

ORDINE DEL GIORNO N. 35

FASIOLO

"Si sostenga la riqualificazione del Parco Campagnuzza Sant'Andrea"

"Il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia,

considerato che da molti anni l'associazione "Gli amici del Parco" cura con impegno diverse progettualità per la conservazione del Parco Comunale di Campagnuzza Sant'Andrea situato sulla sponda sinistra del fiume Isonzo nel Comune di Gorizia.

Preso atto che il Parco ha necessità di interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche e di riqualificazione dei percorsi pedonali per poter rendere fruibile gli spazi anche da persone con difficoltà motorie;

ritenuto che sia compito delle Istituzioni Regionali, anche nell'ottica della lotta ai cambiamenti climatici, sostenere l'impegno volontario profuso dai cittadini verso la valorizzazione e la conservazione delle aree verdi pubbliche;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a valutare di sostenere gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di ripristino dei percorsi di viabilità pedonale anche prevedendo un sostegno economico nei prossimi provvedimenti finanziari disponibili."

ORDINE DEL GIORNO N. 36

BUNA, FERRARI, CALLIGARIS, BUDAI, GHERSINICH

Aggiunta firma Consiglieri SPAGNOLO, POLESELLO, MAZZOLINI

<<Integrare la definizione di "piste" considerando tali anche quelle di sci su sintetico e snowboard e piste sintetiche estive per fondo e biathlon>>

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,
vista la Legge regionale 2 agosto 2022, numero 11 recante <<Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)>> ed in particolare al Capo V << Aree attrezzate e regimi autorizzatori>> l'Articolo 24 << Sport della montagna in aree attrezzate>> laddove al Comma 2 si dice <<.. Sono considerate altresì piste, le aree per la pratica degli sport della montagna, di cui al comma 1, che non rientrano nelle definizioni delle piste di cui al decreto legislativo 40/2021 o delle strutture alpine regionali di cui alla legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), costituite da tracciati per la pratica di una specifica disciplina sportiva nel rispetto delle regole tecniche definite dal CONI o di norme tecniche a valenza comunitaria o nazionale, ma che non risultino praticate in territorio aperto ai sensi dell'allegato 2 alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2019 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe).>>
Ricordato che sia necessario sostenere la pratica dello sci anche in assenza di neve, mediante la posa di superfici sintetiche per consentire ai praticanti di questo sport di potersi allenare durante tutto l'anno;
Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a valutare l'ipotesi di una modifica normativa della LR 11/2022, citata in premessa che integri la definizione di <<piste>> inserendo anche le aree per la pratica dello sport della montagna che attualmente non rientrano nella definizione di piste da sci, consentendo il prolungamento dell'attività turistica/sciistica a favore delle comunità montane della Regione e generando così un maggiore indotto economico a favore delle stesse e della fiscalità generale della Regione."

ORDINE DEL GIORNO N. 37

BUNA, BUDAI, GHERSINICH

Aggiunta firma Consiglieri: SPAGNOLO, POLESELLO, MAZZOLINI, MORANDINI

<<Sostenere le Associazioni di Promozione Sociale che si occupano di assistenza alle famiglie in difficoltà a causa del Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività sofferto dai bambini/adolescenti incentivando il coordinamento tra le stesse al fine di sviluppare una rete di protezione per le famiglie e un miglioramento funzionale dei figli>>

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,
premesso che il disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD) è caratterizzato da una durata scarsa o breve dell'attenzione e/o da vivacità e impulsività eccessive non appropriate all'età del bambino, che interferiscono con le funzionalità o lo sviluppo. Benché il numero di bambini colpiti sia oggetto di notevoli controversie, si stima che l'ADHD interessi il 5-15% dei bambini, con un'incidenza doppia nei maschi. Molte manifestazioni del disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività sono spesso rilevate prima dei 4 anni e regolarmente prima dei 12 anni, ma possono non influire in modo significativo sul rendimento scolastico e sui rapporti sociali fino all'età scolare media;

rilevato che per ridurre le conseguenze del disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività, sono spesso necessarie strutture, routine, un piano di intervento scolastico e tecniche genitoriali modificate. La

terapia comportamentale condotta da uno psicologo infantile talvolta associata al trattamento farmacologico risulta quindi di fondamentale importanza;

Ricordato che le Associazioni di Promozione Sociale che si occupano di assistenza alle famiglie in difficoltà a causa del Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività svolgono un ruolo fondamentale di sostegno ai ragazzi e ai loro familiari aiutandoli a ridurre le conseguenze del disturbo e a raggiungere un grado maggiore di autonomia;

ritenuto infine che sia necessario sostenere le Associazioni di Promozione Sociale nel coordinamento delle famiglie con le strutture sanitarie, scolastiche, ricreative e sociali coinvolte nella vita quotidiana dei bambini/adolescenti, anche tramite progetti pilota volti al miglioramento del funzionamento globale del bambino/adolescente. Con particolare riguardo a:

a) migliorare le relazioni interpersonali con genitori, fratelli, insegnanti e coetanei;

b) diminuire i comportamenti dirompenti ed inadeguati;

c) migliorare le capacità di apprendimento scolastico (quantità di nozioni, accuratezza e completezza delle nozioni apprese, efficienza delle metodiche di studio);

d) aumentare le autonomie e l'autostima;

e) migliorare l'accettabilità sociale del disturbo e la qualità della vita dei bambini/adolescenti affetti;

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a valutare di sostenere le Associazioni di Promozione Sociale che si occupano di assistenza alle famiglie in difficoltà a causa del Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività sofferto dai bambini/adolescenti incentivando il coordinamento tra le stesse al fine di sviluppare una rete di protezione per le famiglie e un miglioramento funzionale dei figli."

ORDINE DEL GIORNO N. 38

GHERSINICH, SPAGNOLO, FERRARI, MIANI, BUNA, BUDAI, CALLIGARIS, GIACOMELLI, LOBIANCO, GRILLI

Aggiunta firma Consiglieri: POLESELLO, MAZZOLINI

<<Promuovere un'esibizione aerea acrobatica a Trieste in occasione delle celebrazioni per il 70esimo anniversario di ritorno della città all'Italia e considerare di installare delle luci tricolore sull'edificio del Consiglio regionale>>

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

premesso che Il ritorno di Trieste all'Italia (o riunificazione di Trieste all'Italia) avvenne in seguito agli accordi sottoscritti il 5 ottobre 1954 fra i governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia con il Memorandum di Londra;

rilevato che nel 2024 ricorreranno i 70 anni dal ritorno del capoluogo regionale all'Italia e che tale celebrazione debba avvenire in modo memorabile offrendo ai cittadini di Trieste e non solo uno spettacolo indimenticabile;

atteso che un'esibizione aerea acrobatica delle frecce tricolori sarebbe uno spettacolo unico nella splendida cornice di Trieste che celebrerebbe l'attaccamento della città alla madrepatria;

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

- 1) a valutare di promuovere in occasione delle celebrazioni per il 70esimo anniversario di ritorno di Trieste all'Italia un'esibizione aerea acrobatica con le frecce tricolori nel capoluogo regionale;
- 2) a considerare di installare stabilmente in occasione delle celebrazioni per il 70esimo anniversario di ritorno di Trieste all'Italia delle luci tricolore sull'edificio del Consiglio regionale.

ORDINE DEL GIORNO N. 39

CELOTTI, MORETUZZO

"Un pozzo di soccorso per l'Oasi dei Quadris di Fagagna. La Regione supporti il Comune"

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

premesso che la zona denominata Oasi dei Quadris, dall'estensione di circa 7 ettari, si trova a Nord-Ovest di Fagagna, nella biforcazione fra le due strade che portano a Majano e a Caporiacco. Gli ambienti umidi dei Quadris sono molto ricchi di avifauna, ricordiamo fra tutti l'airone cenerino, la gallinella d'acqua, il martin pescatore ed il pendolino, e ovviamente la cicogna bianca, attorno alla quale alla fine degli anni '80 è nato il progetto per la sua reintroduzione in Italia.

Premesso che l'Oasi dei Quadris rappresenta, insieme al lago e alla Riserva di Cornino, uno dei due poli naturalistici e turistici, oltre che didattici, del territorio collinare;

considerato che il Comune di Fagagna è proprietario dell'area e deve quindi provvedere a garantire gli elementi strutturali per la sua corretta gestione, attualmente affidata ad una Associazione;

ricordato che per l'abbeveraggio degli animali e per il mantenimento delle acque degli stagni si attinge l'acqua dal vicino Rio Lini, che è quindi fondamentale alle esigenze dell'Oasi dei Quadris nell'ambito della preservazione della fauna e della qualità delle acque;

considerato però che, con un decreto datato marzo 2024, la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ha chiesto al comune di Fagagna di garantire la regolazione della portata del Rio Lini e un deflusso minimo vitale dello stesso;

evidenziato che il Comune di Fagagna ha già installato gli strumenti necessari a garantire il deflusso minimo vitale del Rio, ottemperando quindi al Decreto sopra citato, ma che a causa della limitazione delle possibilità di attingimento si rende necessario, ed urgente, costruire un "pozzo di soccorso" che possa entrare in funzione quando il rio Lini non riesce a garantire l'approvvigionamento necessario all'Oasi;

rilevato che il Comune di Fagagna evidenzia una situazione di difficoltà e richiede alla Regione un contributo pari a 100.000,00 per la realizzazione del suddetto pozzo di soccorso, evidenziando altresì l'urgenza di realizzare il manufatto;

considerato che l'Oasi dei Quadris è uno dei due poli ecologici di valenza turistica della comunità collinare.

Tutto ciò premesso,

impegna il Presidente e la Giunta regionale:

a sostenere il Comune di Fagagna nella realizzazione di un pozzo di soccorso per garantire con urgenza l'abbeveraggio degli animali e la qualità dell'acqua degli stagni all'Oasi dei Quadris.

ORDINE DEL GIORNO N. 40

COSOLINI, CELOTTI, CARLI

<<Sviluppare il sistema di controllo della qualità delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dal privato accreditato>>

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

premesso che il privato accreditato concorre ormai da decenni all'erogazione di servizi sanitari e sociosanitari nei sistemi sanitari delle regioni;
considerato che il Friuli Venezia Giulia, per scelte di politica sanitaria che affondano le radici ancor prima delle riforme "aziendali" degli anni novanta, ha privilegiato la fornitura pubblica limitando grandemente, rispetto ad altre regioni, il ricorso al privato accreditato;
considerato altresì che, la recente pandemia, unitamente alla difficile reperibilità dei professionisti della salute che comunque ritengono più attrattivo l'impiego nel privato rispetto al comparto pubblico ha spinto ad un esponenziale ricorso al fornitore privato accreditato;
evidenziato che l'affidamento di servizi sanitari al privato richiede che la Regione si faccia garante per il cittadino della qualità dei servizi sia prodotti dal servizio Sanitario Regionale che di quelli erogati dal fornitore privato;
evidenziato altresì che a tale scopo esiste un collaudato sistema di accreditamento dei servizi che già garantisce un dato standard delle prestazioni, ma che la Regione non solo non dovrebbe limitarsi ad un controllo quantitativo sulle prestazioni affidate, ma dovrebbe altresì dedicarsi a sviluppare un avanzato controllo qualitativo delle stesse;
richiamata altresì la disciplina anticorruzione e nella fattispecie la Legge n. 118/2022 che introduce alcune innovazioni normative legate al controllo qualitativo cui si accennava;
evidenziato inoltre che tali sistemi di controllo, unitamente ad un'accorta scelta della qualità e quantità di prestazioni da garantire nelle diverse Aziende sanitarie potrebbe anche orientare scelte sui volumi e le funzioni da affidare convenientemente al privato;
Tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

ad adottare i provvedimenti necessari –anche implementando l'esistente- per un capillare ed efficace sistema di controllo qualitativo delle prestazioni affidate al privato accreditato sia a livello regionale che aziendale che sia capace altresì di informare utilmente circa le scelte strategiche di politica sanitaria."

ORDINE DEL GIORNO N. 41

COSOLINI, CELOTTI, CARLI

<<Aumentare la quota degli oneri sanitari per la residenzialità per anziani al fine di contenere il costo delle rette a carico dell'utenza>>

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

premesso che la struttura demografica della popolazione unitamente al quadro demografico in Friuli Venezia Giulia indicano che i servizi residenziali per le persone anziane, benché in un quadro variegato di servizi (domiciliari, semiresidenziali in primis) saranno sempre più necessari;

considerato che, tali servizi si sono evoluti grandemente negli ultimi decenni allontanandosi dall'ormai superata impostazione delle "lungodegenze", ma richiedendo contenuti sanitari ed assistenziali volti alla riabilitazione funzionale, al benessere e al mantenimento delle attività della vita quotidiana oltre che delle relazioni interpersonali e familiari;

considerato altresì che, in Friuli Venezia Giulia tale implementazione qualitativa è stata innescata dal Regolamento di cui alla DPres n. 144/2015;

evidenziato che, il miglioramento qualitativo imposto richiede requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi ulteriori rispetto al passato e che, in sintesi, la qualità costa e che tale costo si è riverberato sugli utenti con un progressivo aumento delle rette;

riconosciuto che l'Amministrazione regionale è più volte intervenuta pesantemente con dei contributi volti all'abbattimento delle rette, ma che ciononostante molte famiglie ancora faticano per potersi permettere dei servizi residenziali;
evidenziato altresì che ci sono altre leve per abbattere e contenere con il contributo pubblico le rette dei servizi residenziali per anziani e che una di queste leve è la quota degli oneri sanitari, ossia quei costi sanitari, normalmente a carico delle Aziende Sanitarie, ma che i servizi residenziali prendono in carico;
evidenziato che le spese sanitarie sono di molto cresciute, mentre non è cresciuta del pari la quota degli oneri sanitari riconosciuta dalla Regione
Tutto ciò premesso,

Impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

nell'ambito dell'elaborazione delle politiche residenziali e semiresidenziali per le persone anziane ad aumentare progressivamente la quota relativa agli oneri sanitari a carico delle strutture residenziali per anziani così da abbattere –indirettamente– il costo delle rette a carico dell'utente.”

ORDINE DEL GIORNO N. 42

LOBIANCO, CABIBBO, NOVELLI

Aggiunta firme Consiglieri: POLESELLO, MAZZOLINI, MORANDINI

<<Scorrimento Graduatoria Automezzi>>

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

considerato che l'Amministrazione regionale, per favorire il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature sportive fisse e mobili nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia concede ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, ivi compresi gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo;

considerata la Delibera di Giunta regionale n. 65 del 20 gennaio 2023 con cui sono stati deliberati il bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive mobili e macchinari per la manutenzione ordinaria degli spazi per l'attività sportiva ed il bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di automezzi per il trasporto di atleti e di materiale sportivo;

visti i decreti di approvazione delle graduatorie relative al bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di automezzi per il trasporto di atleti e di materiale sportivo e per l'acquisto di attrezzature sportive mobili e macchinari per la manutenzione ordinaria degli spazi per attività sportiva;

considerato l'emendamento 6.87 con cui vengono stanziati 330.000 euro per aumentare le risorse del capitolo 5159;

considerato che il capitolo di riferimento 5159 è lo stesso per entrambi i canali di finanziamento;

vista l'importanza dell'ammodernamento del parco macchine delle associazioni sportive per il trasporto dei loro atleti;

considerato che si ritiene prioritario il supporto per le associazioni per l'acquisto di automezzi per il trasporto degli atleti;

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

ad utilizzare le risorse dell'emendamento 6.87 per far scorrere la graduatoria del bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di automezzi per il trasporto di atleti e di materiale sportivo.”

ORDINE DEL GIORNO N. 43

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Aggiunta firme Consiglieri: SPAGNOLO, POLESELLO, MAZZOLINI, MORANDINI

<<Promozione e valorizzazione turistica delle Valli del Natisone>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che le Valli del Natisone rappresentano un'area di straordinario interesse naturalistico, culturale e storico, con un patrimonio ricco di tradizioni, paesaggi incontaminati disegnati dal fiume che dà loro il nome, di grotte, boschi e cascate e di testimonianze storiche della Prima Guerra Mondiale;

valutato che sono un territorio ideale per il turismo sostenibile che può contribuire significativamente allo sviluppo economico locale, alla creazione di posti di lavoro e al mantenimento delle tradizioni culturali e delle peculiarità ambientali della zona;

ricordato che le Valli del Natisone offrono molteplici opportunità per il turismo escursionistico, enogastronomico, culturale e naturalistico, che necessitano di un'adeguata promozione e valorizzazione per essere pienamente apprezzate sia dai turisti italiani che stranieri, considerando il fatto che questo territorio confina con la Slovenia che effettua campagne pubblicitarie che raggiungono e attraggono molti utenti;

considerato che l'incremento della promozione pubblicitaria di percorsi turistici e culturali nelle Valli del Natisone potrebbe attrarre un numero maggiore di visitatori, favorendo così il rilancio delle attività economiche locali, incluse le micro e le piccole imprese e le strutture ricettive;

sottolineato che la creazione di sinergie, da realizzarsi anche tramite progetti di digitalizzazione di queste aree, tra enti locali, associazioni culturali, operatori turistici e residenti può incrementare l'attrattività dell'area, favorendo iniziative che mettano in risalto le peculiarità delle Valli del Natisone;

impegna la Giunta Regionale a:

valutare di sviluppare e implementare campagne di promozione, a livello nazionale e internazionale, che mettano in risalto le attrattive turistiche delle Valli del Natisone, utilizzando strumenti digitali, social media, mezzi di comunicazione di massa."

ORDINE DEL GIORNO N. 44

BERNARDIS, DI BERT

Aggiunta firme Consiglieri: POLESELLO, MAZZOLINI

<<Possibile rilancio dell'area ex cinema Stella Matutina a Gorizia>>

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

premesso che l'ex Cinema Stella Matutina, situato in un'area centrale della città di Gorizia, purtroppo versa in condizioni di totale degrado e fatiscenza;

ricordato che la proprietà dell'immobile appartiene all'Università di Udine che più volte, anche nel recente passato, ha ipotizzato di poter dare nuova vita all'area o quantomeno limitare il disagio dovuto al degrado che contraddistingue l'area;

considerato che Gorizia, con Nova Gorica, sarà capitale europea della cultura 2025 e un immobile fatiscente nel centro della città è un'occasione persa per quanto attiene al grande lavoro di riqualificazione e ammodernamento che sta interessando la città;

ricordato l'impegno dell'Università di Udine a mettere in sicurezza l'area, confermato tale impegno anche in seguito a numerosi appelli arrivati dal sindaco di Gorizia e da diverse iniziative del Gruppo consiliare della Lega in Comune a Gorizia;

ritenuto che sia interesse collettivo che l'area dell'ex Cinema Stella Matutina possa essere riqualificata e riconsegnata alla collettività, dato che in tale area potrebbe beneficiare di attività sportive, culturali e sociali;

ricordato infine che la Regione sta mettendo in campo risorse importanti, come mai prima d'ora, per ridare a Gorizia lo sviluppo e la riqualificazione che merita, e che tutta l'area intorno all'ex Cinema Stella Matutina è stata in tempi recenti oggetto di importanti progetti di riqualificazione e nei dintorni insiste una qualificata associazione sportiva che ha nei progetti futuri anche la proposta di realizzare una foresteria nella riqualificata zona dell'ex Cinema;

Tutto ciò premesso,

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a valutare la possibilità di sostenere, anche economicamente, il rilancio dell'area dell'ex Cinema Stella Matutina, per riqualificare una zona centrale di Gorizia rendendola funzionale ad attività sportive, sociali e culturali, e per bloccare il degrado attuale e restituire la struttura alla collettività: in tal senso, si auspicano delle interlocuzioni politico/istituzionali con l'Università di Udine per risolvere una problematica che si protrae da lungo tempo."

ORDINE DEL GIORNO N. 45

DI BERT, BERNARDIS

Aggiunta firme Consiglieri: SPAGNOLO, MAZZOLINI, MORANDINI, POLESELLO

<<Garantire tempi certi e celeri nell'ambito delle procedure espropriative>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che la proprietà privata è un principio fondante della nostra Carta Costituzionale, la quale - nel riconoscerla e garantirla - impone all'azione legislativa di connotarla e di determinarne "i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti", prevedendo altresì in via del tutto eccezionale e limitata che la stessa possa "essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale";

considerato che il tema delle limitazioni e dei vincoli alla proprietà privata è particolarmente sentito dalla collettività ed in particolare dai cittadini che vengono incisi nelle loro personali disponibilità, assumendo un ruolo fondamentale la celerità e la certezza delle procedure con le quali viene portato a compimento il complesso procedimento espropriativo;

considerato altresì che nella nostra regione il patrimonio immobiliare costituisce storicamente una delle principali forme di risparmio, oltre a rappresentare un importante fattore di carattere identitario e di radicamento territoriale, per cui risulta necessario assicurare a tale risorsa le più ampie garanzie e costanti attenzioni;

atteso che gli articoli 65 bis e seguenti della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 ("Disciplina organica dei lavori pubblici") concorrono a disciplinare i procedimenti espropriativi, regolamentando tra l'altro le Commissioni regionali competenti alla determinazione della relativa indennità definitiva;

evidenziato che la complessità del procedimento ablatorio, connotato da esigenze di garanzia e tutela del cittadino, nonché la pluralità dei soggetti coinvolti - tra cui enti esterni all'Amministrazione regionale, come l'Agenzia delle Entrate - e le opposte esigenze in gioco sono elementi caratterizzanti l'istituto in argomento, che spesso allontanano l'immediata definizione delle procedure;

rilevato come sia essenziale garantire dotazioni organiche in grado di mitigare gli effetti sfavorevoli che incombono sul cittadino, anche agevolando le più efficaci forme di collaborazione istituzionale tra i diversi enti impegnati nel procedimento espropriativo;

preso atto dell'impegno costante che l'Amministrazione sta dimostrando nei confronti di questo tema delicato, avendo da ultimo sviluppato forme di collaborazione sinergica anche con professionisti esterni – mediante conferimento di incarichi di servizi - per tentare di contenere quanto più possibile i tempi di definizione delle procedure in argomento;

impegna la Giunta regionale

a valutare la messa in campo di qualsiasi ulteriore azione idonea a garantire il cittadino interessato da processi di natura espropriativa e funzionale alla più celere definizione dei procedimenti a forte impatto per la collettività, sostenendo da un lato, e per quanto possibile, l'implementazione della dotazione organica impegnata nello svolgimento di tale delicata funzione di interesse pubblico nonché perseguendo le più ampie ed efficaci forme di collaborazione istituzionale con gli enti esterni coinvolti nel processo ablatorio."

ORDINE DEL GIORNO N. 46

PELLEGRINO

<<Sulla necessità di ulteriori investimenti per le infrastrutture abitative degli studenti universitari in FVG>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che l'ex Casa dello Studente di Viale Ungheria a Udine rappresenta un'opportunità strategica per l'espansione delle capacità di alloggio per le studentesse e gli studenti del territorio;

considerato che la Regione Friuli Venezia Giulia è impegnata nell'attuazione della Riforma 1.7 "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti" prevista dalla Missione 4, Componente 1 del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR);

considerato altresì necessario migliorare e incrementare le infrastrutture destinate agli studenti universitari, in particolare per quanto riguarda l'ex Casa dello Studente e considerare l'importanza dei lavori pubblici e dell'edilizia nel garantire un adeguato sviluppo degli alloggi universitari;

rilevato che l'importanza di investire nella qualità e nella quantità delle infrastrutture abitative per studenti è cruciale per migliorare il diritto allo studio e sostenere gli studenti universitari;

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a valutare:

- 1. la necessità di investimenti significativi per il miglioramento delle infrastrutture destinate agli studenti universitari, in particolare per quanto riguarda l'alloggio, seguendo le linee guida della Missione 4, Componente 1 del PNRR;*
- 2. la previsione, in sede di future variazioni di bilancio o di piani di investimento, di destinare fondi per la demolizione e ricostruzione della Ex Casa dello Studente di Viale Ungheria a Udine, assicurando la creazione di almeno 120 posti letto per le finalità di ARDIS FVG e una destinazione d'uso per uffici che non superi il 40% dell'immobile, garantendo che le risorse finanziarie necessarie a tali progetti siano adeguatamente allocate, assicurando che ogni futuro progetto di sviluppo immobiliare a scopo di alloggio per studenti rispetti rigorosamente i criteri di sostenibilità ed inclusione, contribuendo al miglioramento del diritto allo studio nella Regione FVG."*

ORDINE DEL GIORNO N. 47

MIANI

Aggiunta firma Consigliere: POLESELLO

<<Passaggio di competenza della ex strada provinciale 45 dal Comune di Drenchia all'Ente di decentramento regionale di Udine e della strada che collega il Comune di San Leonardo con la frazione di Castelmonte al medesimo Ente di decentramento>>

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

preso atto che il tratto della ex strada provinciale 45 che dal Comune di Drenchia porta al confine di stato con la Repubblica di Slovenia è spesso interessato da nevicate e che la corretta pulizia stradale in queste evenienze risulta difficoltosa per un comune dalle dimensioni ridotte come Drenchia;

preso atto altresì che la strada che collega la frazione Castelmonte del Comune di Prepotto con il Comune di San Leonardo risulta anch'essa soggetta sovente a nevicate con un aggravio non indifferente per i due piccoli comuni che ne devono curare la pulizia;

rilevato che risulta essere di fondamentale importanza mantenere la viabilità fruibile anche in caso di neve soprattutto in comuni di piccole dimensioni dove gli abitanti hanno bisogno di poter usufruire della rete viaria per svolgere le proprie attività quotidiane;

considerato che gli Enti di decentramento regionale stanno via via acquisendo sempre più competenze e che sono i più indicati per svolgere la manutenzione della viabilità extraurbana essendo dotati di risorse più idonee dei singoli comuni in particolare di quelli di ridotte dimensioni;

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a prendere in considerazione la possibilità, a seguito di una valutazione anche dell'impatto economico sull'EDR, di attivarsi affinché per il tratto della ex strada provinciale 45 che dal Comune di Drenchia porta al confine di stato con la Repubblica di Slovenia vi sia un passaggio di competenze dal Comune di Drenchia all'Ente di decentramento regionale di Udine e che lo stesso avvenga per la strada che collega il Comune di San Leonardo con la frazione di Castelmonte con passaggio al medesimo Ente di decentramento.

ORDINE DEL GIORNO N. 48

MIANI

Aggiunta firme Consiglieri: POLESELLO, MORANDINI

<<Salvaguardia della viabilità e opere di prevenzione per rischi idrogeologici nelle Valli del Natisone>>

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

preso atto che il territorio delle valli del Natisone è spesso soggetto a frane ed altri fenomeni di dissesto idrogeologico che sovente ne ostruiscono la viabilità e rendono difficoltosa quando non impossibile la percorrenza della rete viaria da parte dei cittadini con le autovetture;

rilevato che un territorio come quello delle Valli del Natisone necessita di un continuo monitoraggio sullo stato di rischio idrogeologico e sulla situazione della sua viabilità per evitare che questa venga compromessa;

considerato che la prevenzione dai rischi idrogeologici e la pulizia della rete viaria richiede per i succitati motivi un'attenzione particolare nel territorio delle Valli del Natisone.

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a proseguire nelle opere di prevenzione per il rischio idrogeologico al fine anche di garantire la viabilità nel territorio delle Valli del Natisone."

ORDINE DEL GIORNO N. 49

MIANI

Aggiunta firma Consigliere: POLESELLO

<<La localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti tenga conto anche degli insediamenti pregressi e di eventuali criticità ambientali legati ai medesimi>>

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

preso atto che la distribuzione sul territorio regionale degli impianti di smaltimento dei rifiuti rappresenta, da sempre, un tema complesso. Alcuni Comuni hanno infatti assistito, negli anni, all'insediamento sul proprio territorio di un numero significativo di impianti tecnologici e discariche, favorito dal concorso di condizioni socioeconomiche, geografiche e logistiche agevolanti. Per regolare tale fenomeno, in passato si sono adottate strategie diverse, non sempre efficaci. Un importante passo avanti nella direzione di un'equa distribuzione degli impianti e, soprattutto, di una definizione rigorosa delle zone idonee alla loro localizzazione è stata data con l'adozione dei "Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)" approvati con D.P.Reg. n. 058/2018/Pres. del 19/03/2018 e recentemente aggiornati con D.P.Reg. 093/Pres del 10/07/2024;

rilevato che di recente, si è osservato che permangono alcune criticità, dovute non all'operatività dei criteri, la cui efficacia è stata più volte verificata e validata, ma alla situazione precedente all'adozione degli stessi, nella quale, come detto, potevano verificarsi situazioni di densità locale anomala rispetto a determinate tipologie di impianto;

tenuto conto di quanto sopra e del fatto che, all'attualità, risulta pendente un contenzioso che vede contrapposti, in Consiglio di Stato, questa Regione e i Comuni di Cividale del Friuli e Premariacco, per la riforma delle sentenze del TAR per il Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, sez. I n. 141/2024 e n. 142/2024, che hanno respinto i ricorsi presentati dai predetti Comuni per l'annullamento dell'autorizzazione relativa alla realizzazione e gestione di una discarica per rifiuti non pericolosi in località Murà, in Comune di Cividale del Friuli;

ritenuto, alla luce del contenzioso in corso, non opportuno intervenire in questo momento con atti di revisione e/o riforma dell'ordinamento regionale ma evidenziata la necessità di un intervento dedicato, nelle forme e nei modi che si riterranno idonei, con la presente.

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a valutare di attivarsi affinché, una volta risolto il contenzioso in corso al Consiglio di Stato per la riforma delle sentenze del TAR per il Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, sez. I n. 141/2024 e n. 142/2024, siano adottati gli atti idonei ad assicurare che in futuro la localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti tenga conto anche degli insediamenti pregressi e di eventuali criticità ambientali legati ai medesimi.

ORDINE DEL GIORNO N. 50

FASIOLO

<<Adegua l'offerta sociosanitaria residenziale, domiciliare semiresidenziale ai pazienti affetti da patologie dementigene ed Alzheimer>>

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, premesso che in ragione della sua peculiare struttura demografica il Friuli Venezia Giulia dovrà affrontare, più di altre regioni, l'aumento di persone affette da patologie dementigene e da Alzheimer; considerato che, la recente DGR 1413/23 (PDTA delle persone affette da demenza) che, nel delineare i percorsi di cura, rileva alcune carenze nel sistema di offerta in particolare relativamente all'Alzheimer; considerato altresì che, allo stato attuale questa tipologia di utente non sempre trova adeguate risposte assistenziali sia residenziali che domiciliari; Tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della regione e la Giunta regionale ad intervenire con opportuni adeguamenti del sistema esistente sulla valutazione Val.Graf. FVG, il consequenziale piano personalizzato nonché sui criteri che definiscono gli standard dell'assistenza residenziale e semiresidenziale."

ORDINE DEL GIORNO N. 51

MAURMAIR, BASSO, BALLOCH, TRELEANI, GIACOMELLI

Aggiunta firme Consiglieri: POLESELLO, MAZZOLINI, MORANDINI

<<Abolizione o riduzione fase di conservazione posto lavoro per dipendenti del comparto del pubblico impiego che a seguito di concorso cambiano sede la propria sede lavorativa>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

visto che il contratto del comparto delle Funzioni centrali del pubblico impiego prevede che ai lavoratori a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova e che siano assunti, è loro riconosciuto il diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, nell'ente di provenienza «per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione» e il dipendente che decide di avvalersi di tale diritto rientra, a domanda, nell'area e nel profilo professionale di provenienza.

Considerato che per i dipendenti dei Comuni del Friuli Venezia Giulia è applicato il provvedimento di conservazione del posto di lavoro con modalità analoghe a quanto previsto dal contratto del pubblico impiego del comparto delle Funzioni centrali.

Ricordato che il periodo di prova è di 6 mesi e ciò comporta per i Comuni l'impegno a garantire per analogo periodo la conservazione del posto di lavoro al dipendente che si dimette per passare ad altro ente.

Evidenziato che in questo contesto normativo la sostituzione del collaboratore nei Comuni di media e piccola dimensione in genere avviene solo al maturare dei termini poiché l'ente locale non potrebbe sostenere il rientro del dipendente e contestualmente una seconda assunzione.

Tenuto conto che sono in crescita i collaboratori degli enti locali che in questi anni stanno usufruendo della conservazione del posto di lavoro creando situazioni di carenza di personale nei Comuni di media e piccola dimensione originando disservizi ai cittadini e alle imprese;

Tutto ciò premesso:

impegna la Giunta regionale a valutare

percorsi che consentano di limitare gli effetti di quanto disposto dall'attuale contratto del comparto delle funzioni centrali con provvedimenti quali:

a) la riduzione del periodo di prova;

- b) la separazione delle tempistiche di conservazione del posto di lavoro rispetto il periodo di prova così da poter limitare gli effetti negativi per gli enti locali delle prime;
- c) azzeramento del periodo di prova per il collaboratore che ha già acquisito il diritto all'assunzione a tempo indeterminato poiché proveniente da un altro ente pubblico dove ha già superato i sei mesi di assunzione. “

ORDINE DEL GIORNO N. 52

MAURMAIR, BASSO, BALLOCH, TRELEANI, GIACOMELLI

Aggiunta firme Consiglieri: POLESELLO, MAZZOLINI

<<Sulla necessità di destinare alloggi di edilizia residenziale pubblica a personale appartenente alle Forze di Polizia>>

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Visto che con L.R. n. 1 del 19 febbraio 2016, artt. 4 e 15, la Regione Friuli Venezia Giulia (FVG) definisce rispettivamente le linee di indirizzo per le politiche abitative e gli strumenti per l'attuazione del Programma regionale delle politiche abitative e che la stessa è oggetto di un profondo rinnovo in ragione dell'evoluzione sociale ed economica che si è registrata dalla sua emanazione; Considerato che dal trend della mobilità, determinato da trasferimenti e da pensionamenti, che interessa le Forze Armate e le Forze di Polizia presenti sul territorio regionale emerge la necessità di adottare idonee strategie e misure volte a promuovere e consolidarne la permanenza degli appartenenti ai predetti corpi nella nostra Regione, supportando, soprattutto, quelli di nuova assegnazione sul territorio regionale; Tenuto conto che il mercato immobiliare regionale è caratterizzato da una carenza di immobili tale da incidere in maniera significativa sull'offerta degli stessi sul libero mercato, soprattutto per quanto attiene ai canoni di locazione; Tenuto conto che oltre il 50% degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia di nuova nomina sul territorio regionale proviene da regioni diverse del Friuli Venezia Giulia; Atteso che l'accesso a misure regionali attive nell'ambito delle locazioni immobiliari consentirebbe agli appartenenti ai suddetti Corpi di accedere successivamente all'acquisto di un'abitazione di proprietà favorendone così la permanenza in Regione e l'integrazione nel tessuto socio-economico del territorio dove lavorano nonché la costituzione di solide basi per il futuro della propria famiglia; Preso atto che le politiche di assunzione di migliaia di nuovi dipendenti, adottate negli ultimi 5 anni dalle varie Amministrazioni per fronteggiare la carenza di personale dovuta ai pensionamenti, determinerà un notevole flusso di personale in arrivo in Friuli Venezia Giulia; Atteso che tra gli strumenti per l'attuazione del Programma regionale delle politiche abitative vi è anche l'edilizia convenzionata, “finalizzata alla realizzazione di alloggi attraverso interventi diretti alla costruzione, all'acquisto e al recupero di immobili da destinare alla vendita, all'assegnazione, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, mediante specifici accordi regolati da apposite convenzioni che ne determinano, tra l'altro, il prezzo di cessione o di assegnazione e il canone di locazione”, il cui soggetto attuatore è l'ATER; Considerate le positive ricadute sociali ed economiche sia in termini di maggiori livelli di sicurezza che di minore degrado favorite dalla presenza sul territorio di appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 4 c. 4 della L.R. n. 1 del 19 febbraio 2016 la Giunta Regionale approva, con cadenza annuale sentita la Commissione consiliare competente, il Piano annuale del programma regionale per le politiche abitative di attuazione che indica le azioni da attuare e ripartisce le risorse; Ricordato che da diversi anni è in corso un'azione di dismissione di immobili e beni di proprietà del demanio militare, ad esempio caserme e palazzine residenziali, con accordi tra Governo e Regione; Tutto ciò premesso:

impegna la Giunta regionale a valutare

nella revisione della L.R. n. 1 del 19 febbraio 2016 di prevedere interventi atti a soddisfare il fabbisogno abitativo degli appartenenti alle Forze Armate e Forze di Polizia operanti sul territorio regionale."

ORDINE DEL GIORNO N. 53

CALLIGARIS, SPAGNOLO, GHERSINICH, BUDAI, BUNA, FERRARI

Aggiunta firma Consigliere: POLESELLO

<<Tutelare gli esperti specializzati sul territorio degli Ecomusei>>

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

premesso che la Legge regionale 25 settembre 2015, numero 23 recante <<Norme regionali in materia di beni culturali.>> ed in particolare l'Articolo 12 <<Ecomusei>> in cui si dice "... La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei sul proprio territorio, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale. 2. L'Ecomuseo è una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare i caratteri di una comunità. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali. 3. Finalità prioritarie degli Ecomusei sono: a) rafforzare il senso di appartenenza e delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità; b) attivare e rendere partecipi direttamente le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale della regione, compresi i saperi tramandati e le tradizioni; c) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area omogenea; d) promuovere la progettazione di forme di turismo culturale improntate alla sostenibilità e finalizzate alla conoscenza del territorio nelle sue varie componenti e articolazioni, con il coinvolgimento delle istituzioni e delle popolazioni locali."

Rilevato che da diversi anni vi sono attività sul territorio degli ecomusei svolte da esperti che hanno un importante compito di promozione e di divulgazione e che tali attività necessitano di una disciplina che le regolamenti anche a maggior tutela degli esperti stessi e per offrire ai visitatori degli ecomusei un servizio ulteriore su base continuativa.

Ricordato che le attività didattiche e di divulgazione del patrimonio storico, culturale, sociale e paesaggistico relativo all'Ecomuseo nei confronti di studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali presso il territorio su cui insistono rispettivamente gli ecomusei, associazioni combattentistiche, o in occasione di celebrazioni o manifestazioni culturali, che potrebbero essere effettuate da esperti specializzati Ecomuseali al fine di garantire le migliori condizioni di fruizione del patrimonio culturale strettamente locale.

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a valutare l'opportunità di tutelare l'attività degli esperti degli ecomusei in considerazione dell'importante attività di promozione e di divulgazione del territorio da essi svolta."

ORDINE DEL GIORNO N. 54

CALLIGARIS, SPAGNOLO, GHERSINICH, BUDAI, BUNA, FERRARI

Aggiunta firme Consiglieri: POLESELLO, MAZZOLINI

<<Stanziamiento risorse in favore dello scorrimento della graduatoria per l'acquisto di automezzi per il trasporto degli atleti nelle discipline sportive.>>

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

considerato che: vi è la necessità di sostenere le Associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio regionale nelle loro attività tramite un contributo per l'acquisto di attrezzature sportive utilizzate per lo svolgimento dell'attività sportiva;

considerato altresì che deve essere garantito il trasporto in sicurezza degli atleti per le attività ordinarie e per lo svolgimento delle competizioni sportive;

preso atto che vi è la necessità di sostenere le Associazioni sportive dilettantistiche per l'acquisto di automezzi;

considerato altresì che il capitolo 5159 è unico ma riguarda più linee contributive.

Tutto ciò premesso

chiede alla Giunta regionale

che tutto lo stanziamento previsto dall'emendamento 6.87 e dal subemendamento 6.86.1 venga destinato a favore dello scorrimento della graduatoria relativa all'acquisto per le associazioni sportive di automezzi per il trasporto degli atleti nelle discipline sportive. "

ORDINE DEL GIORNO N. 55

BULLIAN, MORETTI, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, PUTTO, FASIOLO

<<Stanziamenti di fondi volti all'attuazione degli interventi per la sostituzione delle condotte acquedottistiche obsolete contenenti cemento-amianto>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

vista la legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025) e in particolare l'art. 4, comma 21 con cui si dispone che l'Amministrazione regionale sia autorizzata a concedere, tramite AUSIR, un contributo ai soggetti gestori del servizio idrico integrato per la ricognizione della rete acquedottistica contenente cemento-amianto;

preso atto che nella relazione di AUSIR del 2024 si stima che siano oltre 2.800 i chilometri di condutture in cemento-amianto, con un'età media della rete elevata di circa 70 anni;

ricordati i dati del recente report dell'Istat del 22 marzo 2024 sullo stato delle reti idriche in Italia, che hanno messo in luce come la dispersione idrica a livello regionale si attesti oltre il 42%;

dato atto, inoltre, che la Regione negli ultimi anni ha dichiarato più volte lo stato di emergenza idrica, in relazione alle scarse precipitazioni e ai livelli delle falde in sofferenza;

considerato che, pertanto, ha valenza strategica la pianificazione degli investimenti per la sostituzione della vetusta rete acquedottistica per diminuire la dispersione idrica;

ritenuto che l'istituzione di un Fondo dedicato all'attuazione degli interventi per la sostituzione delle condotte acquedottistiche obsolete da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato possa essere uno strumento virtuoso, permettendo un ottimale utilizzo delle risorse;

ritenuto opportuno un preventivo confronto fra l'Amministrazione regionale, AUSIR e i soggetti gestori del servizio idrico sulla proposta del Fondo dedicato, anche al fine di inserire nel Piano degli investimenti i relativi progetti;

ricordato il progetto finanziato dai fondi pnrr dell'importo di circa 50 milioni di euro al sistema AUSIR-Gestori SII per la riduzione delle perdite nei sistemi acquedottistici della Regione FVG;
Tutto ciò premesso

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a valutare assieme ad AUSIR ed i gestori del SII di prevedere una modalità di sostegno all'attuazione degli interventi per la sostituzione (qualora necessario) delle condotte acquedottistiche obsolete realizzate in cemento-amianto da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, al fine di contenere e ridurre le perdite d'acqua nelle reti di adduzione e distribuzione."

ORDINE DEL GIORNO N. 56

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, PUTTO, FASIOLO

<<Istituzione Giornata regionale delle e dei badanti e sostegno a progetti diretti a valorizzare il loro ruolo in Friuli Venezia Giulia>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

vista la legge 2 aprile 1958, n. 339 (Per la tutela del rapporto di lavoro domestico);

vista la "Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici" n. 189, adottata il 16 giugno 2011 dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ratificata a dicembre 2012 e entrata in vigore il 5 settembre 2013;

dato atto che dalla recente indagine IRES, il Friuli Venezia Giulia è la regione in Italia con maggior incidenza di lavoratori domestici sulla popolazione totale: dai dati INPS, nel 2023, sono 19.735 quelli con contratti regolari;

rilevato che rispetto a 10 anni fa, il numero di lavoratori domestici (per il 95% sono donne) è aumentato del 22% (3.500 persone) mentre, analizzando i dati dal 2021 al 2023, si registra un calo di lavoratori contrattualizzati, che la citata ricerca IRES addebita al fatto che durante l'emergenza COVID molte famiglie hanno regolarizzato le badanti ma poi il trend positivo non è continuato;

osservato che il ruolo sociale svolto da queste persone per la tenuta della rete socio-assistenziale a supporto di una popolazione anziana in costante incremento è fondamentale;

considerata pertanto l'opportunità di trovare degli strumenti regionali idonei a dare il giusto riconoscimento a tali figure e al loro ruolo imprescindibile per la nostra società;

Tutto ciò premesso

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

1. a istituire la "Giornata regionale delle e dei badanti" in concomitanza con la "Giornata internazionale delle lavoratrici e dei lavoratori domestici", fissata il 16 giugno;

2. a organizzare un convegno per la valutazione dello stato di attuazione a livello regionale della "Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici" e di sostenere progetti e iniziative – in collaborazione con gli Enti Locali e del Terzo Settore – diretti a valorizzare il ruolo delle e dei badanti in Friuli Venezia Giulia, anche al fine di far regolarizzare i lavoratori domestici, con l'emersione completa del fenomeno, riconoscendo diritti e doveri ai badanti e contribuendo allo sviluppo di un'economia sana."

ORDINE DEL GIORNO N. 57

MARTINES

<<Progettualità per facilitare l'accesso al Servizio Sanitario Regionale delle persone con bisogni speciali>>

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

premesso che non sempre le persone con bisogni speciali (es. diverse tipologie di disabilità, vittime di violenza) hanno un facile accesso nei diversi punti di "entrata" (c.d. gatekeeper) nel Servizio Sanitario Regionale;

considerato che, tali impedimenti rischiano di minare il principio di equità cui il Servizio Sanitario del Friuli Venezia Giulia si conforma da sempre;

considerato altresì che, già sono stati attivati piccoli progetti in questo senso come ad esempio la "stanza dell'accoglienza";

evidenziato che, ci sarebbe la necessità di dare a queste iniziative sperimentali un respiro sistemico capace di elaborare strategie organizzative dei percorsi di salute nei diversi ambiti di erogazione delle cure nelle Aziende Sanitarie regionali, altresì coinvolgendo e formando il personale;

ricordato che per l'elaborazione della progettualità come quella qui proposta, l'Amministrazione Regionale può avvalersi delle professionalità della struttura operativa complessa Area Welfare di Comunità dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliana Isontina, di cui all' articolo 105, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale).

Tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a porre in essere un progetto sperimentale di durata non inferiore ai due anni per l'elaborazione di soluzioni organizzative, tese allo sviluppo di percorsi omogenei e integrati, in grado di dare risposta alle necessità peculiari delle persone con disabilità e, più generalmente, a quelle con bisogni speciali che presentano un problema di salute all'interno dei tre ambiti dell'offerta clinico-assistenziale: ambulatoriale, in regime di ricovero e quello dei servizi di emergenza-urgenza tenendo altresì conto del principio degli "accomodamenti ragionevoli".

ORDINE DEL GIORNO N. 58

MAZZOLINI, MORANDINI, LIRUTTI, BERNARDIS, GRILLI, DI BERT

Aggiunta firma Consiglieri: SPAGNOLO, POLESELLO

<<Impegno della Regione nella semina dei fiori nettariiferi in aree specifiche e promozione della pratica nelle pubbliche amministrazioni>>

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

premesso che:

gli insetti impollinatori, come le api, i bombi e le farfalle, svolgono un ruolo cruciale nell'ecosistema, contribuendo alla riproduzione di molte piante e colture agricole, e quindi alla biodiversità e alla sicurezza alimentare.

La diminuzione degli insetti impollinatori è una problematica globale causata principalmente dall'uso di pesticidi, dalla perdita di habitat naturali e diffusione di specie aliene invasive.

Considerato che:

a livello nazionale ed europeo sono stati adottati diversi contributi e strategie per proteggere e sostenere gli insetti impollinatori:

- Strategia Nazionale per la Biodiversità: come obiettivo specifico, si chiede di intervenire per invertire la

tendenza al declino degli insetti impollinatori.

- Ecoschema 5: sostegno economico semina fiori nettariiferi su terreni agricoli

- Iniziativa dell'Unione Europea sugli Impollinatori: lanciata nel 2018, ha l'obiettivo di migliorare la conoscenza dello stato degli impollinatori, affrontare le cause del loro declino e sensibilizzare l'opinione pubblica.

- Programma LIFE: finanziato dall'UE, sostiene progetti che promuovono la conservazione della natura e della biodiversità, inclusi quelli focalizzati sugli impollinatori.

Diverse buone pratiche sono già in essere e possono essere prese ad esempio:

- Progetto "Bee Roads" in Francia: prevede la semina di fiori nettariiferi lungo le strade per creare corridoi ecologici per gli impollinatori.

- Iniziativa "Pollinator Parks" nel Regno Unito: coinvolge la trasformazione di parchi pubblici in habitat favorevoli agli insetti impollinatori.

- Programma "Operation Pollinator": promosso in vari paesi europei, incoraggia gli agricoltori a creare habitat per gli impollinatori nei terreni agricoli.

- Progetto "Comuni amici delle api": con lo scopo di promuovere una partecipazione attiva degli enti locali nella tutela dell'ambiente e nella riqualificazione dei territori, attraverso la protezione delle api e la valorizzazione dell'apicoltura.

- Progetto "Autostrada delle api": si prefigge lo scopo della salvaguardia di tutti gli insetti impollinatori.

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta del Friuli Venezia Giulia a valutare di:

1. promuovere e incentivare la semina di fiori nettariiferi nelle seguenti aree: piste da sci, bordi delle piste ciclabili, rotonde stradali con prato.
2. Sensibilizzare le pubbliche amministrazioni locali affinché adottino la pratica della semina dei fiori nettariiferi in luoghi come: viali cittadini, rotonde stradali.
3. Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e alle scuole sull'importanza degli insetti impollinatori e sui benefici della semina di fiori nettariiferi.
4. Monitorare e valutare l'impatto delle iniziative attuate, in collaborazione con università e centri di ricerca, per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e migliorare continuamente le strategie adottate."

ORDINE DEL GIORNO N. 59

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, CELOTTI, COSOLINI, CARLI, PISANI, RUSSO, HONSELL, MENTIL, POZZO, PELLEGRINO, CAPOZZI, FASIOLO

<<Cannabis sativa>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

preso atto che il 22 gennaio 2024 veniva presentato alla Camera dei deputati dai Ministri dell'Interno, Piantedosi, della Giustizia, Nordio, e della Difesa, Crosetto, un disegno di legge relativo a "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario";

considerato che nella seduta del 29 maggio 2024 delle Commissioni permanenti riunite Affari costituzionali e Giustizia, il Governo ha depositato l'emendamento 13.06. che, «al fine di evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che mettano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica o la sicurezza stradale», modifica la legge 2 dicembre 2016, n. 242, aggiungendo all'art. 2 il c. 4

così formulato: «È vietata l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa (*Cannabis sativa* L.) coltivata ai sensi del comma 1, anche in forma semilavorata, essiccata o tritata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»; tenendo conto che la citata legge 2 dicembre 2016, n. 242, relativa 'Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa', permette la coltivazione della canapa (scientificamente nota come *Cannabis sativa* L.) esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, esclusi quelli farmaceutici, utilizzando sementi certificate conformi alla normativa di settore, secondo le indicazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

preso atto che le varietà di canapa autorizzate dalla legge 242/2016 sono quelle iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002. Queste piante non rientrano nel campo di applicazione del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope poiché hanno un contenuto di THC pari o inferiore allo 0,2%. Infatti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 242/2016, la coltivazione di queste varietà è consentita senza necessità di autorizzazione, richiesta invece per la coltivazione di canapa ad alto contenuto di Δ -9-tetraidrocannabinolo (THC) e Δ -8-trans-tetraidrocannabinolo (THC);

tenendo conto che gli usi della canapa autorizzati dalla legge 242/2016 includono alimenti e cosmetici prodotti nel rispetto delle discipline di settore, semilavorati come fibra, canapulo, polveri, cippato e olio carburanti per l'industria e l'artigianato, inclusi quelli energetici con l'uso della canapa come biomassa limitato all'autoproduzione energetica aziendale, materiale per il sovescio, materiale organico per bioingegneria e bioedilizia, materiale per la fitodepurazione di siti inquinati, coltivazioni per attività didattiche, dimostrative e di ricerca da parte di istituti pubblici o privati e coltivazioni destinate al florovivaismo;

considerato che il 25 gennaio 2023 il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, annullando il "Decreto ministeriale adottato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero della salute del 21 gennaio 2022 recante l'elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee" e, riprendendo una precedente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, ricordava che «la normativa nazionale di ciascun Stato membro può limitare l'utilizzo delle parti della pianta soltanto se tale limitazione sia strettamente indispensabile a tutelare il diritto alla salute pubblica, purché ciò non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento», richiamando il concetto secondo il quale, nella sua attività di gestione del rischio, la pubblica amministrazione deve tutelare interessi contrapposti con diverse gradazioni, adottando una prospettiva dinamica e evitando soluzioni preconcepite, escluse a priori per mancanza di certezza scientifica;

tenendo conto che secondo Coldiretti nel giro di cinque anni sono aumentati di dieci volte i terreni coltivati con canapa, dai 400 ettari del 2013 a quasi 4000 nel 2018 e che attualmente l'associazione Imprenditori Canapa Italia stima che l'industria legata alla canapa impiega nel nostro paese circa 30 mila persone, con 3 mila aziende che producono un fatturato annuo intorno ai 500 milioni di euro;

preso atto della forte preoccupazione per il provvedimento in discussione espressa anche dalla Confederazione Agricoltori Italiani (CIA) poiché l'emendamento al disegno di legge sulla sicurezza penalizzerebbe molto gli agricoltori che nel corso degli anni hanno investito in una cultura legale e ad alto valore aggiunto. Si rischiano pesanti ricadute su filiere agro industriali di eccellenza come la cosmesi,

*il florovivaismo, gli integratori alimentari, il settore dell'erboristeria che poco hanno a che fare con le sostanze stupefacenti;
Tutto ciò premesso*

impegna la Giunta regionale

ad agire in tutte le sedi possibili per chiedere al Governo e al Parlamento di riconsiderare l'emendamento presentato, avviando invece un confronto con le associazioni di categoria anche con l'obiettivo di raggiungere una nuova normativa nazionale coerente con le richieste delle aziende e del mercato che eviti la via della criminalizzazione ma si basi su dati scientifici certi."

ORDINE DEL GIORNO N. 60

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO

<<Per una politica alimentare regionale>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

tenuto conto della rilevanza dei temi legati alla produzione, distribuzione e consumo alimentare nella società moderna;

considerando la crescente consapevolezza dell'impatto ambientale della produzione, distribuzione e spreco alimentare, e dunque la necessità di limitare lo stesso al fine di affrontare le sfide imposte dal cambiamento climatico;

considerando che gli effetti del cambiamento climatico, specialmente per quanto riguarda gli eventi climatici estremi, hanno un impatto sempre più intenso, frequente e imprevedibile sulla produzione alimentare;

valutando gli elevatissimi impatti sulla salute di un'alimentazione non equilibrata, così come dell'inquinamento derivante dalla produzione e distribuzione;

considerando la fondamentale tematica dell'accesso al cibo sano e di qualità e in adeguata misura, come tematica fondamentale di giustizia sociale;

considerando la necessità di rendere le singole politiche del cibo un insieme organico e coordinato, adottando un approccio integrato e connettendo le numerose iniziative che pubblico e privato già attuano sul nostro territorio;

tenuto conto infine che gli enti locali in genere e l'amministrazione regionale stessa possono influire sul tema della distribuzione e dei consumi stessi attraverso un approccio integrato che premi la filiera corta e anche la programmazione agricola grazie a una politica di acquisti di prodotti agricoli per mense, mercati o nuovi progetti distributivi.

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a valutare la possibilità di avviare un percorso di ricognizione e programmazione a medio termine per delineare una policy alimentare interdisciplinare di livello regionale."

ORDINE DEL GIORNO N. 61

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO

<<Contro il sovraffollamento delle carceri la Regione accolga progetti di esecuzione penale esterna>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

considerata la gravissima situazione delle case circondariali sul territorio regionale, spesso evidenziata anche dagli organi di garanzia di competenza e dalle associazioni, e recentemente agli onori della cronaca a causa delle rivolte delle persone ivi detenute;
considerato che la finalità rieducativa della detenzione è esplicitata dalla stessa Costituzione e che la possibilità di svolgere progetti lavorativi esterni al carcere rientra in questa finalità;
tenendo conto delle possibilità offerte dall'Esecuzione Penale Esterna per dare la possibilità di evitare la reclusione nelle case circondariali nei casi in cui l'amministrazione carceraria e il tribunale lo ritengano possibile;
considerate le difficoltà nel pervenire disponibilità a ospitare sul territorio un numero sufficiente di progetti di reinserimento sociale ed esecuzione penale esterna;
valutato che gli Enti Pubblici dovrebbero per primi dare l'esempio nell'impegnarsi in questa direzione, al contempo risolvendo un dramma le cui conseguenze ricadono sulla cittadinanza tutta;
Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

ad attivare una convenzione tra la Regione e il Tribunale al fine di accogliere nelle sedi regionali progetti di esecuzione penale esterna;
a valutare la possibilità di inserire nei prossimi appalti per i servizi externalizzati anche delle clausole sull'accoglimento di progettualità di reinserimento sociale e di esecuzione penale esterna;
a intensificare gli sforzi nel trovare opportunità di alloggio per le persone che potrebbero scontare la pena al di fuori delle case circondariali."

ORDINE DEL GIORNO N. 62

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO

<<Stalli bici comprensori ATER e Uffici Regionali>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

considerato la necessità di promuovere la mobilità sostenibile e attiva;

considerato che la mancanza di spazi sicuri e protetti per il parcheggio delle bici risulta essere, specie nelle aree urbane, uno dei principali ostacoli al possesso e all'uso regolare delle biciclette;

tenendo conto che la Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), la cosiddetta Direttiva Case Green, prevede per gli edifici residenziali nuovi e sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di tre posti auto l'obbligo di prevedere almeno due posti bici per ogni unità immobiliare residenziale;

considerato che la stessa direttiva prevede per gli edifici non residenziali esistenti, con più di venti posti auto, o per gli edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni importanti con più di cinque posti auto, si devono avere stalli per biciclette che rappresentino almeno il 15% della capacità media o il 10% della capacità di utenza totale dell'edificio, entro gennaio 2027;

richiamata la norma approvata nel presente DdL con cui viene introdotto un contributo straordinario da 200mila per immobili degradati e realizzazione stalli per condomini ATER a Trieste;

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a prevedere nelle opere di edilizia residenziale finanziate in tutto o in parte con fondi regionali, unitamente agli stalli per automobili, anche stalli protetti per biciclette, nonché di adeguare anche gli

edifici della Regione alla direttiva europea, prevedendo un adeguato numero di stalli bici per dipendenti e pubblico.”

ORDINE DEL GIORNO N. 63

MENTIL, CARLI, MARTINES, CELOTTI, COSOLINI

<<Abbonamento trasposto scolastico regionale: la Regione aiuti gli studenti con l'estensione annuale.>>

“Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

vista la Delibera di Giunta n. 1078 del 21.07.2023 che stabilisce in 10 mesi il termine di durata dei servizi automobilistici e ferroviari sulla linea Udine-Cividale;

visto altresì che la stessa delibera fissa in 12 mesi la durata per i servizi ferroviari eserciti da Trenitalia;

considerato che per gli studenti universitari il periodo estivo è dedicato alle sessioni d'esame di giugno-luglio e di settembre;

ricordato inoltre che nel mese di agosto si tengono gli esami riparativi per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado;

ritenuto quindi necessario colmare questa differenza temporale nell'offerta del trasporto scolastico agli studenti della Regione Friuli Venezia Giulia.

Tutto ciò premesso,

impegna il Presidente e la Giunta regionale:

ad estendere a 12 mesi il termine di durata dei servizi automobilistici e ferroviari sulla linea Udine-Cividale.”

ORDINE DEL GIORNO N. 64

COSOLINI, CELOTTI, CARLI, CONFICONI

<<Superare il meccanismo del payback sui dispositivi medici>>

“Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

premesso che la questione del payback sui dispositivi medici è stata affrontata in Aula già nel novembre del 2023 con la Mozione n. 26 che impegnava il Giunta a farsi parte attiva presso il Governo per superare un meccanismo fortemente penalizzante per le imprese, gli imprenditori e i lavoratori nonché, a caduta, per i cittadini;

considerato che, non c'è stato ad oggi un intervento a livello nazionale nel senso indicato sopra e che pertanto la questione del payback ha proseguito sul binario giudiziale passando dalla Giustizia amministrativa alla Suprema Corte;

considerato altresì che, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, riconoscendo la legittimità del meccanismo del payback sui dispositivi medici ha di fatto decretato il definitivo obbligo per le imprese di versare la loro quota di payback per gli anni dal 2015 al 2018 rischiando così di portarle al fallimento e di interrompere altresì le forniture verso le Aziende Sanitarie.

Tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a ricercare sia a livello nazionale una soluzione che possa essere accettabile e sostenibile per le imprese per il payback dovuto dal 2015 al 2018 e a ricercare una soluzione capace di superare tale meccanismo per le annualità successive.”

ORDINE DEL GIORNO N. 65

CONFICONI, CELOTTI, MORETUZZO, PUTTO, CAPOZZI, PELLEGRINO, HONSELL

<<Fedriga si faccia carico del dialogo con i territori sul Tagliamento>>

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

considerato che il Tagliamento rappresenta un elemento naturalistico di importanza fondamentale per l'assetto fluviale ed ambientale del Friuli Venezia Giulia;

condivisa la necessità di assicurare con regolarità la sicurezza idraulica del corso del fiume;

ricordato che da mesi è centrale il dibattito attorno all'opera denominata "Traversa di Dignano" per cui la Giunta ad aprile 2024 ha stanziato 30.000.000 di euro;

evidenziato che questo fatto ha più volte comportato le proteste dirette dei cittadini

rilevata l'approvazione unanime dell'ordine del giorno con cui i Consigli comunali di Dignano e di Spilimbergo hanno raccolto la sollecitazione delle minoranze e bocciato l'operato del presidente Fedriga e dell'assessore Scoccimarro.

Tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Giunta regionale:

a farsi promotore del dialogo con i territori concretizzando un incontro con i Consigli Comunali di Dignano e Spilimbergo."

ORDINE DEL GIORNO N. 66

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, POZZO, MENTIL, MARTINES, COSOLINI, RUSSO, PELLEGRINO, CAPOZZI, PISANI, FASIOLO, HONSELL, BULLIAN, PUTTO

<<Linguaggio di genere inclusivo: la Regione si doti di linee guida>>

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

premesso che le parole infelici pronunciate da un membro della maggioranza durante la discussione in aula del DDL 15 richiedono ancora una volta l'attenzione della Regione circa l'utilizzo di un linguaggio di genere inclusivo;

vista la raccomandazione n. R (90) 4 sull'eliminazione del sessismo nel linguaggio emanata dal Consiglio d'Europa il 21 febbraio 1990 con cui raccomanda agli Stati membri di «promuovere l'uso di un linguaggio che rispecchi il principio della parità tra l'uomo e la donna e di prendere tutte le misure che ritengano opportune al fine di (...) far sì che la terminologia usata nei testi giuridici, nella pubblica amministrazione e nell'istruzione sia in armonia con il principio della parità tra i sessi» RICORDATO altresì che una misura analoga è prevista anche per il sostegno alle spese degli interventi di difesa della costa del Comune di Trieste;

richiamate le "Linee guida per un linguaggio neutro dal punto di vista di genere" emanate dall'UNESCO nel 1999;

viste le "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" pubblicate nel 2007 dai Ministri per le Pari Opportunità e per le Riforme e l'Innovazione nella P.A.;

ricordato che, nel 2008, il Parlamento europeo è stato una delle prime organizzazioni internazionali ad adottare linee guida multilingue sulla neutralità di genere nel linguaggio;

richiamate le "Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo" pubblicate nel 2013 dall'accademia della Crusca, massima autorità sulla lingua italiana;

richiamato che nel 2016 la Regione Piemonte, in collaborazione con la città metropolitana di Torino, il Consiglio Regionale e l'Università degli Studi torinese, ha adottato la carta di intenti "Io parlo e non discrimino" volta a superare le forme discriminatorie nel linguaggio dal punto di vista di genere; presso atto che con la deliberazione dell'ufficio di presidenza n.11/2022 il Consiglio regionale del Lazio ha approvato le "Linee Guida per l'uso del linguaggio di genere nell'ambito del Consiglio regionale del Lazio;

Tutto ciò premesso,

impegna il Presidente e la Giunta regionale:

a valutare l'approvazione delle Linee Guida per l'uso del linguaggio di genere nell'ambito del Regione Friuli Venezia Giulia."

ORDINE DEL GIORNO N. 67

MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, MENTIL, POZZO, CONFICONI, MARTINES, PELLEGRINO, CARLI, HONSELL, CAPOZZI, BULLIAN

<<Studio epidemiologico presso stazioni di pompaggio e cogeneratori TAL-SIOT>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

considerata la grande preoccupazione dei residenti per gli impatti sulla salute delle emissioni atmosferiche nelle aree limitrofe agli stabilimenti TAL-SIOT, aumentate a seguito dell'annuncio della volontà a costruire impianti di cogenerazione presso quattro stazioni di pompaggio in Regione (Comuni di S. Dorligo della Valle, Reana del Rojale, Cavazzo Carnico e Paluzza);

tenuto conto che con i nuovi impianti di cogenerazione verranno immesse in atmosfera ogni anno circa 28mila tonnellate di anidride carbonica, 79 tonnellate di monossido di carbonio e 30 tonnellate di ossidi di zolfo;

considerando che i succitati inquinanti atmosferici comportano seri rischi per la salute della popolazione residente;

visto il Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006 di cui Allegato III – progetti sottoposti a VIA e di cui Allegato IV – elementi di verifica per l'assoggettamento VIA di progetti dell'allegato III) prevede che le caratteristiche dei progetti debbano essere considerate tenendo conto oltre che della dimensione del progetto, anche del cumulo con altri progetti e del conseguente inquinamento e disturbo ambientale nonché della localizzazione dei progetti in funzione della sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto (Comma 1, 2, 3 dell'allegato IV)).

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

ad avviare uno studio epidemiologico su base volontaria delle persone residenti e domiciliate nelle aree adiacenti gli insediamenti TAL-SIOT ubicati sul territorio regionale."

ORDINE DEL GIORNO N. 68

MORETUZZO, MASSOLINO, HONSELL, PUTTO, CAPOZZI, PELLEGRINO, BULLIAN

<<Studio epidemiologico sugli impatti da inquinamento da PFAS in Regione>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

considerato che la contaminazione da PFAS è ormai riconosciuta come un problema di natura globale che non può essere più ignorato. Non possono più essere procrastinate soluzioni che affrontino

sistematicamente questa emergenza ambientale a partire dalla prevenzione, messa in sicurezza, monitoraggio, controllo di produzione e bonifica. Urgono prese di posizione da parte delle amministrazioni, dei rappresentanti politici, delle autorità di regolazione coinvolte per evitare che la contaminazione già esistente e preoccupante per quanto rilevata, non si aggravi ancor più pesantemente.

tenuto conto che l'Italia ed il Veneto in particolare sono i territori con il più grande inquinamento d'Europa da sostanze PFAS e a 10 anni dalla scoperta dell'inquinamento non si è ancora arrivati ad emanare una legge che salvaguardi la salute dei cittadini e dei territori;

considerando che le evidenze scientifiche degli ultimi anni hanno portato a classificare queste sostanze come persistenti nell'ambiente e la tossicità di questi composti continua progressivamente a emergere;

preso atto che questi prodotti si accumulano nel corpo umano, tra questi il PFOA è stato dichiarato dallo IARC (International Agency on Research on Cancer) come "cancerogeno per l'uomo", favorisce quindi l'insorgere di tumori e di numerose patologie come ipercolesterolemia, alterazione della risposta immunitaria, aumento delle transaminasi, malattie cardio e cerebrovascolari, preeclampsia, basso peso alla nascita, tumori del rene e del testicolo, malattie tiroidee, disturbi dell'allattamento al seno, deficit cognitivi dell'anziano e dei bambini, calo della fertilità maschile e femminile dal momento che si tratta di interferenti endocrini;

considerando che la conoscenza della diffusione e degli effetti della contaminazione è ritardata da numerosi ostacoli per la mancata condivisione degli standard analitici e dei dati di tossicità di questi composti da parte della società produttrici

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

ad avviare uno studio epidemiologico su base volontaria delle persone residenti e domiciliate sul territorio regionale."

ORDINE DEL GIORNO N. 69

CELOTTI, COSOLINI, MARTINES, CONFICONI, MENTIL, POZZO, RUSSO, PISANI, FASIOLO, CARLI

<<Garantire l'accesso al SSR alle persone senza fissa dimora>>

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

ritenuto fondamentale aumentare la tutela della salute anche delle persone senza fissa dimora che si trovano sul territorio regionale nonché alle persone nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 articolo 34 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), senza dimora e prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero;

vista la competenza della Regione Friuli Venezia Giulia in ambito sanitario e l'attività del Servizio sanitario regionale per il tramite delle Aziende sanitarie nell'esercizio della prevenzione sanitaria e il controllo igienico-sanitario del territorio di riferimento;

ricordata anche l'attività meritoria degli Enti del Terzo settore impegnate nella presa in carico delle persone senza fissa dimora e nella erogazione di servizi di cura e assistenza in condizioni spesso difficili;

sottolineato che l'accesso al Medico di base è un importante elemento di prevenzione sanitaria e di coinvolgimento sociale per le persone senza fissa dimora;

considerato però che le persone senza fissa dimora non hanno la possibilità di iscriversi autonomamente presso il Medico di Medicina Generale.

Tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

ad adoperarsi per approfondire la questione evidenziata in premessa e a mettere in campo azioni concrete affinché la Regione possa riconoscere ai cittadini italiani senza dimora che non risultino residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi all'Anagrafe sanitaria regionale e di effettuare la scelta del Medico di medicina generale o, in caso di minori, del Pediatra di libera scelta, nonché di accedere alle prestazioni garantite."

ORDINE DEL GIORNO N. 70

CARLI, COSOLINI, CELOTTI, POZZO, MENTIL, MARTINES, PISANI, FASIOLO

<<Implementare progetti per gli empori solidali>>

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

considerato che la gestione delle eccedenze alimentari da redistribuire alle persone in stato di bisogno non sembra avere una strutturazione regionale capace di soddisfare una domanda vieppiù crescente;

considerato che, le organizzazioni del Terzo settore attive su questo tipo di azioni denominate "Empori solidali" andrebbero coinvolte in una pianificazione sociale che si armonizzi con il Piano di Zona;

sottolineato che, la redistribuzione delle eccedenze alimentari unitamente all'organizzazione delle mense per le persone in situazione di povertà e disagio sociale abbisognerebbe non solo di una rete organizzativa territoriale, ma anche di idonei finanziamenti mirati;

Tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

ad approvare un Piano regionale settoriale sociale che preveda, con il pieno coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo settore:

- degli indirizzi regionali, in armonia con la pianificazione zonale, per organizzare con efficacia la raccolta delle eccedenze alimentari e la loro redistribuzione alle persone in stato di bisogno;

- l'implementazione delle mense per gli indigenti e le persone in stato di disagio sociale;

- dei finanziamenti, anche attraverso apposito bando regionale, per la realizzazione del Piano."

Il PRESIDENTE comunica le aggiunte di firma, con il consenso dei rispettivi proponenti, ai seguenti Ordini del Giorno:

n.1: Spagnolo, Polesello, Mazzolini e Morandini;

n. 2: Spagnolo, Polesello, Mazzolini, Miani, Morandini e Balloch;

n. 3: Mazzolini, Spagnolo, Morandini;

n. 4: Spagnolo, Polesello, Mazzolini, Balloch;

n. 5: Polesello;

n. 6: Spagnolo, Miani, Balloch;

n. 9: Spagnolo, Polesello, Mazzolini;

n. 10: Spagnolo, Polesello;

n. 11: Polesello, Mazzolini, Morandini;

n. 12: Polesello, Mazzolini, Morandini;

n. 13: Miani;

n. 14: Miani;

n. 15: Miani;

n. 27: Spagnolo;
n. 28: Spagnolo;
n. 29: Polesello;
n. 31: Spagnolo, Polesello, Morandini;
n. 32: Polesello, Mazzolini;
n. 36: Spagnolo, Polesello, Mazzolini;
n. 37: Spagnolo, Polesello, Mazzolini, Morandini;
n. 38: Polesello, Mazzolini;
n. 42: Polesello, Mazzolini, Morandini;
n. 43: Spagnolo, Polesello, Mazzolini, Morandini;
n. 44: Polesello, Mazzolini;
n. 45: Spagnolo, Mazzolini, Morandini e Polesello;
n. 47: Polesello;
n. 48: Polesello, Morandini;
n. 49: Polesello;
n. 51: Polesello, Mazzolini, Morandini;
n. 52: Polesello, Mazzolini;
n. 53: Polesello;
n. 54: Polesello, Mazzolini;
n. 58: Spagnolo, Polesello.

Gli ordini del giorno 10, 11 e 12 sono stati precedentemente ritirati.

L'assessore ZILLI chiede il ritiro degli Ordini del giorno n. ri 8, 15, 30, 46, 61, 65, 67 e 68; dà parere favorevole agli Ordini del Giorno n. ri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 67 e 68 dà parere contrario agli Ordini del Giorno n. ri 22, 23, 24, 25, 63 e 66.

Dichiara che la Giunta è disponibile ad accogliere altri Ordini del giorno, purché vengano modificati e in particolare:

sull'Ordine del giorno n. 18 chiede che nel dispositivo dopo le parole "impegna la Giunta regionale" vengano aggiunte le seguenti parole: "a valutare";

sull'Ordine del giorno n. 33 chiede che nel dispositivo la parola: "l'approvazione" venga sostituita con: "a valutare la definizione di";

sull'Ordine del giorno n. 39 chiede che nel dispositivo la parola: "sostenere" venga sostituita con: "a valutare il sostegno";

sull'Ordine del giorno n. 50 chiede che nel dispositivo, dopo le parole "Giunta regionale", vengano aggiunte le parole: "a valutare";

sull'Ordine del giorno n. 57 chiede di sostituire nel dispositivo le parole "a porre in essere" con le parole: "a valutare di";

sull'Ordine del giorno n. 58 chiede di sopprimere il punto 4);

sull'Ordine del giorno n. 59 chiede di sostituire tutto il dispositivo con le parole "impegna la Giunta regionale a promuovere la richiesta al Governo di favorire un confronto con le associazioni di categoria anche con l'obiettivo di trovare soluzione alle criticità sopra esposte";

sull'Ordine del giorno n. 62 chiede che nel dispositivo la parola: "prevedere" venga sostituita con: "valutare";

sull'Ordine del giorno n. 64 chiede di sostituire nel dispositivo le parole "a ricercare a livello nazionale una soluzione" con le parole: "a proporre a livello nazionale un tavolo";
sull'Ordine del giorno n. 69 chiede che nel dispositivo dopo le parole "la Giunta regionale" vengano aggiunte le seguenti parole: "a valutare di";
sull'Ordine del giorno n. 70 chiede di sostituire nel dispositivo le parole "Ad approvare," con le seguenti parole: "A valutare la possibilità di approvare" e che vengano eliminati i tre punti elencati.

Tutti i firmatari dichiarano di accettare le modifiche testé proposte dall'assessore Zilli e, pertanto, gli Ordini del giorno n. ri 18, 33, 39, 50, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 69 e 70 devono considerarsi accolti.

I firmatari dichiarano di accogliere l'invito al ritiro formulato in precedenza dall'assessore Zilli, e, pertanto gli Ordini del giorno nr. 8, 15, 25, 46 e 63 vengono ritirati.

I firmatari degli Ordini del giorno n. ri 22, 23, 24, 30, 61, 65 e 66 dichiarano di non accogliere la richiesta di ritiro.

Si passa quindi a porre in votazione gli Ordini del Giorno non accolti dalla Giunta.

Gli Ordini del Giorno n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono stati accolti.

L'Ordine del Giorno n. 8 è stato ritirato.

L'Ordine del Giorno n. 9 è stato accolto.

Gli Ordini del Giorno n. 10, 11 e 12 sono stati ritirati.

Gli Ordini del Giorno n. 13 e 14 sono stati accolti.

L'Ordine del Giorno n. 15 è stato ritirato.

Gli Ordini del Giorno n. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 sono stati accolti.

Gli Ordini del giorno n. ri 22, 23 e 24, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'Ordine del Giorno n. 25 è stato ritirato.

Gli Ordini del Giorno n. ri 26, 27, 28 e 29 sono stati accolti.

L'Ordine del Giorno n. 30, posto in votazione, non viene approvato.

Gli Ordini del Giorno n. ri 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 sono stati accolti.

L'Ordine del Giorno n. 46 è stato ritirato.

Gli Ordini del Giorno n. ri 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 sono stati accolti.

L'Ordine del Giorno n. 61, posto in votazione, non viene approvato.

L'Ordine del Giorno n. 62 è stato accolto.

L'Ordine del Giorno n. 63 è stato ritirato.

L'Ordine del Giorno n. 64 è stato accolto.

Gli Ordini del giorno n. ri 65 e 66, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli Ordini del Giorno n. ri 67 e 68, con la proposta di riformulazione della Giunta, aggiungendo le parole "a valutare", sono accolti.

Gli Ordini del Giorno n. ri 69 e 70 sono stati accolti.

In sede di dichiarazione di voto, prendono la parola, nell'ordine il consigliere HONSELL (che annuncia il proprio voto contrario), le consigliere PELLEGRINO (che annuncia il proprio voto contrario) e CAPOZZI (che annuncia il proprio voto contrario), i consiglieri MORETUZZO (che annuncia il voto contrario del Gruppo Patto per l'Autonomia) e CARLI (che annuncia un voto contrario), e BASSO (che annuncia un voto favorevole di tutta la maggioranza).

Il PRESIDENTE ringrazia tutta la struttura, il Presidente della Regione, la Giunta e gli Assessori per il lavoro svolto e pone, quindi, in votazione nel suo complesso, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, il disegno di legge n. 23 "Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", che viene approvato (*votazione n. 2419: favorevoli 27; contrari 17*).

Si passa quindi all'esame del **punto n. 2 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Discussione sul Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024

(Relatore di maggioranza: **CALLIGARIS, BASSO, DI BERT, CABIBBO**)

(Relatori di minoranza: **CARLI, MORETUZZO, HONSELL**)

Il Relatore di maggioranza CALLGARIS dà per letta la propria relazione scritta.

Il Relatore di maggioranza BASSO dichiara di ritrovarsi completamente in accordo, sia sui dati che sulle azioni politiche, contenute nel documento.

Relatore di maggioranza DI BERT dà per letta la propria relazione scritta.

Relatore di maggioranza CABIBBO dà per letta la propria relazione scritta e ringrazia tutta la struttura per questo documento.

Il Relatore di minoranza CARLI, essendo già intervenuto sul documento nella relazione letta il primo giorno di seduta, sottolinea solo la lacunosità dello stesso su settori fondamentali, e preannuncia un voto contrario del gruppo PD sul documento.

Il Relatore di minoranza MORETUZZO dà per letta la propria relazione scritta.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra in sintesi la propria relazione scritta e preannuncia un voto contrario.

Il PRESIDENTE, non essendoci interventi, pone subito in votazione la seguente Proposta di risoluzione allegata alla relazione di maggioranza del consigliere Basso al DEFR 2024 (ai sensi dell'articolo 118 ante, comma 4, del Regolamento interno):

"Il Consiglio Regionale,

premesso che il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025:

- è disciplinato dalla normativa nazionale sull'armonizzazione dei bilanci e, in particolare, dall'articolo 36 del decreto legislativo 118/2011;

- è redatto secondo le modalità previste dall'allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo che definisce il sistema di programmazione delle Regioni garantendo un forte raccordo con il processo di programmazione economico finanziaria dello Stato il quale, a sua volta, è integrato nel ciclo di programmazione europeo;

- contiene le linee fondamentali di programmazione per l'Amministrazione regionale;

- ai sensi dell'articolo 118 ante del regolamento interno:

- è stato assegnato alla I Commissione integrata, previo parere delle Commissioni permanenti sulle parti di rispettiva competenza;

- tutte le Commissioni di merito hanno espresso parere favorevole a maggioranza sulle parti di rispettiva competenza;

- è stato approvato a maggioranza dalla I Commissione integrata nella seduta dell'11 luglio 2024;

- la I Commissione integrata riferisce all'Assemblea, depositando la propria relazione entro il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari cui è allegata una proposta di risoluzione consiliare che può contenere modifiche e integrazioni al DEFR presentato dalla Giunta regionale;

- deve essere approvato con una deliberazione del Consiglio regionale;

esaminato il Documento;

considerato che:

- si tratta di un documento programmatico con cui la Regione determina gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DEF dello Stato;

-ha le seguenti finalità:

- decidere i programmi da realizzare e i relativi contenuti all'interno delle singole missioni, le relative previsioni di spesa e le relative modalità di finanziamento;

- orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi all'interno delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione;

- rappresenta quindi il quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare all'interno delle singole Missioni di spesa e per la quantificazione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi;

-nel suo ambito la Giunta regionale individua degli specifici settori in cui prevedere e potenziare gli investimenti nel 2024 per favorire il rilancio dell'economia regionale;

-è composto da due parti:

la prima rappresenta il quadro complessivo di riferimento attraverso l'analisi di indicatori statistici di contesto: descrive gli scenari economico-finanziari internazionali, nazionali e regionali con le previsioni di sviluppo dei principali indicatori in confronto. Affiancano i dati congiunturali relativi alla demografia, all'impresa, alle condizioni di vita e al lavoro le più recenti stime previsionali di carattere macroeconomico nonché gli indicatori di benessere e di qualità sociale, per un'analisi maggiormente integrata;
la seconda avvia il ciclo della programmazione economico-finanziaria con la presentazione delle politiche regionali volte alla creazione di valore pubblico espresse per singole Missioni di spesa, in coerenza con il programma di governo, secondo le prioritarie linee di azione e si conclude con la prudentiale stima delle risorse a disposizione, elaborata dalla Direzione centrale finanze.
Tutto ciò considerato,

impegna la Giunta

a perseguire le linee programmatiche individuate nel DEFR 2025 favorendo e incentivando gli investimenti ritenuti più idonei a promuovere il sostegno dei settori ritenuti più strategici per rilanciare l'economia regionale anche attraverso l'utilizzo delle risorse che verranno messe a disposizione della Regione dal PNRR e dai Fondi UE."

che viene approvata.

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno, il PRESIDENTE dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 05.10.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO